MIN. DELLA
GIUSTIZIA

PROGETTO
DEL
CODICE PENALE
DEL
REGNO D'ITALIA
CON LA RELAZIONE

F
6304

Bozze di stampa

F 6304

PROGETTO

DEL

CODICE PENALE

DEL

REGNO D'ITALIA

CON LA RELAZIONE

(Lasciato in corso di studio dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ZANARDELLI)



BIBLIOTECA

ROMA
REGIA TIPOGRAFIA
D. RIPAMONTI

1883

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
06304

M 900000497

CODICE PENALE

RELAZIONE

La unificazione delle leggi penali è certo una fra le riforme legislative che più altamente interessano la vita civile e politica del nostro Paese. Ma se per le sue difficoltà e per svariate circostanze, essa trovò fin qui insuperati ostacoli, non potrebbe ora essere più oltre indugiata, senza compromettere la dignità e l'efficacia della giustizia.

Era naturale pertanto che, assunto all'onore di reggere il dicastero della giustizia, e non appena assicurata l'altra grande riforma della legislazione commerciale, io mi preoccupassi del dovere lasciatomi, per dir così, in retaggio da' miei illustri predecessori, di proseguire cioè un'opera a cui da lunghi anni essi avevano dedicato incessanti e sapienti studi; opera destinata a completare, anche negli istituti penali, quella unità legislativa che è ormai un voto tanto antico quanto incalzante per l'Italia nostra, desiderosa di vedere finalmente tradotto in atto il grande principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge nelle loro relazioni con l'organismo sociale.

E questo voto è più che legittimo; non giova dissimularlo, ogni ritardo frapposto all'adozione di un Codice penale unico, rende sempre più grave il disagio della presente condizione delle cose. Invero, per siffatto ritardo non solo diventano tanto più sensibili le conseguenze della disparità delle leggi penali, quanto più la vita nazionale va unificandosi sotto tutti gli altri rispetti; non solo la legislazione penale italiana cade in uno stato di inferiorità di fronte alle legislazioni di altri paesi, solleciti di conformare i loro Codici agli odierni progressi; ma ne deriva pur anche una specie di immobilità in quelle leggi che hanno un legame di subordinazione col Codice penale comune, ed un ostacolo al perfezionamento delle altre che con esso hanno in qualche parte attinenza.

È fuori dubbio, a cagion d'esempio, il bisogno di una riforma dei Codici penali militari, e lo stesso Parlamento lo ha più volte riconosciuto. Ma siccome una delle precipue condizioni per effettuare tale proposito consiste nel coordinare le disposizioni di quei Codici speciali ai principî fondamentali del Codice penale comune; così è palese che la riforma di questo deve precedere la revisione degli altri, se pur vogliasi fare opera completa e duratura. D' altro canto, le disposizioni penali delle leggi d'ordine fondamentale, che man mano vanno attuandosi prima dell' unificazione degli istituti penali, come ad esempio la legge elettorale e il Codice di commercio, ponendosi per necessità in armonia con le disposizioni del vecchio Codice penale tuttora vigente, devono, parimenti per necessità, adottarne le imperfezioni. E questi gravi inconvenienti interessa grandemente di rimuovere al più presto.

Altro motivo per cui diventa sempre più imperiosa la sanzione d'un nuovo Codice penale, è lo stato dei nostri stabilimenti penitenziari. Per quanto sia sentita e ripetutamente espressa anche in Parlamento l'urgenza della loro riforma, e per quanto l'erario nazionale possa essere preparato ai non lievi sacrificî all' uopo occorrenti, non è dubbio che premessa indispensabile pel soddisfacimento di tale esigenza dev' essere l'unificazione delle leggi penali, cui spetta definire le discipline e le forme delle pene carcerarie.

L' ordinamento delle case penali dipende strettamente dal sistema delle pene stabilite nel Codice, dovendo quella adattarsi all'indole particolare di queste. Ora accade presso di noi che, per la pluralità dei Codici vigenti, molte sieno le specie delle pene che figurano nelle nostre leggi, e che quelle sancite da un Codice diversifichino essenzialmente da quelle sancite dall'altro. Da ciò deriva non soltanto l'inconveniente, già per sè gravissimo, della disparità di trattamento giuridico fra i cittadini delle diverse parti del Regno, ma deriva poi anche un altro più dannoso inconveniente, vale a dire che le pene non possono praticamente essere applicate nel modo prescritto dal Codice e dai regolamenti, per mancanza degli stabilimenti che di ciascuna di esse consentano l'esecuzione. Non è chi non veda subito tutte le anormalità di cui questo stato di cose è inevitabile sorgente.

Nella splendida Relazione con cui l'illustre MANCINI accompagnò nel 1876 il progetto del libro primo del nuovo Codice penale, è dato conto particolareggiato di tutti i precedenti anche parlamentari con cui furono iniziati e proseguiti gli studi di questa riforma (1). Dispensandomi perciò dal ritornare su tali precedenti, mi limiterò a far cenno delle fasi successive.

Mentre la Camera dei Deputati, sul finire del 1877, discuteva ed approvava il Progetto del libro primo (2), l'onorevole MANCINI, coadiuvato dalla Commissione da esso istituita nel 1876, proseguiva nello studio del libro secondo, prendendo per base quello che aveva ottenuto i suffragi del Senato nell'anno anteriore, coerente in ciò alla giusta deferenza che erasi imposta verso quell'alto Consesso e che aveva manifestata nella sua Relazione. Ma questo secondo periodo di elaborazione non potè recare tutti i risultamenti che nei riguardi del primo libro si erano ottenuti.

Per circostanze che sarebbe superfluo qui riferire, la Commissione non ebbe modo di completare i suoi studî, e nello sciogliersi essa delegò l'ultimazione del lavoro e la revisione definitiva degli emendamenti proposti ad alcuni dei suoi componenti, i quali dovevano procedervi di concerto col Ministro. Oltre a ciò, siffatti emendamenti non riguardavano che la prima parte del secondo libro, ossia i crimini e i delitti, e non si estendevano alla seconda parte concernente la polizia punitiva, rimasta così allo stato in cui si trovava negli antecedenti progetti.

Il Ministro MANCINI prima di intraprendere la revisione anzidetta, in concorso dei delegati della Commissione, ravvisò opportuno di comunicare ai componenti la medesima i processi verbali delle adunanze da essa tenute coi proposti emendamenti, perchè manifestassero intorno a questi le ulteriori loro osservazioni; e nella lettera in data 25 febbraio 1878, con cui effettuava tale comunicazione, fece, fra altre, la seguente notevole dichiarazione:

« Benchè io apprezzi la utilità e l'importanza di non pochi dei proposti emendamenti, tuttavia avendo la Commissione, nel separarsi, delegato il compimento dei lavori e la revisione definitiva del testo ad alcuni dei suoi onorevoli

(1) Atti parlamentari — Camera dei Deputati — Sessione del 1876-77, N. 17.
(2) Tornate del 28 novembre, 2 e 7 dicembre 1877.

componenti, di concerto col Ministro, debbo schiettamente dichiarare che sento io pure la necessità di questo ultimo lavoro di revisione, parendomi il progetto, nella sua forma attuale, tuttora imperfetto, bisognevole di miglioramento, ed in qualche parte anche di non lievi modificazioni, acciò sia possibile sottoporlo con fiducia all'esame ed alle deliberazioni del Parlamento. »

Ma, poco dopo, l'onorevole MANCINI cessò dalla direzione del Ministero della giustizia, e l'onor. CONFORTI, a lui succeduto, con circolare del 28 giugno detto anno, comunicò i lavori della Commissione, nello stato incompleto in cui li aveva trovati, alle Magistrature del Regno, alle Facoltà di giurisprudenza, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Accademie ed ai Cultori di medicina legale e psichiatria, affinchè, come erasi fatto pel libro primo, esprimessero il loro parere anche intorno agli emendamenti che erano stati proposti al libro secondo. Pervenuti i detti pareri al Ministero, furono compendiati in un volume di cui venne fatta pubblicazione, per ordine del mio predecessore onor. VILLA, il quale stava appunto rivolgendo i suoi studî al progetto del Codice penale, quando egli pure lasciò la direzione del Ministero.

Per proseguire pertanto questa riforma legislativa, in quanto riguarda il mio ufficio, il còmpito mi era chiaramente tracciato dallo stato in cui ebbi a trovare i lavori preparatorî, quando mi fu affidata la direzione del Ministero della giustizia.

Non un nuovo progetto di Codice penale era io chiamato a compilare; perocchè la Camera dei Deputati ha già approvato il libro primo presentato dall'onorevole MANCINI, ed io intendo rispettarlo fin dove è possibile, sia per un sentimento di doverosa deferenza verso le deliberazioni della rappresentanza nazionale, sia per i molti pregi intrinseci che tutti riconoscono in quell'opera legislativa. Talune innovazioni fui tuttavia indotto ad introdurre nel primo libro (1) e più numerose nel secondo (2) non solo dallo scopo di compiere quel lavoro di revisione di cui fu autorevolmente riconosciuto il bisogno, come sopra ho accennato, ma altresì dal dovere che mi incombeva di far tesoro delle osservazioni e dei pareri espressi dai Collegi giudiziarî e scientifici inter-

(1) Che corrisponde alla parte prima, libro primo, del presente Progetto.
(2) Che divenne la parte seconda del libro primo.

pellati da' miei predecessori, non che dei progressi che in questi ultimi anni vennero facendosi nelle scienze che più o meno direttamente attengono all'esercizio del magistero penale.

Prima però di esporre i motivi di siffatte innovazioni, non sarà superfluo accennare i criterî generali che hanno guidato l'opera di elaborazione del Progetto ed i caratteri più salienti di esso.

È certamente arduo dare oggidì ad un paese libero e civile un nuovo Codice penale; tali e tante sono le esigenze, sempre più varie, molteplici e complesse, che in proposito spiegano la scienza e la civiltà, il diritto e la politica, il consorzio sociale e l'umanità.

Coi tempi e progressi odierni, per avere un buon Codice penale non basta, dal punto di vista giuridico, ch'esso risponda ai pregi astratti di un sapiente cesello teorico, sulle basi di un disegno ben ordinato di principî assoluti; nè, dal punto di vista morale, esso scioglie ogni suo debito, tosto che nelle penali incriminazioni nulla omette di ciò che l'onestà e la costumatezza pubblica condannano; nè infine, dal punto di vista politico, ha soddisfatto il suo còmpito col minacciare pene spaventevoli pei più gravi misfatti e col severamente punire gli altri.

Un giusto e pratico soddisfacimento di questa triplice esigenza morale, giuridica e politica, importa la soluzione di un difficilissimo problema psicologico e sociale, a cui pure fa d'uopo attendere con cura assidua ed intelligente. E le difficoltà aumentano quando la scienza e l'arte legislativa affrontano l'essenza non meno delicata e complessa dei soggetti e degli oggetti su cui l'esame deve portarsi, quando cioè, per conoscere l'intimo carattere del delinquente, l'indagine deve penetrare nelle più riposte latebre della natura umana; quando, per rendersi giusto conto del delitto, deve sottoporre a diligente analisi le infinite e variabili forme delle relazioni e dei fenomeni sociali.

Ma se la scienza e la civiltà moltiplicarono e resero più ardue le condizioni per ottenere una appagante riforma degli istituti penali, civiltà e scienza in pari tempo provvidero ad arricchirci di sempre nuovi e copiosi strumenti di studio e di analisi, la cui mercè si agevola e chiarisce il còmpito di una savia legislazione. E però, col valido concorso delle in-

vestigazioni psichiatriche ed antropologiche, il legislatore cerca di avere sufficiente contezza del delinquente e di fissarne il più congruo trattamento; d'altro canto egli trova copiosi ammaestramenti nella sociologia e nella statistica per conoscere bene addentro le forme del reato e darne le nozioni generiche e specifiche; e infine fa suo pro dell'ordinamento e indirizzo politico dello Stato, non che delle sue relazioni all'estero, per coordinarvi tutto il sistema penale e le istituzioni ausiliarie.

È infatti su questa base che io trovai disposti con sapiente sollecitudine da' miei predecessori e dal Parlamento gli studî e gli elementi opportuni; ed è sulla base stessa che importa soddisfare gli alti impegni a cui il Paese nostro deve corrispondere unificando la legislazione penale: di opporre cioè vigoroso freno alla criminalità; di fare leggi che meglio si adattino ai giudizi popolari; di serbare integra la reputazione che l'Italia seppe da lunga età acquistarsi in codeste discipline.

Rimarrebbe certo deluso il legislatore che stimasse poter riformare i costumi e sradicare la delinquenza col solo magistero delle pene; ma del pari grandemente errato andrebbe colui che dalla persistenza od anche dall'aumento della criminalità, massime con una legislazione non ancora informata ai nuovi ordini ed ai nuovi bisogni, fosse indotto ad argomentare che la legge penale non possieda alcuna virtù riformatrice. Pur circoscritta a quella efficacia puramente relativa che caratterizza l'effetto di tutte le funzioni sociali e politiche, la legge penale è chiamata a rendere un prezioso ufficio di tutela, cui potranno bensì contrastare ordinari o straordinari eventi, calamità sociali e perfidie di malvagi, ma che non cesserà mai dall'esercitare la sua salutare influenza nella educazione civile di un popolo a profitto della sicurezza pubblica e privata.

Ma perchè essa adempia l'altissimo ufficio, è mestieri che non ecceda certi confini determinati dalla natura dell'uomo, dall'ambiente in cui egli vive e dalle funzioni dello Stato; e che per altra parte essa non ostenti, nè i cittadini le domandino poteri immaginari ed abberranti.

Alle esigenze suddivisate imperfettamente rispondono i Codici penali del 1853 e del 1859 vigenti in Italia.

Mirabile per la euritmia giuridica e la venustà della forma, il Codice penale toscano colpisce talvolta più il de-

litto che il delinquente, l'indole ed i caratteri del quale ultimo, è giustizia riconoscerlo, non erano ancora stati investigati, allorchè fu sancito quel Codice, con l'odierna ampiezza di studî; determina in alcuni casi l'entità dei reati e delle pene più alla stregua del concetto morale che del politico; nella disciplina delle pene carcerarie, ottima al tempo in cui fu escogitata ed ordinata, se esso risponde al principio dell'espiazione, non sempre però s'accorda con la pratica odierna degli intenti repressivi e preventivi; novera qualche figura delittuosa che l'esperienza dimostra essere più pericoloso che giusto ed opportuno contemplare; in generale dà nozioni e definizioni, spesso irreprensibili a rigor di dottrina, ma non sempre adeguate ai fini legislativi, specialmente nel sistema dei giudizi popolari.

Più imperfetto ancora è il Codice penale del 1859 che regge, con poche varianti per le Provincie Meridionali, tutto il resto d'Italia. In questo Codice, il cui vizio d'origine sta nell'aver troppo calcato le orme del Codice francese del 1810 e nel non aver curato a sufficienza le idee e le tradizioni italiane, si conservano più o meno temperati i criterî repressivi del vecchio empirismo: e quindi il carattere meramente afflittivo della penalità e le pene infamanti; la classificazione dei reati basata sul solo criterio dell'entità della pena e pel solo intento della determinazione delle competenze; le condizioni dell'imputabilità fatte dipendere da formole e nomenclature piuttosto artificiali che razionali; incriminazioni imperfette od eccessivamente casistiche; sproporzione nel commisurare le pene ai reati, e per conseguenza soverchia severità per alcuni, specialmente nei reati contro la proprietà, e soverchia mitezza per altri, come in quelli che affettano l'incolumità della patria, delle persone, dell'onore; prodigata finalmente quella pena dell'estremo supplizio che contrasta coi sentimenti degli uomini colti e di ogni popolo civile.

Al quale ultimo proposito, giova subito notarlo, il nuovo Codice penale, ispirandosi ai principii di giustizia ed ai veri bisogni della società, e sollecito di conformarsi al concetto reale e positivo dei limiti spettanti alle funzioni tutelari dello Stato mercè le istituzioni penali, ripudia un grave e funesto pregiudizio che di queste ultime ha lungamente conteso il progresso.

Nel supposto che lo Stato possa e debba dare piena ed

assoluta protezione alla società ed al diritto, fuvvi un tempo in cui si chiesero pene feroci e sempre più enormi quanto più diffusa si addimostrava la criminalità. Ma una lunga e secolare esperienza chiarì l'erroneità del sistema, e pose in luce che la pena, la quale eccede la giuridica proporzione, produce effetti diametralmente opposti a quelli che intende conseguire. Quel concetto consacrò le pene capitali, il cui abuso ebbe per lunga età a disonorare i governi dei popoli anche più civili; ma qui pure un diligente studio dei fatti attesta l'errore senza che faccia mestieri essere convinti della illegittimità delle pene stesse.

Invero, l'illustre MANCINI ha largamente spiegato, nella Relazione con cui nel 1876 accompagnò alla Camera il progetto del primo libro, i risultati e gli insegnamenti dell'esperienza sulla inefficacia delle pene capitali. Ed io son lieto di poterli ora confermare con un fatto eloquente che si deve sopratutto all'autorevole voto di abolizione solennemente dato dalla Camera nella seduta del 28 novembre 1877. Deferenti a quel voto che era l'espressione della coscienza pubblica e della cresciuta civiltà, e guidati dagli umanissimi sensi, che onorano la gloriosa stirpe di Savoja, VITTORIO EMANUELE, il Padre della Patria, e S. M. il RE UMBERTO, valendosi della suprema prerogativa consentita al Principe dallo Statuto, più non permisero che vita umana si troncasse per opera del carnefice. La generosa clemenza non mancò neppure al malfattore che osava attentare ai giorni preziosi del Capo dello Stato; e, lungi dall'affievolire i sentimenti degli italiani verso la Monarchia, non fece che rendere questa più sicura, più venerata e più cara.

Ora è più di un lustro dacchè la pena di morte può considerarsi abolita di fatto in Italia, e lo studio degli effetti di questa abolizione attesta che lo stesso fenomeno già accertato da oltre un ventennio nelle Provincie Toscane, si ripete nelle altre provincie del Regno. Maggiori o minori oscillazioni della delinquenza sono segnalate in questi ultimi anni, ma quasi tutte dipendenti da cause note e manifeste; mentre è argomento di conforto poter constatare che la criminalità non si è punto elevata, e sembra anzi accennare ad una progressiva e graduale diminuzione appunto in quei

reati capitali più comuni, e che più interessano la tutela delle persone e degli averi (1).

E tale la diminuzione si nota specialmente nelle provincie ove la criminalità appariva più grande ed elevata, e dove però le condanne capitali erano più frequenti; nelle provincie insomma dove sembrava più repugnante abolire la pena di morte.

Siffatto risultamento è tanto più espressivo quando si ponga in relazione col largo e frequente esercizio della clemenza sovrana. Anche per questo però urge affrettare la sanzione del nuovo Codice, ristabilendo con l'abolizione legale della pena di morte la severa applicazione della legge; e facendo così cessare una posizione di fatto assolutamente anormale e sotto più aspetti disagiata, ma inevitabile. Invero, tutti indistintamente gli uomini che hanno retto il dicastero della giustizia dal 1876, consigliarono al Principe la generosa commutazione, ed a niuno cadde in mente di farsi consigliere della esecuzione di una pena incivile, che consacra la più odiosadisparità di trattamento penale tra le diverse regioni italiane, unapena che fu già condannata da ripetuto suffragio della Camera elettiva, e che l'esperienza oramai palesa non necessaria alla tutela della sociale sicurezza.

A parte la pena massima dell'ergastolo, le pene detentive ordinarie, escluso ogni carattere infamante, sono classificate nel nuovo Codice penale secondo un concetto più razionale che or non sia: secondo il concetto, cioè, dell'indole del delinquente desunta dall'impulso a delinquere. Le specie delle pene poi, come più diffusamente si dirà innanzi, sono ridotte a maggiore semplicità.

Al sistema delle pene detentive parallele, cui sono resi applicabili i progressi ed i postulati della scienza penitenziaria, si collega il nuovo istituto della liberazione condizionale, che già porge ottimi frutti in altri paesi, e che è indispensabile complemento di un buon sistema penale, per le guarentigie che ne derivano alla società di fronte ai pericoli delle pene temporanee.

Assunta meglio come tipo la pena restrittiva della libertà individuale, e resa la medesima più estesa e divisibile nella sua graduazione, rimane quasi accessoria ed eccezionale la pena pecuniaria; ma laddove questa pure è inflitta, è prov-

(1) N. B. Qui in nota si metteranno i dati statistici che si stanno raccogliendo.

veduto all'eventualità della insolvenza del condannato con opportuni surrogati, consoni ad equità civile e più profittevoli alla società.

Le disposizioni tutte sul tentativo e sulla partecipazione, sul concorso di più delitti e di più pene, e sulla prescrizione, sono informate ai principii di una giusta e congrua responsabilità, e secondo le più eque esigenze di una soddisfacente repressione.

Studio particolare è posto nell'ordinare e classificare i reati in ispecie, cominciando da quelli che attengono più direttamente alla cosa pubblica, per giungere a quelli che più davvicino colpiscono interessi privati e materiali; come nell'assegnare a sede più naturale le disposizioni che, per ragione della loro collocazione, porsero adito nella nostra giurisprudenza a frequenti incertezze ed equivoci sull'indole e sugli estremi dei delitti da esse contemplati.

Nuove del tutto appariscono alcune classificazioni di delitti, come, a mo' d'esempio, quelle comprese nel titolo VII le quali, in parte confuse con altre classi di reati nei Codici vigenti, trovansi ora completate, mentre poi è loro attribuita la maggiore importanza richiesta dal più ampio sviluppo delle relazioni sociali.

Per meglio conformare il testo del nuovo Codice all'indole speciale dei giudizi popolari, per renderne la forma più concisa, e per evitare tutto quanto apparisse più dottrinale che legislativo, la denominazione giuridica del reato è soppressa dal contesto delle disposizioni, e riservata alle sole intetazioni dei capi. Le disposizioni stesse poi sono intese a determinare nel modo più chiaro gli estremi del reato, evitando studiosamente quella casistica, così deplorata nei Codici vigenti, che isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giuriprudenza, e, travisando facilmente il concetto del legislatore, ingenera incertezze e lascia inevitabili lacune.

Nelle sanzioni penali comminate ai singoli delitti, è in generale provveduto perchè ad una severa repressione si possa associare una sufficiente latitudine nell'applicazione delle medesime. Con che è data pure soddisfazione ad un voto da molte parti autorevolmente espresso, che cioè, per riuscire efficace, la pena temporanea vuol essere piuttosto intensa che di lunga durata.

Anche per le contravvenzioni la pena tipica è la detentiva, che più d'ogni altra risponde al principio della eguaglianza dei cittadini. Ne è tuttavia temperata la rigidezza con un sistema di surrogati facoltativi che l'adattano alle varie circostanze dei casi particolari. Le pene di polizia sono ordinate in modo da eccitare lo zelo dei cittadini per il migliore andamento di questa parte, essa pure importante, della giustizia punitiva. E a tale scopo si propone di sperimentare il concorso dei cittadini nell'esercizio dell'azione giudiziale; esperimento tanto più opportuno, in quanto siffatto concorso non può che promuovere fra i cittadini quel sentimento di solidarietà, il quale è pure tanto necessario alla prosperità delle libere istituzioni, e deve quindi essere con ogni sollecitudine coltivato ed incoraggiato.

Indicati i criteri principali a cui sono informate le disposizioni del nuovo Codice penale, vengo ora ad esporre succintamente i motivi che hanno suggerito le modificazioni al libro primo già approvato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti recati nelle altre parti, in confronto specialmente ai progetti anteriori.

LIBRO PRIMO

PARTE PRIMA

Il primo libro del Progetto riproduce, come si avvertiva, quasi integralmente lo schema che già ottenne i suffragi di codesta Assemblea nel 1877. Riportandomi quindi alle chiare ed ampie spiegazioni esposte nella Relazione del Ministro MANCINI ed in quella della Commissione parlamentare, che accompagnavano il progetto suindicato, per ciò che riguarda le disposizioni sui reati commessi all'estero, sulla estradizione, sugli effetti e sulla esecuzione delle condanne penali, sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità, sul tentativo, sulla partecipazione, sul concorso dei reati e delle pene, sulle circostanze attenuanti, ed infine sui modi di estinzione dell'azione penale e delle pene, farò cenno soltanto delle più importanti modificazioni che avrei divisato di introdurre.

La divisione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni fu, com'è noto, generalmente condannata dagli scrittori; sia perchè le contravvenzioni hanno un carattere tutto proprio che le scevera dagli altri reati, di guisa che molti le vorrebbero raccolte in un Codice distinto, come non mancano esempî legislativi nella stessa nostra Italia; sia perchè il criterio discretivo dei crimini e dei delitti non ha una base razionale, essendo da molti Codici moderni, compreso il Codice penale del 1859, riposto nella diversità della pena anzichè nell'intrinseca entità criminosa del fatto; ond'è che, in tale sistema, il medesimo reato può, col mutare di lievissime circostanze, da delitto diventar crimine o viceversa. Nè a giustificare la divisione può allegarsi il bisogno di determinare più facilmente le competenze; dappoichè e pel nostro

Codice di procedura penale e per leggi speciali, la competenza dei pretori si estende oltre il limite delle contravvenzioni, e non pochi delitti sono di competenza delle Corti d'assise.

Non credo peraltro opportuno diffondermi ulteriormente a dimostrare l'erroneità della tripartizione dei reati, sia perchè è questa una controversia ormai definita nel campo della dottrina, sia perchè nelle Relazioni sugli anteriori progetti, e specialmente in quella del ministro MANCINI, ne è già data ampia e dotta dimostrazione (1). Mi resta quindi unicamente di esporre in breve i motivi per i quali mi parve di non poter accettare il sistema adottato dal progetto approvato nel 1877, mediante il quale si cercò di evitare gli inconvenienti della tripartizione dei reati, mantenendola per i vantaggi che alcuni credono di ottenerne nella pratica applicazione delle leggi penali. Secondo questo sistema « i reati che la legge punisce con pene criminali si chiamano *crimini*; quelli che punisce con pene correzionali si chiamano *delitti;* e si chiamano *contravvenzioni* i reati puniti con pene di polizia e quelli che per la loro essenza la legge annovera tra le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori a quelle di polizia (art. 1 § 2) ».

È chiaro che in questa disposizione si riscontra una diversità di criterii nel distinguere i crimini e i delitti dalle contravvenzioni; poichè mentre nei primi il criterio distintivo si desume dalla qualità della pena ad essi minacciata, le contravvenzioni, invece, non sono sempre caratterizzate dalla specie della pena, bensì molte volte dalla natura del fatto che le costituisce, indipendentemente dalla pena stessa, la quale può anche essere correzionale come quelle minacciate ai delitti. In altre parole, secondo l'anzidetta disposizione, non sarebbe un criterio unico quello che determina la definizione dei reati, bensì ora la natura della pena, ora l'intima essenza del fatto; ciò che porta nella pratica fra altri, il grave inconveniente che nei reati puniti da leggi speciali, il giudice non può più discernere con sicurezza se si tratti piuttosto di delitti che di contravvenzioni. Finalmente, rimarrebbe pur sempre l'arbitraria distinzione tra i crimini e i delitti desunta unicamente dalla pena, mentre la natura di questi reati è

(1) Vedi la detta Relazione, pag. 23 e seguenti, e la nota 2 di dottrina e di legislazione comparata a pagina 27.

sempre intrinsecamente eguale ed è quella che li distingue nettamente dalle contravvenzioni.

Perciò nel Progetto attuale ho creduto più conveniente di ritornare al sistema più logico del progetto del 1868, in conformità anche ai voti di molti tra i Corpi giudiziarii e scientifici consultati, e sulle orme del Codice penale toscano, il quale, d'altronde, in questa parte non ha incontrato difficoltà di sorta nella pratica applicazione ed ha invece raccolto il plauso generale.

E qui si presentava un duplice problema. Posto che la materia delle contravvenzioni debba formare un sistema a sè, conveniva farne un Codice separato, o raccoglierla invece in un apposito libro del Codice penale? E adottando quest'ultimo sistema, in qual misura e proporzione raccoglierla?

In ordine al primo quesito, non ne fu difficile, allo stato delle cose, la soluzione. Senza entrare nell'esame delle considerazioni che fanno a molti preferire un Codice speciale di polizia punitiva, due ragioni persuasero di destinare alle contravvenzioni il secondo libro del Codice. Anzitutto il voto della Camera intorno al primo libro aveva già risolta la questione in tal senso; ed a conferma di quel voto concorse il riflesso che, se può disputarsi intorno alla convenienza o meno di enumerare nel Codice penale, in tutto od in parte, le singole specie di contravvenzioni, tutto ciò che riflette le norme fondamentali e le penalità sulla materia, come cosa d'indole stabile ed attinente all'intero sistema penale, sembra fuor di dubbio trovare nel Codice stesso la sua sede più conveniente.

Ma non così agevole si presentava lo scioglimento dell'altra questione, a cui la soluzione della prima non apriva che in parte la via. Tre sistemi si offrivano: o comprendere nel secondo libro tutte le specie di contravvenzioni, o collocarvi soltanto quelle che hanno un carattere di generalità, in ordine al luogo ed alle persone, e di permanenza in ordine al tempo, ovvero relegarle tutte in leggi speciali, segnando solo nel Codice le regole a tutte le specie comuni.

Sul primo sistema non occorreva lunga deliberazione. La moltitudine delle contravvenzioni, disseminate ora in parecchie decine di leggi, il carattere temporaneo di non poche fra esse, il bisogno forse di sopprimerne alcune, di crearne altre, la possibile convenienza di modificare, per più

d'una specie, la misura della penalità, rendevano evidente non essere accettabile questo metodo.

Quanto al secondo sistema, se gli accennati criterî di generalità e di permanenza possono fornire una base discretiva in astratto, l'esperienza ha mostrato che l'applicazione di essi incontra una grandissima difficoltà nella pratica. Oltrechè non è sempre facile trovare la linea che nettamente separi questa categoria di contravvenzioni dalle altre, trattandosi di fatti minuti e molteplici, ed aventi per lo più un'importanza relativa, accade spesso che anche per quelli i quali sembrano avere un'indole generale e permanente, occorra od accrescerne o diminuirne il numero, o modificare la misura della pena; il che esporrebbe il Codice a mutazioni frequenti, sempre pericolose in una legge fondamentale, ovvero ad una perpetua imperfezione di fronte alla mutabilità degli elementi sociali che esigerebbero un cambiamento nella legge.

Gli è perciò che si è pensato di riunire e coordinare in un secondo libro le norme sostanziali e comuni a qualsivoglia specie di contravvenzione, vale a dire ciò che riguarda il concetto caratteristico della contravvenzione, le pene e la loro applicazione, l'imputabilità e le cause influenti a modificarla, la prescrizione e simili, lasciando alle leggi speciali il regolare le singole classi di contravvenzioni. Mercè questo sistema è data agevolezza al legislatore di modificare le disposizioni delle leggi speciali in materia di polizia punitiva, come è frequentemente richiesto dalla variabilità delle circostanze sociali e politiche, senza toccare all'integrità del Codice penale, di cui è sommo pregio la stabilità. Ed è inoltre reso più semplice e facile il còmpito del legislatore nella elaborazione del nuovo Codice penale, potendo egli limitarsi a quelle disposizioni che sono necessarie a far sì che nella nuova legislazione non restino lacune, e riservare ad altro tempo ed a studii speciali quegli argomenti più complessi e delicati, che avrebbero intralciata e complicata senza urgenza alcuna la presente riforma.

E siccome col togliere dal Codice penale quelle classi di contravvenzioni che vi erano comprese secondo il sistema anteriore, questa materia sarebbe rimasta *eslege,* si raccolsero quelle contravvenzioni in quattro leggi distinte; leggi queste, di cui si dirà in seguito, e che si presentano insieme col progetto del Codice penale; nelle quali si fecero entrare al-

tresì quei fatti punibili che impropriamente erano nelle leggi anteriori annoverati fra i delitti, come sono, ad esempio, l'oziosità, il vagabondaggio, l'illecita mendicanza, la fabbricazione, la vendita e il porto d'armi senza licenza.

Coerentemente ai concetti suesposti, furono tolte dal primo libro tutte le disposizioni che erano in modo esclusivo riferibili alle contravvenzioni ed alle loro pene, disposizioni che vennero collocate nel libro secondo.

Venendo ora alla seconda delle principali innovazioni, essa consiste nella semplificazione delle pene. Già si è notato i gravi inconvenienti che derivano dalla moltiplicità delle pene sancite nei Codici vigenti in Italia, e specialmente quello della impossibilità che il modo effettivo della espiazione della pena corrisponda al concetto del legislatore che l'ha sancita nella legge e del magistrato che l'ha decretata colla sua sentenza. Il Progetto pertanto, avvicinandosi al sistema che ora è da molti propugnato nel campo della dottrina, e che trova già in alcuni codici la sua applicazione, ha semplificato la scala penale riducendo le pene restrittive della libertà personale all'ergastolo (che è la suprema e perpetua) alla prigionia e alla detenzione. Con questa riduzione del numero delle pene si ottengono parecchi e rilevanti vantaggi. Anzitutto è resa possibile la pronta riforma dei nostri stabilimenti penitenziarii senza eccessivo aggravio del pubblico erario; in secondo luogo, si mantiene nella distribuzione delle pene il razionale concetto di distinguere i reati d'indole intrinsecamente immorali e disonoranti dai reati provocati da passioni non degradanti, e di far corrispondere a tale distinzione due qualità di pene temporanee, parallele. Questo concetto fondamentale, di cui si trovano le tracce fin nei primi schemi del nuovo Codice penale, ebbe il plauso generale degli scrittori; e perciò venne in seguito molto più largamente applicato nel progetto dell'onorevole Vigliani, e fu nel 1875 accolto dal Senato quando discusse quel progetto, e nel 1877 dalla Camera dei deputati, allorchè approvò il primo libro del progetto Mancini.

Anche l'attuale disegno pertanto, valendosi del principio suesposto, applica la prigionia ai delitti che derivano da impulso degradante e la detenzione agli altri delitti. Nella elaborazione del Progetto fu usato il più diligente studio per classificare i varii delitti secondo quel criterio intrinsecamente distintivo; laonde ben può dirsi non essere il reato

che segue la pena, ma questa che è subordinata alla natura di quello. Che se, per avventura, questo studio non avesse in tutto corrisposto al suo fine, al difetto rimedierebbe in ogni caso la provvida facoltà che nel Progetto è consentita al giudice dall'articolo 31, di surrogare l'una specie di pena all'altra, secondo il diverso impulso a delinquere.

Quanto alla punizione delle contravvenzioni il Progetto vi provvede con una scala penale propria, ed evitando l'inconveniente che per talune di esse, o pel concorso di circostanze aggravanti, si debba ricorrere a pene diverse da quelle di polizia. E però, da una parte si è elevato il massimo delle pene di polizia (arresto ed ammenda), portandone la misura ad un limite che possa soddisfare a tutte le esigenze della repressione; e dall'altra si è ridotto il minimo delle pene per i delitti in tal guisa, chè questi vi trovino adeguata sanzione senza bisogno di passar mai alle pene di polizia. Nè dicasi che con ciò venga talvolta l'arresto a confondersi colla prigionia o colla detenzione, e l'ammenda con la multa. Poichè, se è vero che la durata e l'ammontare possono in qualche caso essere uguali per le une e per le altre di codeste pene, la differenza ne è però ben chiaramente segnata, sia pel nome diverso, sia per le diverse conseguenze giuridiche, sia infine, quanto alle pene restrittive della libertà personale, pel luogo in cui si scontano. E ad ogni modo, è inconveniente assai men grave il potere taluna volta la prigionia e la detenzione coincidere (quanto alla durata) coll'arresto, e la multa (quanto al suo ammontare) coll'ammenda, che non sia l'inconveniente verificatosi finora di confondere in molti casi le contravvenzioni coi delitti.

PARTE SECONDA

Dei delitti e delle loro pene in ispecie

Prima di esporre succintamente i motivi delle disposizioni contenute nei singoli titoli, conviene additare i criteri seguiti nell'ordinare i titoli medesimi, non che l'applicazione dei principî fondamentali accennati nell'esordire della presente Relazione.

Fra le doti precipue di un Codice penale è la esatta classificazione dei reati, la quale non giova soltanto all'ordine formale ed esterno, ma contribuisce altresì alla più facile ed esatta intelligenza della legge. A tale proposito il Progetto fonda la classificazione sulla obbiettività giuridica di ciascuna categoria di delitti a somiglianza del metodo adottato già nei codici penali vigenti, cui cerca di migliorare e completare; e però cominciando dai delitti che più gravemente compromettono la cosa pubblica, e terminando con quelli che ledono l'interesse privato, li distribuisce nei seguenti dodici titoli:

I. *Delitti contro la sicurezza dello Stato.*
II. *Delitti contro le libertà.*
III. *Delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica.*
IV. *Delitti contro la pubblica giustizia.*
V. *Delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità.*
VI. *Delitti contro la fede pubblica.*
VII. *Delitti contro l'incolumità pubblica.*
VIII. *Delitti contro l'economia pubblica.*
IX. *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*
X. *Delitti contro la vita e l'integrità personale.*
XI. *Delitti contro l'onore e la tranquillità privata.*
XII. *Delitti contro la proprietà.*

Le prime nove classi comprendono, in ordine progressivo, i delitti che più direttamente interessano la cosa pubblica, avuto riguardo o al carattere pubblico del diritto

leso che dà la precipua impronta al misfatto, come ai numeri I, III, IV, VI, o all'importanza sociale o politica del diritto medesimo, come ai numeri II, e IX; o, infine, al pericolo più grave, e più suscettibile di diffusione inerente al fatto, come ai numeri V, VII, VIII. Vengono poscia le ultime tre classi, le quali comprendono i reati che più direttamente colpiscono diritti od interessi privati; ed esse pure nell'ordine progressivo consigliato dalla loro rispettiva importanza.

La classificazione potè riuscire più breve e più semplice che non nei progetti antecedenti, perchè alcuno di questi aveva dovuto subordinare la classificazione al concetto legale attribuito alla recidiva, fatta consistere nella ricaduta in reati compresi in uno stesso titolo. Ma, essendosi nel presente Progetto abbandonato questo criterio più artificiale che razionale (art. 70) venne meno il bisogno di scindere in più titoli certe classi di reati che hanno caratteri più comuni che differenziali.

Circa il modo di collocazione delle varie figure di reati nei singoli titoli o capi, basterà per ora accennare che i delitti che per la loro natura speciale sono, per così dire, pedissequi o quasi ancora vaganti e anomali nella legislazione, vennero posti fra quei delitti con cui hanno maggiori punti di affinità; e quelli che importano più lesioni furono classificati secondo il diritto prevalente leso.

(1) A tre sistemi possono ridursi le classificazioni che dei reati speciali adottarono i varii legislatori. Il primo tipo sarebbe quello del codice francese del 1810, di cui il Libro III è diviso in due grandi gruppi: *I. Crimini e delitti contro la cosa pubblica; II. Crimini e delitti contro i particolari.* Questi due gruppi o *titoli* sono divisi in capi e questi in sezioni. Perfettamente eguale a questo tipo è il codice parmense del 1820, ed il danese di cui il Libro II è diviso in due parti: *I. Crimini e delitti contro l'ordine pubblico; II. Crimini e delitti contro i privati.* Non identici, ma simili, sono il progetto inglese del 1878 e il Codice di S. Marino del 1865. Quello è diviso in quattro grandi parti: *I. Reati contro l'ordine pubblico interno ed esterno; II. Reati contro i pubblici ufficiali e contro l'amministrazione della giustizia; III. Atti ingiuriosi al pubblico in generale; IV. Reati contro le persone, i diritti coniugali e di famiglia e contro la reputazione degli individui.* Queste parti sono divise in capitoli. Il Codice di S. Marino ha pure quattro partizioni, cioè: *I. Misfatti contro la sicurezza dello Stato; II. Misfatti che ledono immediatamente tutta la società; III. Misfatti che ledono immediatamente la famiglia; IV. Misfatti che ledono immediatamente l'individuo.*

A questo tipo, che si può dire francese, fa contrapposto quello che chiamar si potrebbe della *enumerazione.* Posti in bando i grandi aggruppamenti e anche i minori, di cui ora sarà parola, esso non coordina i reati in famiglie o classificazioni, ma ne fa un minuto inventario. È il sistema del codice estense 14 dicembre 1855, di cui il Libro II è diviso in quarantasei titoli; del Regolamento pontificio 20 settembre 1832, diviso in ventisette sezioni; del progetto austriaco del 1874, di cui la parte seconda si divide in ventisei capi; del codice bavarese del 10 novembre 1861, di cui la seconda parte è divisa in ventiquattro titoli; dell'olandese del 3 marzo 1881, diviso in trentun

Dai premessi criterî seguì naturalmente, che parecchie incriminazioni si rettificassero, ed altre, pel solo loro collocamento, ricevessero, anche ai fini della pratica giurisprudenza, nuova luce.

Quanto al metodo seguito nella compilazione del testo, così nei progetti precedenti come nell'attuale, emerge la sollecitudine speciale di evitare tanto la soverchia estensione come la soverchia brevità dei titoli, capi e lo sviluppo eccessivo nella specificazione di alcuni reati rimpetto alla parsimonia osservata riguardo ad altri. E questo nell'intento di ottenere, almeno in generale, una soddisfacente proporzione di parti e omogeneità di formole; nelle quali è evitata con singolare diligenza quell'arida casistica che costituisce l'impronta legislativa dei bassi tempi, e di cui furono già sopra segnalati gli inconvenienti. Nel formulare i singoli articoli è omessa la indicazione dell'elemento morale, estremo indispensabile in qualsiasi delitto, eccettuati i casi in cui la esistenza di questo dipenda da un particolare modo di essere dell'elemento stesso.

Del pari è tralasciata la denominazione giuridica dei reati, essendosi soltanto cercato di indicare con precisione gli elementi essenziali dei fatti che li costituiscono, sia per-

titoli; del codice germanico del 1870, del quale la parte seconda è divisa in ventinove sezioni, e del codice ungherese del 1878, la cui seconda parte conta non meno di quarantatre sezioni. E questi capi o queste sezioni non hanno naturalmente suddivisio, ne alcuna che non sia quella necessaria degli articoli o paragrafi.

Il terzo sistema tiene una via di mezzo fra questi due, ed è adottato dal maggior numero delle legislazioni. Rigettate così le troppo vaste partizioni del primo tipo, come le troppo analitiche suddivisioni del secondo, accoglie i varii reati sotto un numero di titoli ben maggiori di quelle, ben minori di queste. Seguirono questa classificazione: il codice delle due Sicilie del 1819, di cui il libro che tratta *Dei reati in ispecie* è diviso in otto titoli; il sardo del 26 ottobre 1839 e quello del 20 novembre 1859, l'uno che contiene dieci titoli, l'altro undici (di cui l'ultimo però tratta delle circostanze attenuanti); il codice toscano 20 giugno 1853, diviso in nove titoli; il bernese del 30 gennaio 1866 in dodici titoli; il belga del 9 giugno 1867, in nove titoli; il ginevrino del 20 ottobre 1874, in nove titoli; il ticinese 25 gennaio 1875, in tredici; il lussemburghese del 18 gennaio 1879, in nove; e tutti i Progetti italiani antecedenti all'attuale, cioè il Progetto del 1868, in sedici titoli; quello del 1870, diviso in quattordici titoli; quello del 1873 (De Falco) diviso in sedici; quello del 1875, approvato dal senato, in tredici; e l'attuale in dodici.

Finalmente meritano menzione il codice bavarese del 1813 (ora abolito), opera insigne del Feuerbach e il codice austriaco del 1852. La materia dei reati speciali è divisa nel codice bavarese in due libri, che sono il II e il III. Il libro II. *Dei crimini e loro pene* è diviso in due titoli: *1°. Crimini privati; 2°. Crimini pubblici o crimini di Stato;* il libro III. *Dei delitti e loro pene,* pure in due titoli: *1°. Delitti privati; 2°. Delitti contro lo Stato.* Il codice austriaco è diviso in due parti, la *I. Dei crimini;* la *II. Dei delitti e delle contravenzioni:* quella, divisa in ventisette capi, questa in quattordici; in ognuna delle due parti sono comprese anche le norme sulla responsabilità penale.

chè un Codice non è un trattato scientifico, sia perchè di molti fra essi la scienza non è ancora concorde nel determinare esattamente il nome, sia infine perchè resta così agevolata la proposizione delle domande ai giurati, nelle quali la legge attuale vieta la menzione del *nomen juris*.

Nelle nozioni che si danno dei reati è adottata la formola personale e soggettiva in luogo della impersonale od oggettiva, usandosi per tal modo un linguaggio più uniforme ed imperativo, quale dev'essere quello del legislatore.

Le sanzioni penali, per la maggior chiarezza e per la più facile e pronta applicazione, sono espresse con l'enunciazione concreta della misura applicata per ogni reato; l'enumerazione dei gradi ha luogo sol quando la pena debba aumentarsi o diminuirsi pel concorso di circostanze aggravanti od attenuanti. Nelle dette sanzioni è mantenuta ogni possibile proporzionalità; ed a meglio raggiungere questo intento venne istituito uno studio comparativo fra le singole disposizioni, mediante la compilazione di un apposito prospetto da cui si rivela a colpo d'occhio l'applicazione delle varie pene a ciascun reato; prospetto, che credo opportuno allegare alla presente Relazione.

È infine da avvertire che fu maturamente ponderato se nel nuovo Codice dovessero trasfondersi le disposizioni penali della legge sulla stampa, dietro l'esempio della Commissione che compilò il progetto del 1870, sistema accolto dal ministro Vigliani ed approvato dal Senato; ovvero se convenisse mantenere inalterato il sistema della vigente legislazione, di escludere i reati di stampa dal Codice penale, conformemente al metodo seguito dal progetto del 1868 e dalla Commissione ministeriale del 1876 (1). Senza entrare nell'esame delle molte considerazioni pro e contro ciascuno dei detti due sistemi, sembrò savio partito non allontanarsi per ora dal metodo della vigente legislazione, dando però in pari tempo tali nozioni dei reati da potervi facilmente comprendere, senza alterare l'economia del Codice, eziandio il mezzo esecutivo della stampa, pel caso che in

(1) Si veda il verbale num. 3 (seduta del 17 ottobre 1869 pag. 16 e seguenti) della Commissione che compilò il Progetto del 1870; il rapporto della stessa Commissione al ministro guardasigilli (pag. 18 e seguenti); i pareri della magistratura a pag. 595 e seguenti del vol. II. dei lavori preparatorii; ed il verbale num. 1 (seduta del 5 novembre 1877) della Commissione ministeriale del 1876 (pag. 10 e 11).

seguito si credesse, come è voto di molti, di rannodare questa materia alla legge comune. Per tal modo, pure evitando le difficoltà che potrebbero frapporsi alla sollecita approvazione del nuovo Codice se questo toccasse le disposizioni di una legge fondamentale come quella sulla stampa, nel Progetto è preparata la via per una facile soluzione della controversia nel senso suindicato, quando se ne ravvisasse l'opportunità.

TITOLO I.

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

Sotto il titolo I vengono i delitti contro la sicurezza dello Stato; fra cui anche quelli conosciuti un tempo col nome abusato di lesa maestà. Sono essi principalmente i reati diretti a menomare l'indipendenza, l'integrità o l'unità della patria; e gli attentati contro la vita, l'incolumità, la libertà del Capo dello Stato e l'esercizio dei suoi diritti sovrani. È chiaro che tanto i fatti della prima, quanto quelli della seconda specie debbono essere riuniti nel presente titolo, essendo impossibile offendere la persona del Sovrano, simbolo vivente della unità e della indipendenza dello Stato, senza colpire in pari tempo i supremi interessi del Paese; motivo per cui lo Statuto giustamente proclama inseparabile il bene del Re e della Patria. Conseguentemente uguale deve essere la severità della legge nel qualificare e reprimere tali specie gravissime di misfatti. Ma riunire sotto lo stesso titolo generale, e punire con la stessa severità questi reati, non significa che si debbano confondere nella loro essenza giuridica; perocchè è ovvia la differenza caratteristica che tra i medesimi intercede. Invero, se essi convengono nell'effetto comune di ledere la sicurezza dello Stato, ognun vede però come gli uni colpiscano direttamente il Paese nella sua stessa esistenza nazionale, e nella sua autonomia o integrità territoriale; e come gli altri attacchino invece la forma della sua esistenza come Stato, cioè la sua costituzione politica. È appunto in vista di questa linea discriminativa che, fin dai primordî della moderna codificazione, i legislatori, pur classificando i fatti suddetti sotto la indicazione generica di *reati contro la sicurezza dello Stato*, per otte-

nere tuttavia maggior chiarezza e ordine logico nella loro configurazione, credettero di suddividerli in due rubriche speciali, comprendendo i primi sotto quella dei reati contro la *sicurezza esterna*, e gli altri sotto quella dei reati contro la *sicurezza interna* dello Stato. E in relazione all'indole ed importanza rispettiva, determinarono anzitutto le sanzioni penali per quelli della prima specie, e poscia per quelli della seconda.

Tale è il metodo adottato dal Codice penale francese del 1810, esteso in detto anno al Regno Italico, e, sulle orme di esso, da parecchi dei cessati codici italiani, come da quelli delle due Sicilie, e di Parma. Lo stesso Codice penale subalpino del 1839, si informò pienamente a siffatto sistema (1).

Ma, ben considerando, la distinzione tra reati contro la sicurezza interna ed esterna, se è giusta nel suo fine di introdurre una suddivisione tra fatti distinti nella loro oggettività, non risponde tuttavia alle esigenze di una logica classificazione; e perciò venne abbandonata nei precedenti progetti del Codice penale italiano. Come leggesi nella relazione ministeriale che precede lo schema presentato al Senato del Regno nel 1874, quella distinzione non ha un fondamento razionale, e proviene da un equivoco tra le cause e gli effetti di codesti reati, in quanto le loro cause ben possono essere *esterne*, ma i disastrosi effetti sempre cadono sulla condizione interna dello Stato. In una parola, la sicurezza dello Stato è una ed inscindibile; e perciò il Progetto attuale fa ritorno alle prime razionali tradizioni della legislazione latina, rimaste incolumi anche in tempi meno favorevoli agli ordini liberali; ed assume però a fondamento della sua distinzione l'altro criterio più logico, della già avvertita diversità oggettiva de' fatti. Quindi nel titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato sono premessi due capi, dei quali il primo riguarda i *delitti contro la patria*, ossia quelli che colpiscono il Paese nella stessa sua esistenza: e l'altro, i *delitti contro la costituzione*, ossia quelli che lo colpiscono nella sua forma politica. Il quale sistema, oltrechè consentaneo alla intrinseca natura delle cose, alla diversità già intraveduta e consacrata nei Codici

(1) È pure accolto dal codice spagnuolo del 1870, dal codice portoghese del 1852, dal progetto di codice portoghese del 1864 e dal codice danese.

summentovati ed in qualche altro più recente, concorre al fine elevato di additare ai cittadini, come il massimo santuario, quella patria a cui il glorioso nostro Principe presta, il primo fra tutti, suprema venerazione, e in pari tempo manifesta la fede del legislatore e del paese nella saldezza delle istituzioni che ci reggono.

Segue il capo terzo, il quale riguarda una materia che non poteva essere confusa con gli altri due capi, ossia i reati contro i Capi dei Governi esteri, ed i loro rappresentanti presso il Governo nazionale; reati che esigono una particolare trattazione per le sempre crescenti relazioni internazionali.

Dà termine al titolo un capo contenente disposizioni comuni ai precedenti, la cui opportunità vien meglio chiarita dalle considerazioni che più innanzi sono esposte.

Venendo ora a dire dei singoli reati compresi nel titolo in esame, osserverò che poche sono le figure criminose contemplate nel primo capo, ma assai gravi; come quelle che direttamente o indirettamente, pongono a repentaglio l'unità, o l'indipendenza dello Stato, questi supremi beni che sommamente interessa garantire da ogni possibile attacco. Ed importa che tale guarentigia riesca la più energica e sicura, anche perchè dalla stessa gravità delle pene minacciate emerga spiccatamente il culto in cui quei beni sono e devono essere tenuti dai legislatori e dal popolo.

In tutti quanti i progetti precedenti sono contemplati e repressi i medesimi fatti. Qui però sono necessariamente variati l'ordine, la formola e la penalità, in conseguenza della innovazioni recate al titolo.

A cominciare dal massimo reato contro la patria, ossia da quello diretto contro l'unità, o l'indipendenza della medesima, la formola concisa nella quale è concepito l'articolo che vi si riferisce (art. 93), parve la più adattata ad esprimere il concetto che determina l'essenza del reato stesso. Quanto alla pena, attesa la somma gravità del misfatto, non poteva al medesimo convenire che la pena suprema, quella identica che colpisce il massimo reato in riguardo alla costituzione dello Stato; e si abbandonarono perciò quelle gradazioni che nei progetti precedenti erano fatte dipendere dagli effetti conseguenti al reato. Rifulge così più nettamente fermato il principio già avvertito, che il bene del Re è in-

separabile da quello della patria, e che entrambi devono essere ugualmente sacri ed invulnerabili.

Nello stesso articolo 93 comincia ad avere applicazione il sistema di sopprimere dal testo la denominazione giuridica dei reati; e cominciano parimenti a rendersi palesi i vantaggi di tale soppressione. È noto infatti quante ed involute discrepanze siano sorte nella dottrina e nella giurisprudenza intorno al preciso significato della parola *attentato*, e quanti equivoci essa abbia prodotto. É quindi notevole vantaggio e progresso l'aver potuto omettere quella espressione, restando anche risoluta una delle precipue controversie: quella cioè, se a costituire l'attentato bastino semplici atti preparatori, o sia necessario qualche principio di esecuzione. I progetti anteriori si erano trovati nella necessità di rimuovere il dubbio mediante un' apposita disposizione, la quale, oltre ad avere carattere troppo dottrinale, era essa medesima sorgente di molte disquisizioni, e riesce ora invece del tutto superflua di fronte all'articolo 93, che a costituire il reato ivi preveduto richiede *atti diretti a* ecc. Dalle quali parole deve necessariamente risultare l'estremo della univocità dei fatti, ossia della esecuzione nel senso suo naturale e razionale, secondo i dettami comuni della scienza e della giurisprudenza (1).

(1) La maggior parte delle legislazioni e tutti i progetti antecedenti all'attuale adoperano la parola *attentato*, allorchè parlano dei massimi reati contro la sicurezza interna dello Stato, e alcuni anche ove trattano dei reati contro la sicurezza esterna. La espressione venne tolta dal codice francese del 1810, malgrado le incertezze che la sua interpretazione aveva dato luogo in Francia, incertezze cui non valse a togliere, anzi aggiunse, la definizione che di essa dava il legislatore. Il codice suddetto dice nella Sez. II: *Dei crimini contro la sicurezza interna dello Stato: il y a attentat dès qu' un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés* (art. 88). Questa definizione fece sorgere il dubbio se il legislatore intendesse di punire come attentati anche gli atti preparatorii. La formola fu modificata dall'articolo 12 della legge 28 aprile 1832 nei seguenti termini: *l'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat*, e la Corte di cassazione (13 ottobre 1832) decideva che all'esistenza del reato sono necessari atti di esecuzione secondo le norme generali del tentativo. La dottrina pure ritenne che con la parola *tentativo* s'era voluto indicare il principio di esecuzione, con la parola *esecuzione* la consumazione stessa del reato, quantunque le due espressioni non fossero molto felicemente riunite nella stessa disposizione. Gli atti preparatorii restarono puniti in alcuni casi soltanto (art. 89 e 90).

La massima parte dei codici, come si osservò, adoperano la parola *attentato*, ma non si trovano d'accordo nel porgerne la definizione. Usano quella espressione il codice belga del 1867, il ticinese del 1873, e fra i codici italiani, il parmense, quello delle due Sicilie, quello di S. Marino e il regolamento pontificio del 1832; e tra i progetti, quello De Falco, Vigliani e quello approvato dal Senato nel 1875. Il codice estense adopera invece la parola *tentativo*. Quanto alla definizione, il codice sardo del 1839 (art. 186) e quello del 1859 (art. 159) dicono esservi attentato *dal momento che si è dato principio ad un atto qualunque di esecuzione;* e la giurispru-

Nei successivi articoli del capo I sono incriminate le altre azioni che si possono commettere contro la patria, a principiare dal fatto di quegli sciagurati che portano le armi contro il proprio Paese (art. 94), e procedendo a coloro che colludono con Governi esteri per promuovere guerra, ostilità, o compromettere le operazioni militari (art. 95); o che rivelano segreti politici o militari (art. 96); o che, incaricati di affari di Stato, tradiscono il loro mandato (art. 97); o infine, che altrimenti pregiudicano la sicurezza dello Stato con arruolamenti od altri atti ostili, esponendolo a pericolo di guerra, di rappresaglie o di turbamenti nei suoi amichevoli rapporti con altri Governi (articoli 99 e 100). Al quale ultimo proposito giova avvertire come il Progetto, in vista delle relazioni sempre crescenti con gli Stati esteri, provveda con maggiore cura e larghezza dei Codici vigenti e dei progetti anteriori alla repressione di tutti quei fatti che non solo possono esporre lo Stato a pericolo di guerra ed a rappresaglie, ma anche possono soltanto rallentare e compromettere le sue buone relazioni internazionali, così interessanti per la sicurezza e prosperità pubblica.

Il Progetto per altro non colpisce soltanto i fatti che in modo positivo e materiale pongono a cimento la sicurezza del Paese; ma, nello scopo di prevenire quei gravi ed irreparabili disastri nazionali che possono derivare da questa specie di reati, colpisce con sanzioni penali anche quegli atti che sono a tal fine preordinati, non appena i medesimi si manifestino con sufficiente esteriorità e pericolo. In quest'ordine di idee non è dubbio che l'opera di colui il quale concerta con altri di consumare uno dei gravissimi reati di cui trattasi, dà vita ad una azione che contiene gli estremi giuridici di un fatto punibile. Quindi anche il Progetto attuale, al pari dei precedenti, mantiene quella figura di reato

denza escludeva appunto che vi fossero compresi gli atti semplicemente preparatorii, come già erasi deciso oltr'alpe (Cass. Palermo, 6 settembre 1869, ric. *Purpura* ed altri), Si riconduceva così anche questo reato ai principii generali sul tentativo, quantunque venisse, naturalmente, considerato il tentativo come un reato consumato.

Il codice belga segue le orme del codice del 1810 e punisce perciò gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, se diretti contro la vita del Re o di un membro della famiglia reale, con la reclusione (art. 112). I progetti del 1868 e del 1870, e quello De Falco del 1873 non che l'altro approvato dal Senato nel 1875, e quello della Commissione ministeriale del 1876 accettarono il medesimo concetto, estendendolo pure ad altri reati contro la sicurezza interna. Esso però non trovasi adottato nelle legislazioni più recenti, come sarebbero il codice di S. Marino il codice germanico, il ticinese e l' olandese, ed il progetto inglese.

che è conosciuta sotto il nome di *cospirazione*, con questa differenza che mentre per l'ultimo progetto, quello dell'onorevole Mancini, venivano puniti gli atti preparatorii anche senza cospirazione e la cospirazione solo qualora fosse seguita da atti preparatorii, per il Progetto attuale, invece, non sono puniti gli atti preparatorii per sè soli (richiedendosi come si disse *azioni dirette* alla esecuzione del reato); ma la cospirazione si punisce anche se non seguita da atti preparatorii, ritornandosi per questa seconda parte al progetto del Senato (1).

(1) Le prime traccie del reato di cospirazione si trovano nella *Lex Iulia Majestatis*, e fu, come è noto, e tale sempre si mantenne, un reato di creazione politica. Perciò, nel dettare norme intorno ad esso, le legislazioni si ispirarono quasi tutte alle necessità del momento, e soltanto alcune lo considerarono con maggiore o minore severità, secondo che più o meno si sottrassero all'influsso delle idee politiche, per accostarsi ai principii della scienza penale.

Quanto alla definizione del reato di cospirazione, quella che leggesi nell'articolo 89 del codice penale francese si riscontra adottata come tipo in tutti i codici e progetti che sul medesimo furono modellati. Così il codice penale napoletano (art. 125), il parmense (art. 116), l'estense (art. 120), il codice sardo del 1839 (art. 187), il codice toscano (art. 100), il codice del 1859 (art. 160), il codice di S. Marino (art. 192), il progetto del 1868 (art. 95, § 2), quello del 1870 (art. 107, § 2), il progetto De Falco del 1873 (art. 114), il progetto Senatorio del 1875 (art. 124), il codice belga (art. 110) riproducono, con lievi modificazioni, la formola del codice francese, che cioè vi è cospirazione dopo che la risoluzione di agire è stata concertata e conclusa fra due o più persone. — Il progetto inglese del 1878 definisce la cospirazione: un patto tra due o più persone per fare alcuna cosa, e dare effetto od eseguire un pravo intento. Il regolamento pontificio del 1832 sui delitti e sulle pene, il codice austriaco, il germanico, il ticinese e l'olandese non contengono alcuna definizione.

Riguardo alla penalità, maggiore è la differenza tra una legislazione e l'altra. Alcuni codici si arrestano al solo fatto della cospirazione, e niun valore ha per essi la circostanza che il detto reato non sia mai stato seguito da un principio di esecuzione. A questo sistema appartengono: il codice napoletano, il parmense, ed il codice sardo del 1839, il codice austriaco ed il progetto inglese del 1878, che contengono le pene più severe, poichè considerano la cospirazione come l'attentato, o come l'alto tradimento, e la puniscono con la morte; il codice estense, che la punisce ordinariamente con la pena dell'ergastolo a vita, e con la morte qualora fosse diretta ad uccidere il sovrano od alcun individuo della casa regnante, ovvero qualche autorità pubblica in odio del sovrano o del suo governo; il regolamento pontificio, che punisce in ogni caso la cospirazione con la galera in vita; ed il codice del 1859, secondo il quale il reato di cospirazione è punito coi lavori forzati a vita, se è diretto all'attentato contro il Re o le persone della famiglia reale, e coi lavori forzati a tempo, se è diretto all'attentato per cangiare o distruggere la forma di governo, o per suscitare la guerra civile. Allo stesso sistema si avvicinano, sebbene con penalità di gran lunga più miti, il codice penale germanico e quello olandese. Secondo il primo la cospirazione esiste quando più persone abbiano concertato l'esecuzione di una impresa di alto tradimento, senza essere giunti ad incominciare alcun atto criminoso, ed è punita con la casa di forza non al disotto di cinque anni, o colla detenzione in fortezza per ugual tempo; giusta il secondo poi la cospirazione per attentare contro la vita e libertà del Re e delle persone della famiglia reale, contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato, è punita con la prigionia non maggiore di cinque anni.

Altre legislazioni invece richiedono, affinchè possa applicarsi la pena più grave che la cospirazione sia seguita da un atto che ne prepari l'esecuzione. Il codice francese punisce quindi la cospirazione con la deportazione, quando sia seguita da

Siccome poi la cospirazione si riferisce tanto ai reati compresi in questo primo capo, quanto a quelli compresi nei due successivi, essa trova la sua sede nel capo quarto delle disposizioni comuni a tutto il titolo (art. 120).

Ma se, per giusto omaggio alla nota sentenza di Catone il Maggiore a proposito della congiura di Catilina, deve il legislatore spiegare ogni sollecitudine affinchè l'azione preventiva troppo tarda non renda impossibile la repressione, non perciò deve esso darsi in balìa ad una ragione di Stato eccessivamente paurosa e sfrenata.

un atto commesso o cominciato per prepararne l'esecuzione, ed in caso opposto con la detenzione; il codice belga, coi lavori forzati da quindici a venti anni, da dieci a quindici, con la reclusione, o con la detenzione da dieci a quindici anni, secondo i casi specificati negli articoli 106, 107, 108 e 109, quando il reato stesso sia seguito da un atto di esecuzione, e rispettivamente da dieci a quindici, con la reclusione e con la detenzione da cinque a dieci nel caso contrario. Il codice toscano prescrive che la cospirazione diretta ad uno dei delitti menzionati negli articoli 96 e 97 si punisce con la casa di forza da cinque a dieci anni, se non sono stati fatti preparativi di esecuzione, e da dieci a venti anni, nel caso opposto. Il codice di S. Marino contiene pene diverse secondo che la cospirazione sia diretta contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, ovvero a sconvolgere lo Stato stesso mediante la guerra civile o la strage, o la depredazione, o la devastazione; e prescrive, nel primo caso, la prigionia da dieci a quindici anni; da cinque a sette nel secondo; da sette a dieci o da tre a cinque, nel terzo. Quando però i cospiratori abbiano anche preparati i mezzi materiali efficaci al proposto scopo, vengono puniti colla prigionia da quindici a venti anni, e coll'ammenda di lire cinquecento. Il progetto del 1868 e quello del 1870 contengono su questo riguardo disposizioni identiche: essi puniscono la cospirazione con le stesse pene stabilite per gli attentati, diminuita di due gradi; però la diminuzione si riduce ad un solo grado, qualora la cospirazione sia stata seguita da atti preparatori non costituenti attentato.

Secondo il progetto De Falco del 1873 la cospirazione contro la vita o la persona del Re, dell'erede presuntivo del trono, e dei componenti la famiglia reale o del reggente durante la reggenza, e la cospirazione diretta a distruggere e mutare la forma di governo, sono rispettivamente punite coi lavori forzati da dieci a quindici anni, con la reclusione da sette a dieci anni, e da cinque a sette anni, e da cinque a dieci, qualora i detti reati non siano seguiti da atti commessi per prepararne l'esecuzione, perchè in contrario sarebbero rispettivamente punibili coi lavori forzati da quindici a venti anni, da dieci a quindici anni, con la reclusione da sette a dieci anni, e con la relegazione da dieci a quindici anni. Lo stesso sistema, sebbene semplificato, venne in sostanza seguìto nel formolare l'articolo 123 del progetto senatorio. La cospirazione, ivi leggesi, diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti (*attentato contro il Re e le persone della famiglia reale, contro il Senato e la Camera dei deputati, l'integrità territoriale e la sicurezza interna del regno*) è punita con le pene stabilite nei medesimi diminuite di due gradi; la diminuzione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguita da atti preparatori non costituenti attentato.

Il codice ticinese segue un sistema a sè, secondo il quale la cospirazione non è che il principio dell'attentato. Se l'attentato, prescrive l'articolo 90 del detto codice, (già ricordato nella nota a pag. xxvi), si manifesta con atti meramente preparatori, ossia cospirazione seguita da approvvigionamento di armi, danaro, munizioni da guerra o altri atti consimili, gli autori saranno puniti con la prigionia dal primo al secondo grado, e colla multa dal secondo al quarto grado, e colla interdizione dei diritti politici sino al secondo grado.

In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di erigere, nei delitti di Stato, a reato consumato il mero tentativo, con sottili avvedimenti si studiarono di incriminare ogni più remota ed equivoca manifestazione di propositi avversi all' ordine politico costituito. Essi pretesero perfino di arrogarsi la censura del pensiero; e, come vestigia di queste esorbitanze, si trovano ancora in alcuni dei Codici vigenti le statuizioni riguardanti la semplice proposta di cospirare, ed i meri atti preparatorii dell'attentato (1). Ma la solidità dei nostri ordinamenti consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti che conservano l'apparenza e l'impronta di aborriti sostegni ed avanzi del dispotismo. Il Progetto pertanto, mentre usa la maggiore severità ed energia nel reprimere gli attachi veri e reali contro i più gravi interessi dello Stato, come quelli che si commettono con atti per sè stessi esecutivi o che tale carattere ricevono per effetto di precorse trame, od in queste medesime consistono, pel concerto di più persone, sdegna, per quella suprema tutela, di far ricorso a mezzi incivili, memore che in questa materia è grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ombre.

Il secondo capo comprende i reati che colpiscono le istituzioni fondamentali dello Stato.

(1) Relativamente agli atti preparatorii, lo stato della legislazione è riassunta nella nota a pag. xxv; quanto alla semplice proposta di cospirare essa fu oggetto di speciali sanzioni che mal possono giustificarsi colle regole generali di diritto accettate da tutti i codici relativamente alla istigazione a delinquere. La Francia per prima scrisse nel suo codice che «se vi è stata proposta fatta e non accettata di fare una « cospirazione per commettere i crimini menzionati negli articoli 86 e 87, colui che « avrà fatto una tale proposta sarà punito con il carcere da uno a cinque anni. » Questa disposizione, variata soltanto nella misura della penalità, che, per lo più, supera quella accolta dal codice francese, trovasi riprodotta nei codici: napoletano (art. 126), estense (art. 121), parmense (art. 117), sardo del 1839 (art. 188), del 1859 (art. 161), toscano (art. 102), belga (art. 111); nel progetto del 1868 (art. 96), in quello del 1870 (art. 108), nel progetto De Falco del 1873 (art. 115), e nel progetto senatorio del 1875 (art. 125); mentre non contengono alcuna disposizione in proposito, e si riferiscono quindi ai principii generali, il regolamento pontificio del 1832, il codice di S. Marino, il codice germanico, il ticinese, l'olandese ed il progetto inglese del 1878.

Da ultimo è da notare che una delle sotto-commissioni nelle quali venne divisa la commissione governativa del 1876, rivedendo il titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato, propose che il nuovo codice non disponesse nominatamente della cospirazione, lasciandola ai dettami della scienza, secondo i quali, e date certe condizioni, il reato di che trattasi, sarebbe caduto, ad avviso della detta sotto-commissione, sotto la idea generica del tentativo e sotto la sanzione penale di esso. Propose pure di sopprimere l'articolo 125 del progetto senatorio, relativamente alla proposta di cospirare, sembrandole che il fatto ivi previsto non avesse figura di reato, e rientrasse anche nella disposizione generale della istigazione a delinquere. Di queste proposte la seconda soltanto venne accolta dalla Commissione.

Primo tra essi è l'atto diretto contro la persona del Re (art. 102): e per questo gravissimo misfatto è stabilita la pena suprema, l'ergastolo; quella stessa che colpisce il traditore della patria. Sulla nozione per sè evidente di tale reato, mi limiterò a notare che furono omesse quelle distinzioni e graduazioni, da ultimo proposte, le quali, anche per i pareri della magistratura, non furono ravvisate opportune in materia così delicata, ed in cui è necessaria la massima tutela, che riuscirebbe meno efficace qualora fosse subordinata ad indagini e condizioni di dubbio significato e di esito troppo mal sicuro. Ovvio poi è il fondamento razionale della parificazione di un tale reato contro il Re, a quello contro il Principe ereditario e contro il Reggente durante la reggenza.

Seguono le disposizioni le quali hanno per iscopo di reprimere gli atti diretti contro l'esercizio della sovranità reale, contro la costituzione del Regno, contro le Assemblee legislative (art. 103); a suscitare insurrezioni contro i poteri dello Stato (art. 104), o la guerra civile tra gli abitanti di esso (art. 105), e infine la usurpazione di un comando militare o politico (art. 106).

Vengono poscia i reati di offesa al Re, al Principe ereditario, al Reggente durante la reggenza ed alle Assemblee legislative, (articoli 107, 108 e 109), nella punizione dei quali reati si tien conto della diversità delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi. Peraltro, riguardo a questi reati, un principio di alta prudenza e di convenienza politica consiglia che l'azione penale non sia lasciata in arbitrio degli ufficiali del pubblico ministero come nei casi ordinari; ma debba essere subordinata rispettivamente all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia o dell'Assemblea legislativa offesa, che soli sono in grado di apprezzare, secondo le varie circostanze, l'opportunità di un procedimento penale e di un pubblico giudizio in materia così delicata. Fanno seguito le disposizioni intorno ai reati consistenti nell'impugnare la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere; ovvero nel far salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo (articoli 110 e 111).

Determinate le sanzioni penali pei reati contro i supremi poteri dello Stato, segue una disposizione con cui sono colpiti coloro i quali compromettono altri non meno vitali interessi: ossia il rispetto dovuto alle leggi ed alle istituzioni

(art. 112); e chiude il capo II l'articolo 113 giusta il quale ogni delitto commesso contro le persone della famiglia reale non menzionate nell'articolo 102, la pena ordinaria è aumentata di un grado.

Tre soli articoli costituiscono l'oggetto del capo terzo: essi sono diretti a completare le norme legislative intorno alla tutela dovuta nello Stato nostro ai Sovrani e Capi dei Governi esteri ed ai loro rappresentanti diplomatici. Dal complesso di queste disposizioni apparisce chiaramente la sollecitudine per assicurare il mantenimento delle amichevoli relazioni internazionali, mediante una severa repressione di tutti quei fatti riprovevoli che le possono compromettere o turbare, dando così giusta soddisfazione ai Sovrani o Capi di Governi esteri ed ai rappresentanti di essi per le offese contro di loro commesse.

A siffatto riguardo la legislazione attuale presenta una grave lacuna. Invero, a prescindere dal Codice penale toscano del 1853, le sole disposizioni che contemplano gli oltraggi ai Sovrani, ai Capi dei Governi esteri od ai loro rappresentanti diplomatici, sono contenute negli articoli 25 e 26 della legge sulla stampa, le cui sanzioni penali vennero estese dall'articolo 11 della legge sulle guarentigie pontificie anche agli inviati dei governi esteri presso la S. Sede. Il Codice penale del 1859 è muto a tale proposito. Emerge da ciò come ora presso di noi, ad eccezione della Toscana, non siano punibili che gli oltraggi commessi col mezzo della stampa. Il Progetto quindi colma la notata lacuna reprimendo gli oltraggi di cui si tratta, qualunque sia il mezzo con cui vengano commessi. La gravità poi che giustamente si attribuisce a fatti consimili, suggerì di parificare, in massima, quanto alle pene, le offese recate ai Sovrani e Capi dei Governi esteri a quelle dirette al Principe ereditario od al Reggente durante la reggenza; e le offese recate ai rappresentanti diplomatici, a quelle concernenti i pubblici ufficiali.

Nell'ultimo capo del titolo trovano sede le disposizioni comuni ai reati preveduti nei capi precedenti, e che hanno pure riscontro nei progetti anteriori e nella vigente legislazione.

Le disposizioni anzidette si riferiscono principalmente alla formazione di bande armate aventi per fine di commet-

tere alcuni dei più gravi reati compresi nei capi precedenti (art. 117); all'assistenza prestata alle bande medesime (art. 118); alle immunità concesse in determinati casi (art. 119); alla cospirazione di cui si è già fatto cenno (art. 120); all'eccitamento diretto a far commettere taluni reati (art. 121).

E qui mi occorre di fare una sola osservazione in ordine alla impunità accordata in determinate circostanze a chi recede da una cospirazione.

I pericoli gravissimi ai quali la società si trova esposta pei reati di Stato, ove non si riesca a colpirli nell'atto stesso della preparazione od almeno nei primi momenti della loro attuazione, e l'antico aforisma *salus populi suprema lex esto* giustificano, a giudizio di molti, la convenienza di deviare in questa materia dai principii generali, accordando la impunità a coloro che denunciano i loro correi o ne procurano l'arresto.

Informandosi a questo concetto, il Codice penale subalpino del 1859 statuì la esenzione dalle pene minacciate pei reati contro la pubblica sicurezza a pro di quei colpevoli, i quali, prima di qualsiasi esecuzione o tentativo del reato, ne diano formale denuncia all'autorità, o procurino l'arresto di tutti gli autori o complici del medesimo o di parte di essi (art. 179). E questa disposizione, sebbene con alcune cautele e limitazioni delle quali è evidente la saviezza, venne accolta nel progetto senatorio (art. 152).

Ma, secondo un altro sistema, quello che seguirono il progetto compilato nel 1868 e la Commissione ministeriale del 1876, ed al quale si attiene pure il presente Progetto, viene ritenuto che nessun interesse di Stato possa giustificare un tradimento, sia pure un tradimento tra scellerati; e che, sotto questo rispetto, ai bisogni della pubblica sicurezza si provveda abbastanza coll'accordare come fa il Progetto, nell'articolo 120, la impunità agli autori e complici di siffatti maleficî, i quali recedano dalla cospirazione, manifestando tale loro risoluzione, ai compartecipi prima che sia seguito alcun atto di esecuzione, ovvero si adoperino affinchè il reato non abbia compimento. In questa forma si dà interesse ai colpevoli di ritirarsi in tempo utile dalle cospirazioni, si getta lo spavento in quelli che vi perseverano, e si provvede alla tutela dello Stato senza calpestare alcun principio di moralità, perchè non si fa dell'impunità il prezzo della delazione; e di più si riafferma

il principio della desistenza fondata sul vero ed efficace pentimento, non sopra un troppo facile ed artificioso maneggio.

Da ultimo è bene avvertire come fu ravvisato opportuno di stralciare dal presente titolo e di trasferire in quello relativo ai reati contro la pubblica tranquillità, le sanzioni penali contro l'arbitraria formazione di bande armate per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 117. L'arbitraria formazione di bande armate ha nel caso suaccennato, non già il carattere di un reato di Stato, ma di un fatto che può produrre un grave allarme e pericolo nella società; parve quindi più consentaneo alla sua vera indole di classificarla nel modo che si è detto.

TITOLO II.

DELITTI CONTRO LE LIBERTÀ.

Nella legislazione vigente le disposizioni intorno ai reati contro le libertà non sono tutte coordinate al criterio della obbiettività giuridica dei medesimi, nè tutte riunite secondo un sistema completo e razionale. Il che trova in parte la sua spiegazione nell'angustia del tempo che non consentì al legislatore italiano di conciliare la pronta attuazione dei nuovi ordinamenti liberali richiesti dalle mutate condizioni politiche con quella matura elaborazione legislativa che sarebbe stata necessaria per ovviare ai suddetti inconvenienti.

Il concetto fondamentale pertanto a cui s' informa il nuovo Codice, quello si è di riferire in genere al diritto naturale della libertà le disposizioni che il codice subalpino del 1859 riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto. Se questa alta tutela conferita al diritto della libertà dalla carta costituzionale e la sua somma importanza nei rapporti civili e politici consigliano di classificare i reati che lo colpiscono subito dopo quelli che compromettono la sicurezza dello Stato, non può tuttavia la tutela medesima togliere a quel diritto l'intima sua essenza, che lo fa derivare, non da creazione politica, ma da una prerogativa connaturale all'uomo. E siccome il carattere del cittadino si completa con l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi, per cui concorre all'esercizio della sovranità, così a sua volta il titolo che concerne i reati contro la libertà, si completa con le sanzioni che colpiscono gli attentati ai diritti anzidetti. E parimenti dal punto di

vista di una lesione della libertà devono considerarsi gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa che meglio si confà al sentimento ed alle convinzioni di ciascun cittadino. L'indirizzo moderno della civiltà e lo stato della scienza e della pubblica opinione più non permettono di configurare i così detti *reati di religione*, ma impongono al legislatore il dovere della maggior sollecitudine per assicurare il libero sviluppo del sentimento religioso e la libera sua manifestazione.

Coerentemente a queste idee, il Progetto riunisce in un solo titolo e progressivamente contempla i reati contro le prerogative politiche, la libertà di coscienza e di culto, la libertà della persona, e l'inviolabilità delle pareti domestiche.

La più efficace guarentigia delle libertà cittadine deriva in gran parte dal freno posto ai pubblici funzionarii onde non possano offenderle. A ciò provvedono da un lato i Codici processuali e le leggi che stabiliscono le cautele da osservarsi dai pubblici funzionarii ogni qualvolta essi debbano procedere ad atti che possono intaccare le dette libertà; e d'altro lato deve provvedere anche la legge penale, reprimendo gli abusi che potessero commettere in danno delle libertà medesime nell'esercizio delle loro attribuzioni. È quindi naturale che nel titolo in cui trattasi dei reati contro le libertà, vengano previsti e repressi gli abusi suindicati, considerando la qualità ufficiale del colpevole come una circostanza aggravante.

A questo fine sono trasferite nel titolo in esame le disposizioni che in tale argomento trovansi comprese, secondo i progetti anteriori, nel titolo successivo, e precisamente nel capo e sotto la rubrica generale degli abusi di autorità. Codesto cambiamento di sede sembra tanto più opportuno in quanto che gli atti arbitrarii dei pubblici ufficiali contro le libertà cittadine ledono solo indirettamente la pubblica amministrazione, la cui tutela forma il soggetto del titolo III, mentre invece direttamente attaccano le prerogative individuali, che in questo titolo vengono in ispecial modo tutelate. Così il Progetto si mantiene sempre coerente al criterio regolatore della classificazione dei reati, vale a dire alla loro obbiettività giuridica.

Gli articoli 90 a 98 della legge elettorale del 22 gennaio 1882, enumerano i reati, che possono commettersi nella occasione delle elezioni politiche, e stabiliscono le relative

sanzioni penali. Di fronte a legge sì recente, e ai lunghi e profondi studi dei quali essa formò subbietto in Parlamento, il Codice penale altro non ha da fare in questa parte, che rimettersi alle disposizioni di essa come si rimette pure alle altre leggi sulle elezioni. Solo importa, che il Codice contenga una disposizione generale, per la quale non vada impunito alcuno degli attentati, che per avventura si possono commettere contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico; e a ciò provvede l'articolo 125 del Progetto, aggravando la pena se il colpevole è un pubblico ufficiale.

In uno Stato dove imperano i principii di libertà e di progresso civile, tutte le credenze religiose che vi sono legittimamente professate debbono trovare un'eguale tutela giuridica mediante opportuna sanzione penale. Occorre però non confondere la vera e propria offesa recata alla libertà religiosa con la libera discussione, che è uno dei cardini fondamentali del diritto pubblico e delle istituzioni rappresentative. Non si è mai dubitato, che costituisse reato il turbare le funzioni e le cerimonie religiose; perchè non solo si offende la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti a celebrarle, ma si pone eziandio in pericolo l'ordine pubblico. Questo fatto è contemplato nell'articolo 126, ed è maggiormente punito se commesso con violenza, minaccie o contumelie.

Anche i monumenti, le opere od oggetti che si trovano in luoghi riservati al culto o nei cimiteri debbono essere rispettati; e il Progetto, nell'articolo 129, punisce coloro che li mutilano o li deturpano.

Le offese alla libertà di un culto possono commettersi pure fuori dei luoghi destinati all'esercizio del medesimo; ed anche a questo caso la legge doveva con le sue sanzioni penali provvedere. Sul qual proposito tutta la difficoltà consiste nel trovare una formula di disposizione che non elevi a reato la semplice discussione, e neppure qualche parola o frase meno conveniente od ingiuriosa, sfuggita per leggerezza, per impeto di sdegno o per calore di discorso.

A ciò è diretta la disposizione dell'articolo 127, la cui formula comprende le tre condizioni indispensabili per la punibilità di questi fatti, vale a dire: la intenzione diretta ad

offendere una credenza religiosa, la forma della contumelia, e la pubblicità (1).

Ma la difesa della legge penale sarebbe imperfetta se, oltre a tutelare contro le violenti turbazioni i luoghi destinati all'esercizio di un culto, non tutelasse eziandio i ministri del culto stesso: e perciò l'articolo 128 prevede il fatto di coloro, i quali, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, fanno violenza od oltraggio ai suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle stesse.

Fra i reati di questa categoria altri Codici (2) e tutti i progetti antecedenti (3) classificarono la simulazione del sacerdozio. Il Progetto attuale invece, seguitando gli ultimi dettati della scienza (4), non ha mantenuto questo titolo di reato; non già perchè il fatto non sia altamente immorale e non presenti nel più dei casi i caratteri di fatto criminoso, ma perchè gli svariati fini, che col fatto medesimo si vogliono raggiungere dai colpevoli, lo riporteranno sempre sotto il titolo o di un oltraggio al culto, o sotto quello della frode o dello stupro violento, o di altri reati già previsti dalla legge penale, senza che siavi la necessità di creare un titolo speciale.

Ultima delle figure criminose contemplate in questo capitolo è quella del violato sepolcro. Tutti i popoli ebbero sempre grande venerazione per gli avanzi mortali dell'uomo e per i luoghi ove sono custoditi. Il Progetto contiene per questo reato le necessarie sanzioni penali nell'articolo 130, distinguendo il caso in cui il cadavere umano si vilipenda, si sottragga o si disseppellisca per ingiuria o per trarne materiale di sortilegio o per qualsiasi altro illecito o depravato scopo, dal caso in cui queste circostanze non occorrano ad aggravare il reato, o si tratti di semplice disseppellimento senza quella autorizzazione che è sempre necessaria per ragione di pubblica igiene.

I reati che offendono la libertà individuale, diminuendola o togliendola, sono tutti quei fatti criminosi che nella dottrina ed in alcuni codici vengono sotto il nome di *plagio*

(1) La formula dell'articolo è sostanzialmente quella che dopo lunghe discussioni fu adottata dalla Commissione ministeriale del 1876, con la quale venne modificata quella adottata dal Senato.

(2) Codice penale toscano.

(3) Progetto del 1868, art. 115; Progetto Vigliani, art. 155; Progetto del Senato e Progetto della Commissione del 1876, art. 156.

(4) Carrara, VI § 3286 e seg.

nelle sue varie forme, di violenza privata, e di minaccia. Gli articoli 131, 132 e 133 provvedono ai casi più gravi. E la gravità si desume: sia dal fine a cui intende il colpevole con la violenta o fraudolenta adduzione o detenzione di una persona, quale è quello di ridurla in servitù o di consegnarla per un servizio militare in estero paese, o per fine di lucro o di vendetta; sia dai mezzi adoperati per riuscire nel criminoso intento, fra cui, come i più pericolosi, si enumerano il falso nome, la falsa divisa, il falso ordine, il pretesto religioso. In massima, il Progetto presuppone che sia stata adoperata la violenza o la frode per attentare alla libertà personale; imperocchè, dove fosse il consenso, questo distruggerebbe il costringimento, e quindi la possibilità di concepire la offesa alla libertà. Ma poichè v' è uno stadio nella vita dell' uomo, nel quale egli si considera giuridicamente incapace di consenso, così il Progetto statuisce che, se si tratti di un minore di quindici anni, il quale sia rapito o sottratto ai genitori, ai tutori o a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, il consenso non vale per escludere il reato, ma vale soltanto per punirlo meno severamente (art. 134).

Oltre ai fatti che a danno della libertà individuale possono venir commessi da qualunque cittadino e che soltanto sono aggravati dalla qualità ufficiale del colpevole, ve ne sono altri i quali non possono commettersi se non dai pubblici ufficiali. Tali sono i reati preveduti dagli articoli 135 e 137, fra cui è degno di nota particolare il primo. Esso contempla una specie delittuosa non compresa nè dai Codici vigenti nè dai progetti anteriori, cioè la illegale perquisizione sulla persona. Così resta colmata una lacuna che nei Codici suddetti si ebbe sin qui a deplorare.

Le altre disposizioni si riferiscono agli abusi speciali di coloro che sono preposti alla direzione, alla custodia delle carceri od al trasporto dei detenuti (articoli 136 e 138).

Altra maniera di attentare alla libertà individuale è la violenza o fisica o morale: quella violenza che i giuristi dicono privata, che costituisce un reato per sè stante, e per la quale si costringe taluno, contro il proprio volere ed il proprio diritto, a fare o ad omettere o a patire che altri faccia cosa, il cui conseguimento non rappresenti una speciale violazione di legge e non costituisca un reato più grave. La pena varia di entità secondochè l'intento sia stato o no

raggiunto e secondochè le violenze o minaccie siano state usate con mezzi più o meno pericolosi (art. 139).

Viene poi (art. 140) la figura criminosa della minaccia; non già quella, adoperata per costringere taluno a fare o ad omettere o a soffrire qualche cosa, e che, come si detto di sopra, è mezzo della violenza privata, sibbene quella fatta al solo fine di incutere timore. Questo reato, che da alcuni scrittori ed in alcuni Codici si trova classificato fra i reati contro la pubblica o la privata tranquillità, secondo il Progetto trova qui la congrua sua sede; perchè in verità, se, per effetto della minaccia, scema o rimane perturbata la tranquillità del minacciato, è però manifesto, che il principale e più dannoso effetto è quello di restringere la libertà, e che nella offesa a questo diritto consiste la giuridica oggettività di siffatto maleficio: La minaccia semplice vien punita soltanto a querela di parte, e la pena si aggrava se la minaccia è fatta a mano armata, o da persona mascherata o da più persone riunite, o quando si siano adoperati mezzi, che valgano a renderla spaventosa e quindi più efficace, quali sono l'anonimo, i simboli di morte, o le intimidazioni per parte di associazioni segrete.

Finalmente, pei casi in cui si presuppone che gli abusi commessi dal pubblico ufficiale indicati negli articoli 136 e 138, muovano o da ignoranza o da uno zelo indiscreto o da un rigorismo eccessivo, la pena ad essi comminata è la detenzione; ma se la spinta a delinquere sia più malvagia, come l'odio, la cupidigia, od altra privata passione, allora i colpevoli sono indegni di ogni riguardo quanto alla specie della pena, e viene sancita la prigionia (art. 141).

Il domicilio di un cittadino attiene strettamente non solo alla sua personalità, ma altresì alla famiglia, e quindi, così nel Codice penale del 1859 come nei progetti precedenti e nell'attuale, si distingue la violazione di domicilio dalle offese contro la libertà personale. Qui non si contempla quella violazione che serve di mezzo o che è mezzo necessario per commettere un altro malefizio; imperocchè allora possono, secondo le circostanze, trovare applicazione le norme relative al concorso di reati e di pene. La figura criminosa intorno alla quale si dispone sta invece nel fatto di chiunque, senza legittimo motivo, si introduce o si trattiene

nella abitazione altrui contro il divieto di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero in modo insidioso o clandistino.

Nel dare la nozione di questo reato, il Progetto attuale (articoli 142 e 143) si avvicina più al sistema del progetto senatorio che non a quello adottato dalla Commissione ministeriale del 1876 Giusta il primo di tali progetti (art. 165), il divieto è presunto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente o insidiosamente, ovvero per una via diversa dall'ordinario ingresso. Per il secondo invece, la clandestinità o la insidiosità della introduzione venne convertita in una circostanza aggravante del reato; donde consegue che, cessando l'una e l'altra di dette circostanze di essere costitutive del delitto, per la esistenza di questo sarebbe necessario che colui il quale soffrì una violazione di domicilio fornisse la prova del suo divieto; mentre è ovvio che non sempre la introduzione insidiosa o clandestina può essere preceduta dalla proibizione del padrone di casa. Ritornando quindi al concetto che informava la disposizione del progetto senatorio, il Progetto attuale ne modifica però la formula, facendo sì che l'insidiosità e la clandestinità costituiscano circostanze essenziali del delitto, al pari del divieto, ma in via diretta e non già in via di semplice presunzione, perchè il sistema delle presunzioni è generalmeote riprovato nelle materie penali.

TITOLO III.

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE E L'AUTORITÀ PUBBLICA.

L'attuale Progetto rifonde in un titolo unico la materia che quello approvato dal Senato distribuiva in due titoli distinti, secondochè i reati contro la pubblica amministrazione fossero commessi da pubblici ufficiali o da privati cittadini. Ciò per le ragioni generali esposte intorno alla classificazione dei delitti; e perchè quella distinzione fra ufficiali pubblici e privati cittadini non sempre si può mantenere coordinata alle singole figure criminose, come ad esempio nei reati di corruzione, di usurpazione di funzioni, ecc.; ed infine anche per la considerazione che riunite in unico titolo, riesce più agevole serbare l'ordine nella distribuzione delle materie.

Anche in questo titolo fu trovato preferibile, perchè più conforme all'economia legislativa ed alla chiarezza, che le nozioni specifiche precedano le generali; di modo che le disposizioni le quali nei Codici vigenti e nei progetti anteriori formavano come il preambolo del titolo, si trovano in fine del medesimo, e ne compongono l'ultimo capo. E fra queste vuolsi tosto dar ragione di due importantissime disposizioni contenute negli articoli 185 e 187; l'una che spiega il significato della espressione « *pubblici ufficiali* », molte volte ripetuta in questo titolo; l'altra che riguarda la non imputabilità del pubblico ufficiale quando ha agito per ordine del suo superiore.

Per evitare ogni ripetizione superflua ed ogni causa d'incertezza, parve opportuno dichiarare che *per gli effetti delle leggi penali*, si reputano pubblici ufficiali, oltre gli agenti della forza pubblica, coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee stipendiate o gratuite, nell' amministrazione dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dei medesimi. L'ufficio, come rilevasi da tale dichiarazione, può essere rimunerato o gratuito, il che poco importa; e può anche essere soltanto temporaneo, in modo da comprendere naturalmente fra gli ufficiali pubblici, per esempio, i giudici commerciali, i giurati. Resta così determinato che, all'infuori di queste categorie di persone, non si estende la qualità di pubblico ufficiale; poichè non si potrebbe fare altrimenti senza snaturare il vero e proprio significato della espressione *pubblico ufficiale*, e senza sovvertire le nozioni giuridiche dei reati nei quali quel carattere entra come elemento costitutivo.

Vero è che in qualche caso speciale ragion vuole che al pubblico ufficiale eccezionalmente si assimili talun' altra persona che, senza esercitare pubblici uffici nel vero senso della parola, presta però l'opera sua a servigio di pubbliche istituzioni, come il notaio, l' arbitro, il perito, il testimone, l'interprete; ed altre persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio; ma in tali casi l' assimilazione è dichiarata espressamente dal Codice nelle singole disposizioni in cui questa eccezionale parificazione sembrò necessaria, (1)

(1) Questo è il sistema accolto anche da altre legislazioni. Per esempio, mentre il codice olandese, dà la definizione generale dei pubblici ufficiali nell'art. 84 (riportato più oltre in questa nota) dichiara nel Titolo VIII (art. 183) che per l'applicazione degli articoli 179 a 181 (violenza e resistenza all'autorità) sono parificati ai

oppure è già dichiarata da leggi speciali, come sarebbe per esempio dalla legge sui lavori pubblici e dal regolamento sulla polizia e sicurezza delle ferrovie pubbliche, riguardo agli impiegati delle ferrovie delle quali la proprietà e l'esercizio appartengano a società private.

Relativamente alla scusa che deriva al pubblico ufficiale dall'ordine del suo superiore, mi parve necessario l'accoglierla, ma nello stesso tempo trovai cosa equa di non restringerla a casi speciali, come fanno il Codice del 1859 e il progetto senatorio; ma di collocarla nelle *Disposizioni generali*, con cui si chiude il presente titolo. Il Progetto in ciò si accosta al sistema di alcuni fra i più recenti Codici

pubblici ufficiali gli amministratori, nonchè gli ufficiali e gli impiegati delle strade ferrate assunti al servizio con giuramento; e nell'art. 184, ove punisce alcuni casi di disobbedienza ad un ordine dell'autorità, parifica ai pubblici ufficiali ogni altra persona che in forza di prescrizione di legge è permanentemente o a tempo incaricata di un pubblico ufficio. Altrettanto dicasi del codice germanico il quale definisce i pubblici uffiziali nel § 359 (vedi oltre) e poi, disponendo su reati speciali parifica ai pubblici ufficiali altre persone facienti parte di una guardia municipale, civica o di sicurezza, nel caso di resistenza (§ 113), il comandante della forza armata, nel caso di scioglimento di radunata (116), l'arbitro, nei caso di dolosa parzialità (§ 336) ecc. ecc.

Premessa questa avvertenza, ecco alcune definizioni dei pubblici ufficiali, quali si leggono nei progetti italiani e in alcuni codici:

PROGETTO DE FALCO, Art. 200. Sotto nome di ufficiali pubblici s'intendono coloro che per legge, per pubblica elezione o per nomina dell'autorità competente, esercitano un ufficio attinente alla giustizia od all'amministrazione pubblica dello Stato, della provincia o del comune, sia che abbiano l'ufficio direttamente per legge, o che vi siano eletti ne' comizi o nominati dall'autorità competente. Il giurato e il notaio si considerano ufficiali pubblici quando sono nell'esercizio delle loro funzioni.

Seguono poi le definizioni delle frasi: *agenti dell'autorità, agenti della forza pubblica*, e *incaricati di un pubblico servizio*.

PROGETTO DELLA PRIMA COMMISSIONE, Art. 125. § 1. Si considera pubblico ufficiale chiunque ha l'obbligo di adempiere un pubblico incarico dello Stato, della provincia o del comune, o di uno stabilimento od impresa soggetti a tutela o vigilanza governativa, provinciale o comunale.

§ 2. I notai e gli arbitri legalmente costituiti, in tutto ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici ufficiali.

PROGETTO DELLA SECONDA COMMISSIONE, Art. 168. Sono pubblici ufficiali per gli effetti della legge penale, coloro che sono investiti della rappresentanza o dell'esercizio della pubblica autorità o di una parte di essa, sia nel governo o nell'amministrazione dello Stato, sia nell'amministrazione della provincia, del comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune; e coloro che sono investiti di un ufficio a cui, per presunzione di legge, è attribuita pubblica fede.

PROGETTO VIGLIANI, Art. 171. Sono pubblici ufficiali per gli effetti delle leggi penali tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, d'una provincia o d'un comune, e coloro che sono investiti d'un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede.

PROGETTO SENATORIO — Conforme all'antecedente, approvato senza discussione nella tornata del 9 marzo 1875.

stranieri (1). Per quanto poi concerne la formula adottata, essa è quella del progetto Senatorio, modificata dalla Commissione del 1876, tolta però la espressione: *salvo che sia evidente la illegalità dell'ordine ricevuto*, che era stata censurata da tutta la magistratura, siccome quella che lascia in balìa del subordinato il farsi giudice dell'ordine e il darvi o no esecuzione, mentre è sufficiente limitazione il dire: *in materia per la quale gli doveva obbedienza gerarchica.*

Il fatto criminoso, a cui il diritto romano e la scienza dettero nome di *peculato* è uno fra i reati i più gravi, che possono commettersi dai pubblici ufficiali; non tanto per i serî imbarazzi che all' amministrazione dello Stato o degli altri enti morali di cui nel già citato articolo 185, possono venire dalla

La SOTTO-COMMISSIONE istituita dall'on. ministro Mancini nel lug'io 1876, propose le seguenti modificazioni: *Sono ufficiali od agenti pubblici* per gli effetti delle leggi penali tutti coloro che, *in modo stabile o temporaneo, esercitino funzioni stipendiate o gratuite* a servizio dello Stato ecc. (*il resto c. s.*)

PROGETTO DELLA COMMISSIONE istituita pure nel 1876, Art. 173. Sotto il nome di pubblici uffiziali vengono tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni stipendiate o gratuite ecc. (*il resto come nel progetto senatorio*).

CODICE TOSCANO, Art. 165. § 1. Sotto il nome di pubblici ufficiali vengono tutti gl'impiegati dello Stato o dei comuni, del pari che di qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla tutela od alla vigilanza del Governo o del comune.

(1) Il codice ginevrino (art. 53) e il codice olandese (art. 43) i quali però contemplano questa scusa fra le norme generali sulla imputabilità.

§ 2. I notai, in tutto ciò che concerne all'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici ufficiali.

CODICE GERMANICO 1870, §. 359. Sono pubblici ufficiali, nel senso di questa legge penale, tutte le persone impiegate al servizio dell'Impero o impiegate direttamente o indirettamente al servizio di uno degli Stati della confederazione, sia a vita, sia temporaneamente, sia soltanto provvisoriamente, senza distinguere se abbiano o no prestato giuramento nello assumere il servizio, come pure i notari, ma non gli avvocati ed i procuratori.

IL PROGETTO AUSTRIACO 1867, parlando del reato degli ufficiali ed inservienti di una pubblica autorità consistente tanto nell'abusare dell' ufficio, come nel non fare un atto d'ufficio con danno altrui, dice che in relazione ad esso, sono pareggiati ai pubblici ufficiali i giurati, gli arbitri, i periti giurati, i testimoni, i difensori nelle cause penali, i notai, gli amministratori nominati dall'autorità, i sequestratari e gli esecutori testamentari, i tutori e i curatori, e tutti coloro ai quali è affidato un affare di pubblico interesse, sia in seguito ad elezione, a nomina o a speciale incarico, relativamente all'esercizio di quaste funzioni (§ 177). Per pubbliche autorità poi devono intendersi non solo le autorità dello Stato (civili e militari), ma anche quelle proposte dalle amministrazioni provinciali e comunali e le autorità ecclesiastiche dei culti riconosciuti nello Stato (§ 177 comb. § 123).

§. 461. Sono considerati ufficiali pubblici tutti coloro che, in ragione del loro impiego o del loro servizio, ovvero in ragione di uno speciale incarico, sono tenuti a prestazioni di ufficio in servizio amministrativo o giudiziario dello Stato, ovvero in servizio di un municipio o di un comune: inoltre tutti coloro che sono adoperati in qualità di ispettori, di medici, di impiegati o di famigli in servizio di pubbliche fondazioni, di ospitali e di manicomii sotto l'immediata amministrazione dello Stato, dei municipi o dei comuni.

malversazione della pubblica pecunia e dei pubblici valori, quanto, e più ancora, pel tradimento della fede pubblica di cui si macchia colui che, rivestito di pubblico ufficio per amministrare o custodire il patrimonio dell'ente a cui presta servizio, abusa iniquamente della comodità che gli offre la carica e della fiducia in lui riposta.

La nozione di questo reato data nell'art. 144 del Progetto è conforme ai principii scientifici, ed anzi determina meglio il concetto che si trova, sia nei Codici penali moderni, sia nei precedenti progetti. Subietto del fatto debbono essere denaro, derrate, merci, carte di credito, valori od altre cose mobili, di cui il colpevole abbia, per ragione di pubblico ufficio o per incarico della pubblica autorità, l'amministrazione, l'esazione o la custodia. Pei quali estremi la legge viene a distinguere esattamente il titolo singolare e più grave del peculato dai meno gravi del furto e della truffa. La pena minacciata a tale reato è sempre severa; e, come in tutti i reati che offendono la proprietà, può essere mitigata dal tenue valore del tolto.

Un'altra figura criminosa, perchè molto affine al peculato, è prevista nel Progetto, che per tal guisa completa una disposizione del Codice del 1859 (art. 212), e colma una lacuna del codice toscano. Questa figura è il reato del pubblico ufficiale, che sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragione del suo ufficio. E il danno gravissimo che da questo fatto può venire alla pubblica amministrazione o alla giustizia, ha con-

I regi notai sono del pari considerati pubblici ufficiali.

Codice ticinese 1873. Art. 134. Sotto nome di pubblico funzionario si comprendono i membri e segretari delle autorità costituzionali, i loro agenti, tutti gli impiegati delle diverse amministrazioni cantonali, comunali e patriziali, i notai, i docenti, i ministri del culto, ed ogni cittadino ammesso dalla legge o dalle autorità costituite ad un ministero qualunque di pubblico servizio.

Per agenti dell'autorità o della forza pubblica si intendono i carcerieri, i custodi, gli uscieri, cursori, guardie e inservienti addetti alle autorità rispettive ed ai pubblici stabilimenti, il corpo dei gendarmi e la milizia, nonchè qualsiasi cittadino, quando sia stato requisito a sussidiare l'autorità o gli agenti diretti della forza pubblica.

Codice olandese, Art. 84. Fra i pubblici ufficiali sono comprese tutte le persone elette nelle elezioni indette in forza di un ordine legale.

Fra i pubblici ufficiali e fra i giudici sono compresi gli arbitri, fra i giudici, coloro che esercitano giurisdizione amministrativa.

Sono pure considerati come pubblici ufficiali tutti coloro che appartengono alla forza armata.

sigliato una pena severa, che trova naturalmente una mitigazione quando il danno è lieve (art. 145).

In tutti i reati dai quali deriva danno alla proprietà, la legge, per equità e per interesse dei derubati, valuta non come attenuante la imputabilità, ma come minorante la pena, il risarcimento volontario ed intero, che sia fatto in tempo utile dal colpevole. E questo, in conformità al Codice toscano (art. 171) ed a tutti i progetti anteriori, dispone anche il Progetto attuale (art. 146). Ma di siffatta indulgenza non è meritevole il delinquente che per eseguire o nascondere il peculato o uno dei due delitti anzidetti abbia commesso altro reato e non la sola falsità istrumentale, come dispone l'art. 172 del codice toscano.

Quando la incussione del timore, preordinata allo spoglio delle cose altrui, vien fatta dal privato, si hanno i reati di estorsione o di rapina, ai quali è provveduto nell'ultimo titolo di questo libro. Se invece il timore che si incute col criminoso intendimento di lucrare a propria utilità in pregiudizio altrui, derivi dall' abuso di pubblica potestà (*metus publicae potestatis*), allora si ha il reato che nella dottrina e nella legislazione assume il titolo di *concussione*.

Le forme di questo maleficio possono essere due: la dottrina le intitola col nome di concussione esplicita e di concussione implicita, e sono raggruppate nell'articolo 215 del Codice penale del 1859, e distintamente configurate negli articoli 181 e 182 del Codice penale toscano. La prima e la più grave si ha quando il pubblico ufficiale costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La seconda e la più leggera occorre quando il pubblico ufficiale, invece di minacciare a viso aperto, adopera, abusando della sua qualità, artifizi o circonvenzioni per indurre taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui.

Secondo il progetto del Senato (art. 182) il reato di concussione consisteva nell'*abuso dell'autorità, per riscuotere ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse diritti od altre contribuzioni.* In questa formula non sembrava che risultasse abbastanza chiaro l'estremo *del lucro* per parte del concussore; ciò che fece sorgere la questione, che mai dovesse dirsi del caso in cui il pubblico ufficiale avesse

versato integralmente nelle pubbliche casse l'indebitamente percetto (1). Ma di fronte alla vera nozione della concussione, quale viene data nel Codice penale toscano, nel progetto della Commissione ministeriale del 1876 e nel Progetto attuale (articoli 147 e 148), la questione non può sorgere, imperocchè scopo del reato è evidentemente lo spoglio altrui a vantaggio del colpevole.

Fra i delitti che si possono commettere dai pubblici ufficiali per brutta cupidigia di guadagno vi è la corruzione.

Il concetto, che in questa parte deve dominare la legge, è di punire severamente la venalità del pubblico ufficiale che accetta per atti del suo ufficio retribuzioni non dovutegli, e ciò indipendentemente dalla giustizia o ingiustizia degli atti stessi; imperocchè è di universale interesse che non si faccia cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà col rendere venali uffici i quali per legge debbono essere gratuiti. A questo concetto si inspira l'articolo 149 del Progetto, che stabilisce le sanzioni penali contro il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve in denaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta.

Però, se all'essenza di questo reato non è necessario che il pubblico ufficiale corrotto abbia tradito il suo ministero, il reato istesso può diventare più grave e si punisce più severamente, quando per la ricevuta o promessa retribuzione abbia ritardato od omesso qualche atto contro i doveri del proprio ufficio. E la pena poi cresce progressivamente, quando la corruzione fosse entrata nel santuario della giustizia, od avesse per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi, di pensioni od onorificenze o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione (art. 150).

Del reato di corruzione deve rispondere non soltanto il pubblico ufficiale corrotto, ma altresì il corruttore; ciò che diede luogo alla disputa se ambedue debbano essere puniti con la stessa pena e nella stessa misura. Il progetto del 1868 (art. 135) adottò il concetto della parità della pena, salvo il diminuirla di un grado pel corruttore nei casi più leggeri. Anche il progetto senatorio accolse il principio del pareggiamento.

(1) Vedi Verbale, N. 2, della Commissione ministeriale del 1876, pag. 21 e seguenti.

La Commissione ministeriale del 1876 ammise pel corruttore la diminuzione della pena da uno a due gradi, la quale però non doveva aver luogo nei casi più gravi; conformandosi a tale riguardo, in massima, alla disposizione del Codice penale toscano (art. 177). Il Progetto attuale, uniformandosi sostanzialmente al Codice penale del 1859 (art. 224), stabilisce che il corruttore debba essere punito con pena più lieve, per la considerazione, che il pubblico ufficiale corrotto viola più doveri e più importanti di quelli che si violano dal privato corruttore (art. 151). A togliere poi ogni incertezza che potesse sorgere nella pratica, dietro l'avviso della magistratura, è stabilita espressamente la sanzione anche pel tentativo della corruzione.

Il primo articolo del capo IV contiene una disposizione generale e complementare diretta a reprimere tutti gli abusi commessi dai pubblici ufficiali contro l'altrui diritto, che non sono contemplati da una speciale disposizione di legge. È manifesta la convenienza giuridica di siffatta disposizione, perchè non tutti gli abusi che si possono commettere dai pubblici ufficiali sono specialmente preveduti e repressi con una esplicita sanzione del Codice, e quindi è giusto, per evitare deplorabili lacune, che una norma generale provveda a tutte le possibili contingenze. Parve poi questa la sede opportuna della disposizione suindicata, per due considerazioni. In primo luogo, perchè, collocata nell'uno o nell'altro dei capi compresi nel titolo dei delitti contro le libertà, sarebbe rimasta troppo ristretta la cerchia degli abusi a cui la disposizione stessa si sarebbe riferita; in secondo luogo, perchè, mentre gli abusi di che trattasi, possono ledere il libero esercizio di diritti individuali, ledono però sempre la pubblica amministrazione, appunto pel motivo che il mezzo con cui si commette la lesione, è l'abuso d'autorità, di cui scuotono il prestigio.

Il Progetto contiene inoltre in questo capo alcune disposizioni ordinate a tutelare gli interessi economici e politici dello Stato, e che veramente riguardano la pubblica amministrazione. Ai primi provvede l'articolo 154, che reprime quei traffici indecorosi nei quali l'interesse privato dei pubblici ufficiali viene in conflitto con l'interesse pubblico ed in cui è assai verosimile che essi, trascinati dalla bramosia di grandi ed illeciti lucri, sacrifichino l'instituto, le cui condizioni econo-

miche avrebbero il dovere di avvantaggiare. Altra disposizione che tutela gli interessi dello Stato concerne la pubblicazione e diffusione dei segreti di ufficio (art. 155); e con ciò rimane completata la materia della rivelazione di segreti per parte di pubblici ufficiali, su cui già dispone il Progetto nel titolo I.

Alla tutela dell'ordine sociale, alla pronta e retta amministrazione della giustizia ed al regolare andamento di tutti i pubblici servizi, importa che tutti coloro, ai quali fu conferito e che accettarono un pubblico ufficio, ne adempiano scrupolosamente i doveri; e la legge penale deve più o meno severamente punirne la violazione, secondo la maggiore o minore importanza del dovere violato, secondo la maggiore o minore quantità del danno che ai privati o allo Stato da siffatta violazione può derivare. Ora diverse maniere di queste violazioni, che vanno al di là di semplici mancanze disciplinari, ma che d'altronde non hanno tanta pravità da costituire più gravi reati, sono: il rifiuto o ritardo di ufficio, l'abbandono delle funzioni, ed altre consimili negligenze colpevoli dei pubblici ufficiali (articoli 156 a 159). Le quali specie delittuose sono incompletamente definite e comprese nei Codici vigenti.

L'usurpazione di pubbliche funzioni, tanto dannosa alla retta amministrazione dello Stato, ha luogo anzitutto, così nel caso in cui una pubblica funzione si assuma o si eserciti da chi non l'ha, come nel caso in cui la si continui da chi, essendone in addietro rivestito, ne sia stato successivamente spogliato. L'articolo 160 reprime questi fatti, e l'articolo successivo completa la trattazione della materia riproducendo la disposizione che nel progetto senatorio trovavasi nell'articolo 498, sotto la rubrica *della usurpazione di titoli e di onori.* Questo reato non sembra che fosse rettamente classificato tra le contravvenzioni, poichè esso offende immediatamente un diritto, quale è quello di portare i distintivi caratteristici dell'autorità e le insegne onorifiche.

Un reato congenere alla usurpazione di pubbliche funzioni è quello di rendersi giustizia da sè, in quei casi nei quali si dovrebbe e potrebbe ricorrere alla pubblica autorità. La nozione di questo reato, che la scienza intitola *ragione illecitamente fattasi*, o *esercizio arbitrario delle pro-*

prie ragioni (*jus sibi propria auctoritate redditum*) sta scritta nell'articolo 162. Sopra uno degli estremi di questo reato, cioè se a costituirlo occorra o no la violenza contro le persone, sono discordi la scienza e le legislazioni. Il Progetto segue il sistema del Codice penale toscano, (art. 146) non richiedendo come elemento costitutivo del reato il concorso della violenza contro le persone, della quale invece fa una vera circostanza aggravante del reato stesso. Ed invero anche indipendentemente dalla violenza, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è meno pericoloso e riprovevole. D'altro canto è noto a questo riguardo l'insufficienza delle azioni civili. Il Progetto poi dà del reato quella nozione completa che non si riscontra nella legislazione attuale, esprimendo chiaramente come estremo essenziale del fatto debba essere la circostanza che il colpevole si faccia giustizia da sè mentre doveva e poteva ricorrere alla pubblica autorità.

L'indole giuridica di questo reato essendo costituita dallo spreto della giustizia, nulla importa per la essenza del medesimo, che il preteso diritto, del quale si fece ragione arbitrariamente il colpevole, sia sussistente o no. Ciò nondimeno la equità suggerisce di usare maggiore indulgenza verso chi si fece ragione da sè per esercitare un diritto, che veramente sussisteva, ed è questo il concetto dell'articolo 163, dove si diminuisce di un grado la pena per il colpevole, che provi la sussistenza del preteso diritto.

Le prescrizioni degli articoli 164, 165 e 166, dirette a reprimere la violazione dei sigilli apposti per disposizione della legge o per ordine della pubblica autorità, e le sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito, riproducono in sostanza quelle congeneri del Codice penale del 1859 (articoli 291 a 303), traendo partito, per quanto concerne la prima, dalla formula usata dal Codice penale toscano in quell'unica norma che esso dà in argomento (art. 147). Quanto alle pene per i reati di sottrazione o soppressione di cui sopra, il Progetto, coordinando alle medesime la circostanza del valore, si attiene allo stesso sistema seguito riguardo al peculato.

Il capo VIII tratta, come fu già accennato, della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.

Fra i diversi significati che nel diritto e nella dottrina ebbe la violenza pubblica *(vis publica)*, prevale nelle moderne legislazioni ed è stato accettato nel Progetto attuale,

quello di comprendere in questa specie di reati tutte le maniere di violenza contro la pubblica autorità nell'atto in cui essa esercita le sue funzioni, o per causa di esse, od anche per odio contro l'autorità medesima. La pena minacciata a questo reato, le cui singole specie si enumerano negli articoli 167 e 168, è più o meno grave, secondo la maggiore o minore malvagità del fine, secondo la maggiore o minore importanza dei mezzi; ed è massima, se la violenza abbia per iscopo di costringere la pubblica autorità a fare o ad omettere un atto inerente alle pubbliche funzioni, e sia commessa da più di cinque persone armate o da più di dieci, anche non armate, ed in seguito a concerto.

Nei detti articoli si provvede anche alla necessaria repressione delle violenze o minacce usate contro un senatore o un deputato. Parve questa la sede più opportuna per stabilire le sanzioni penali contro i colpevoli de' fatti suindicati (sanzioni che non si riscontravano nei precedenti progetti) perchè se questi reati si fossero assimilati a quelli tendenti ad impedire alla Camera dei deputati ed al Senato il libero esercizio delle loro funzioni (art. 103, n. 3°) si sarebbe ad essi attribuita una gravità superiore alla loro effettiva importanza; ed inoltre si sarebbe dovuto estendere ai medesimi talune disposizioni, come quelle sulle cospirazioni (art. 120), che non si adattano alla specialità del caso. Sembrò quindi sufficiente tutela di assimilare le violenze contro le persone dei senatori e dei deputati alle violenze commesse contro la pubblica autorità.

Uno dei modi coi quali si può esercitare violenza sopra l'autorità pubblica, e che è contemplato e represso sì dai Codici penali vigenti nel Regno come da tutti i precedenti progetti, è quello delle radunate. Però il concetto giuridico di questo reato, in un regime di libertà e sotto l'impero dello Statuto che ammette il diritto di riunione e di petizione, non può essere quello che fu in altri tempi ed in altri codici, i quali, come il Codice toscano (art. 206), dichiaravano reato le radunate, che in qualunque maniera manifestassero alla pubblica autorità desiderii o domande. Oggi è estremo essenziale che la radunata, oltre ad essere di dieci o più persone, tenda ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento di una pubblica autorità o ad imporne la rivocazione, o ad impedire o a fare altrimenti pressione sulle deliberazioni dell' autorità stessa; e

ciò che più importa ancora e distingue il vero e proprio reato dalle imprudenti ed inconsulte dimostrazioni, è che i radunati tengano un contegno atto ad incutere timore Dati questi estremi, che sono quelli appunto indicati nell'articolo 168 del Progetto, il fatto della radunata diventa criminoso e punibile come la violenza pubblica; senza di che si darebbe facile occasione all'anarchia. Se però alla intimazione dell' autorità la radunata si scioglie, prudenza politica consiglia di dichiarare esenti da ogni pena le persone che ne facevano parte; e questa, che è una savia disposizione dell'articolo 253 del Codice penale del 1859 e che venne aggiunta al progetto senatorio dalla Commissione ministeriale del 1876 (art. 212, § 2), è stata accolta nel capoverso del suaccennato articolo del presente Progetto.

Ai pubblici ufficiali, che adempiono i doveri del loro ufficio e a tutti coloro, che, richiesti, prestano loro assistenza non è lecito resistere; e, dove ciò avvenga, e si faccia loro opposizione con violenza fisica o morale, si ha quel reato, che, abbandonata l' impropria denominazione di *ribellione*, viene nel Progetto qualificato *resistenza alla pubblica autorità* (art. 169).

Una grave discordanza esiste intorno ad un punto costitutivo di questo reato; vale a dire se la resistenza, la quale non abbia trasmodato in eccessi non necessari, sia punibile o se invece abbia ad aversi come giustificata, quando l'operato dell'ufficiale pubblico non è legittimo, sia nella sostanza, sia nella forma. Sul qual proposito è noto come vi siano due opinioni affatto diverse, e come fra le medesime duri tuttora grave dissidio. Secondo una di esse, la illegalità dell'atto del pubblico ufficiale non giustifica mai la resistenza. Di fronte agli ufficiali pubblici, la obbedienza del privato deve sempre essere passiva; egli non può mai sindacare gli ordini e gli atti della autorità pubblica; e, dove resista, deve sempre subire la pena della resistenza, salvo in lui il diritto di querelarsi e di far punire il pubblico ufficiale che agì senza diritto o senza le forme prescritte. Invece, secondo l'altra opinione, la illegalità dell' atto fa scomparire il reato, per la considerazione che il pubblico ufficiale, il quale non agisce legittimamente, si parifica a persona privata; ed ognuno ha il diritto di difendere, anche con la forza, dove la legge o la legittima autorità non ordini diversamente, la sua libertà individuale e la inviolabilità del suo domicilio.

I Codici che attualmente sono in vigore nel Regno ed il progetto approvato dal Senato non contengono, nelle relative disposizioni, parola alcuna che per sè stessa valga a risolvere la delicata disputa. Solo il progetto della Commissione ministeriale del 1876 tentò di risolverla, statuendo essere colpevole di resistenza « chiunque si oppone, usando violenza ad « un ufficiale pubblico o ad un agente della pubblica forza « *nell' esercizio legittimo delle sue funzioni* (1). » La magistratura però, in grande maggioranza, non fece buon viso all'emendamento della Commissione (2), mossa dal timore che per tal modo si ammettesse nei privati la potestà di farsi giudici della legittimità degli atti della pubblica autorità: ciò che darebbe ragione o pretesto a continue lotte ed a continua resistenza, in ispecie di fronte agli agenti della pubblica forza.

Nel Progetto attuale non si è accolto l'emendamento della Commissione ministeriale del 1876; perchè è sembrato pericoloso l'ammettere il sindacato dei privati sulla legittimità dell'atto che si compie dal pubblico ufficiale; ma una più sostanziale e razionale guarentigia si è voluta dare ai cittadini contro gli abusi degli ufficiali pubblici ed in ispecie contro gli agenti della pubblica forza; ed è che essi procedano nell'adempimento dei doveri del loro ufficio. Con la quale statuizione, evitando tutte le incertezze e gli equivoci emergenti dal vario significato che può attribuirsi alla legittimità dell'atto, e mirando al vero concetto del reato, si rende palese che alla esistenza del medesimo è necessaria condizione che il pubblico ufficiale agisca come tale, e non abusi dei suoi poteri. Avvenendo il contrario, il legislatore non può esigere che il cittadino si rassegni, forse con suo danno irreparabile, alla prepotenza ed all'arbitrio. Un vantaggio anzichè un pregiudizio deriverebbe da ciò al prestigio della pubblica autorità; la quale acquista maggiore considerazione, allorchè i suoi atti sono informati a quella responsabilità ed a quella giusta misura che, mentre ne rendono legale l'operato, le guadagnano la fiducia generale.

Nel capo IX sono date le disposizioni intese a punire gli oltraggi ed altri delitti commessi contro persone investite

(1) Vedi il verbale n° 5 della seduta del 9 novembre 1877.
(2) Sunto dei Pareri, pagina 118 e seguenti.

di pubblica autorità o di pubbliche funzioni e i corpi politici, giudiziari ed amministrativi.

E qui parve che gli stessi motivi i quali consigliarono di prevedere, da una parte, l'oltraggio contro il Senato e la Camera dei deputati, e dall'altra, nelle disposizioni di cui ora si terrà parola, l'oltraggio contro le persone investite di pubblica autorità, consigliassero di parificare a quest'ultime nella protezione contro gli oltraggi anche i Senatori e deputati, allorquando l'oltraggio sia eseguito in loro presenza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni attuali o cessate (art. 174).

Il colpevole d'oltraggio non è ammesso a provare, per sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite (art. 178); imperocchè non occorrono quelle ragioni per le quali si ammette in altri casi siffatta prova, e che verranno esposte nel titolo XI, dove si dirà pure della differenza essenziale che intercede fra l'oltraggio di cui qui si discorre ed i vari reati ivi previsti. Tutti concordano che per gli oltraggi di cui trattasi, l'azione penale debba essere promossa d'ufficio; sì per la gravità del reato (il quale, più che le persone, offende sempre un elevato interesse dello Stato) e per non porre il pubblico funzionario o il corpo oltraggiato nella penosa necessità di presentare esso stesso la querela, come per evitare l'inconveniente che, nell'inazione del pubblico ministero, si smarriscano gli elementi di prova. Da questo criterio è suggerita la disposizione del Progetto (art. 177) in virtù della quale anche pei reati preveduti dal capo IX, l'azione penale è promossa d'ufficio. Però una discordanza si incontra sul proseguimento del giudizio penale; imperocchè, mentre in alcuni progetti, come in quello della Commissione del 1876, si ritenne che anche in questi casi il procedimento dovesse proseguire libero ed indipendente al pari di qualsiasi procedimento promosso a pubblica azione, per altri invece (come per il progetto senatorio) vuolsi che dove l'oltraggio abbia offeso corpi giudiziari politici od amministrativi, l'azione penale non possa essere proseguita senza l'autorizzazione dei corpi medesimi.

Il Progetto attuale si è attenuto in questa parte al progetto senatorio; imperocchè, mentre si è sentita la necessità che si perseguitino subito ed a pubblica azione, indipendentemente da ogni richiesta degli offesi, gli oltraggi fatti alle

pubbliche autorità, si è sentità parimenti la convenienza di non proseguire il processo senza il loro consenso, potendovi essere in molti casi ragioni di delicatezza o di prudenza per le quali l'offeso stimi opportuno di preferire l'oblio ed il perdono alla punizione dell'offensore.

Grave delinquenza è quella dei cosi detti *venditori di fumo*, perchè costoro adescano gl'ignoranti ed i creduli, estorcendo loro denaro od altre cose a profitto proprio o di altri, e perchè recano atroce oltraggio alla pubblica autorità facendo credere che occorrano donativi o mercedi per eccitare gli ufficiali pubblici ad atti propri del loro ministero, o per ricompensarneli. Questo reato contro il quale erano severissime le antiche leggi *(fumo punitur qui fumum vendidit)* trova la sua punizione nell'articolo 179.

Grave e delicato è l'argomento a cui si riferisce il capo XI, nel quale si stabiliscono le sanzioni penali pegli abusi dei ministri del culto.

Queste sanzioni però non sono se non la indispensabile guarentigia di un duplice diritto: il diritto che ha il Governo di essere rispettato e di tutelare l'ordine pubblico, ed il diritto che ha ciascun cittadino di professare liberamente la propria religione e d'adempierne i doveri, senza venir istigato dai ministri di essa a tradire i suoi doveri verso il proprio Paese ed il Governo che lo regge.

Libero il ministro del culto di esercitare il proprio ministero. Il governo dee guarentirgli l'esercizio di questo, come guarentisce l'esercizio di ogni altro diritto: e non può sindacarne gli atti finchè esso si mantiene entro i confini dell'ordine religioso e morale. Peraltro quando il ministro di un culto, oltrepassando questa linea, non solo apprezza i fatti d'ordine politico e le politiche istituzioni esistenti, da un punto di vista contrario a quello della nazione, ma, abusando della forza morale inerente al suo ministero, impone l'accettazione di questo suo apprezzamento politico qual condizione *sine qua non* per l'esercizio del suo ministero religioso, evidentemente egli non è più nei limiti dell'ufficio sacro; egli è stromento d'un partito avverso al governo, che lotta sul campo politico e per un fine politico, benchè con armi spirituali; e non può più reclamare per questi atti

la guarentigia della legge, che al solo esercizio del suo diritto è dovuta.

Con tali atti, il ministro del culto, non solo esorbita dal suo ministero, ma lede i due diritti accennati poc'anzi: il diritto che ha ogni governo costituito di essere rispettato, e il diritto che ha ogni cittadino di non essere molestato con eccitamenti a mancare ai propri doveri verso la patria ed il governo, nè turbato nel libero esercizio del proprio culto.

Questa duplice lesione di diritto racchiude in sè tutti gli elementi di un vero reato; perchè ad impedirla non basta la privata vigilanza nè qualsivoglia prevenzione, e perchè, col ripetersi, produce un vero danno sociale; non potendo a meno di affievolirsi poco a poco negli animi la fede nelle istituzioni politiche, nell'autorità del Governo e nella propria libertà, qualora il ministro di un culto potesse sottrarsi all'impero del diritto comune e volgere impunemente contro la Nazione ed il Governo gli animi dei cittadini.

Qualora pertanto si abbia la prova di un tale abuso, la pena è giusta, è necessaria: e se il governo non l'infliggesse, mancherebbe al suo principale dovere di tutelare l'incolumità delle istituzioni e la libertà dei cittadini.

A questi principii s'informa l'articolo 180 del Progetto, che punisce colla detenzione e colla multa il ministro d'un culto, il quale abusando del suo ministero, ecciti chicchessia a trasgredire i proprii doveri verso la patria e lo Stato, o turbi la pace delle famiglie.

A guarentigia dell'ordine pubblico e dei diritti dello Stato, è poi dall'articolo 181 punito con la detenzione il ministro d'un culto che eserciti atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo.

Infine è per sè manifesto che la perpetrazione d'un reato qualsiasi per parte del ministro d'un culto nell'esercizio del suo ministero riceve da questa circostanza un'aggravante, la quale esige un aumento alla penalità ordinaria; al che provvede l'articolo 182.

Chiude la serie dei delitti contro la pubblica amministrazione il capo XII, che tratta dei mancamenti colpevoli e delle frodi commesse dai fornitori di pubblici approvigionamenti (articoli 183 e 84).

TITOLO IV.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

Astrattamente può dirsi che ogni reato è commesso contro la giustizia, nel senso che non si dà reato senza una violazione della legge. Ciò non ostante, quando si consideri la natura particolare di certi fatti punibili e le conseguenze che ne derivano, si rileva come più specialmente a taluni fatti convenga la denominazione di reati contro la pubblica giustizia, a quei fatti, cioè, che attaccano più o meno direttamente l'amministrazione della medesima, sia ricusandole quel concorso che il cittadino deve prestarle, sia provocandone indebitamente l'azione o procurando di sviarne il retto andamento, e sia infine paralizzandone gli effetti. Perciò, nel modo stesso con cui l'amministrazione giudiziaria possiede nella sfera d'azione dello Stato un carattere tutto suo proprio, e nel modo stesso con cui l'ordine giudiziario è distinto dagli altri ordini di pubblici funzionari, è logico che i reati contro l'amministrazione della giustizia siano trattati separatamente da quelli che riguardano l'amministrazione dello Stato in generale. Così riesce più facile trattare di quei reati con unità d'indirizzo e di criteri, come riuscirà più facile alla giurisprudenza fare adeguata applicazione delle norme che vi si riferiscono.

I Codici penali ora vigenti in Italia non adottarono questo sistema; ond'è che, tanto nel Codice penale del 1859 come nel Codice toscano, si trovano disseminati sotto titoli diversi i delitti contro la pubblica giustizia. Ma quel sistema venne invece accolto nei precedenti progetti, a cominciare da quello del 1868, e lo fu pure in quello approvato dal Senato nel 1875; ed è mantenuto nel presente Progetto, che a quei reati destina il titolo IV, in coerenza al principio fondamentale di classificare i fatti punibili secondo la loro oggettività giuridica.

I reati contenuti nel presente titolo sono: il rifiuto di uffici legalmente dovuti; la simulazione di reato e la calunnia; la falsità in giudizio; la prevaricazione; l'evasione degli arrestati e l'inosservanza di alcune pene.

Non potrebbe esservi amministrazione della giustizia, se coloro i quali, o come testimoni o come periti o con qualsiasi altro ufficio, debbono cooperare a questo grande e santo

instituto sociale, o non si presentano, chiamati nelle forme legali, avanti l'autorità, od, essendosi presentati, rifiutano di prestare l'ufficio richiesto. Laonde è necessità che la legge imponga questi uffici, e che dichiari reato punibile il rifiuto dei medesimi, semprechè sia informato da dolo: ciò che non occorre esprimere, essendo questo un elemento necessario a rendere imputabile il fatto. Il Progetto contempla siffatto rifiuto come prima fra le figure criminose dei reati contro la pubblica giustizia. Quanto ai giurati, l'articolo 44 della legge 8 giugno 1874 provvede già a punire con una multa il giurato assente malgrado la notificazione, o che, estratto, rifiuta di assumere l'incarico, nonchè coloro i quali, senza permesso della Corte si assentano prima che sia terminato il dibattimento o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione.

E il Progetto attuale, completando simili disposizioni, per assicurare l'immanchevole corso della giustizia innanzi alle Corti di Assise, stabilisce una sanzione penale anche per i giurati i quali ottengono l'esenzione dal servizio allegando una circostanza falsa (articolo 189).

La simulazione di reato forma oggetto del capo II.

Due sono le figure criminose della simulazione di reato: la prima di chi denunzia o simula le tracce di un reato, il quale non avvenne; la seconda di chi si dichiara falsamente avanti l'autorità giudiziaria, autore o complice di un reato che avvenne ed al quale egli fu estraneo.

Intorno alla prima figura, non vi sono nè dubbiezze, nè discordanze: tutti ammettono che sia punibile il fatto di chi denunzia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico od a un agente della forza pubblica avente l'obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un reato che sa non essere avvenuto o ne simula le tracce per modo, che l'autorità debba intraprendere un procedimento penale per accertarlo. È chiaro infatti come costui si prenda giuoco della giustizia e diminuisca nei cittadini la fiducia nella pubblica sicurezza.

Non si trova pari concordia di opinioni rispetto alla seconda figura criminosa; sembrando ad alcuni che il fatto di chi si confessa autore di un reato non commesso non sia un fatto punibile, per la considerazione che, senza una ra-

gione gravissima, senza un forte costringimento e tale da tôrre ogni imputabilità, nessuno si espone ad un male, quale è una pena non meritata: *nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente*. Ma nonostante questa considerazione che prevalse nella Commissione ministeriale del 1876, il Progetto, nel capoverso dell'articolo 190, ritiene il fatto come punibile, accogliendo su questo punto la disposizione del progetto del ministro VIGLIANI, approvata senza alcun contrasto in Senato, e passata poi nell'articolo 226 § 2 del progetto senatorio. Un solo caso può occorrere in cui il falso accusatore di sè medesimo, più che un reato, commetta un pietoso sacrifizio, e ciò allora quando la sua falsa denunzia sia diretta a salvare un congiunto od un affine nei gradi indicati dalla legge; a questo caso provvede il Progetto, esimendo da ogni pena il falso denunziatore. Ma, fuori di tale ipotesi, tutto consiglia a ritenere il concetto del reato; sì perchè, quando non vi è la carità del sangue, nel più dei casi non può esservi che un turpe mercato per indurre taluno a farsi reo quando non è; e sì perchè, se in qualche contingenza eccezionale potrà aversi la prova che taluno volle sacrificare sè stesso per un sentimento di fedeltà, di amore o di altra nobile passione, verrà a mancare il dolo che caratterizza questo reato, e l'accusato sarà assoluto (1).

(1) Non tutte le legislazioni contengono speciali disposizioni; ne mancano, ad esempio, il codice francese, il napoletano ed il parmense, il regolamento pontificio il codice estense, il codice sardo del 1839, il toscano, il codice austriaco, e tra i più recenti, il codice di S. Marino, il codice belga, il germanico, il greco e l' ungherese.

Il codice del 1859 (art. 380) prevede soltanto il caso della falsa denuncia o querela, ma non determina specificatamente i fatti che costituiscono la simulazione di reato. Il codice ticinese del 1873, per contrario, contiene a questo riguardo una chiara e precisa disposizione. Secondo l'articolo 177 del codice stesso, chi produce scientemente all'autorità giudiziaria, o a un pubblico ufficiale avente obbligo di farne relazione all' autorità giudiziaria, denuncia, querela o notizia di un fatto punibile non vero, senza incolpare determinata persona, oppure ne finge per modo le tracce che l' autorità possa, anche d' ufficio, intraprendere un processo penale per constatarlo, è punito col primo grado di detenzione. Oltre a ciò, l'articolo stesso dichiara che la pena è accresciuta di un grado se la denuncia o la supposizione o finzione degli indizi abbia avuto, per accidentale conseguenza, l'arresto o la perquisizione in casa di un cittadino; salvo la pena di falso se il delitto sia commesso da un pubblico ufficiale.

Quasi identica è la formula dei progetti italiani del 1868 e 1870 e di quello De Falco del 1873. Essi però, a differenza del codice ticinese, non contengono aggravamento di pena pel caso in cui, in seguito alla denuncia, supposizione o finzione di un reato, sia stata ordinata la cattura di un cittadino o la perquisizione della sua casa. Il progetto approvato dal Senato nel 1875 mantenne con lievissime varianti, il testo dei precedenti progetti. Aggiunse però una disposizione secondo la quale è punito con la stessa pena della simulazione di reato, colui che davanti all'autorità

Intorno al gravissimo reato di calunnia il Progetto dà la nozione secondo i dettati più ricevuti nella scienza, facendolo consistere nel fatto di colui che, con denunzia o querela avanti l'autorità giudiziaria o avanti un ufficiale pubblico avente l'obbligo per legge di farne rapporto all'autorità competente, incolpa di un reato taluno, che egli sa essere innocente, ovvero ne simula a carico di lui le tracce o gli indizi. La nozione comprende tanto quella maniera di calunnia che dicesi *vera e propria, verbale* o *diretta*, quanto l'altra maniera che s'intitola *reale* o *indiretta*. Certo alcuni amano distinguere in due diversi titoli di maleficio l'operato di chi dolosamente dà in giudizio ad alcuno la falsa incolpazione di un fatto punibile, e l'operato di chi ne finge le tracce contro di alcuno, perchè ne sia giudizialmente imputato. Ma ragione di separare legislativamente i due fatti non v'è, e tutto anzi consiglia ad equipararli; imperocchè, se nel primo è maggiore l'audacia, maggiore è nel secondo la perfidia.

Quanto poi all'elemento intenzionale del reato, questo, secondo il Progetto, sta nella scienza, per parte del calunniatore che l'incolpato era innocente. Data questa scienza, in essa sta tutto il dolo: il reato nel suo elemento morale è perfetto. Quindi è che, prescindendo pure dal sistema generalmente adottato nel Progetto quanto al detto elemento, non occorre aggiungere, come piacque ad alcuni, l'avverbio *dolosamente* (codice penale toscano, art. 266), nè, come ad altri, che il calunniatore avesse il disegno di nuocere (codice penale del 1859, art. 375, e progetto della Commissione ministeriale del 1876, art. 227). L'essenza infatti della calunnia sta nella offesa che il calunniatore fa alla pubblica giustizia ed ai magistrati, tentando di renderli complici inconsapevoli della propria iniquità, e nel pericolo a cui viene esposto un innocente. E questo basta a porre in essere il fatto criminoso, senzachè siavi bisogno di ricercare quali fossero i disegni del colpevole.

In ordine alla pena, il Progetto distingue, come fanno in generale gli altri Codici e la dottrina, il caso in cui l'innocente calunniato non abbia patita condanna senza che a questo esito felice abbia contribuito il calunniatore, dal caso

giudiziaria si dichiara falsamente autore o complice d'un reato al quale è estraneo. La Commissione del 1876 tolse la detta aggiunta precipuamente perchè mediante la stessa si dava il *nome* e la natura di simulazione di reato a quella che fu sempre considerata come *falsa confessione*.

assai più grave e lacrimevole in cui per effetto della calunnia egli sia stato irrevocabilmente condannato; ed aggrava in questa seconda ipotesi la pena, la quale è pure aumentata in ragione della maggiore gravità di quella minacciata pel reato falsamente attribuito. È poi quasi superfluo notare come il Progetto respinga la pena del taglione che in molti codici, ed anche in quelli or vigenti in Italia (Codice penale del 1859, art. 376; Codice penale toscano, art. 269), fu il criterio misuratore della pena della calunnia, e che oggi è condannato dalla scienza e dalla pubblica opinione.

Il calunniatore può pentirsi, ritrattando l'accusa; e se la ritrattazione è spontanea ed utile, il legislatore deve tenergliene conto: sia per una ragione di giustizia, perchè la ritrattazione mostra l'efficace pentimento del calunniatore, impedisce il danno o lo diminuisce; sia per una ragione politica, per allettare i calunniatori alla desistenza. A questi concetti sono informate le norme contenute nell'articolo 191 (1). Non si è creduto, a somiglianza di

(1) Come già fu avvertito, il reato di calunnia venne diversamente classificato Quei codici i quali nel fare la classificazioe dei reati, più che alcuni caratteri esterni e l alcune circostanze accessorie, ebbero in mira l'obbiettività dei reati stessi, non esitarono ad annoverare la calunnia tra i reati contro l'amministrazione della giustizia; a questo sistema appartengono il codice napoletano, quello di S. Marino, il progetto del 1868 e quello del 1870, il progetto D. Falco del 1873, il progetto Senatorio, quello della Commissione ministeriale del 1876, e, tra le legislazioni più recenti, il codice ticinese A questo stesso sistema si accostano pure il regolamento pontificio, il codice estense ed il codice austriaco. Altri codici, per lo contrario, considerarono precipuamente gli effetti della calunnia in rapporto al calunniato, epperò la classificarono tra i reati contro le persone: così fecero il codice francese, il codice belga e il parmense, anzi i due primi confondono la calunnia con la diffamazione. Altri, come il codice sardo del 1839, il toscano ed il codice del 1859, collocarono la calunnia tra i reati contro la fede pubblica; ed altri infine, come, ad esempio, il codice greco, la riguardarono come un reato contro l'onore.

Anche nel determinare i fatti costitutivi del reato di calunnia si rilevano discrepanze tra le varie legislazioni. Secondo il codice francese esiste reato di calunnia quando taluno faccia una denunzia contro uno o più individui che sa essere innocenti, e così pure secondo il codice belga, l'austriaco, il napoletano, il regolamento pontificio ed il codice greco. Secondo altri codici invece il reato di calunnia, oltrechè nel caso suaccennato, esiste anche quando si fingano le traccie di un crimine o delitto o se ne simulino gli indizi. Questo secondo sistema riscontrasi nel codice estense, nel parmense, nei codici del 1839 e del 1859, in quello di S. Marino, nel codice ticinese, ed in tutti i progetti italiani dal 1868 al 1876. Vuolsi infine notare come non manchino legislazioni che considerano colpevole di un reato assimilabile alla calunnia, e puniscono chi, conoscendo fatti e prove a discolpa dell'imputato, non li comunichi al medesimo. Di ciò porge esempio il codice ungherese del 1878. Nella sezione XIII di questo codice, tra le disposizioni relative alla falsa incolpazione, che corrisponde alla calunnia, leggesi quanto segue: § 230 — Chiunque conosce fatti e prove, dalle quali dipende l'assoluzione di una persona indebitamente sottoposta a procedimento, o la liberazione di una persona ingiustamente condannata, e non li comunica all'interessato, ai suoi appartenenti o alla compe-

quanto era stabilito nel progetto approvato dal Senato, di accordare l'impunità assoluta pel caso in cui la ritrattazione avvenga prima di qualsiasi atto di procedimento; e ciò per la ragione che la calunnia è un reato formale che è perfetto indipendentemente dagli effetti che può produrre, e per l'altra che, bene osservando, l'impunità promessa dal citato progetto era più apparente che reale, perchè mentre si dichiarava esente dalle pene stabilite per la calunnia il calunniatore che si fosse ritrattato, si soggiungeva che il medesimo poteva però essere punito per il delitto di diffamazione o libello famoso.

Tre sono le figure di reato, che si contemplano nel

tente autorità, quando egli possa farlo senza pericolo per sè, pei suoi appartenenti o per terze persone innocenti, commette un delitto punito con la prigionia sino a tre anni.

Quanto alla penalità diversi sono pure i sistemi. Alcuni codici considerano la calunnia in sè stessa senza riguardo agli effetti prodotti, e la puniscono indipendentemente dalla circostanza se per effetto della calunnia fu pronunciata o no condanna; a questo sistema appartengono il codice austriaco, il francese, il napoletano ed il belga. Altri invece guardano la calunnia non tanto in sè stessa quanto dagli effetti prodotti, epperò ragguagliano la pena secondo che la calunnia produsse o no condanna; ma anche in questa parte non si riscontra uniformità di criteri. Verificandosi la prima ipotesi, la condanna cioè della persona sottoposta a procedimento penale, puniscono il calunniatore con la stessa pena del calunniato il codice estense, il parmense, quello di S. Marino, il regolamento pontificio, il codice sardo del 1839, quello del 1859 (secondo questo però la pena è diminuita di uno o due gradi qualora la condanna non sia stata eseguita), il toscano, il progetto senatorio (tranne poche eccezioni, delle quali la più notevole è che nel caso in cui il calunniato fu condannato a morte, la pena da applicarsi al calunniatore è l'ergastolo) ed il progetto del 1868. Altre legislazioni puniscono il calunniatore con pena inferiore a quella inflitta al calunniato; a queste appartengono il Codice ungherese, il progetto del 1873 e quello della Commissione del 1876.

La stessa varietà si riscontra anche per l'altra ipotesi in cui niuna condanna venga pronunciata contro il calunniato, per essere stata la calunnia scoperta prima di ogni procedimento. Secondo il codice estense, toscano, di S. Marino, il regolamento pontificio, il codice ticinese, il progetto senatorio e quelli del 1868, e 1870, e della Commissione del 1876 la pena del calunniatore è ragguagliata a quella specifica che sarebbe toccata al calunniato se l'imputazione fosse stata vera. Altri codici ragguagliano invece la pena alla gravità del reato in genere che formò l'oggetto della imputazione, e puniscono la calunnia più o meno severamente secondochè essa si riferisce ad un crimine o ad un delitto, ovvero ad una contravvenzione. Questo sistema fu adottato nel codice parmense, ungherese, greco, sardo del 1839, del codice del 1859 e nel progetto De Falco del 1873.

Infine, relativamente alla ritrattazione, non tutti i codici accordano una diminuzione di pena pel caso in cui il calunniatore si ritratti prima che sulla calunnia sia istituito procedimento penale, o in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia. Questo principio trovasi però accolto nei codici estense, parmense (limitatamente al falso testimone) sardo del 1839, toscano, nel codice del 1859 ed in tutti i progetti italiani anteriori all'attuale, e nel codice ticinese.

capo della falsità in giudizio, vale a dire: la falsa testimonianza; la subornazione; lo spergiuro in giudizio civile.

Nella nozione della falsa testimonianza (art. 192) non v'è la condizione della prestazione del giuramento. Questo non è più necessario all'essenza del reato, dacchè, pel progresso della scienza e della civiltà, la falsa testimonianza cessò di essere un reato contro la religione, ma divenne ed è, secondo l'intrinseca sua natura, un reato contro l'amministrazione della giustizia. Però, siccome il testimone falso che non giurò viola minor numero di doveri, ed appare quindi meno colpevole del testimone falso che, sotto la solennità del giuramento, promise di dire la verità e poi la tradì, così è disposto che la pena per la falsa testimonianza fatta senza giuramento sia diminuita, ed in generale che il falso testimone sia punito meno del calunniatore, emendando per tal modo la sproporzione di pene, che si rilevava nei progetti anteriori.

È chiaro poi come il falso testimone debba essere più o meno severamente punito, secondo il maggiore o minor pericolo che la sua falsità poteva produrre; secondo il maggiore o minor danno che la medesima ha prodotto. Laonde più leggera, per esempio, è la pena se la falsità sia stata commessa in un giudizio civile, e più grave quando sia stata commessa in un giudizio penale.

La pena della falsa testimonianza è diminuita di due gradi nel caso della ritrattazione del falso e della manifestazione del vero in tempo utile alla giustizia. Certo, trattandosi di un reato formale quale è la falsa testimonianza, che per sè stessa offende la giustizia e diventa reato punibile indipendentemente dai suoi effetti dannosi, parrebbe, a rigore scientifico, che la ritrattazione, come fatto posteriore al reato già consumato, potesse essere tutto al più apprezzata dal giudice come una circostanza attenuante, anzichè dal legislatore come una circostanza che tassativamente faccia diminuire la pena.

Ciò non ostante si è sentito in questo caso il grande interesse che ha la giustizia di conoscere la verità e al suo raggiungimento si è sacrificata la rigorosa applicazione dei principii. Non credetti però che questa considerazione di natura politica, dovesse condurre, come fanno alcuni Codici fra cui quelli vigenti in Italia e gli antecedenti progetti, fino a promettere la impunità al testimonio che si ritrattta, ma, essendo il reato già consumato, ravvisai sufficiente, come nel caso di calunnia e come dispongono alcuni codici, fra cui

il germanico, che si dovesse accordare soltanto la già indicata diminuzione di pena. D'altra parte, l'esperienza ha dimostrato che l'assoluta impunità accordata per la ritrattazione costituisce quasi un eccitamento ai malvagi a deporre falsamente in giudizio, ben sapendo essi di poter sempre sfuggire al meritato castigo ritrattando il mendacio. Quando, invece la ritrattazione non porta alla piena impunità, ma ad una diminuizione della pena, si concilia l'interesse della società di raggiungere il vero col principio di giustizia che ogni reato merita una pena.

Se non che,trattandosi di false testimonianze fatte nei dibattimenti orali, che sono appunto quelli dove questo reato più frequentemente si commette, vi furono assai incertezze e discrepanze nello stabilire il momento nel quale la ritrattazione può essere utile al colpevole. Il Codice penale toscano concede la impunità al falso testimone, che si ritratta *prima di ritirarsi dal cospetto dell'autorità, avanti la quale ha mentito* (art. 276). Il Codice penale del 1859 dispone che il colpevole di falsa testimonianza nei giudizi penali non soggiace a pena se si ritratti e palesi il vero prima che sia chiuso il dibattimento (art. 372 capoverso), e questa fu la formola adottata nel progetto del 1868 (art. 178 lettera *c*). Il progetto senatorio disse utile la ritrattazione fatta *prima che sia stato chiuso il dibattimento o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a motivo della falsa testimonianza* (art. 232). Le nostre Corti di cassazione non sempre furono concordi nell'interpretare su questo argomento le disposizioni dei due Codici penali attualmente vigenti nel Regno. Quindi si riconobbe la necessità di adottare, per la utilità delle ritrattazioni, un momento chiaro e preciso, che non desse luogo nè a dubbiezze nè ad interpretazioni erronee, e questo, secondo il Progetto attuale, viene stabilito *nella pronunzia della sentenza o nel verdetto dei giurati nella causa in cui ebbe luogo il falso*. Intorno a siffatto momento non possono nascere incertezze, e d'altronde è da considerarsi, come fino a tanto che non è stata pronunziata la sentenza nei giudizi civili e correzionali o pronunziato il verdetto nei giudizi delle assise, la ritrattazione viene sempre in tempo utile per la giustizia (1).

(1) Dei codici vigenti in Europa alcuni espressamente promettono la impunità al falso testimonio, al falso perito che si ritrattano, altri invece non fanno parola della

Avvi però un caso in cui il testimone falso va esente da pena.

L'amore di sè stesso, la carità del sangue, la pietà pei congiunti consigliano di accordare l'impunità a quel testimone il quale manifestando il vero sì nel giudizio civile come nel giudizio penale, esporrebbe a procedimento penale sè medesimo od alcuni dei parenti ed affini menzionati nell'art. 169. Però questa indulgenza non può accordarsi al falso testimone, se per salvare sè o i congiunti abbia esposta a procedimento penale od a condanna altra persona.

ritrattazione, altri ancora accordano, invece della impunità, una diminuzione di pena. Fra quelli poi che sulla ritrattazione espressamente dispongono, vi è diversità circa al momento fino al quale essa può aver luogo in modo utile pel colpevole.

Promettono espressamente la impunità il codice toscano (art. 276), il codice del 1859 (per la ritrattazione del falso nei giudizi penali (art. 372), il codice ungherese del 1878 (art. 225), il ticinese (art. 188), e quello di S. Marino per la ritrattazione fatta immediatamente (art. 301). Accordano invece una semplice riduzione di pena, il codice parmense (art. 405), il codice del 1859, per la ritrattazione della falsità nei giudizi civili (art. 372), l'estense (art. 330), le leggi penali per le due Sicilie (art. 193), il codice germanico del 1870 (§. 158) e il codice di S. Marino, per la ritrattazione non fatta immediatamente, ma ancora in tempo utile (articoli 302, 303). Fra i codici, i quali non hanno disposizione alcuna sulla ritrattazione del falso in giudizio, sono da notarsi il codice francese del 1810, il belga del 1867, il bavarese e l'austriaco del 1852, l'olandese del 3 marzo 1881 e il regolamento pontificio del 1832. Questo sistema fu pure accolto dal progetto della Commissione austriaca del 1867. Il silenzio però di questi codici non fu sempre interpretato nel senso più rigoroso: in Francia, la dottrina e la giurisprudenza ritennero, per contrario, che il falso testimonio non possa venir punito se si ritratta prima che sia chiuso il dibattimento, e questo si dedusse come conseguenza del principio che nel reato di falsa testimonianza è necessario elemento la possibilità del danno, possibilità la quale non può dirsi esistente se non allorquando testimonio non può più ritrattarsi e che con la ritrattazione cessa anche l'altro elemento, cioè l'inganno della giustizia (Vedi *Chauveau Hélie,* t. III, n. 3062 e seg. e Cass. 4 luglio 1833, 19 aprile 1839, 22 luglio 1843, 3 giugno 1846, 11 novembre 1858). La stessa opinione era stata accettata anche dalla giurisprudenza belga in applicazione del codice del 1810, e *Haus*, che fu fra i principali cooperatori del codice del 1867, dice che essa deve ritenersi accolta anche nella nuova legislazione quantunque non espressamente sanzionata (*Principes généraux du droit penal belge*, t. I, n. 394). Invero, qualora il legislatore l'avesse voluto rigettare, lo avrebbe dovuto fare espessamente, trovandosi di fronte alla interpretazione che i tribunali avevano dato al silenzio del codice del 1810.

Per ciò che riflette il tempo *ad quem* per fare un'utile ritrattazione, si presenta come più rigoroso il codice toscano, per il quale, (come si dice nel testo della presente *Relazione*) va impunito soltanto chi spontaneamente ritratta la falsa testimonianza o la falsa perizia *prima di ritirarsi dal cospetto dell'autorità davanti alla quale ha mentito* (articoli 276 e 277). Anche per il codice di S. Marino la impunità non è assicurata se non quando la ritrattazione avvenga entro lo stesso tempo che pel codice toscano, ma la pena è poi diminuita in modo più o meno sensibile se la ritrattazione è avvenuta dopo che il colpevole si è ritirato dalla presenza dell'autorità avanti cui ha mentito, ma durante l'istruzione del processo, oppure se dopo la istruzione, ma ancora in tempo utile, sì che possa prendersi a calcolo nel giudizio da emanarsi (art. 302); ed è ridotta pure se il testimonio in giudizio criminale, dopo aver emessa una falsa testimonianza nel processo *informativo*, la ritratta nel *ripetitivo* o *confrontativo*, ve-

Tutte le surriferite disposizioni si applicano naturalmente anche ai periti ed agli interpetri, i quali chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria abbiano dato pareri, informazioni o interpretazioni mendaci (art. 193).

La seconda figura criminosa è quella della subornazione.

Se il subornatore riuscì nel criminoso intento, e la falsa testimonianza o la falsa perizia, in seguito delle sue istigazioni, ebbero luogo, egli è correo o complice del reato, e soggiace alle pene stesse minacciate per la falsa testimonianza, le quali anzi, per la considerazione che egli fu la causa morale del maleficio, non possono essere applicate nel minimo del grado (art. 194). La ritrattazione in tempo utile del falso testimone o del falso perito subornato è un fatto tutto personale di chi, pentito, si ritratta; esso non può giovare al subornatore che persistè nella sua malvagità, e solo quando dalla falsità in giudizio non derivò alcun danno, il Progetto gli accorda la diminuzione di un grado di pena. Si fa luogo parimenti alla diminuzione della pena, se il subornatore sia l'imputato stesso che cerchi per questa via di sottrarre sè medesimo dal castigo, o se la subornazione sia commessa da persona a lui strettamente congiunta per vincoli di parentela o di affinità.

Rimane la figura dello spergiuro, la cui nozione secondo il diritto moderno, consiste in un giuramento falso, scientemente prestato da una delle parti in giudizio civile.

Però in questo argomento si incontra un' antica e seria difficoltà per determinare se lo spergiuro in giudizio civile debba veramente annoverarsi tra i fatti punibili, e

rificandosi che la di lui ritrattazione sia conforme alla verità (art. 303). Il codice penale ungherese manda impunito « chi ritratta la propria falsa deposizione o dichiarazione o il proprio falso giuramento, dinanzi alla competente autorità, prima che sia stata fatta una denuncia o sia avviato il procedimento penale e prima che dalla falsa testimonianza o dichiarazione o dal falso giuramento sia derivato pregiudizio ad altri (art. 225). » Per il codice ticinese la ritrattazione rende impune la falsa testimonianza se fatta « in tempo utile alla giustizia, e se vi fu dibattimento orale, prima che il medesimo sia dichiarato chiuso (art. 188). » Così per il codice parmense (art. 405), come per le leggi penali delle due Sicilie (art. 193), la ritrattazione è efficace se avvenga prima della decisione o sentenza della causa in cui ebbe luogo la falsa deposizione; per il codice estense se è fatta « prima che di tale falsità siasi istituito procedimento, e in difetto di procedimento, prima della sentenza relativa alla causa in cui il testimone, o il perito, o colui il quale ha firmato o scientemente prodotto una scrittura falsa sarebbesi reso colpevole di falsità » (art. 330); e per il codice germanico quando si faccia « avanti l'autorità che ha ricevuta la falsa deposizione, prima che sia stata fatta una denunzia o sia incominciata una istruzione giudiziale contro il falso testimonio o perito, e prima che dalla falsa deposizione sia derivato un pregiudizio ad altri (§ 158).

in caso affermativo, se debbano imporsi condizioni o restrizioni speciali all'esercizio dell'azione penale. La difficoltà deriva dal conflitto, che, una volta ammessa la punibilità dello spergiuro, si ravvisa, o almeno si teme, fra la legislazione civile e la legislazione penale. Ed invero, da una parte si dice che sarebbe altamente immorale e politicamente dannoso il lasciare impunito, solo per considerazione di privati interessi, lo spergiuro in giudizio civile, mentre tutto consiglia a tener fermo nel nostro costume e nella nostra legislazione l'alto concetto del giuramento, e quindi a colpire di adeguata pena chiunque falsamente lo presti in giudizio. Dall'altra parte si osserva che col punire lo spergiuro si sovvertono, o almeno si eludono, le importanti disposizioni del Codice civile, che in certi casi e per motivi di ordine pubblico circoscrivono l'ammissibilità delle prove, daudosi indirettamente modo di provare con testimoni fatti e convenzioni, pei quali la prova testimoniale non è consentita (Cod. civile art. 1341) o di provare in via criminale la falsità di un giuramento, la cui prova dalla legge civile è assolutamente vietata (art. 1370).

Da siffatto dissidio nacquero tre diversi sistemi nella dottrina e nella legislazione. Nell'avviso di alcuni prevalse il concetto di evitare ogni contraddizione fra la legge civile e la legge penale, togliendo assolutamente lo spergiuro dal novero dei reati. Ed è questa la legge che impera fra noi nelle Provincie Meridionali; poichè il decreto luogotenziale del 17 febbraio 1861, che mise in vigore in quelle provincie il Codice subalpino, soppresse questa forma di reato, e tale fu pure il sistema che prevalse nella Commissione del 1868. Altri invece stimarono, che di fronte ai grandi interessi sociali della giustizia punitiva dovesse venir meno qualsiasi preoccupazione derivante dalle disposizioni del Codice civile, e furono di avviso che lo spergiuro in giudizio civile fosse da classificarsi fra i reati, e dovesse perseguitarsi e punirsi senza riguardi, come qualsiasi altro reato. E questo è il sistema del Codice penale toscano (art. 270), del Codice penale del 1859 (art. 374), e del progetto senatorio (art. 236). Un terzo sistema, che potrebbe dirsi conciliativo, mantiene la punibilità dello spergiuro, ma detta nel tempo istesso speciali restrizioni con l'intendimento di togliere il conflitto fra il giudizio civile ed il penale. Primo a formolare queste restrizioni fu l'Ufficio centrale del Senato incaricato di riferire sul progetto del ministro

Vigliani, il quale Ufficio introducendo una modificazione, che esso stesso chiamò novità nella legislazione europea, propose che l'azione penale per lo spergiuro non fosse ammissibile se non all'appoggio di un documento scritto decisivo. Con ciò s'intese di ammettere l'azione penale soltanto nei casi in cui sarebbe ammessa la revocazione della sentenza civile, e sotto una condizione che non violava i limiti imposti dalla legge civile all'esperimento della prova testimoniale.

Risorse vivissima la questione su questo argomento nel Senato, il quale pure, introdusse prescrizioni speciali rispetto a questo reato, deliberando (art. 239) che l'azione penale per lo spergiuro non fosse ammissibile se non fondata sopra un documento che costituisse almeno un principio di prova per iscritto; che trattandosi di giuramento decisorio, non fosse ammessa la parte civile nel giudizio penale, e che la condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisse in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la rivocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. La Commissione ministeriale del 1876 ammise la punibilità dello spergiuro, e mantenne tutti i temperamenti adottati nel progetto senatorio; se non che, per evitare le fraudolenti speculazioni, volle che il documento decisivo sul quale dovrebbe fondarsi l'azione penale, non si fosse potuto produrre prima della prestazione del giuramento.

Il Progetto attuale (art. 195) adotta il secondo sistema, ritenendo che se lo spergiuro è, come deve essere, un reato punibile, ragione non v'ha di restringere l'esercizio della azione penale, imponendo condizioni e restrizioni per le quali nel più dei casi quell'esercizio rimarrebbe paralizzato. E, ciò statuendo, il Progetto tenne conto anche delle osservazioni fatte dai Collegi giudiziari e scientifici, che nella maggior parte manifestarono parere contrario ad ogni temperamento il quale rendesse artificiosa e quasi inutile la incriminazione.

Giustamente le leggi circondano di decoro e di guarentigie la professione degli avvocati e dei procuratori, siccome quelli che col loro ministero nobilissimo intendono a proteggere i diritti dei cittadini, ed efficacemente cooperano con l'ingegno e con la dottrina alla buona amministrazione della

giustizia. Ma quanto più importante ed elevato è l'ufficio dei patrocinatori legali, tanto più fa mestieri che la legge concorra a mantenere venerato il loro ordine, statuendo severe sanzioni penali per la repressione di tutti quei fatti criminosi, che, ispirati da turpe avidità di guadagno, disonorassero quella professione; di ciò si occupa il Progetto attuale nel capo relativo alla prevaricazione (1).

Primo e precipuo dovere dei patroni verso i clienti è la fedeltà; e quei difensori i quali la tradiscono calpestando la santità di un ministero che a tutti i cittadini interessa di mantenere intemerato, sono i veri e proprii prevaricatori.

La prima figura di prevaricazione contemplata dal Progetto (art. 196) è quella del patrocinatore che, colludendo con la parte avversaria o in altro modo, deliberamente pregiudica la causa affidatagli. Parve a taluni che estremo indispensabile di questa prima forma di malefizio dovesse essere la venalità, ossia il fine del lucro; e quindi ritennero, che i patroni i quali colludono con la parte avversaria, allora soltanto si tenessero prevaricatori e punibili, quando a tanta nequizia si fossero mossi per doni o per promesse. come dispongono il Codice penale del 1859, articolo 355, e il progetto senatorio, articolo 251 (2). Il Progetto invece, conforme in ciò al Codice penale toscano, articolo 198, ed alle proposte della Commissione ministeriale del 1876, ritiene che siffatto estremo non sia necessario; imperocchè si può colludere

(1) Così in Atene come in Roma l'ufficio del patrocinatore cominciò dall'essere gratuito, e quando in Roma i giureconsulti di professione ricevettero delle mercedi le riguardarono piuttosto come offerte liberamente e spontaneamente dalle parti, anzichè come dovute. e furono chiamate appunto *honorarium*, *solatium*.

La cura di tenere elevata quanto più era possibile la nobilissima professione, fu tale che nel sesto secolo la legge Cincia proibì agli avvocati di ricevere compenso alcuno per il loro patrocinio; ma questa misura, siccome contraria alla natura delle cose, non ebbe effetto ed invano tentò più tardi lo stsso Augusto di richiamarla in vita per combattere la ingordigia dei curiali dell'epoca sua.

In Francia il concetto elevato del disinteresse che il patrocinatore dee portare nella difesa del cliente si mantenne così costante nel Fôro che l'onorario vi è riguardato tuttora come una rimunerazione spontanea: è piuttosto la riconoscenza verso un beneficio che il pagamento di un lavoro. Sebbene la giurisprudenza, com'è naturale, attribuisca agli avvocati l'azione giudiziale per gli onorari, essi si fanno un dovere d'applicare alla propria rimunerazione il precetto d'una legge romana, giusta la quale *quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur*. È poi notevole che in Francia il codice penale non prevede i patti illeciti degli avvocati coi loro clienti, i quali perciò cadono sotto le sanzioni del codice civile, per quello che riguarda i loro effetti civili, e delle leggi speciali sull'esercizio della professione per gli effetti disciplinari.

(2) Avevano accolto questo concetto anche il progetto De Falco del 1873, art. 252; quello Vigliani, art. 248. § 1; il codice per l'ex Regno delle due Sicilie, art. 209; il parmense, art. 187 e l'estense, art. 189.

per odio, per nimistà e talvolta anco per sentimento di inopportuna pietà, senza che per questo venga meno la essenza del reato, che ha il suo elemento morale nel tradimento della fede dovuta al cliente, e il suo elemento materiale nel pregiudizio arrecato alla sua causa (1).

L'altra forma di prevaricazione è quella del patrocinatore che nella medesima causa assiste parti contrarie (art. 196, primo capoverso). La contemporaneità di due patrocinii, che per modo assoluto l'un l'altro si escludono, ed ha perciò insito il tradimento dell'uno o dell'altro cliente e forse di ambedue, veniva fino dai tempi antichi notata di infamia (2), e deve essere repressa come reato di prevaricazione (3).

Segue un'altra forma, che è quella del patrocinatore il quale, dopo aver difeso una parte, assume senza il consenso di questa e nella medesima causa la difesa della parte contraria (art. 196, secondo capoverso). Veramente non mancano scrittori i quali negano l'applicabilità del titolo di prevaricazione alla prestazione successiva di patrocinio a due parti contrarie nella medesima causa; ma il Progetto ha ritenuto, conformemente ad alcune legislazioni (4) ed a diversi dei progetti precedenti (5), che anche qui vi sia reato, in considerazione del grave pericolo che il patrono, abbandonata una parte e passando alla difesa dell'altra, abusi in danno del primo cliente

(1) Accolgono questo concetto anche i seguenti codici: austriaco, § 102 lett. d; ungherese, § 482; maltese, art. 114; germanico, 356; ticinese, art. 166 § 1. Il codice di S. Marino contiene, in ordine a questo reato, due disposizioni. Con la prima (art. 313) è punito l'avvocato o il procuratore legale che favorisca in qualsivoglia guisa gli interessi della parte avversaria; con la seconda (art. 314) è punito più gravemente l'avvocato o procuratore legale che per corruzione, per amore e per odio tradisca il proprio cliente in guisa che, per effetto del tradimento, questi perda la causa o decada da un legittimo diritto.

(2) L. 4. §. 4. D. *De his qui notantur infamia* (Lib. III, tit. II).

(3) Prevedono specificatamente questo reato i codici: toscano, art. 199: di San Marino, art. 311; ungherese, § 482; germanico, § 356; e i progetti De Falco, art. 252; Vigliani, art. 249 e Senatorio, art. 252. Ne tacciono il codice del 1859; l'estense; il parmense; le leggi penali dell'ex Regno delle Due Sicilie; le leggi criminali di Malta e il codice ticinese.

(4) Codice del 1859, art. 310; codice ungherese, § 482; di San Marino art. 311; di Malta, art. 313; dell'ex Regno delle Due Sicilie, art. 208; parmense, art. 186 ed estense, art. 188.

(5) Progetto De Falco, art. 251, secondo capoverso, progetto del 1868 art. 138, progetto Vigliani, art. 249, e progetto senatorio, art. 252. Pel codice penale toscano (art. 199) e pel progetto della Commissione del 1876 (art. 252) il semplice fatto della prestazione successiva del patrocinio alle due parti contrarie senza il consenso del primo cliente, non è reato; si contempla invece e si punisce il fatto del patrocinatore che dopo avere ricevuta dal suo cliente per fine di patrocinio la manifestazione di fatti o la consegna di documenti, li comunica dolosamente all'altro. Ma questo in sostanza è un caso di *collusione* che rientra nelle disposizioni dell'art. 195.

della cognizione dei fatti, dei documenti e dei segreti da lui acquistata quando lo difendeva. Però, siccome questa terza specie di reato è meno grave dei precedenti, la pena si applica in misura più lieve.

Le pene della prevaricazione statuite pel caso in cui i patroni pregiudicano i loro clienti nei privati loro interessi nei giudizi civili, debbono certamente essere più severe quando il reato si commetta nelle cause penali, e così in pregiudizio dell'onore e della libertà degli imputati (art. 197). In questa ipotesi il Progetto commisura la pena in ragione diretta della gravità del reato imputato alla persona difesa dall'infedele patrocinatore (1).

Vi sono tre altri reati, che per turpe venalità possono commettersi dai patroni nell'esercizio del loro ministero; reati che sono preveduti negli articoli 198 e 199.

Ha luogo il primo quando il patrocinatore si fa consegnare denaro od altre cose dal proprio cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti o in una somma maggiore di quanto è dovuto (2).

Ha luogo il secondo reato, quando il patrono si fa consegnare denaro od altre cose dal proprio cliente col pretesto di dovere comprare il favore o rimunerare un testimone, un perito, un ufficiale del pubblico ministero, un magistrato o un giurato; fatto questo turpissimo perchè, oltre alla violazione del proprio ministero ed al fraudolento spoglio del cliente, contiene un gravissimo oltraggio verso le persone e le autorità, di cui si fa iniquamente supporre la corruttibilità o la già avvenuta corruzione (3).

La terza figura criminosa che il Progetto contempla è il patto quotalizio, in virtù del quale il patrocinatore pattuisce

(1) Conformi: progetto De Falco, art. 253; Vigliani, art. 250 e Senatorio, art. 253; nonchè i codici del 1859, art. 312; dell'ex Regno delle Due Sicilie, art. 210; parmense, art. 188; estense, art. 190; ungherese, § 483 e ticinese, art. 167.

(2) Conf. codice germanico, § 352; progetto Vigliani, art. 251 prima parte e progetto Senatorio, art. 254, § 1.

(3) Non tutti i codici nè tutti i progetti precedenti all'attuale hanno preveduto specificatamente questo reato, se commesso da avvocati o procuratori. Tre sistemi furono seguiti in questo argomento. Alcuni codici lo collocarono insieme al reato di millantato credito sotto il titolo della *prevaricazione*, ma punirono *chiunque* se ne facesse contabile; altri non lo enumerarono fra i reati degli avvocati e procuratori; e lo lasciarono sotto il titolo del *millantato credito* (di cui sarebbe una delle specie); altri, infine, previdero questi due reati in ambedue le rubriche, a seconda delle persone da cui sono commessi. Ai primi appartengono il codice del 1859 articoli 313 e 314; il toscano, art. 200; l'estense art. 191; il parmense, art. 199 e il codice dell'ex Regno delle Due Sicilie, art. 206; ai secondi, il progetto De Falco, art. 188; ai terzi, il progetto Vigliani articoli 215 e 251; il Senatorio, articoli 218 e 254, § 2, e l'attuale, articoli 179 e 197.

pel suo ufficio, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio. Non mancano per verità contraddittori ai quali ripugna di ravvisare nel patto quotalizio un fatto punibile, quasichè si venga così a colpire di pena una convenzione, la quale, o non ha nulla di illecito, o tutto al più può in certi casi essere indelicata od immorale, ma non può assumere i caratteri di vero e proprio reato. Il Progetto però si è attenuto alla opinione contraria, per la quale stanno i Codici vigenti ed alcuni dei precedenti progetti ed illustri scrittori; sì perchè la convenzione è stipulata fra due parti, una delle quali non ha nè può avere piena libertà di consenso; sì perchè mentre l'avvocato, al cui onore e al cui sapere si affida il cliente, deve *avere più di lui che di sè cura*, col patto quotalizio converte il patrocinio in una ingorda speculazione, è trascinato a respingere ogni onesta conciliazione, e difende avanti i tribunali più la causa propria che l'altrui. L'interesse e la dignità dell'ordine esigono che, per quanto è possibile, queste vergognose convenzioni non avvengano, minacciandole di una sanzione penale (1).

(1) Poche sono le legislazioni le quali non puniscono il patto quotalizio, tali sono il codice ungherese, il germanico e le leggi maltesi. Conviene però in codesta materia non trascurare che alcuni fatti, non previsti dai codici penali, possono venir repressi in via disciplinare dalle leggi speciali sull'esercizio della professione d'avvocato e di procuratore. Così, per far un solo esempio, il codice di San Marino (articolo 310) e il ticinese (art. 164) prevedono e puniscono il caso di un avvocato che, richiesto per una difesa officiosa civile o penale, vi si rifiuta senza un giustificato motivo. Questo fatto non è previsto dal progetto attuale, essendo già punito dall'art. 56 della legge 8 giugno 1874.

Quanto al patto così detto di quota lite, molte legislazioni ed alcuni progetti si attengono al concetto più limitato di punire soltanto la convenzione per la quale il patrocinatore si assicura precisamente *una parte aliquota della cosa controversa;* laddove altri puniscono la pattuizione di un premio qualunque, consti esso di una parte dell'oggetto caduto in lite, oppure altrimenti. Fra i primi sono da notarsi: il codice napoletano art. 207; il codice di San Marino art. 308; il parmense, art. 185; l'estense, art. 187; il toscano, art. 197; il codice del 1859, art. 309; il progetto De Falco, art. 251, e il codice ticinese, art. 165. Fra i secondi, oltre il progetto attuale, quello Vigliani, art. 247 e il Senatorio, art. 250.

La prima Commissione nella seduta del 3 marzo 1868 aveva rigettato ambedue questi concetti rimettendosi alle leggi speciali sulla professione. La seconda Commissione fu in ciò d'accordo colla prima, e la punizione del patto quotalizio non vi fu nemmeno proposta. Nelle Sottocommissioni istituite dall'on. Mancini nel 1876, venne proposta la soppressione dell'art. 250 del progetto Senatorio, adducendosi che non si potrebbe elevare a reato un patto che può esser libero e che alle volte torna comodo anche al cliente; e veniva suggerito che, volendosi conservare l'articolo, si togliesse il verbo *pattuisce* per sostituirvi la espressione *induce o costringe*, od altra che valesse ad accennare ad un atto che in sè contenga reità. Portato l'articolo in seno alla Commissione nella seduta del 13 novembre 1877, vi trovò pure l'opposizione di alcuni commissari i quali volevano rimettersi alla legge sull'ordine degli avvocati e procuratori; di altri che vi sostennero l'avviso esposto in seno della Sotto commis-

Nella evasione debbono distinguersi, agli effetti penali, tre diverse categorie di persone: gli arrestati che evadono; gli estranei che partecipano all'evasione; i custodi o carcerieri conniventi o per la cui negligenza la evasione avviene.

Gli arrestati, semprechè l'arresto sia legale, sono imputabili della evasione soltanto quando sia accompagnata da violenza sulle persone od avvenga mediante rottura; e se evadono mentre scontano una pena, la evasione si punisce più o meno gravemente secondo la natura della pena che essi scontavano (articoli 200 e 201) La fuga non accompagnata da alcuno dei mezzi surriferiti, non è agli arrestati imputabile, perchè è legge di natura che ognuno cerchi di riacquistare la propria libertà. In un solo caso la evasione semplice costituisce reato: quando i carcerati ammessi a lavorare fuori delle case di pena, fuggano dal luogo del lavoro. Tale sanzione è necessaria; perchè altrimenti si renderebbe inattuabile il sistema del lavoro fuori delle prigioni. Secondo il Progetto, se l'evaso che era legalmente in arresto si costituisce spontaneo, la pena è diminuita di un grado. Quanto ai condannati poi va esente da pena, pel fatto della spontanea, costituzione, soltanto il condannato nell'ergastolo, mentre per tutti gli altri la pena dell'evasione è ridotta alla metà (art. 206).

Gli estranei che facilitano le evasioni, e pei quali non può servire di scusa l'amore innato della libertà, debbono essere sempre puniti, qualunque sia il modo con cui l'arrestato evade; diminuita però la pena nel caso in cui la evasione sia stata facilitata per liberare un congiunto. Così la legge deve mostrarsi ancor più severa verso i custodi ed i carcerieri che favoriscono dolosamente la fuga degli

sione. Il ministro Mancini, presidente, rilevò la soverchia ampiezza dell'articolo stesso e concluse che non si dovesse sopprimerlo ma modificarlo, prevedendo i soli casi in cui la volontà del cliente fu violata oppure sorpresa la sua buona fede. La Commissione ne decise la soppressione. Il presente progetto riproduce in ogni sua parte per le ragioni addotte nel testo della Relazione, l'articolo che, senza opposizione alcuna era stato approvato dal Senato.

Due codici però, e sono quello di San Marino (art. 308) e quello del Canton Ticino (art. 165) estendono la sanzione penale minacciata per il patto in esame anche a convenzioni cui la legislazione attuale e tutti i progetti antecedenti non puniscono, e queste sono pel codice di San Marino: *la cessione di liti o di diritti litigiosi, anche per interposta persona*, e pel codice ticinese: *la compera, durante la lite, delle ragioni del proprio cliente.* Si avvisò, per altro, che fosse sufficiente contro codesti patti la nullità di cui il codice civile li colpisce all'art. 1458, insieme al vero e proprio patto di quota lite ed altri analoghi.

arrestati, perchè essi tradiscono altresì i doveri del loro ufficio (articoli 202 e 203). Essi devono pure trovare una adeguata repressione quando commettano colpevoli condiscendenze od abusi d'autorità, o sia in altro modo da attribuirsi alla loro negligenza la fuga dei carcerati; accordandosi poi in quest'ultimo caso l'impunità se riescano a far riprendere i fuggitivi (art. 206 capoverso).

L'ultimo articolo di questo capo VI stabilisce le sanzioni per reprimere la inosservanza degli obblighi derivanti da certe condanne ad alcune pene non restrittive dalla libertà personale.

TITOLO V

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E CONTRO LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ

Il titolo V corrisponde al titolo VIII del Codice del 1859, ed al IV del Codice toscano che tratta dei delitti contro l'ordine pubblico, mentre formava il titolo VII del progetto approvato dal Senato, ma le figure di reato che esso comprende non hanno tutte riscontro nei Codici vigenti e nell'anteriore progetto.

È codesta una di quelle classi di misfatti che più incerti d'ogni altra offre i criteri pel suo ordinamento, non essendo molto agevole determinare la vera indole di tutti quei fatti il cui risultamento precipuo si risolve in un attacco alla pubblica tranquillità. A prescindere per altro da ogni discussione dottrinale, il Progetto considera come reato contro la pubblica tranquillità ogni fatto che, per la varietà delle offese o per la diffusione di cui è suscettivo, attacca o perturba la comune sicurezza, ancorchè non sia stata recata una lesione concreta ed effettiva. Tale carattere presenta indubbiamente l'associazione di malfattori, o più esattamente l'associazione per delinquere, ed inoltre l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione e l'ammasso d'armi; i quali reati, sia pei codici ora vigenti, che pei progetti anteriori furono, in generale, quasi sempre classificati tra i reati contro la pubblica tranquillità. L'attuale Progetto non abbandona questo sistema ed anzi lo completa

collocando in questo titolo altre specie di fatti che hanno parimenti per carattere principale l'attacco alla pubblica tranquillità. Esse sono: la formazione di bande armate e il favoreggiamento dei delinquenti.

Per ciò che concerne le bande armate, è ovvio che, qualora esse non abbiano scopo politico, non possano formare oggetto del titolo I, ma debbano invece esser noverate nel titolo in esame, come quelle che hanno precipuamente e direttamente per effetto di turbare la pubblica tranquillità.

Quanto al favoreggiamento, il Progetto lo pone tra i reati contro la pubblica tranquillità anzichè tra quelli contro la giustizia, per la considerazione che il favoreggiamento solo indirettamente ed eventualmente può essere praticato nel fine di frapporre ostacoli all'azione giudiziaria.

La istigazione a delinquere, se sia stata accolta e susseguita da atti di esecuzione, costituisce una complicità nel reato che in seguito della medesima fu commesso, e viene governata dalle disposizioni scritte nella parte prima del primo libro intorno alla complicità. Ma se la istigazione non raggiunse lo intento e rimase inefficace, allora viene la disputa se la medesima debba andare immune da ogni giuridica imputabilità, o se invece, non potendo imputarsi come fatto di complicità, debba esserlo come reato *sui generis*. Questo fece il Codice toscano (art. 54), e sulle sue orme disponeva analogamente il progetto approvato dal Senato. L'attuale Progetto invece tiene una via intermedia che è quella prevalsa nella più gran parte dei Codici moderni ed accolta dalla Commissione ministeriale del 1876 (1). Infatti, o si tratta di istigazione privata, e allora, ove non sia stata accolta, si ha un'azione riprovevole, che può formare soggetto di vigilanza per parte della polizia, ma non si hanno i caratteri di una azione criminosa. O si tratta di una istigazione fatta pubblicamente, ed allora, ma allora soltanto, l'eccitamento a commettere reati, perturba la pubblica tranquillità, producendo altresì scandalo, è quindi imputabile, e gli si deve applicare diversa sanzione secondo la diversa entità del reato istigato (art. 208).

Il Progetto (art. 209) mantiene in questo titolo le disposizioni relative all'apologia di fatti qualificati crimini o

(1) Vedi verbali della Commissione sul libro II, n. 9, pag. 97.

delitti dalla legge penale, come già faceva il progetto senatorio nell'articolo 257, accettando la formula dell'editto sulla stampa (art. 24). Non può dubitarsi invero che l'apologia di un fatto punibile non sia soltanto un'azione immorale, ma, scuotendo il rispetto dovuto alla legge e scemando l'opinione della pubblica tranquillità, presenti il concorso dei due elementi politico e morale, la coesistenza dei quali è necessaria acciò un fatto possa cadere sotto la sanzione della legge punitiva.

S'intende però, e lo esprime il Progetto colla parola *pubblicamente*, che alla sussistenza del reato è estremo essenziale la circostanza della pubblicità, da cui soltanto deriva un vero pericolo sociale; essendo poi contrario ad ogni principio di libertà stabilire sanzioni penali contro quelle manifestazioni che avvenendo in privato rimangono quasi nei limiti del pensiero.

Il concorso di più persone in uno stesso reato non costituisce, in generale, una specie delittuosa a sè, e neppure una circostanza aggravante. Si ha semplicemente la compartecipazione, di cui al capo III, titolo II, parte prima del libro I. Ma se un numero considerevole di individui si associno, non già per commettere un unico e singolo reato, ma una serie di delinquenze, per fare quasi, a così dire, il mestiere del delinquente, sorge lo speciale reato del quale qui si tratta e che ha per suoi estremi il concorso di cinque o più associati e lo scopo di commettere reati in genere, sia pure di specie non ancora determinata. Ed il Progetto (art. 210) evita di enunciare tutte quelle circostanze od eventualità che il Codice penale del 1859 (articoli 426 e 427) ed il Codice toscano (art. 421) annoverano, e le quali sono bensì tra le contingenze più frequenti del reato, ma ne restringono indebitamente la nozione.

Gli associati, come già si accennò, debbono sempre rispondere del reato pel solo fatto di aver preso parte ad una associazione per delinquere, qualunque fossero le loro precedenti qualità: ciò che ha consigliato di abbandonare il titolo di *associazione di malfattori*, d'onde potevano scaturire dubbiezze e controversie, come attualmente accade.

Le disposizioni su questa materia (articoli 210, 211, 212, e 213), sostanzialmente concordano con quelle del progetto senatorio, tanto nella nozione del reato e nell'aggravante dello scorrere armati per la campagna o per le pubbliche

vie, che nelle pene maggiori comminate ai capi o promotori. Trattando poi dei capi, furono aggiunte le parole: *se vi sono*, onde non possa disputarsi, come accade nella pratica dei vigenti Codici, che non esista il reato di associazione sol perchè manchi la prova che vi fossero capi.

Il capo III tratta delle bande non comprese nel titolo I, e di cui si è già detto, dell'ammasso d'armi e della pubblica intimidazione, (articoli 214, 215 e 216); ed il capo IV dispone sul favoreggiamento.

Relativamente alla pubblica intimidazione, il Progetto non ha innovato su quello del Senato e su quello della Commissione del 1876 (art. 277) se non in un punto notevole. Parve cioè, che a questo riguardo fosse da accettarsi una figura di reato già accolta dalla maggior parte dei codici germanici, cioè la pubblica *minaccia di un disastro di comune pericolo*. Come si protegge la tranquillità privata dalle minaccie di un reato contro la persona o la proprietà si deve correlativamente proteggere la tranquillità pubblica contro le minaccie di reati che attaccano la pubblica incolumità, quali sarebbero un'incendio, una inondazione e simili con le quali si getta fra le popolazioni l'angoscia e lo spavento, non meno e fors'anche più, che cogli altri fatti indicati nello stesso articolo.

Per ciò che riguarda la figura giuridica del favoreggiamento, il Progetto si allontana dal Codice del 1859 per avvicinarsi alla formula del Codice toscano, come avevano già fatto i precedenti progetti, sui quali però segna anche in questa parte un progresso. Il Codice del 1859 (art. 285) circoscrive la punizione del favoreggiamento a quello prestato a persona già condannata o contro cui siasi rilasciato ordine di arresto per reato punibile con pene criminali. Il Progetto (art. 217), simile in ciò al Codice toscano (articolo 61, 61), non si attiene a questo limite, e, migliorando su questo Codice stesso, mostra chiaramente colla sua locuzione come il reato di favoreggiamento possa commettersi anche aiutando un imputato indipentemente dall'essere egli innocente o reo, e astrazion fatta, in questo secondo caso, dalla sua condanna, la quale potrebbe appunto essere stata impedita dallo stesso fatto del favoreggiatore. Finalmente il Progetto, simile in ciò al Codice toscano, non limita la nozione del favoreggiamento (come fa il Codice del 1859) alla occultazione della persona, ma lo estende anche alla di-

spersione delle traccie del reato. In questo modo, secondando anche il voto di illustri criminalisti, si colma una lacuna palesata dalla esperienza e più volte deplorata nella pratica applicazione dei codici vigenti e specialmente del Codice del 1859.

TITOLO VI.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

Il titolo VI contiene le disposizioni e le sanzioni penali concernenti la materia del falso, fra cui figurano principalmente il falso nummario ed il falso documentale.

Anche in questo titolo il Progetto introduce importanti innovazioni. Meglio conformandosi ai principii giuridici ed economici, esso abbandona l'antico criterio misuratore della pena nei reati di falsa moneta, adottato nella legislazione vigente. Infatti il Codice penale del 1859 (art. 319), il Codice penale toscano (art. 222), conformi in ciò al progetto approvato dal Senato nel 1875 (art. 229), sanciscono pene molto più severe per la contraffazione ed alterazione di monete d'oro e d'argento, che per la contraffazione ed alterazione di monete inferiori. Invece il progetto del 1868 e quello della Commissione del 1876 giustamente respinsero questo criterio penale, desunto dalla qualità più o meno preziosa della moneta contraffatta od alterata, e adottarono quello derivante dal maggiore o minor valore delle monete contraffatte od alterate.

E in verità, sebbene il primo sistema non manchi esso pure di seri ed autorevoli fondamenti, tuttavia anche il Progetto attuale preferisce il secondo, perchè il criterio di distinzione fra le monete preziose e le monete inferiori non è rigorosamente scientifico; perchè, trattandosi di un maleficio il quale appartiene alla categoria dei reati contro la pubblica fede, questa viene scossa qualunque sia il metallo di cui si compongono le monete falsificate, purchè abbiano corso legale e commerciale; e perchè, infine, il pericolo e l'allarme possono essere anzi maggiori quando si sappiano falsificate le monete inferiori delle quali è più facile la falsificazione, come più frequente e più comune è il loro smercio.

Il Progetto cerca inoltre di migliorare lo stato della nostra legislazione anche relativamente alla impunità accordata in certi casi ai complici della falsa moneta, adottando tali principii pei quali rimanga conciliato il dissidio che al riguardo

esiste nella dottrina, e che trova la sua manifestazione nei due sistemi diametralmente opposti, a cui sono informati il Codice penale del 1859 e il Codice penale toscano. Il primo dei detti due Codici cade in un eccesso, e troppo si preoccupa della pubblica utilità a scapito della moralità, fomentando la delazione; il secondo cade nell'eccesso contrario, non accordando veruna indulgenza al colpevole pentito che cerca d'impedire un danno sociale gravissimo. Il Progetto attuale invece, adotta, come si dirà tra breve, un sistema che evita entrambi gli eccessi medesimi.

Nella sottile ed intricata materia del falso documentale ed istrumentale il Codice penale del 1859 non ha saputo emanciparsi dalle difficili e pericolose enumerazioni della casistica francese. Il Progetto è informato ad un sistema di legislazione più semplice e più chiaro, in guisa che restano eliminate le molte incertezze sorte nella giurisprudenza, sia sulla nozione del falso documentale, sia sulle diverse e peculiari sue figure criminose, sia sui criteri misuratori della penalità. Nel quale indirizzo, le riforme che il nuovo Codice introduce rispetto al Codice penale del 1859, trovano efficace presidio nel sistema della legislazione toscana, ed in quello a cui, sulle orme della medesima, si attennero gli antecedenti progetti.

In questo titolo, come negli altri, il Progetto tiene conto degli ammaestramenti dell' esperienza per reprimere taluni malefici che, allo stato della legislazione attuale, si possono impunemente commettere. Così dicasi della nuova disposizione con cui si provvede ad un caso assai grave, e che pur troppo frequentemente si deplora: della disposizione cioè per la quale sono puniti più severamente i medici, chirurghi od altri ufficiali di sanità, quando, per effetto di un attestato falso da essi rilasciato, una persona sana di mente sia stata ammessa o trattenuta in un manicomio.

Coerentemente infine alla massima di curare con ogni possibile esattezza la classificazione dei reati, è in questo titolo collocata qualche figura delittuosa che impropriamente ha sede, per la legislazione vigente, fra le contravvenzioni. Così dicasi, per esempio, della sanzione penale stabilita nell'articolo 223 contro chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nello Stato, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso o legale come monete. Questa sanzione che, in quanto concerne le monete, era scritta fra le contravven-

zioni nel Codice penale del 1859 (art. 685, n.° 11) e negli anteriori progetti, sembra che, come reato pedissequo, trovi più congrua sede in questo titolo, nel capo che tratta dei reati in materia di monete; in quanto che colui il quale si ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nello Stato, lede il diritto di questo di porre in circolazione le monete stesse, scuote la pubblica fede ed il credito che a quelle deve accordarsi, producendo così un turbamento sociale suscettibile di conseguenze gravi qualora l'esempio fosse da altri imitato.

Passando ora alle principali disposizioni del presente titolo, è da osservare che il falso nummario, secondo l'articolo 218 del Progetto, si commette per tre modi: o contraffacendo monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia eguale o superiore a quello della moneta vera; o alterando le monete vere in qualsiasi modo, sia diminuendone il valore intrinseco, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore; o mettendo in circolazione o spendendo o introducendo nel regno le monete false od alterate di concerto con gli autori o con i complici della contraffazione o della alterazione. Sugli estremi di questo reato può dirsi che non vi sono dissidi nell'ultimo stato della dottrina e della giurisprudenza. Ed invero, tutti omai concordano che il falso nummario non è più da considerarsi nè come un reato majestatico, secondo il deplorato errore d'una volta, nè quale un furto, ma sibbene quale un reato contro la pubblica fede, siccome quello, che, gettando discredito sulla sincerità delle monete, genera diffidenza nel pubblico mercato e sospende o perturba le operazioni commerciali. Tutti concordano altresì che v'è lo stesso reato o si tratti di moneta estera o di moneta nazionale; o si tratti di vera e propria moneta metallica o di carte di pubblico credito, od emesse da stabilimenti autorizzati all'emissione, purchè le une e le altre abbiano corso legale o commerciale nel che sta veramente la essenza di siffatto maleficio. E tutti finalmente concordano che gli spenditori e gli introduttori, purchè agiscano di concerto coi fabbricatori o con gli alteratori della moneta, sono coautori del reato e debbono essere colpiti con lo stesso trattamento penale. A questi principii sono quindi informate le disposizioni del Pro-

getto; e quanto alle penalità in esso sancite mi riferisco a ciò che poc'anzi esposi intorno al criterio misuratore di esse.

Lo spendere ed il mettere in circolazione scientemente false monete o false carte di credito è sempre un reato, tuttochè non vi sia accordo col fabbricatore; ma poichè tale spendizione non può considerarsi come vera e propria correità, così il colpevole è trattato con maggiore indulgenza (art. 219). Parimenti una diminuzione di pena viene accordata quando il valore delle monete false sia eguale o superiore a quello delle monete genuine, o quando la falsità sia facilmente riconoscibile (art. 220).

Accade talvolta che taluno riceva in buona fede monete o carte false, e che dopo averne riconosciuta la falsità, per liberarsi dal danno, le spenda, sostituendo a sè stesso un'altra vittima del reato. Ora questa mala fede, benchè sopravvenuta, non deve andare impunita; e come il solo amore di evitare un danno pecuniario spinge a questo reato, così il colpevole viene punito con una pena pecuniaria (art. 219 capoverso).

Le monete e le carte di pubblico credito non possono avere pubblica fede, se non in quanto sono coniate e fabbricate dallo Stato e nelle sue officine. Laonde nessun privato, senza un fine criminoso, può fabbricare o ritenere strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito; ed è punito chi di tali fatti si rende colpevole (art. 222).

Il Progetto accorda l'immunità da pena agli autori ed ai complici della fabbricazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, quando, prima che l'autorità ne abbia notizia, sono riusciti ad impedirne la circolazione (art. 225). Questa disposizione è vivamente impugnata da parecchi ed autorevoli criminalisti, confortati anche dall'esempio del Codice toscano. Ma se questo non le fece accoglienza, l'ammisero invece il Codice del 1859 (art. 332), e quasi tutti i progetti del nuovo Codice penale, ed altrettanto fa il presente Progetto. Gli avversari della impunità affermano sostanzialmente avere la medesima un carattere immorale, come quella che, a loro avviso, favorisce la delazione dei complici. Ma è da notarsi anzitutto, che mentre il Codice del 1859 accorda l'impunità al colpevole che della falsificazione di mo-

nete *ha dato formale denuncia*, o *che procura l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli*, il Progetto accorda invece l'impunità a coloro che *sono riusciti ad impedire la circolazione della moneta falsa prima che l'autorità ne abbia notizia.* Siffatta disposizione adunque non subordina l'impunità alla turpe delazione delle persone dei compagni, bastando il fatto di impedire, comunque, il danno derivante dal reato. In sostanza, il concetto che suggerisce la impunità in questo caso, è analogo a quello pel quale va esente da pena l'autore del tentativo di un reato quando, mosso da pentimento, desiste spontaneamente dalla criminosa azione incominciata. In ciò non vi ha alcuna immoralità, e la disposizione rimane purgata da qualunque carattere odioso; anche prescindendo dal considerare il sommo interesse che ha la società di difendersi con ogni studio dal danno che le può derivare dai reati in discorso, massime in presenza dei crescenti attentati contro la ricchezza nazionale (1).

(1) La impunità di cui è parola trovasi già scritta nel codice francese del 1810 all'art. 138, con un concetto però ben diverso da quello accolto nel progetto attuale. Per esso, sono esenti da pena i colpevoli di falsa moneta i quali, prima della consumazione del crimine e di qualunque atto di procedimento, ne avranno dato notizia e rivelato gli autori alle autorità costituite; oppure che, dopo cominciato il procedimento, avranno procurato l'arresto degli altri colpevoli. Queste due ipotesi, avverandosi le quali, il codice francese prometteva la impunità, sono quelle stesse che conducono al medesimo effetto anche nei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato (art. 108).

Il codice belga del 1867 restrinse la disposizione del codice francese, accordando l'esenzione da pena ai colpevoli i quali *prima di qualunque emissione* delle monete contraffatte o alterate o delle carte contraffatte o falsificate, e prima di qualsiasi atto di procedimento, ne hanno dato notizia e rivelato gli autori all'autorità (art. 192). Questo articolo fu accettato senza modificazioni nel codice del Lussemburgo, mentre l'art. 175 del progetto di Haus manteneva la disposizione del codice francese. Il codice bernese del 1866 era concepito negli stessi termini del codice belga, salvo che invece di dire: *prima di qualunque emissione*, diceva: *prima della consumazione del reato* (art. 103).

Il codice del 1859 (art. 332) esime da pena i colpevoli se prima della consumazione del crimine di falsificazione di moneta, o di carte di credito pubblico, od anche, consumato il crimine, prima che alcuna emissione ne sia seguita, e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno dato formale denuncia, oppure se, anche dopo incominciato il procedimento, essi avranno procurato l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli. Intorno al quale articolo è noto che la giurisprudenza si divise sulla questione se il procurato arresto dopo cominciato il procedimento avesse efficacia malgrado che la emissione della falsa moneta fosse avvenuta, oppure se dopo di questa, nessuna speranza di impunità restasse al rivelatore. Mentre la Corte di cassazione di Torino professò la opinione più rigorosa, quelle di Firenze e di Napoli si attennero alla più mite.

Degli altri codici che ebbero vita in Italia prima della unificazione politica, promisero la impunità, anche il codice parmense (art. 147) e l'estense (art. 287).

Non l'accordarono invece, oltrechè il codice toscano, anche quello di San Marino; il regolamento pontificio, il codice austriaco e il progetto austriaco 1867; il codice germanico 1870, e l'olandese 1881.

Quanto ai lavori preparatori del codice penale italiano, il progetto della Sotto-

Dopo il falso in monete, prende il Progetto a statuire intorno ad alcune maniere peculiari di falsità; e fra queste viene prima il falso in sigilli, in bolli pubblici e nelle loro impronte. Trattandosi di reati che, al pari del falso in moneta, attentano direttamente a pubbliche prerogative, è giustificata la loro collocazione nel secondo capo di questo titolo.

L'autorità sociale adopera quei segni, che diconsi bolli od impronte, sia per attribuire autenticità ai proprii atti, sia per certificare, sotto la guarentigia della pubblica fede, la identità, la bontà o legittimità di alcune determinate cose, sia finalmente come mezzo per riscuotere un'imposta. Laonde è di interesse universale il tutelare la sincerità dei bolli officiali, dichiarando reato contro la pubblica fede qualsiasi maliziosa adulterazione dei bolli medesimi, e sanzionando adeguate pene per coloro i quali se ne rendono colpevoli.

Il Progetto su questo proposito, conformemente ai progetti precedenti, contempla quattro diverse maniere di reato,

commissione del 1867 accoglieva il principio fondamentale del 1859, modificandone però le conseguenze in alcuni casi: « Art. 226, § 1. Sono esenti da pena gli autori o complici di una contraffazione di monete o di carte di pubblico credito, i quali, prima che vengano poste in circolazione, e prima del procedimento, ne abbiano dato avviso all'autorità, procurando il sequestro delle monete e carte contraffatte o alterate, od almeno degli oggetti destinati alla fabbricazione di esse. - § 2. Quando ciò sia seguito nel corso del procedimento prima della sentenza, le pene nelle quali sarebbero incorsi vengano diminuite da uno a tre gradi ». La Commissione del 1868 però, accoglieva nell'articolo 211 una locuzione alla quale si accosta quella accettata dal progetto attuale: « Sono immuni da pena quelli fra gli autori o complici di una alterazione o contraffazione di monete o di carte, i quali dandone avviso all'autorità prima di qualsiasi procedimento, siano riusciti ad impedirne la circolazione ». La seconda Commissione, invece, deliberava la soppressione dell'articolo (seduta del 7 dicembre 1869, verb. n. 34). Ma questo venne mantenuto così nel progetto De Falco del 1873 (art. 279) come nel progetto Vigliani all'art. 279, il quale fu approvato senza discussione dal Senato nella tornata del 19 marzo 1875, e divenne l'art. 285 del progetto senatorio, del seguente tenore: « Sono immuni da pena gli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito i quali, dandone avviso alle autorità prima di qualsiasi procedimento sono riusciti ad impedirne la circolazione ».

Fra le osservazioni della magistratura e delle facoltà di giurisprudenza non si trova che alcuno abbia proposto la soppressione della impunità. Ad essa invece non si mostrò favorevole una delle Sottocommissioni in cui si suddivise la Commissione del 1876, cui sembrava che la regola della impunità del tentativo per l'efficace pentimento fosse tutto il beneficio al quale potesse giustamente aspirare il colpevole, il solo che dovesse essergli promesso, massime di fronte all'articolo 70 sulle circostanze attenuanti. Questa opinione venne pure sostenuta in seno alla Commissione, ma non vi trovò accoglimento, e l'articolo 285 del progetto senatorio fu da essa approvato senza modificazioni.

E a quello si attiene anche il progetto attuale; sicchè per esso non conduce alla impunità la sola delazione, ma la impedita circolazione della falsa moneta, in armonia al concetto che fu accolto riguardo ai reati contro la sicurezza dello Stato.

vale a dire: la contraffazione dei sigilli, e l'uso doloso dei medesimi; la contraffazione delle sole impronte; la contraffazione della carta bollata, dei francobolli e delle carte da bollo, dei biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporti di persone o di cose, e l'uso doloso dei medesimi; l'uso doloso dei bolli o sigilli veri in danno altrui.

Viene come ultima figura criminosa la riprovevole speculazione di coloro, i quali cancellano in qualsiasi modo o fanno scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone.

Di tutti questi reati trattano le disposizioni contenute negli articoli 226 a 236.

Gli estremi essenziali del falso documentale, che forma oggetto del capo III, sono: la dolosa imitazione, che può operarsi o col formare in tutto o in parte un documento falso o con l'alterare un documento vero, ed il pregiudizio, anche se meramente possibile. La falsità documentale può operarsi o in documento pubblico o in documento privato. Le falsità nei documenti pubblici, quali si ritengono tanto gli originali, quanto le copie autentiche di essi destinate a tener luogo dell'originale mancante, ed ai quali per la grande importanza che hanno nei movimenti del commercio e nel pubblico credito, si equiparano, agli effetti penali, le cambiali e tutti i titoli di credito all'ordine trasmissibili per girata o al portatore, soggiacciono alle disposizioni ed alle sanzioni penali scritte negli articoli 237 a 240 del Progetto. Reato di falsità in documento pubblico è anche il supporre un documento non esistente, rilasciarne finta copia in forma legale, o rilasciare copia autentica di un documento pubblico diversa dall'originale, senza però che questo sia alterato o soppresso; come pure l'attestare falsamente ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, ad un pubblico ufficiale in un pubblico documento, la identità o lo stato della propria od altrui persona o altre circostanze di fatto (articoli 239 e 241).

La falsità in documento privato, per la quale occorrono gli stessi estremi sopra indicati a costituire qualsiasi maniera di falso istrumentale, è certamente meno dannosa per la pubblica fede di quello che sia la falsità nei documenti pubblici, e quindi per essa la pena è più mite (art. 242).

Nel Progetto non figura, in materia di falso documento privato, un istituto che, sulle tracce della legislazione napolitana (art. 446, leggi di procedura penale) era stato accolto nei precedenti progetti, non però senza vivi e ripetuti contrasti. Tale istituto, che non esiste nel Codice penale del 1859 e nel Codice penale toscano, è quello per cui l'azione penale nel reato in esame è subordinata alla previa interpellanza che il giudice deve fare alla parte la quale produce in giudizio un documento privato, se cioè intenda o no servirsi del medesimo.

Questa disposizione suolsi giustificare allegando principalmente il vantaggio che ne risulta all'interesse dei privati ed all'economia della giustizia, offrendo adito alla parte producente il documento sospetto, di ritirarlo in tempo debito e di impedire così qualsiasi pregiudizio. Aggiungono i propugnatori della interpellanza, che la medesima è in certo modo imposta da quanto analogamente stabilisce il Codice di procedura civile in materia di querela di falso negli articoli 298 e seguenti. Ma, pur non disconoscendo il valore di questi argomenti, essi non sembrano bastevoli a legittimare un istituto che sconvolge le norme più comuni sugli elementi costitutivi del reato e sulla consumazione di esso. Invero, ammesso pure che il falso in documento privato, a diversità del falso in documento pubblico, abbia mestieri dell'uso per diventare perfetto, non può revocarsi in dubbio che, prodotto l'atto in giudizio, l'uso non sia già avvenuto. Nè l'interpellanza può aggiunger nulla che manchi all'integrità del reato, nè la risposta negativa togliere al falsificatore quel carattere di immoralità e di delinquenza, che anche per sè solo reclama i rigori della legge penale, nè infine eliminare l'allarme sociale che sempre desta un fatto di tale natura. Quanto poi alle suaccennate disposizioni del Codice di procedura civile, giova avvertire che esse non sono già dirette, come a primo aspetto può sembrare, ad aggiungere un estremo alla perfezione del reato; sibbene a segnare le norme per la prosecuzione del giudizio civile ed a mantenere la reciproca indipendenza delle due azioni. Tanto è ciò vero che le disposizioni medesime non riguardano soltanto il documento privato, ma ben anche il documento pubblico, il cui falso non abbisogna dell'uso per essere un reato consumato e perfetto (1).

(1) A ciò si può aggiungere che l'art. 1317 del codice civile dice appunto che l'atto pubblico può querelarsi per falso, tanto in via civile quanto in via penale; e a mo-

Nel Progetto non figura, in materia di falso documento privato, un istituto che, sulle tracce della legislazione napolitana (art. 446, leggi di procedura penale) era stato accolto nei precedenti progetti, non però senza vivi e ripetuti contrasti. Tale istituto, che non esiste nel Codice penale del 1859 e nel Codice penale toscano, è quello per cui l'azione penale nel reato in esame è subordinata alla previa interpellanza che il giudice deve fare alla parte la quale produce in giudizio un documento privato, se cioè intenda o no servirsi del medesimo.

Questa disposizione suolsi giustificare allegando principalmente il vantaggio che ne risulta all'interesse dei privati ed all'economia della giustizia, offrendo adito alla parte producente il documento sospetto, di ritirarlo in tempo debito e di impedire così qualsiasi pregiudizio. Aggiungono i propugnatori della interpellanza, che la medesima è in certo modo imposta da quanto analogamente stabilisce il Codice di procedura civile in materia di querela di falso negli articoli 298 e seguenti. Ma, pur non disconoscendo il valore di questi argomenti, essi non sembrano bastevoli a legittimare un istituto che sconvolge le norme più comuni sugli elementi costitutivi del reato e sulla consumazione di esso. Invero, ammesso pure che il falso in documento privato, a diversità del falso in documento pubblico, abbia mestieri dell'uso per diventare perfetto, non può revocarsi in dubbio che, prodotto l'atto in giudizio, l'uso non sia già avvenuto. Nè l'interpellanza può aggiunger nulla che manchi all'integrità del reato, nè la risposta negativa togliere al falsificatore quel carattere di immoralità e di delinquenza, che anche per sè solo reclama i rigori della legge penale, nè infine eliminare l'allarme sociale che sempre desta un fatto di tale natura. Quanto poi alle suaccennate disposizioni del Codice di procedura civile, giova avvertire che esse non sono già dirette, come a primo aspetto può sembrare, ad aggiungere un estremo alla perfezione del reato; sibbene a segnare le norme per la prosecuzione del giudizio civile ed a mantenere la reciproca indipendenza delle due azioni. Tanto è ciò vero che le disposizioni medesime non riguardano soltanto il documento privato, ma ben anche il documento pubblico, il cui falso non abbisogna dell'uso per essere un reato consumato e perfetto (1).

(1) A ciò si può aggiungere che l'art. 1317 del codice civile dice appunto che l'atto pubblico può querelarsi per falso, tanto in via civile quanto in via penale; e a mo-

Accade qualche volta che taluno commetta una falsità per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. Certo, l'adoperare un mezzo criminoso non può trovare intera scusa nel fine a cui è rivolto: ma poichè questo fine non è turpe, ed il colpevole intende non a cagionare un danno altrui, ma ad evitare un danno proprio, la imputabilità del falso è assai minore, e quindi minore la pena sancita nel Progetto (art. 243). Se chi fa uso del documento falso partecipò alla falsità, non vi è dubbio che debba essere considerato e punito come il falsificatore; ma se sia persona diversa, e scientemente faccia uso o profitti in qualsiasi modo di un documento da altri falsi-

strare come le disposizioni del procedimento di falso civile, così principale che incidentale, debbano tenersi ben distinte da quelle del codice penale, basti osservare che la querela in via civile è diretta — come in modo concorde è professato dalla giurisprudenza — contro la veridicità dell'atto, indipendentemente dal reato e dalla persona che può averlo commesso; che essa in una parola, è essenzialmente obbiettiva, mentre il procedimento penale di falso è essenzialmente subbiettivo. E in Francia, ove per l'art. 458 del codice d'istruzione criminale « si dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce », si ritiene che questa disposizione non riguardi l'azione pubblica o penale, e che perciò la dichiarazione dell'imputato di non volersi servire del falso documento se vale a disinteressare la parte civile, non può inceppare l'azione del Ministero pubblico.

L'instituto della interpellanza, quale fu accolto dal codice per l'ex Regno delle Due Sicilie e dai progetti che precedettero l'attuale, sarebbe poi di impossibile accettazione per quei codici e per quegli scrittori i quali riguardano il falso privato non come un reato a sè, ma come un mezzo del reato di truffa, il quale ne riesce aggravato. Infatti, l'imputato di truffa avrebbe già tratto vantaggio della falsità e la interpellanza sarebbe inconcepibile, fatta forse eccezione del caso di tentativo. Ma la maggior parte delle legislazioni moderne non accolsero questa dottrina e non accettarono la interpellanza, sia che desse, e sono le più, puniscano la falsificazione indipendentemente da qualunque uso, sia che facciano di questo un elemento del reato. I progetti poi i quali l'accettarono, ragionevolmente prescrissero che non debba aver luogo, fra altri casi, allorquando il colpevole ha tratto profitto del falso documento.

Non ammisero il sistema della interpellanza il codice germanico, il progetto austriaco, il codice ungherese, il codice sardo, il toscano, il parmense, l'estense, il codice di S. Marino, il codice belga, il codice francese ecc.

Gli articoli già ricordati delle *Leggi di procedura ne' giudizi penali per l'ex regno delle Due Sicilie* sono così concepiti:

« Art. 446. Se un documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se voglia desistere dal far uso del documento.

« Art. 447. Nel caso dell'articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale ».

Relativamente ai lavori preliminari, il progetto sottoposto alla prima Commissione del 1867, aveva accolto il principio che l'imputato di falso in scrittura privata potesse sfuggire al procedimeato penale ritirando il documento: « Art. 146. Per titolo di falsità in documento privato di cui non siasi ancora tratto profitto, si procede soltanto a querela di parte. - § 2. L'imputato però va esente da pena se, nel termine di otto giorni dalla citazione fattagli nel giudizio penale, dichiara che non

ficato, giustizia vuole, che la pena sia sempre severa ma più mite di quella minacciata all'autore della falsità (art. 244).

La soppressione dei documenti fu sempre considerata una maniera di falsità; e come falsità viene punita nell'articolo 245 del Progetto, però con la diminuzione di un grado di pena.

Succedono finalmente le falsità di minore importanza, le quali sono sempre punibili come violatrici della pubblica fede, sebbene per il minor danno o per il minor pericolo soggiacciano a pene assai più miti di quelle minacciate per le falsità precedenti. Tali sono le falsità nei passaporti, nei fogli di via o di soggiorno e nelle licenze; quelle degli albergatori o locandieri nei registri prescritti dalla legge o dai regola-

intende far uso o che desiste dal far uso del documento, e ammise il sistema della interpellanza nei seguenti termini: « Art. 227, § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima non siasi dal giudice fatta all'imputato l'interpellanza, se intende o no servirsi del documento. - § 2. Se in seguito all'interpellanza l'imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni l'istruzione sulla falsità viene proseguita. - § 3. Decorso il suddetto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce alcun effetto. - Art. 228, § 1. L'interpellanza non ha luogo: *a)* per gli autori o complici che non siano interessati a servirsi del documento; *b)* se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato abbia dichiarato di volersi servire del documento, od abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine surriferito; *c)* se l'imputato abbia già tratto profitto dal documento. - § 2. L'interpellanza non può mai aver luogo se si tratta di lettera di cambio o di biglietti all'ordine ».

La seconda Commissione, pur riconoscendo che il reato di falso in scrittura privata è sostanzialmente consumato tosto che si è fatto uso del documento falsificato, tuttavia manteneva lo istituto della interpellanza per ragione di opportunità, e accoglieva i due articoli già proposti, modificandoli così: « Art. 267, § 1. Contro l'autore o i complici del reato di falso in documento privato, non interessati a servirsene, l'azione penale non ha luogo se non quando questi lo abbiano rilasciato a chi ha interesse di farne uso; ma, sotto questa condizione, sono puniti come colpevoli di reato consumato, sebbene non siasi fatto uso del documento. - §. 2. Contro gli autori e i complici del reato di falso in documento privato interessati a servirsene e contro chiunque ne ha fatto uso, l'azione penale non può essere promossa se non quando il giudice abbia fatto loro l'interpellanza se persistono nel volersi servire del documento. - § 3. Se l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, e non ha risposto nel termine di otto giorni, non è più ammesso a ritrattare la propria dichiarazione ed a farne altra, e si fa luogo all'esercizio dell'azione penale. Ma ha se dichiarato di non volersi servire del documento questo si ha senz'altro per rigettato sì nel giudizio civile che nel penale. - Art. 268. L'interpellanza di che nel § 2, del precedente articolo non ha luogo: *a)* se si tratta di falsità in titoli ed effetti di commercio: *b)* se l'imputato ha già tratto profitto della falsità o dell'uso del documento falso: *c)* se l'interpellanza è già stata fatta nella causa civile, e l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o non ha risposto nel termine fissato dal codice di procedura civile ».

Ammisero il sistema della interpellanza giudiziale tanto il progetto del 1873 (De Falco) nel suo art. 300, quanto il progetto Vigliani negli articoli 300 e 301. La relazione dell'on. Vigliani così giustificava la proposta: « A primo aspetto essa sembra non in tutto conforme al rigore dei principii del diritto penale, imperocchè nella

menti, e quelli dei medici, chirurghi o pubblici ufficiali negli attestati da essi rilasciati, e così via (articoli 247 a 254).

TITOLO VII.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

Le disposizioni di questo titolo trovansi pure in gran parte nei Codici penali vigenti e nei progetti anteriori, ma senza costituire un titolo distinto, essendo disseminate, in massima parte, tra le disposizioni concernenti i reati contro la proprietà. È ovvio per altro comprendere come la sede finora assegnata ai reati che qui si contemplano non sia la più razionale, poichè essi colpiscono non soltanto la proprietà,

produzione del documento sta l'uso del medesimo, e con l'uso il reato riceve la sua perfezione. Il progetto però seguendo l'esempio delle due precedenti Commissioni adotta quella disposizione per più ragioni. In primo luogo, essa armonizza coi principii che informano il processo civile sulla querela del falso; conviene, in secondo luogo, riconoscere che è umano l'invito al pentimento prima che il colpevole abbia condotta a fine l'esecuzione del reato: è finalmente anche atto di buona cautela, se si considera che il falso è una frode di assai difficile prova e nella quale il colpevole trae coraggio dalle probabilità della riuscita: quindi opportunissima viene l'interpellanza a smuoverlo dai malvagi suoi disegni ».

E gli articoli del progetto Vigliani furono così concepiti: « Art. 300 § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati, o di uso dei medesimi, se prima il giudice non ha fatta all'imputato l'interpellanza se intende servirsi del documento. - § 2. Se in seguito dell'interpellanza l'imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, l'istruzione sulla falsità è proseguita. -§ 3. Decorso il detto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce effetto. — Art. 301. L'interpellanza non ha luogo: 1° per gli autori complici che non siano interessati a servirsi del documento; 2° se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di che nel paragrafo 2 dell'articolo precedente; 3° se l'imputato ha già tratto profitto dal documento; 4° se trattasi di lettera di cambio, di biglietti all'ordine o di titoli ed effetti di commercio di che nell'articolo 295 ».

Questi articoli venivano approvati dal Senato (tornata 19 marzo 1875) come erano proposti, salvo che nel § 2 dell'art. 300 alle parole « l'istruzione sulla falsità è proseguita » furono sostituite, in seguito a proposta della Commissione, queste altre: « si procede sulla falsità. » (articoli 306 e 307 del progetto senatorio).

La sotto Commissione istituita nel luglio 1876 propose un radicale mutamento in questo titolo. Ravvisando nel falso privato non già un reato contro la fede pubblica, ma contro la proprietà, e ritenendo essere suoi caratteri costitutivi quelli della frode, opinava doversi sopprimere questo reato, facendo dell'uso di un privato documento falso o falsificato, o del rubarlo, del sopprimerlo, del distruggerlo o renderlo inservibile una circostanza aggravante o qualificante della truffa o frode.

La proposta di sopprimere il reato speciale di falso in documento privato venne anche sostenuta in seno alla Commissione, ma non vi fu accolta. Anche il sistema della interpellanza vi incontrò opposizione, ma fu del pari accettato e votati gli articoli 306 e 307 come sopra riportati; solo che al § 2 del primo di essi furono aggiunte queste parole: *se dichiara di non voler fare uso del documento, questo sarà eliminato dal processo e non vi sarà più luogo al procedimento penale.*

ma anche le persone della cui incolumità è giusto ed umano che la legge si mostri non meno sollecita che dei beni materiali; tanto più poi che i reati di cui trattasi, se producono danni alla proprietà, ben maggiori ne possono recare alle persone, per il pericolo a cui espongono intere popolazioni e per l'allarme che destano nelle medesime. È quindi conforme alla moderna civiltà, e dev'essere cura particolare del legislatore penale di apprezzare la vita e la salute dell'uomo al loro giusto valore, dando ad esse una preminenza generale e costante rimpetto alla proprietà.

Coerentemente a questi concetti, parve opportuno di costituire pei reati contro l'incolumità pubblica un titolo apposito.

I tre capi in cui si divide il titolo riguardano: 1° l'incendio, l'inondazione, la sommersione,ed altri delitti di pericolo comune; 2° i disastri e danneggiamenti ferroviarî e telegrafici; 3° gli attentati alla pubblica sanità e alimentazione.

Reati gravissimi pei danni che cagionano, per i pericoli indefiniti che minacciano alla vita delle persone ed alle proprietà, e per lo sgomento che ingenerano, sono i delitti preveduti nel primo capo. Nel regolarne la repressione, il Progetto mira a dare quel più completo assetto della materia che possa, da una parte, apprestare le opportune sanzioni per ogni fatto che ponga a grave cimento la sicurezza comune delle persone e dei beni; e, dall'altra parte, a commisurare dette sanzioni nella più congrua proporzione con l'entità dell'elemento morale e dell'allarme sociale nelle varie contingenze dei reati.

Quanto all'incendio, il Progetto distingue anzitutto il caso in cui esso venga appiccato ad edificî di pubblica spettanza o di pubblico interesse, ovvero ad altri edificî o cose. Cura particolare è inoltre usata per tenere ben distinti i casi in cui l'incendio abbia o no posta a repentaglio la sicurezza personale, criterio questo che determina l'applicazione di una pena più o meno severa (art. 255). Così pure è tenuto conto di alcune circostanze aggravanti che possono rendere l'incendio più funesto, sia per i suoi effetti, come per la maggiore difficoltà di porvi ripari; tale è evidentemente il tempo di notte, di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni.

Con lo stesso criterio distintivo, del pericolo alla sola proprietà o ben anche alle persone, è preveduta e punita l'inondazione (art. 257).

Reato affine all'incendio, e soggetto quindi alle stesse sanzioni penali, perchè minaccia gli stessi pericoli e può produrre gli stessi effetti, è il collocamento o la esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti, od il collocamento o l'accensione di materie infiammabili atte a distruggere edifizi o cose, semprechè l'agente abbia la prava volontà, preordinata a siffatta distruzione (art. 256). E reato affine alla inondazione, perchè può produrre l'esiziale rovescio delle acque sulle campagne e sui paesi adiacenti, è la dolosa rottura degli argini, delle dighe e delle altre opere palesemente destinate a pubblica difesa ed a pubblico riparo contro le acque (art. 258).

I bastimenti e gli altri edifizi natanti non hanno minore importanza di qualsiasi altro edifizio di terra, sia per le sostanze che contengono, sia per la vita delle persone che vi stanno. Laonde la scienza moderna creò il titolo speciale di sommersione, accolto in tutti i Codici e contemplato all'articolo 259 del Progetto. Commettono poi o tentano di commettere il reato di sommersione coloro i quali usano falsi segnali, come ad esempio con l'accendere falsi fari sul mare in mezzo alle secche od agli scogli, o dolosamente spegnendo i fari esistenti; o adoperano qualunque altro artificio con lo scellerato intendimento di far sorgere il pericolo di naufragio. A questi fatti provvede l'articolo 260.

Anche la viabilità, sia per terra che per acqua, dev' essere efficacemente tutelata da ogni specie di attentato, che intercettando maliziosamente e inopinatamente le comunicazioni, può porre a repentaglio i commerci e le industrie, e, ciò che più importa, anche la sicurezza delle persone. Il Progetto vi provvede (art. 261) e colma in questo riguardo una lacuna rilevata non solo nella vigente legislazione, ma sì ancora negli anteriori progetti.

Ultima forma di doloso attentato all'incolumità pubblica rispetto ai pericoli dell'acqua e del fuoco è l'opera di colui che sottrae ovvero rende altrimenti inservibili materiali, apparecchi o strumenti destinati ad estinguere un incendio o ad impedire o rattenere una inondazione o sommersione, senza con ciò essere complice dell'incendio o dell'inondazione. Ed anche in questo riguardo il Progetto riempie un vuoto (art. 262).

Sebbene, per regola, non si imputino i fatti colposi quando non produssero danno, o il danno che ne derivò è reintegrabile e fu reintegrato dall'agente, ciò non può ammettersi nell'incendio, nell'inondazione e nelle altre figure di reato delle quali fu sopra discorso; questi fatti, mettono troppo in pericolo la pubblica incolumità, e debbono essere repressi con pena restrittiva di libertà, quando anche siano commessi per imprudenza (art. 264).

Trattandosi di incendio si è disputato che cosa dovesse statuirsi nel caso in cui taluno incendi la cosa propria. Prescindendo dalla frode, che nel più dei casi si ritrova nell'incendio della cosa propria, e che non costituisce obietto del presente capitolo, si può porre il fuoco a cose proprie o con l'intendimento di appiccare il fuoco alla cosa altrui, ed allora si ha il caso ordinario, nè occorrono speciali disposizioni; o può l'incendiario avere il disegno di abbruciare soltanto la cosa sua. In questo secondo caso, o dall'incendio non derivò alcun pregiudizio, e il fatto non è penalmente imputabile, mancandovi ad un tempo la intenzione e l'evento; ovvero dall'incendio della cosa propria derivò danno o pericolo di danno alla cosa altrui, o alle persone, e il detrimento avvenuto era prevedibile, l'incendio si punisce come volontario, e si applicano al colpevole le sanzioni penali disposte pei diversi casi negli articoli precedenti. Consimile disposizione era scritta nei progetti anteriori; l'attuale la riproduce, estendendola però oltre, che all'incendio, ai disastri causati sia con l'acqua sia col fuoco, che naturalmente devono soggiacere alle stesse norme (art. 263).

È pure aggiunta, sull'esempio dei precedenti progetti, una circostanza aggravante comune a tutti i reati di cui trattasi: quella cioè d'essere il colpevole una persona incaricata della custodia, vigilanza o direzione degli apparecchi, strumenti, materiali od operazioni destinate a tutelare le persone o le proprietà da taluno dei suindicati disastri (art. 265). Sarebbe superfluo dimostrare come una siffatta circostanza accresca l'entità giuridica del fatto, doloso o colposo che sia, e l'allarme sociale; donde l'evidente ragione di più severa repressione.

Il danno economico, che può derivare dai maleficii in discorso non è certamente il motivo principale della loro imputabilità; ma ciò non toglie, che possa e debba essere calcolato come un elemento misuratore della pena, e

perciò è statuito, in armonia a quanto si dispone in altre simili contingenze, che se il danno derivante o che poteva derivare dal colpevole disastro non eccede le lire cinquecento, le pene si diminuiscano da uno a due gradi; generalizzando, anche per questo riguardo, il savio concetto che nei progetti anteriori era ristretto all'incendio ed all'inondazione (art. 265, primo capoverso).

Quando il fuoco è stato appiccato, o la via alle acque inondatrici è stata aperta volontariamente, od in altro modo il disastro cominciò ad effettuarsi, il reato si ha per consumato; quali che siano i suoi ulteriori progressi, e quando pure vi sia stata la possibilità di rattenere l'ulteriore sviluppo della catastrofe, ciò non potrebbe mai esimere affatto dalla pena il colpevole. Ma se quegli stesso che fu autore del maleficio, pentito immediatamente, dà opera pronta ed efficace per impedire l'azione devastatrice dell'acqua o del fuoco in modo che il danno sia esiguo, qual è un danno inferiore alle lire cento, giustizia e prudenza politica vogliono, che a pro di lui si tenga conto di questo pentimento; e la pena, secondo il Progetto, gli viene diminuita da due a tre gradi (art. 265, secondo capoverso).

Anche i reati contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico furono da alcuni considerati principalmente come danneggiamenti di proprietà, e classificati fra i maleficî di questa specie. Il Progetto invece li ha posti, come gli incendi e le inondazioni, sotto il titolo dei reati contro la pubblica incolumità, sulla considerazione, che il danneggiare una ferrovia od il servizio telegrafico ha una potenza indeterminata di danno per il numero delle vite umane che possono venir sacrificate, per la immensità dei valori che possono distruggersi, e per lo spavento e la commozione che si suscita nell'animo di tutti.

Le pene sanzionate per questo reato rispondono alla gravità delle sue varie figure; incominciando da quella di maliziose opere dirette a provocare un disastro ferroviario (art. 267), per procedere al danneggiamento effettuato o tentato di materiali, macchine od apparecchi inservienti all'esercizio delle strade ferrate (articoli 268 e 269), ed ai disastri provenienti da negligenza, imprudenza od altra causa colposa (art. 270).

È evidente il bisogno di tutelare dai dolosi danneg-

giamenti il servizio telegrafico; ed a ciò provvede con severe disposizioni l'articolo 271.

Anche agli attentati contro le ferrovie e i telegrafi si estende, per il maggior pericolo e la maggiore difficoltà di porvi riparo, l'aggravante del tempo di notte o di pubblice calamità o commozioni (art. 272). Il Progetto poi, secondo le fatte premesse, estende a questi reati le disposizioni degli articoli 265 e 266, riferibilmente alla qualità del colpevole, al danno emergente ed agli effetti personali che ne possono essere derivati (art. 273).

Non sarà infine superfluo rilevare che le espressioni strade ferrate e telegrafi sono adoperate in senso lato, per guisa da essere comprese sotto le medesime ogni mezzo di trasporto e di comunicazione che alle vere e proprie strade ferrate ed ai telegrafi, per la forza motrice, per la dimensione dei veicoli, per la velocità del convoglio o per la qualità degli strumenti, rispettivamente si possono assimilare, come ad esempio i tramvia ed i telefoni.

Per provvedere alla sanità e alimentazione pubblica il Progetto in questo capo punisce quattro figure criminose.

La prima, assai rara, ma che la storia delle scelleratezze umane ci ammaestra poter pure avverarsi, è il corrompimento o l'avvelenamento doloso di acque potabili d'uso comune, ovvero di cose destinate alla pubblica alimentazione, pel quale venga posta a pericolo la vita o la salute delle persone (art. 274).

L'altra figura criminosa, più frequente perchè ha causa nella turpe avidità del guadagno, è quella di chi, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari pericolose alla vita o alla salute: la pena è aggravata se il colpevole sia un esercente o commerciante (art. 275). Alla quale figura si associa l'altra congenere della falsificazione od alterazione di sostanze alimentari destinate al commercio o poste in vendita (art. 276).

A questi reati, come a quelli preveduti nei precedenti capi, si applicano le disposizioni degli articoli 265 e 266 surrifferiti. Le sostanze corrotte poi sono, nell'interesse della pubblica salute, tolte dall'uso e dal commercio, qualunque sia l'esito del giudizio (art. 278).

La terza specie delittuosa si riferisce a colui che mediante incetta o altri mezzi consimili, ha prodotto la defi-

cienza o il rincaramento fittizio delle sostanze alimentari (art. 279); e la quarta, infine, consiste nella violazione degli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire che una epidemia, un contagio od una epizoozia s'introduca o si diffonda; e la relativa disposizione del Progetto (art. 280) non fa che riprodurre quella che già trovavasi nel progetto approvato dal Senato all' articolo 541. Soltanto parve più esatto collocarla in questa sede, trattandosi di reato che immediatamente attenta alla pubblica incolumità.

TITOLO VIII.

DELITI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA.

Riunire ed ordinare sotto unico titolo le figure criminose la cui giuridica oggettività consiste in veri e propri attentati alla pubblica economia, figure che in altri Codici, specialmente nel Codice penale toscano, si trovano in varie parti disseminate; escludere dal presente titolo quei reati che alla pubblica economia non si attengono, come ad esempio quelli relativi alle sussistenze militari, che il Codice penale del 1859 accumula coi reati relativi ai pubblici incanti (articoli 398 e seguenti); attribuire alle specie criminose qui contemplate il loro vero carattere, laddove esso non parve esattamente determinato nella legislazione in vigore, come è il caso degli scioperi che per la crescente loro frequenza reclamano le maggiori sollecitudini legislative; completare infine la materia con qualche novella incriminazione, di cui la necessità fu dimostrata dall'esperienza, come si dirà parlando della insolvenza colpevole: ecco in brevi linee le poche e precipue innovazioni del titolo VIII.

Si è disputato se le definizioni concernenti il reato di bancarotta e le altre disposizioni analoghe debbano essere lasciate nel Codice di commercio, oppure comprese nel Codice penale. La disputa, per verità, non è di capitale importanza, potendo senza gravi inconvenienti adottarsi o l'uno o l'altro sistema, purchè tutte le disposizioni concernenti la materia si contengano in uno stesso Codice. E poichè il titolo della bancarotta, anche agli effetti penali, si trova tutto intero nel Codice di commercio di recente pubblicato, così è sembrato conveniente di non mettere mano ad innovare su que-

sto recente monumento legislativo, e di lasciare ivi, come in legge speciale, tutto ciò che attiene alla nozione e punibilità del reato di bancarotta, salvo di fare nella legge transitoria con la quale sarà pubblicato il presente Codice, le disposizioni che fossero necessarie per mettere in armonia le penalità.

Perciò l'articolo 281 del Progetto dichiara che il commerciante colpevole di bancarotta in alcuno dei modi indicati dal Codice di commercio, è punito giusta le norme speciali nel Codice stesso stabilite. Con che rimane chiarito come i criteri per conoscere in che consistano i vari reati di bancarotta, e quali siano le pene ad essi applicabili, debbano dal magistrato cercarsi nelle norme speciali del Codice di commercio; e come in pari tempo debbano valere anche per gli imputati di quei reati le regole generali sancite nel codice penale; quali sono, ad esempio, quelle relative alla imputabilità, alla complicità, al concorso di reati e di pene, alla recidiva e così via. Per tal modo, e fino a che un diverso sistema non venga adottato riguardo alla collocazione delle disposizioni sui reati di bancarotta, nessuna lacuna potrà riscontrarsi nella applicazione delle medesime.

Nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati intorno al nuovo Codice di commercio, fu sollevata la questione se le disposizioni sul fallimento, e conseguentemente sul reato di bancarotta, siano da estendersi anche ai non commercianti. La controversia rimase però insoluta, essendosi tosto riconosciuto che non era quella la sede opportuna di trattarne, anche soltanto per la considerazione che il Codice di commercio non può dettar legge che per il fallimento dei commercianti; e che una discussione a tale proposito potrebbe farsi utilmente sol quando si trattasse di riformare il Codice di procedura civile. Ma appunto perchè la grave questione è rinviata ad altro tempo, sorge intanto pel legislatore il dovere di esaminare se nel nuovo codice penale non sia il caso, come in altri Codici (1), di adottare qualche provvedi-

(1) Nelle legislazioni prevalsero concetti diversi in ordine alla bancarotta e alla insolvenza colpevole. L'ordinanza francese del marzo 1673, e le dichiarazioni del 13 giugno 1716, del 3 maggio 1722 e del 13 settembre 1739 lasciavano dubbio se potesse il concetto della bancarotta estendersi anche ai non commercianti; ma il codice penale (articoli 402 e seg.), il quale si riferiva, per la nozione del reato, al codice di commercio (articoli 534 e seg.), non lasciò più dubbio intorno a questo argomento; e se taluno sollevò pure la questione, è generalmente riconosciuto che essa non ha fondamento e che la qualità di commerciante è elemento essenziale del reato di bancarotta. Lo stesso *Merlin*, che aveva dapprima professato opinione diversa, se ne ricredette più tardi. Per il codice francese la bancarotta è

mento che ponga freno ai gravi danni derivanti al pubblico e privato interesse da quella che suolsi chiamare insolvenza colpevole dei debitori.

A tale riguardo, infatti, non si può disconoscere che anche coloro i quali non fanno del commercio una professione abituale, e che quindi non sono dalla legge considerati commercianti, possono recare gravi danni alla privata e pubblica economia mediante dissipazioni della loro sostanza, o cessioni a titolo gratuito, o partecipando ad arrischiate speculazioni commerciali o industriali, o, dopo conosciuta la propria incapacità a soddisfare i debiti contratti, favorendo alcuni creditori a pregiudizio degli altri, ovvero occultando tutto o parte del patrimonio, e via dicendo. A questi disordini offre in certa guisa maggiore facilità il grande sviluppo assunto oggidì dalla proprietà mobiliare, come oppongono minori ostacoli i progressi medesimi della legislazione, specialmente con l'abolizione dell'arresto per debiti e con la facoltà consentita

quindi un reato speciale dei commercianti, nè sono dettate prescrizioni di sorta contro i non commercianti i quali manchino ai contratti impegni, da qualunque causa provenga la loro insolvibilità; salvo, naturalmente, che essa non rivesta i caratteri della truffa o di altro reato da esso preveduto.

A questo concetto si attennero quei codici che furono modellati sulla legislazione francese; così il codice belga, il lussemburghese e quelli che già ressero l'Italia. Nè dissimile è il sistema accolto dal codice toscano.

In Germania, alcuni codici penali ammettevano il reato di bancarotta anche pei non commercianti: tali sono il codice del 1838 e del 1855 per la Sassonia il codice per la Turingia e quello del Brunswick. Altri codici tedeschi (Baviera, Wurtemberg, Hannover, Darmstadt, Baden) considerarono il reato di bancarotta come proprio dei commercianti, accostandosi al diritto francese; e questo concetto, che era pure accolto dal codice prussiano del 1851, passò nel codice germanico del 1870. Questa legislazione però fu sostanzialmente modificata dalla ordinanza di concorso (*Koncurs Ordnung*) del 10 febbraio 1877. Per essa il fallimento e l'apertura del concorso sono possibili così pei commercianti come pei non commercianti, concetto già accolto dall'Inghilterra nel 1869, dagli Stati Uniti d'America nel 1867, dalla Danimarca nel 1872 e dall'Austria nel 1869; mentre in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Olanda ecc. l'istituto del fallimento resta limitato ai commercianti. La *Koncurs Ordnung,* abrogando tutte le leggi locali sui concorsi e gli articoli 281, 282 e 283 del codice penale, allargò notevolmente il concetto della precedente legislazione e in ordine alle persone e in ordine alle azioni punibili. La bancarotta non fu più il reato dei commercianti.

Anche per il codice zurighese (§ 191 e seg.) la insolvenza è punita ora come bancarotta fraudolenta ed ora come bancarotta semplice, senza distinguere se trattasi o no di persona che eserciti la professione di commerciante.

Altri codici, invece, riservando il reato di bancarotta ai commercianti, puniscono nei non commercianti la insolvenza colpevole, come fa l'attuale Progetto. Così il codice ticinese, dopo aver stabilito in quali casi il commerciante fallito sia reo di bancarotta fraudolenta (art. 231) e in quali di bancarotta colposa (art. 232) soggiunge nell'art. 233: « A chi non è commerciante non sono applicabili le pene stabilite nel precedente art. 231. Saranno applicabili le pene portate dall'art. 232 nel solo caso in cui l'imputato abbia fatto atti di commercio, ovvero se, dopo conosciuta la propria

ai cittadini dal Codice di commercio, di obbligarsi in forma cambiaria senz'altro vincolo che quello della capacità richiesta per obbligarsi civilmente.

Certo che il cittadino non commerciante, divenuto insolvente per effetto di semplice infortunio non deve rispondere in faccia alla legge penale. Ma non è a dirsi lo stesso di colui il quale volontariamente e per propria colpa pone i suoi creditori nella impossibilità di essere soddisfatti; laonde sarebbe vera imprevidenza legislativa permettere che egli andasse impunito e potesse così continuare nelle sue male opere a pregiudizio degli infelici che avessero la sventura di porsi con esso lui in relazione d'affari. D'altro lato però non si devono neppur dissimulare le difficoltà di stabilire nel Codice penale sanzioni le quali siano scevre da qualsiasi possibile inconveniente, e in special modo da quello di aprire la via

incapacità di pagare i propri debiti, abbia fraudolentemente distratta tutta o parte della sua sostanza o convertitala al pagamento di creditori deteriori a pregiudizio dei poziori. » E il codice olandese punisce il commerciante colpevole di bancarotta semplice, ed il commerciante reo di bancarotta fraudolenta, e poi nell'art. 346 prescrive: « Chiunque è dichiarato in istato di notoria insolvenza, o, senza essere commerciante, è ammesso alla rinuncia giudiciale della massa, è punito con la prigionia non maggiore di quattro anni e sei mesi, se, in fraudolento pregiudizio dei diritti de' propri creditori, ha simulato o simula oneri, ovvero non ha dato o non dà conto di profitti, ha sottratto o sottrae beni alla massa, ha alienato beni evidentemente al disotto del valore, ha favorito o favorisce in qualche modo uno de' suoi creditori. »

Finalmente; il codice austriaco del 1852. punisce come reo del crimine di truffa, « chiunque colla prodigalità si è inabilitato a pagare i suoi debiti, ovvero con raggiri ha procurato di sostenersi più a lungo in credito o con presentare fittizi creditori o con altre fraudolenti intelligenze o coll'occultazione di parte delle sue sostanze ha alterato il vero stato della massa » (§ 199).

Durante i lavori preparatori del Progetto di codice penale italiano, la questione venne per la prima volta sollevata da una delle Sottocommisioni istituite nel 1876 dall'on. Ministro Mancini. Vi si sostenne il concetto di estendere il reato di bancarotta anche ai non commercianti, nel senso, cioè, che possa costituire bancarotta tanto il fallimento che la decozione, e si propose perciò questa definizione: « *È reo di bancarotta chiunque, divenuto insolvente o dichiaratosi per tale, sottrae scientemente ai creditori quanto loro è dovuto. Il commerciante colpevole di bancarotta è punito secondo le leggi di commercio,* » e si ravvisava nella qualità di commerciante un'aggravante la responsabilità. Questa proposta esaminata dalla Commissione del 1877 vi incontrò opposizione, perchè fu ravvisato essere la medesima troppo contraria allo stato attuale della nostra legislazione e repugnante alla coscienza giuridica italiana; ed anche perchè venne riconosciuto che una distinzione fra commercianti e non commercianti è imposta dalla natura stessa delle cose. I sottocommissari non insistettero nella loro proposta, vista la poca probabilità di accoglimento. Però, pur non convenendosi nel concetto che il reato di bancarotta non possa estendersi ai non commercianti, venne osservato, in seno alla Commissione stessa, non potersi dissimulare le gravi conseguenze che trae seco anche la insolvenza dei non commercianti, ed esservi ragione di stabilire sanzioni penali quando siffatta insolvenza sia accompagnata da circostanze che ne dimostrino l'indole dolosa.

alle vessazioni fiscali che il Progetto intende con ogni cura di evitare. Devesi soprattutto rimuovere il pericolo che ogni creditore, non pagato, presenti sempre o quasi sempre contro il debitore querela di insolvenza dolosa, e che per ogni debito non pagato si facciano procedure, e si rovistino gli interessi interni delle famiglie per indagare se vi furono dispazioni, cessioni, occultamenti, imprese arrischiate e simili; insomma importa evitare il pericolo che si aprano inquisizioni domestiche più vessatorie che giuste.

A questi concetti è informata la disposizione dell'articolo 282. Con la medesima, mentre si stabiliscono, le penalità per chiunque, fuori dei casi di bancarotta, cada in istato di insolvenza colpevole mediante dissipazioni, cessioni a titolo gratuito, speculazioni temerarie o non confacenti al suo stato, o mediante occultazioni o simulazioni di averi, o preferenze ad uno dei suoi creditori in danno degli altri; si pongono al tempo stesso due freni efficaci agli abusi che di tale disposizione potrebbero farsi. Il primo di essi consiste nella condizione che la insolvenza sia accertata mediante la prova della infruttuosità degli atti esecutivi esperiti dal creditore istante; il secondo, nell'altra condizione che non si possa per titolo di insolvenza colpevole iniziare l'azione penale se non in seguito a querela di parte, e che da questa querela non si possa desistere. Per tal modo sembra allontanato ogni pericolo di abuso. La prima condizione farà sì che non si possano intentare procedure penali contro i debitori che siano in grado di soddisfare i loro impegni, e che solo apparentemente fossero ritenuti insolventi; e farà ancora che l'azione penale non diventi un pretesto per sottrarsi alle spese e alle lungherie dell'azione civile, e un mezzo per costringere il debitore al pagamento con lo spauracchio di un processo penale. La seconda concorrerà pure efficacemente a quest'ultimo scopo; perchè, sapendosi come non si possa desistere dalla querela, il creditore non si indurrà a farvi ricorso se non quando vi sia spinto da serie e fondate ragioni, e non potrà adescare il debitore a fare il pagamento con l'offerta della desistenza. E questo freno riuscirà tanto più efficace in quanto la querela infondata e irrevocabile potrebbe esporre il creditore ad una controquerela ed all'azione di risarcimento dei danni.

Non è mestieri dimostrare quanto importi al pubblico e privato interesse che il legislatore stabilisca sanzioni pe-

nali dirette a mantenere la buona fede nell'esercizio dei commerci e delle industrie.

L'articolo 283 del Progetto contempla quindi come fatto criminoso e punisce la violenza fisica o morale adoperata per restringere od impedire in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio. L'articolo stesso prevede l'altro fatto che comunemente viene sotto il nome di *sciopero,* e che ha per iscopo di far cessare o sospendere un lavoro a fine di imporre ai padroni od imprenditori un aumento di salario, o patti diversi da quelli stabiliti. Sul qual proposito è noto come nella scienza e nelle legislazioni moderne non basti più il solo e semplice sciopero, tuttochè concertato, a costituire (come costituisce secondo il disposto dell'articolo 386 del Codice penale del 1859) un fatto punibile; imperocchè gli operai che si riuniscono per chiedere un maggior salario, o che per ottenere questo effetto abbandonano il lavoro, non fanno che valersi di un loro diritto. Il reato invece sorge sol quando gli operai per produrre o mantenere una cessazione o sospensione di lavoro al fine sopraindicato, si valgano della violenza fisica o morale, o anche di fraudolenti raggiri: nel qual caso essi non esercitano più un diritto proprio, ma offendono un diritto altrui. A questo concetto pertanto è informata la disposizione che intorno al reato di sciopero contiene l'articolo 283 del nuovo Codice penale.

Il detto articolo punisce, come è naturale, anche gli istigatori del reato; e poichè può accadere che il disordine sia stato commesso in seguito di concerto degli operai a danno di padroni od imprenditori, ovvero per coalizione di questi a danno di quelli, così, ove ciò si verifichi, la pena ordinaria è aumentata di un grado pel maggior pericolo sempre inerente ai concerti criminosi e per la maggiore malvagità che in tal caso manifestano i colpevoli.

Vi sono tristi speculatori, i quali per arricchirsi in danno altrui diffondono false notizie od usano altri mezzi fraudolenti per produrre sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alla borsa. Il buon andamento del pubblico mercato esige che l'opera di costoro sia colpita da sanzione penale, ed è ciò che forma oggetto dell'articolo 284.

La buona fede nel commercio esige, che i pesi e le misure, adoperati dai pubblici esercenti e destinati a cer-

tificare la quantità delle merci comprate o vendute, siano legittimi: cosicchè chi fa uso scientemente di pesi o di misure alterate merita di esser punito per questo solo fatto, e quando il medesimo per le sue circostanze non costituisca un reato più grave; merita pure di essere punito, sebbene in più mite misura, anche quel pubblico esercente che solo ritenga falsi pesi e false misure, perchè dal fatto sorge naturalmente il dubbio che già siasene valso, o possa, quando che sia, valersene a danno del pubblico (art. 285).

Gli articoli 286, 287, e 288, contemplano altre maniere di frodi commerciali, quali sono l'ingannare i compratori sul titolo delle materie di oro o di argento o sulle qualità delle pietre preziose; il contraffare, in danno altrui, nomi, marchi o bolli, usurpando la proprietà o attribuendosi la invenzione di opere d'ingegno o di speciali ritrovati di industria, di commercio o di arti.

Il Progetto si limita a far menzione espressa di queste sole specie di frodi commerciali, come quelle che sono le più frequenti e che più direttamente attengono al commercio; ma non è a dirsi per ciò che vadano impunite le moltissime altre frodi che nell'esercizio del commercio stesso e delle industrie possono essere commesse. Le medesime sono colpite dalle disposizioni generali relative al reato di frode, o da leggi particolari che separatamente le contemplano. Così pure è punito nello stesso modo chi introduce dall'estero per farne commercio, od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali, o mercanzie di qualsiasi specie con nomi, marche o bolli contraffatti (art. 288).

Non si è mai dubitato, che delinqua e meriti pena chi turba con violenza o minaccie la libertà degl'incanti, di cui tratta il capo III. Ma perchè questa libertà rimanga integra, più che dalla violenza, rarà ad accadere, bisogna tutelarla dall'artifizio il più comune e il più pericoloso, che si adopera da tristi speculatori, e che è quello di allontanare con promesse o con doni gli offerenti, a fine di rimanere padroni del campo, e ridurre la quantità delle offerte e dei rincari in loro piena balìa. E nemmeno questo basterebbe se, come fu suggerito dai nostri scrittori e come si è statuito nel Progetto, oltre a coloro, che danno o promettono per allontanare gli oblatori, non si punissero come complici coloro i quali ricevono i doni o le promesse

per allontanarsi dall'offrire. Per tutti costoro il Progetto minaccia pene detentive e pecuniarie, le quali si aumentano da uno a due gradi, se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti (art. 289).

TITOLO IX.

DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

Il Progetto riunisce in un solo titolo, a somiglianza del progetto senatorio e del Codice penale toscano, i reati contro il buon costume e quelli contro l'ordine delle famiglie. Con ciò si evita il pericolo, purtroppo facile, di classificare erroneamente una specie criminosa; massime quando trattasi di reati dei quali, per la varietà delle offese che arrecano, non è agevole precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie affini di misfatti. Così dicasi, a cagion d'esempio, della violenza carnale, del ratto, dell'adulterio e simili; reati che offendono ad un tempo il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Nel determinare i reati da comprendersi in questo titolo, il Progetto attuale, in conformità ai precedenti, si inspira al concetto fondamentale che, se da un lato importa che il mal costume trovi nel Codice penale severa repressione, d'altro lato importa pure che il legislatore non invada il campo della morale. In conseguenza le sanzioni penali del Progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti che offendono il buon costume o l'ordine delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dello scandalo, dell'ingiuria e della frode, la repressione dei quali è più vivamente reclamata dall'interesse sociale. Quindi non sono incriminate le azioni che non hanno quei caratteri, e la cui indagine farebbe trascendere oltre i suoi giusti confini l'opera legislativa. Per le stesse considerazioni il Progetto subordina l'azione penale, pel maggior numero di quei misfatti, alla querela dell'offeso, affinchè non segua collisione e contraddizione fra l'intento astratto della legge e l'effetto concreto dei procedimenti.

Fra le svariatissime nozioni che intorno alla violenza carnale, secondo l'espressione correttamente usata dal Codice

toscano, si incontrano negli scrittori, nei Codici ed anche nei nostri stessi progetti, è sembrata la migliore e la più esatta quella del Senato, che la disse: *il costringimento di una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale*, e a questa nozione si è attenuto il Progetto attuale (art. 290).

Alla violenza vera e propria il Progetto parifica, come è universalmente inteso, e quindi minaccia della stessa pena, la violenza presunta, e questa, attesa la incapacità di consentire, la quale sempre si presume quando si abusa di una persona che non abbia compito gli anni dodici, od i quindici se l'abuso avvenga per parte di un ascendente o del tutore; o quando si abusi di una persona, la quale per malattia di mente o di corpo non fosse in grado di resistere al maltalento del colpevole, o da lui stesso con mezzi fraudolenti fosse stata artificiosamente posta nella impotenza di resistergli (art. 290, capoverso).

La pena, come esige la natura delle cose, si aggrava, sia per gli effetti dannosi cagionati alla persona violentata, ognorachè dalla patita violenza essa abbia risentito grave pregiudizio nella salute, o ne sia seguita la morte; sia per l'iniquo abuso, che il colpevole abbia fatto di alcune sue particolari qualità od uffici, che egli dovrebbe usare a proteggere la persona a lui soggetta e che invece converte infamemente contro di essa (art. 292, primo capoverso).

Dissidii vi furono un tempo nella dottrina e nella legislazione intorno alla violenza carnale esercitata sopra una pubblica meretrice. Tra coloro che, in considerazione dello svergognato mestiere, opinano che la violenza carnale sulla meretrice non sia imputabile, e chi invece porta avviso che, dove ricorre la violenza, la tutela della legge debba a tutti indistintamente e con pari vigore applicarsi, si colloca un terzo parere, che è quello prevalso nei Codici moderni, fra i quali quello del 1859 (art. 499), ed a cui si attiene il Progetto attuale, in conformità anche all'avviso della Commissione ministeriale del 1876 (art. 292, secondo capoverso). Giusta il medesimo, nel caso della violenza fatta per fine di libidine sulla meretrice, si diminuisce la pena; e ciò per la considerazione che è assai maggiore l'allarme derivante dallo stupro di una donna di intemerata condotta, di fronte a quello che promana da una violenza carnale in pregiudizio di una sciagurata, la quale fa commercio del proprio corpo.

Gli atti violenti di libidine che si esercitano in alcuna delle maniere sopra indicate, e che nè per gli effetti nè per gli intendimenti del colpevole costituiscono una vera e propria violenza carnale, o tentativo di essa, sono, secondo l'articolo 291 del Progetto,conformemente all'articolo 282 del Codice penale toscano ed ai progetti precedenti, un reato *sui generis*.

Una delle dispute più delicate e più gravi, che occorrono nella materia della violenza carnale, è quella, se l'azione per perseguitarla abbia ad essere pubblica, o se qui pure, nonostante la violenza, debba lasciarsi in facoltà delle parti lo stimolare l'opera della punitiva giustizia. Per il Codice penale del 1859 e per quello della Toscana, la violenza carnale si perseguita di ufficio; e si perseguita a querela di parte solo nelle Provincie Meridionali, dove, in virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, il Codice penale del 1859 venne modificato in tal senso, conformemente alla precedente legislazione napoletana.

Fra questi due sistemi, il Progetto attuale si attiene al secondo (art. 293); perchè è sembrato, in conformità alle premesse considerazioni, che negli attentati contro il pudore, dall'esercizio dell'azione pubblica, per la quale si verrebbero a divulgare fatti interni di una famiglia, potesse venire più danno che vantaggio alle stesse persone ed alle famiglie, cui la legge intende di proteggere, e che perciò fosse più cauto e prudente lasciare agli oltraggiati la libertà di difendere il proprio decoro (1). Però, quando la querela non sia stata ritirata prima della pubblica discussio ne, il fatto diventa di ragione pubblica, e cessa ogni motivo di riguardo, che inspira la disposizione surriferita; e perciò si trova disposto che in questo reato non è più ammessa la remissione dopo che fu aperto il dibattimento.

Cessa del pari ogni motivo di riguardo, ed è bene che la pubblica giustizia proceda libera e pronta contro i colpevoli, sia quando lo stupro violento è accompagnato da altri reati che nel pubblico interesse importa perseguitare di ufficio; sia quando la persona stuprata rimase vittima delle patite violenze; sia quando la violenza fu commessa da persone, che dovrebbero tutelarne il pudore e che invece

(1) In questo concetto andarono concordi tutti i precedenti Progetti: quello del 1868 (art. 260), il Progetto Vigliani (art. 333), il Progetto Senatorio (art 341) e il Progetto della Commissione del 1876.

per soddisfare al proprio mal talento lo violano scelleratamente, quali sono gli ascendenti, i fratelli, i tutori, i ministri del culto e simili; sia infine quando il reato è stato commesso in modo da eccitare pubblico scandalo (art. 293, capoverso). In questi casi è tanto turpe e criminoso l'abuso, che è necessità punire in ogni modo i colpevoli.

Anche nella violenza carnale si è voluto dal Progetto dare gran valore al matrimonio, di che s'intende agevolmente la ragione, essendo giusto ed equo non tenere separate per effetto del procedimento penale due persone strettesi ormai fra loro con uno dei vincoli i più sacri; ed essendo d'altronde prudente agevolare, con la speranza della impunità, la più grande riparazione, che possa darsi da un colpevole ad una fanciulla da lui disonorata. Laonde il Progetto dispone (art. 294), conformemente al progetto senatorio (art. 342), che il matrimonio faccia cessare ogni procedimento, se avvenga prima della condanna; e che, se la condanna è già avvenuta, ne cessino gli effetti.

Il pudore ed il buon costume, anche senza essere materialmente e direttamente aggrediti, tuttavia possono rimanere offesi sia da atti impudici, sia dalla oscenità di canti, discorsi o scritture. Quando ciò avvenga in pubblico e ne segua pubblico scandalo, la legge penale deve reprimere questi fatti licenziosi; ed a ciò provvede il Progetto con gli articoli 295, 296 e 297 aggravando specialmente la pena per l'oltraggio recato al buon costume da una tresca fra prossimi congiunti. Per altro, secondo il Progetto, l'incesto costituisce reato sol quando l'illecito commercio si compia in modo da eccitare pubblico scandalo; perchè in tal caso, per la particolare gravità del fatto, la legge non può dispensarsi dal colpirlo con severità: mentre, mancando il pubblico scandalo, è prudente non turbare le famiglie con procedimenti dei quali sarebbe forse maggiore il danno che non il vantaggio.

L'abduzione o ritenzione violenta o fraudolenta della donna per fine di libidine o per fine di matrimonio, costituisce il ratto vero e proprio, il quale, essendo un delitto formale, è punibile, quand'anche il rapitore non abbia raggiunto lo scopo, a cui intendeva. Però, secondo il diverso scopo del reato, vuole giustizia che sia diversa la natura delle pene, e che quindi si sanzioni, come fa il Progetto (art. 298), la prigionia quando il rapitore sottrae la donna esclusivamente

per soddisfare ai suoi malvagi appetiti e per disonorarla; e venga invece stabilita la detenzione nella ipotesi men grave in cui la donna sia rapita con l'intendimento di sposarla o di agevolare il matrimonio con essa (1).

Può esservi nel ratto, come negli altri reati contro il pudore, la violenza vera e la violenza presunta; e questa consiste, come per lo stupro, nella giovane età della rapita, e secondo la stessa età riveste naturalmente il reato maggiore o minore gravità. Se poi la rapita è maggiore di dodici anni, quindi capace di acconsentire, ma minore di anni ventuno, e consente al ratto, benchè non concorra qui nè violenza nè frode, non cessa affatto la imputabilità nel rapitore; ma si ha quella figura di reato, che i pratici chiamarono *ratto improprio*, e gli antichi scrittori *raptus in parentes vel in tutores*. Invero, col rapire una fanciulla minore, si offende la patria potestà o l'autorità tutoria, e la legge non può rimanere indifferente a questo fatto, tuttochè la rapita abbia consentito nel proprio disonore: e ciò forma il soggetto del primo capoverso dell' art. 298.

Il diritto antico non ammise la nozione del ratto, se non per i *raptores virginum honestarum*; oggi però, sem-

(1) Il progetto *Vigliani* puniva il ratto di persona minore dei dodici anni con la stessa pena, tanto se il fine del colpevole era stato quello di soddisfare la libidine, quanto se era stato il matrimonio; che se si avesse fatto uso di violenza e minaccie, la pena non poteva applicarsi nel minimo (art. 339). Nel caso invece del ratto di donna maggiore degli anni dodici eseguito mediante violenze, minaccie o artificii, distingueva il fine di libidine dal fine di matrimonio, per surrogare in questo secondo caso alle pene della reclusione e della prigionia quelle della relegazione e della detenzione (art. 340). Ma se la donna, pur avendo compiuto il dodicesimo anno, era tutt'ora soggetta a patria potestà o a tutela, e il ratto ebbe luogo senza violenza, minaccia o artificio, allora puniva dell'egual pena (detenzione da 4 mesi a 1 anno) fosse stato fine dell'agente il soddisfacimento della libidine oppure il matrimonio (art. 341).

Queste disposizioni, accolte dal Senato, divennero gli articoli 345, 346 e 347 del progetto senatorio.

La Commissione del 1876 propose che si distinguesse il fine dell'agente in ogni caso, e quindi anche nelle due ipotesi prevedute dagli articoli 345 e 347 del progetto approvato dal Senato (339 e 341 del Progetto Vigliani).

A questo sistema si attiene il progetto attuale.

Anche il codice germanico (§ 236 e 237) e il progetto di codice austriaco (§ 247, 248, 249) distinguono e puniscono diversamente il ratto per fine di libidine e quello per fine di matrimonio, salvo che si tratti di donna minore, nubile e consenziente.

Il codice toscano, invece, mitiga la pena del ratto per il fine del matrimonio solo quando sia stato eseguito su persona nubile maggiore degli anni sedici, ma tuttora soggetta alla patria potestà e consenziente.

Non tengono conto della diversità del fine nè il codice del 1859 (titolo IX, capo II); nè il codice ungherese (sez. XXII); nè il codice olandese (titolo XVIII); nè il francese (lib. III, tit. II, sez. VI, § 2).

prechè nel ratto siavi la violenza, si ritiene nella dottrina e nella legislazione che la impudicizia della donna non le faccia perdere la protezione legale della sua libertà, e quindi il ratto è punibile, anche quando è commesso sopra una meretrice; la pena però è diminuita, perchè il maleficio in questo caso è di gran lunga minore in alcuno dei suoi effetti, non potendo rimanere sulla meretrice quella macchia, onde rimane sempre più o meno contaminato l'onore di una donna onesta, che per qualche tempo sia stata in balia altrui (art. 299, capoverso).

Vi è un altro caso nel quale il rapitore è colpito di pena più lieve; ed è quando, senza avere commesso alcun atto di libidine, il colpevole, pentito, mette volontariamente in libertà la donna rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro (art. 299, prima parte).

Il matrimonio contratto fra il rapitore e la rapita, secondo alcuni scrittori ed anche secondo alcuni Codici (1), si considera come circostanza minorante la pena. Il Progetto invece (art. 301) ne manda affatto esente il colpevole ed è questo da ritenersi come vero progresso nella legislazione penale; imperocchè meglio si provvede agli interessi ed all'onore delle famiglie, e si sente da ognuno quanto sia conveniente impedire il rinnovamento della memoria e dello scandalo di un fatto che il matrimonio ha purificato.

Per queste stesse considerazioni ritiene il Progetto attuale (art. 300), in conformità dei progetti anteriori e dei Codici vigenti, che anche per il ratto, se non sia accompagnato da altri reati pei quali occorra procedere di ufficio, si proceda solamente a querela di parte; alla quale regola si fa eccezione, siccome propose la Commissione ministeriale del 1876, nel caso di una minorenne non soggetta alla patria potestà che non abbia tutore o curatore. In questa ipotesi, per non lasciare la persona rapita sprovvista di ogni tutela contro il rapitore, si dà facoltà al Ministero Pubblico di procedere d' ufficio.

Le due figure criminose del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione si trovano contemplate e comprese in una medesima disposizione, ed anzi in un medesimo articolo,

(1) Codice penale toscano, art 188.

quasi fossero due enti giuridici di identica natura, così nel Codice del 1859 (art. 421) e nel Codice toscano (art. 300), come nei progetti precedenti, del 1868 (art. 346) e del 1875 (art. 352). Ma poichè queste sono due forme di reato, ciascuna delle quali ha un oggettivo essenziale distinto dall'oggettivo dell'altra, servendo il lenocinio alla libidine altrui e la corruzione alla libidine propria, così è ufficio di buona legislazione il definirle e colpirle di sanzioni penali in sedi diverse, per non ingenerare equivoci, errori od ambiguità; e questo appunto è il sistema a cui si attiene il Progetto, disponendo intorno al lenocinio con gli articoli 302 a 305, e intorno alla corruzione nel successivo articolo 306.

È noto come gravi questioni e gravi discordanze si incontrino sugli estremi costitutivi del lenocinio; ed in ispecie se, per la essenza e per la punibilità di siffatto reato, occorra che il lenone eserciti per fine di lucro od abitualmente il turpe mestiere. Non può non ammettersi che in alcuni casi l'abitudine o la venalità siano necessarie per giustificare l'applicazione di una sanzione penale ai lenoni; ma non perciò è da ritenere che questo estremo si richieda in ogni caso. Sarebbe infatti assurdo e repugnante alla pubblica coscienza che dovesse andare impunito il lenone, il quale profittò del bisogno o della inesperienza di una fanciulla onde indurla a prostituirsi, sol perchè l'atto infame fu da lui commesso per la prima volta; e d'altronde non è raro che un tristo, anche senza lo spirito del guadagno, si dia al turpissimo mercato della altrui pudicizia per la speranza di futuri vantaggi, o per abbiettezza di animo, o per solo istinto del male. Il Progetto attuale ha trovato modo di provvedere ai diversi casi e di conciliare le discordanti opinioni, distinguendo nel lenocinio e contemplando in sedi diverse la ipotesi dell'eccitamento da quella del semplice favoreggiamento alla prostituzione: distinzione proposta ed accolta dalla Commissione ministeriale del 1876.

L'eccitamento alla prostituzione, sempre che cada sopra persona la quale non abbia compiti gli anni ventuno, è la ipotesi più grave del lenocinio, e che prima di ogni altra merita il rigore della legge penale; imperocchè in questo caso il lenone, consigliando ed istigando, fa nascere in un essere inesperto, e forse innocente, il pensiero o il desiderio di farsi stromento all'altrui impudicizia. E questa ipotesi si con-

templa dal Progetto nell'articolo 302, prima parte, astraendo dalla abitualità o dallo scopo venale. Il reato poi diventa più grave, e quindi la pena si aumenta (capoverso dello stesso articolo), se la persona su cui è commesso sia minore di dodici anni, o se siano adoperate insidie od inganni per indurla a prostituirsi, o se l'infame eccitamento sia venuto dagli ascendenti, dagli affini in linea retta ascendentale, dai genitori adottivi dal marito, o da persona a cui il minore fosse stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea.

Viene poi la ipotesi meno grave che è quella del semplice favoreggiamento; e qui il Progetto contempla due casi. O la prostituzione è favorita od agevolata da quelle persone o in quelle circostanze di fatto, che secondo il capoverso dell'articolo 302 aggravano il reato, ed allora il lenocinio è sempre punibile, tuttochè non vi siano gli estremi dell'abitudine o dello scopo venale (art. 303, prima parte). O non occorrono le circostanze speciali di sopra contemplate, le quali, aggravando il reato di lenocinio quando consiste nell'eccitamento ovvero quando costituisce favoreggiamento, lo rendono punibile indipendentemente dalla abitudine e dalla venalità: ed in tal caso il fatto di chi favorisce od agevola la prostituzione è certamente una turpitudine, un'altissima immoralità, ma non diventa una azione criminosa, se non allora che il favoreggiamento sia abituale o mosso da privato interesse. In questo caso, di fronte al quale la legge per la tutela del buon costume non poteva rimanere indifferente (e che il Progetto contempla nell'articolo 303, capoverso), il lenone è punibile, ma più leggermente che negli altri casi (1).

Per gli ascendenti, per gli affini in linea retta ascendentale, pel tutore e pel marito, la pena del lenocinio esercitato sui discendenti, sui minori, sulla moglie è sempre aggravata com'è stato di sopra statuito; ma se i colpevoli, oltre alla violazione dei loro speciali doveri, adoperino per riescire nell'intento, la violenza o la minaccia, ovvero l'insidia o l'inganno, allora, qualunque sia l'età del discendente o della moglie che furono vittime del reato (2), la pena dev'essere assai più severa (art. 304).

(1) Questa savia economia di disposizioni accolta nel Progetto attuale venne suggerita nella seduta del 25 novembre 1877 dall'illustre MANCINI, allora Guardasigilli, ed accolta dalla Commissione da lui istituita e presieduta.

(2) Di fronte all'uso della violenza o dell'inganno deve rimanere indifferente la età della vittima: questa fu savia innovazione della Commissione ministeriale del 1876, accolta nel Progetto attuale.

Le considerazioni di prudenza per le quali nella violenza carnale e, come si dirà, anche nell'adulterio, si è riscontrato opportuno di lasciare al beneplacito degli oltraggiati il diritto di tutelare gli interessi e il decoro delle famiglie, hanno consigliato pure in questo caso di disporre che se il colpevole di lenocinio sia il marito, si proceda soltanto a querela della moglie, e solo per non lasciare la donna troppo indifesa si ammette che, se essa è minore, la querela possa venir presentata da coloro i quali, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la potestà patria o tutoria (art. 305).

Alle disposizioni che concernono il lenocinio succedono quelle dove si contempla e si punisce la corruzione (art. 306). Per questo reato occorrono due estremi, tutti suoi proprii: che cioè l'eccitamento alla corruzione sia caduto su persona minore di quindici anni e che abbia avuto effetto. Vuolsi il primo estremo, perchè questo reato non ha ragione di essere, se non quando cade sopra persona che per tenera età sia o si abbia da presumere incapace di resistere ai desideri ed alle seduzioni di un dissoluto. È necessario il secondo estremo, perchè, se il seduttore non riesce nel proposito di soddisfare il suo mal talento, manca ogni elemento di politica imputabilità per riconoscere in lui un colpevole innanzi alla legge penale.

Il Codice penale del 1859 dispone all'articolo 423 che gli ascendenti o i tutori i quali abbiano esercitato il lenocinio sulle persone dei loro discendenti o dei loro pupilli, oltre che subire le pene stabilite nel precedente articolo, siano anche privati, i primi di ogni diritto che in forza della patria potestà sia loro concesso sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti: i secondi, della tutela, e siano dichiarati incapaci ad assumerne qualunque altra. È questa una savia e giusta disposizione; imperocchè si intende agevolmente la necessità di far cessare nei tristi autori di questo turpe reato i vantaggi ed i diritti derivanti dai loro rapporti naturali o giuridici verso le persone offese, e di cui si sono resi affatto indegni. Una siffatta disposizione, omessa in alcuni dei progetti precedenti, è stata accolta nel Progetto attuale (art. 307).

La violazione della fede coniugale, d'onde deriva sì grande offesa al decoro e così grande perturbazione alla pace della fa-

miglie, fu punita un tempo con pene severissime e quasi feroci, le quali però si fecero assai più miti a misura che al criterio della mera imputabilità morale delle azioni, prevalse, col progresso della civiltà e della scienza, il criterio della imputabilità giuridica. Al reato di adulterio o di concubinato si riferiscono appunto gli articoli 308 a 312 del Progetto; dove si statuisce sulle persone le quali possono esser chiamate a risponderne avanti la giustizia punitiva; sulle circostanze che ne aggravano o attenuano la imputabilità; e sulle condizioni speciali all'esercizio della azione penale.

Quanto alle persone che debbono rispondere di adulterio, il Progetto conforme in questa parte, non tanto ai progetti precedenti, come alla maggior parte delle legislazioni dei popoli civili che incriminano l'adulterio, ritiene senza alcuna restrizione, colpevole di adulterio la moglie, la quale, viola la fede coniugale congiungendosi ad altri (art. 308), e dichiara colpevole di concubinato il marito nel caso in cui egli tenga altra donna nella casa coniugale o notoriamente altrove (art. 309).

In questo ultimo punto si disputò, se per rendere punibile l'adulterio del marito fosse estremo necessario che il concubinato avesse luogo nella casa coniugale, o se bastasse che egli tenesse la concubina anche altrove. Alcuni furono del primo avviso, perchè ad essi parve che allora soltanto la moglie dovesse tutelarsi dalla legge, quando il marito non solo la tradiva, ma le faceva eziandio l'onta d'introdurre una rivale nel domicilio comune, e la metteva alla dura prova di tollerarla nel seno di quella famiglia, della quale solo la moglie legittima ha col marito il primato e la direzione. Questa dottrina venne accolta nel Codice penale del 1859 (art. 483), nel Codice penale toscano (art. 292 § 1.) e nel progetto del 1868 (art. 274). Altri invece pensarono che non fosse da lasciarsi impune il marito il quale, calpestando ogni dovere ed ogni riguardo di domestica convenienza, tiene notoriamente una druda, tuttochè siffatta turpitudine accada fuori della casa coniugale. E questo concetto, accolto nel progetto del ministro Vigliani (art. 350), nel progetto delSenato e nel progetto della Commissione del 1876 (art. 356) e suggerito dall'art. 150, primo capoverso, del Codice civile, è pure il concetto del Progetto attuale. L'uomo che si congiunge con la moglie altrui, e la concubina che scientemente convive con un uomo ammo-

gliato sono correi del reato; sì perchè vi cooperano direttamente e necessariamente, sì perchè la qualità personale, che vincola il coniuge infedele al coniuge offeso, dà la essenza al reato e rende criminosa una azione che senza di essa sarebbe soltanto immorale e non criminosa. Quindi, secondo la dottrina più recente ed accolta nel primo libro, la qualità personale si comunica a tutti i partecipi, quantunque in essi non si riscontri quella qualità personale. L'adultero perciò e la concubina soggiacciono alle pene statuite per i coniugi infedeli, e solo per la concubina si è usata nel Progetto una minore severità disponendo che per lei la pena sia diminuita di un grado (1). La moglie che fugge con l'adultero dalla casa coniugale, non solo tradisce il marito, ma rende pubblico il suo tradimento e il disonore della famiglia; è quindi ragionevole che questa fuga si consideri come una circostanza aggravante, la quale fa aumentare di un grado la pena minacciata al reato (2).

Per contro, se al tempo in cui fu commesso l'adulterio era già intervenuta legale separazione fra i coniugi, è questa una circostanza attenuante per la quale si diminuisce la pena da uno a due gradi (art. 310); del che si intende agevolmente la ragione, dove si consideri che quando i coniugi cessano per decreto di magistrato di convivere insieme, è minore l'onta e la offesa dell'adulterio e sono maggiori le cause che possono indurre a commetterlo.

Delicato argomento nel reato di adulterio è quello, che concerne l'esercizio dell' azione penale. La dottrina e la legislazione accolsero sempre su questo proposito la provvida regola che per l'adulterio non possa procedersi criminalmente, se il coniuge tradito non ecciti egli stesso il procedimento portandone querela contro il coniuge colpevole. E questa è appunto la disposizione scritta nel Progetto (art. 311, prima parte); disposizione giustificata da supreme considerazioni di ordine domestico, come si è già osservato più sopra.

Disposto che il reato di adulterio sia perseguitabile sol-

(1) Il codice penale del 1859 (art. 486), il codice penale toscano (art. 292 § 2) e il Progetto del 1868 (art. 274 § 2) parificano nella penalità la concubina all'adultero. Invece, il Progetto Vigliani (art. 350), il Progetto del Senato e il Progetto della Commissione ministeriale del 1876 (art. 356 § 2.) dispongono in modo conforme al Progetto attuale.

(2) Conformi: Progetto della commissione del 1868 (art. 273) Progetto Vigliani (art. 349), Progetto del Senato (art. 355), Progetto della Commissione ministeriale del 1876 (art. 355).

tanto ad istanza privata, doveva necessariamente conseguirne che l'azione penale si estinguesse per la remissione della parte offesa (art. 74 del progetto approvato dalla Camera dei deputati, e art. 312 dell'attuale Progetto). Se non che, oltre alla remissione espressa, si ammise per questo reato anche una remissione tacita, che il Progetto stesso e tutti i precedenti ravvisarono nel silenzio e nella inazione del coniuge offeso per il lasso di tre mesi dal giorno in cui egli ebbe notizia del fatto (311, capoverso). E tanto è apparso necessario che in questa materia dovesse in ogni caso sul magistero penale prevalere la volontà dell'offeso, che gli si è quasi attribuito un diritto grazia, disponendo, che la remissione non solo tronchi il corso del procedimento, ma faccia eziandio cessare gli effetti della condanna. Però, mentre la legge rimette al beneplacito del coniuge tradito di vendicare l'onta e l'offesa ricevuta dal coniuge colpevole, non gli permette nè poteva permettergli di esercitare questa facoltà quando se ne fosse reso indegno o con l'essersi egli stesso precedentemente già macchiato della medesima colpa, o con l'avere in qualsiasi modo voluto o favorito la colpa altrui. Da questi concetti sono suggerite le disposizioni dell'articolo 312.

Nell'antica dottrina e giurisprudenza si oscillò sulla natura dividua o individua della querela per adulterio. Da una parte si diceva che una volta concesso esclusivamente al coniuge offeso il diritto di querela, doveva ammettersi la facoltà in lui di perseguitare uno solo dei correi piuttostochè ambedue. Ma dall'altra parte si considerava, e con più ragione, che questa teoria anzi tutto era ingiusta, perchè conduceva a far decretare la punizione di uno solo fra due colpevoli che avevano necessariamente concorso nello stesso reato, e che era pericolosa perchè dava modo di coprire turpi speculazioni e collusioni criminose. Laonde la regola della indivisibilità della querela, di cui fu corollario indispensabile la indivisibilità del perdono, prevalse nella scienza e nelle migliori legislazioni, e questa regola si trova scritta nell'ultimo capoverso del suddetto articolo 312 del Progetto.

La essenza del reato di bigamia consiste, non tanto nella scienza e coscienza che ha il bigamo di essere già coniugato, ma eziandio e sopra tutto, nella validità del precedente matrimonio: imperocchè, se questo per avventura sia nullo, vale anche qui la regola: *quod nullum est, nullum parit*

effectum; e non può quindi esservi bigamia punibile, tuttochè al momento in cui furono fatte le nuove nozze il precedente matrimonio non fosse stato ancora dichiarato nullo.

Questa nozione giuridica del reato di bigamia, che risponde agli ultimi dettati della scienza, è accolta nell'articolo 313 del Progetto; dove, rigettate le formule o infelici o dubbiose del Codice penale francese (art. 340) e del Codice penale del 1859 (art. 488), e quella imperfetta del Codice penale toscano (art. 296), si dichiara colpevole di bigamia chiunque, legato da valido matrimonio, ne contrae un altro. Non si fa però menzione esplicita della consapevolezza, in omaggio al sistema adottato in tutto il Progetto.

La pena è scelta fra quelle che non sono disonoranti, perchè meglio risponde alle condizioni di siffatto maleficio; è essa meno grave nel caso, in cui la persona libera, la quale strinse il legame col bigamo, fosse consapevole del vincolo precedente; e più grave nel caso in cui il bigamo abbia indotto in errore sulla sua libertà la persona che contrae le nuove nozze, violando così ad un tempo due diritti: il diritto del primo coniuge che il colpevole abbandona, e il diritto del secondo coniuge che egli tradisce. A questo reato partecipano e quindi meritano punizione tanto colui, che essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere già coniugata, quanto l'ufficiale dello stato civile che in questa sua qualità scientemente coopera alla bigamia.

Ad integrare la materia in esame si è trovato opportuno di trasferire in questa sede il disposto dell'articolo 127 del Codice civile e di completarlo col prevedere e punire le frodi che, fuori del caso di bigamia, possono essere usate per stringere un matrimonio legalmente nullo (art. 314). Parimenti, ed in conseguenza di ciò, la disposizione che già trovavasi nell'articolo 362 del progetto senatorio, è completata con parte di quella che oggi costituisce l'articolo 124 dello stesso Codice civile (art. 315). Alle abrogazioni rese necessarie da questi completamenti provvederanno le disizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice penale.

La singolarità dei reati di cui trattasi, ha consigliato sempre di fermare intorno ai medesimi una regola particolare di prescrizione, la quale rimuovesse i dubbi e le controversie che su questo argomento potevano sorgere; e perciò è stato disposto nell'articolo 316, conformemente al Codice penale toscano (art. 287) e a tutti i progetti precedenti, che per

questo reato la prescrizione decorre dal giorno, in cui uno dei due matrimoni, nel caso di bigamia, ed il matrimonio, nel caso di illecito connubio, sia stato sciolto o dichiarato nullo.

Lo stato civile delle persone è il fondamento delle famiglie; quei fatti quindi, pei quali venga dolosamente alterato, si considerano e si puniscono come reati contro l'ordine delle famiglie. Ora, tutti i possibili modi con cui si può violare il diritto allo stato di famiglia si compendiano nei tre fatti che il Progetto, seguitando i migliori criteri accolti dalla dottrina, enuncia nell'articolo 317: vale a dire nell'*occultare* nel *cambiare* o nel *supporre* un infante. E quando in questi tre fatti si ravvisi l' elemento intenzionale di procurare uno stato di famiglia a chi non vi ha diritto, o di torlo a colui al quale appartiene, allora costituiscono il reato previsto nel capo VI di questo titolo, salvo le pene del falso.

Fra i casi più comuni di soppressione o di occultamento di stato, v'è quello dei genitori o di altri ascendenti i quali depongono un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, o che dichiarano illegittimo il frutto di legittimo matrimonio. Per costoro, qualunque sia il fine che li indusse al maleficio, non vi è scusa, essendo troppo stretto e troppo santo il vincolo che, così operando, essi calpestano; e perciò soggiaciono alla pena ordinaria (art. 318). Se però del fatto criminoso previsto del detto articolo si rendano colpevoli persone estranee all'infante, le quali non siano mosse dal pravo intendimento di sopprimerne lo stato, la pena è più leggera.

Nondimeno, qualora la occultazione o la esposizione dell'infante sia commessa col fine di salvare l'onore proprio, della moglie o della madre, o di una figlia anche adottiva, o di una sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti servizie, allora il fatto, se non è giustificato, tuttavia diventa, in questo come in altri casi analoghi, assai scusabile, e si applica una pena più lieve per la specie e per la durata (art. 319).

TITOLO X.

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INTEGRITÀ PERSONALE.

Grave e difficile ad un tempo è, fra le materie penali, quella che si riferisce ai reati compresi in questo titolo. Grave per la importanza del diritto che qui si intende di tutelare, e che è fra tutti gli altri il primo e il più sacro, il diritto alla vita e alla integrità personale; difficile per le tante discordanze ed antinomie, che si incontrano negli scrittori, nei Codici e perfino negli stessi nostri progetti, sia intorno alla classificazione, sia intorno alla natura di alcune circostanze concomitanti, sia intorno alla penalità.

Fra i reati previsti in questo titolo, si comprende anche il procurato aborto, delitto che da alcuni Codici, e fra essi da quello del 1859, trovasi classificato fra i reati contro l'ordine delle famiglie. Il Progetto attuale, seguendo il Codice penale toscano e il progetto della Commissione del 1876, lo colloca invece in questo titolo per due considerazioni: la prima per non essere sempre vero che l'aborto procurato disturbi l'ordine di una famiglia; la seconda per la prevalenza del diritto leso, cioè il diritto della vita spettante al nascituro. Per questa ultima considerazione trovano pure sede nel titolo in esame le disposizioni che riguardano l'abbandono di un fanciullo o di altra persona incapace di provvedere a sè stessa, e l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, non che i maltrattamenti in famiglia; fatti che colpiscono tutti la vita o l'integrità personale (1).

(1) Il Codice sardo del 1859 segue appunto il metodo che nel Progetto si è creduto di non adottare e che è abbandonato da molti fra i codici più recenti. Per esso il Capo: *Dei reati contro le persone* è partito in sette sezioni: 1. *Degli omicidii volontari;* II. *Delle ferite, percosse o simili offese volontarie contro le persone;* III. *Dell'omicidio, ferite e percosse involontarie;* IV. *Degli omicidii, ferite e percosse non imputabili;* V. *Della diminuzione di pena in certi casi di omicidii o di violenze personali;* VI. *Della diffamazione ecc.;* VII. *Del duello.*

Una partizione consimile era già stata accolta nel Codice francese del 1810, da cui deriva in gran parte il Codice sardo. La materia vi è divisa in tre sezioni, delle quali due sono suddivise in paragrafi: Sezione § 1. *Assassinio (meurtre) e altri crimini capitali, minaccie di attentato contro le persone;* § I *Assassinio, parricidio, veneficio;* § 2. *Minaccie.* Sez. II. *Ferite e percosse volontarie non qualificate omicidio e altri arimini e delitti volontari* (fabbricazione d'armi proibite; evirazione, aborto); — Sez. III. *Omicidio, ferite e percosse volontarie, crimini e delitti scusabili e casi in cui non possono essere scusati; omicidio, ferite e percosse che non sono nè crimine, nè delitti;* § 1. *Omicidio, ferite e percosse involontarie;* § 2.

Nei reati di omicidio e di lesione personale, che certamente sono i più importanti, il Progetto pone ogni cura per renderne ordinate, semplici e chiare le disposizioni; e ciò ottiene abbandonando il sistema fin qui seguito, di dividere in molti capi le norme relative a questi reati secondo che hanno carattere doloso e colposo, e secondo le diverse circostanze che ne modificano la essenza e la imputabilità. Anche a questo proposito pertanto, il Progetto assegna due soli capi all'omicidio ed alle lesioni, riunendo in ciascuno le varie forme con cui i reati si manifestano riservando ad un terzo capo le disposizioni comuni a tutti i reati compresi nei primi due. Così fra le disposizioni comuni figurano quelle che riguardano gli omicidî e le lesioni in rissa e le cause che escludono o diminuiscono la imputabilità dei reati medesimi.

Crimini e delitti scusabili e casi in cui non possono essere scusati (omicidio, ferite e percosse in seguito a provocazione, o respingendo una scalata, o un'effrazione, o in flagrante adulterio, evirazione provocata da oltraggio violento al pudore); § 3. *Omicidio, ferite e percosse non qualificate nè crimine, nè delitto* (ordinate dalla legge o dall'autorità o per legittima difesa). L'esposizione d'infante è punito nella Sez. VI. Il duello fu preveduto da leggi speciali.

Nei codici belga e lussemburghese la materia è divisa nelle quattro Sezioni del Capitolo I e nel Cap. II. Nel Capo III (che sta pure nel titolo: *Dei crimini e delitti contro le persone*) si punisce il *duello*. *L'esposizione o abbandono d'infante* dà, invece, argomento al Capitolo II del titolo VII: *Crimini e delitti contro l'ordine delle famiglie e contro la moralità pubblica.*

Il codice toscano nel Titolo VII: *Dei delitti contro le persone*, Sezione I. *Dei delitti contro la vita e l'integrità personale*, prevede al Capo I, *l'omicidio*, *l'infanticidio* e il *procurato aborto;* al Capo II, la *lesione personale*, al Capo III, *l'omicidio e la lesione personale per eccesso di difesa*; al Capo IV. il *duello*, al Capo V *l'esposizione o abbandono d'infanti o di altre persone impotenti ad aiutarsi;* al Capo VI, *l'avvelenamento di comune pericolo.* Nel detto Capo I, le materie sono così distribuite: nozione dell'omicidio (art. 307); quali lesioni debbano considerarsi mortali (308); qual sia la pena dell'omicidio premeditato e quali omicidi (brutale malvagità; e omicidio preordinato alla violenza carnale o al furto) si puniscano sempre come premeditati (309); omicidio improvviso (310); preterintenzionale (311 e 312); omicidio improvviso in rissa (313); partecipazione al suicidio altrui (314); omicidio colposo (315); infanticidio (316-320); procurato aborto (321-324). Nel Capo II: *Lesioni personali:* nozione della lesione personale (325); tre specie della lesione personale: gravissima, grave e leggiera (326); pena della lesione personale premeditata, a seconda che sia gravissima, grave o leggiera (327-328); lesione personale improvvisa, sua pena a seconda della gravità (329-331); diminuizione di pena per la provocazione (332); aggravamento di pena (333); nozione delle armi (334); lesione personale in rissa (335); lesione personale con animo d'uccidere (336); lesione personale colposa (337); procurata inidoneità al servizio militare (338). Nel Capo IV, poi è contemplata tutta la materia del duello, sia o non sia da esso derivata morte o lesione personale.

I principali punti di contatto e di differenza fra il codice toscano e l'attuale Progetto possono quindi riassumersi nei seguenti. Ambedue prevedono in un Capo l'omicidio e nell'altro le lesioni personali senza ulteriori suddivisioni, ma mentre nel Capo III del Progetto sono racchiusi tutti i casi che l'omicidio ha comuni colla lesione, il Capo III del codice toscano, tratta solo dell'omicidio e lesioni personali

E parimenti, in coerenza al criterio costantemente seguito di classificare ciascun reato secondo la sua propria o prevalente obiettività giuridica, viene in questo titolo compresa anche quella figura di reato complesso che, secondo il Codice penale del 1859, s'intitola *grassazione*, ed è inesattamente collocato fra i reati contro la proprietà.

Circa le penalità, il Progetto evita gli estremi, rimproverati ai due Codici penali vigenti, della soverchia crudezza che si incontra nel Codice del 1859, e della eccessiva mitezza che caratterizza il Codice toscano. Il nuovo Codice stabilisce bensì pene severe per i reati che attentano alla vita ed alla integrità delle persone, severità imposta anche dalla deplorata frequenza di tali misfatti; ma, applicando la pena suprema ai soli crimini più atroci, consente però, con penalità più proporzionate negli altri, la valutazione delle sva-

per eccesso di difesa. Il procurato aborto, che forma parte del Capo I del Codice, costituisce nel Progetto il Capo IV. L'esposizione e abbandono d'infante o di persona incapace formano sì per l'uno che per l'altro il Capo V; e invece l'avvelenamento di comune pericolo, che è il Capo VI dello stesso Titolo VII del codice toscano, trovasi per il Progetto enumerato fra *i reati contro la incolumità pubblica* (Titolo VII, Capo V).

Fra i codici più recenti, de' quali s'è fatto cenno, meritano menzione i codici germanico, ungherese, olandese e zurighese.

Nel primo di essi la Sez. XV tratta del *duello*; la XVI dei *crimini e delitti contro vita*; la XVII delle *lesioni corporali*. L'infanticidio, il procurato aborto e l'esposizione di infante o di persona incapace formano parte della sezione XVII (§ 217 a 221); e l'avvelenamento di comune pericolo è, (simile in ciò l'attuale Progetto) fra i *reati di comune pericolo* (Sezione XXVII).

Quanto al codice ungherese le sezioni in cui è divisa la materia sono: Sez. XVIII *crimini e delitti contro la vita*; Sez. XIX. *duello*; Sez. XX. *lesioni personali*. Nella prima di esse stanno l'infanticidio (§ 284), il procurato aborto (§§ 285 e 286) e l'esposizione d'infante o di persona incapace di aiutarsi (§ 287).

Nel codice olandese troviamo: Titolo XV. *Abbandono di persone bisognose di soccorso*; Titolo XIX. *Reati contro la vita*; Titolo XX. *Maltrattamenti e lesioni personali*; Titolo XXI. *Omicidio e lesione personale per imprudenza*. La materia del *duello* è tutta compresa nel Titolo VI, il quale segue immediatamente dietro al Titolo: *Dei reati contro l'ordine pubblico*. L'infanticidio (§ 290) e il procurato aborto (§§ 295 e 297) stanno nell'indicato Titolo XIX.

Finalmente il codice zurighese ha un solo ed unico Titolo che prevede queste delinquenze ed è il Titolo V, *Reati contro la vita e la salute*, salvo che la materia del *duello* è compresa nel Titolo II: *Reati contro la pace*. In quel Titolo V. si puniscono: l'omicidio (§ 124 — 130); l'infanticidio (§§ 131, 132); l'occultamento d'infante (§ 133); il procurato aborto (§§ 134, 135); l'esposizione di persona incapace di aiutarsi da sè (§ 136); l'omicidio colposo (§ 137); le lesioni personali (§§ 138 — 141); la violazione per parte di genitori e allevatori dei doveri che loro incombono circa la cura e il mantenimento del figlio proprio o loro affidato (§ 142), e la inosservanza, per parte degli intraprenditori, sorveglianti e lavoranti di fabbrica delle regole d'arte sulle costruzioni, in modo che ne risulti pericolo per la vita o per il corpo altrui, ancorchè non sia stato offeso alcuno (§ 143).

E parimenti, in coerenza al criterio costantemente seguito di classificare ciascun reato secondo la sua propria o prevalente obiettività giuridica, viene in questo titolo compresa anche quella figura di reato complesso che, secondo il Codice penale del 1859, s'intitola *grassazione*, ed è inesattamente collocato fra i reati contro la proprietà.

Circa le penalità, il Progetto evita gli estremi, rimproverati ai due Codici penali vigenti, della soverchia crudezza che si incontra nel Codice del 1859, e della eccessiva mitezza che caratterizza il Codice toscano. Il nuovo Codice stabilisce bensì pene severe per i reati che attentano alla vita ed alla integrità delle persone, severità imposta anche dalla deplorata frequenza di tali misfatti; ma, applicando la pena suprema ai soli crimini più atroci, consente però, con penalità più proporzionate negli altri, la valutazione delle sva-

per eccesso di difesa. Il procurato aborto, che forma parte del Capo I del Codice, costituisce nel Progetto il Capo IV. L'esposizione e abbandono d'infante o di persona incapace formano sì per l'uno che per l'altro il Capo V; e invece l'avvelenamento di comune pericolo, che è il Capo VI dello stesso Titolo VII del codice toscano, trovasi per il Progetto enumerato fra *i reati contro la incolumità pubblica* (Titolo VII, Capo V).

Fra i codici più recenti, de' quali s'è fatto cenno, meritano menzione i codici germanico, ungherese, olandese e zurighese.

Nel primo di essi la Sez. XV tratta del *duello*; la XVI dei *crimini e delitti contro vita*; la XVII delle *lesioni corporali*. L'infanticidio, il procurato aborto e l'esposizione di infante o di persona incapace formano parte della sezione XVII (§ 217 a 221); e l'avvelenamento di comune pericolo è, (simile in ciò l'attuale Progetto) fra i *reati di comune pericolo* (Sezione XXVII).

Quanto al codice ungherese le sezioni in cui è divisa la materia sono: Sez. XVIII *crimini e delitti contro la vita*; Sez. XIX. *duello*; Sez. XX. *lesioni personali*. Nella prima di esse stanno l'infanticidio (§ 284), il procurato aborto (§§ 285 e 286) e l'esposizione d'infante o di persona incapace di aiutarsi (§ 287).

Nel codice olandese troviamo: Titolo XV. *Abbandono di persone bisognose di soccorso*; Titolo XIX. *Reati contro la vita*; Titolo XX. *Maltrattamenti e lesioni personali*; Titolo XXI. *Omicidio e lesione personale per imprudenza*. La materia del *duello* è tutta compresa nel Titolo VI, il quale segue immediatamente dietro al Titolo: *Dei reati contro l'ordine pubblico*. L'infanticidio (§ 290) e il procurato aborto (§§ 295 e 297) stanno nell'indicato Titolo XIX.

Finalmente il codice zurighese ha un solo ed unico Titolo che prevede queste delinquenze ed è il Titolo V, *Reati contro la vita e la salute*, salvo che la materia del *duello è* compresa nel Titolo II: *Reati contro la pace*. In quel Titolo V. si puniscono: l'omicidio (§ 124 — 130); l'infanticidio (§§ 131, 132); l'occultamento d'infante (§ 133); il procurato aborto (§§ 134, 135); l'esposizione di persona incapace di aiutarsi da sè (§ 136); l'omicidio colposo (§ 137); le lesioni personali (§§ 138 — 141); la violazione per parte di genitori e allevatori dei doveri che loro incombono circa la cura e il mantenimento del figlio proprio o loro affidato (§ 142), e la inosservanza, per parte degli intraprenditori, sorveglianti e lavoranti di fabbrica delle regole d'arte sulle costruzioni, in modo che ne risulti pericolo per la vita o per il corpo altrui, ancorchè non sia stato offeso alcuno (§ 143).

E parimenti, in coerenza al criterio costantemente seguito di classificare ciascun reato secondo la sua propria o prevalente obiettività giuridica, viene in questo titolo compresa anche quella figura di reato complesso che, secondo il Codice penale del 1859, s'intitola *grassazione*, ed è inesattamente collocato fra i reati contro la proprietà.

Circa le penalità, il Progetto evita gli estremi, rimproverati ai due Codici penali vigenti, della soverchia crudezza che si incontra nel Codice del 1859, e della eccessiva mitezza che caratterizza il Codice toscano. Il nuovo Codice stabilisce bensì pene severe per i reati che attentano alla vita ed alla integrità delle persone, severità imposta anche dalla deplorata frequenza di tali misfatti; ma, applicando la pena suprema ai soli crimini più atroci, consente però, con penalità più proporzionate negli altri, la valutazione delle sva-

per eccesso di difesa. Il procurato aborto, che forma parte del Capo I del Codice, costituisce nel Progetto il Capo IV. L'esposizione e abbandono d' infante o di persona incapace formano sì per l'uno che per l'altro il Capo V; e invece l'avvelenamento di comune pericolo, che è il Capo VI dello stesso Titolo VII del codice toscano, trovasi per il Progetto enumerato fra *i reati contro la incolumità pubblica* (Titolo VII, Capo V).

Fra i codici più recenti, de' quali s'è fatto cenno, meritano menzione i codici germanico, ungherese, olandese e zurighese.

Nel primo di essi la Sez. XV tratta del *duello*; la XVI dei *crimini e delitti contro vita*; la XVII delle *lesioni corporali*. L'infanticidio, il procurato aborto e l' esposizione di infante o di persona incapace formano parte della sezione XVII (§ 217 a 221); e l'avvelenamento di comune pericolo è, (simile in ciò l'attuale Progetto) fra i *reati di comune pericolo* (Sezione XXVII).

Quanto al codice ungherese le sezioni in cui è divisa la materia sono: Sez. XVIII *crimini e delitti contro la vita*; Sez. XIX. *duello*; Sez. XX. *lesioni personali*. Nella prima di esse stanno l'infanticidio (§ 284), il procurato aborto (§§ 285 e 286) e l'esposizione d'infante o di persona incapace di aiutarsi (§ 287).

Nel codice olandese troviamo: Titolo XV. *Abbandono di persone bisognose di soccorso*; Titolo XIX. *Reati contro la vita*; Titolo XX. *Maltrattamenti e lesioni personali*; Titolo XXI. *Omicidio e lesione personale per imprudenza*. La materia del *duello* è tutta compresa nel Titolo VI, il quale segue immediatamente dietro al Titolo: *Dei reati contro l'ordine pubblico*. L'infanticidio (§ 290) e il procurato aborto (§§ 295 e 297) stanno nell'indicato Titolo XIX.

Finalmente il codice zurighese ha un solo ed unico Titolo che prevede queste delinquenze ed è il Titolo V, *Reati contro la vita e la salute*, salvo che la materia del *duello* è compresa nel Titolo II: *Reati contro la pace*. In quel Titolo V. si puniscono: l'omicidio (§ 124 — 130); l'infanticidio (§§ 131, 132); l'occultamento d'infante (§ 133); il procurato aborto (§§ 134, 135); l'esposizione di persona incapace di aiutarsi da sè (§ 136); l'omicidio colposo (§ 137); le lesioni personali (§§ 138 — 141); la violazione per parte di genitori e allevatori dei doveri che loro incombono circa la cura e il mantenimento del figlio proprio o loro affidato (§ 142), e la inosservanza, per parte degli intraprenditori, sorveglianti e lavoranti di fabbrica delle regole d'arte sulle costruzioni, in modo che ne risulti pericolo per la vita o per il corpo altrui, ancorchè non sia stato offeso alcuno (§ 143).

riate circostanze che possono accrescerne la entità giuridica e politica.

La nozione dell'omicidio in genere è posta nell'art. 320, ed è quale la scienza la suggerisce e quale in sostanza si ritrova nelle leggi attualmente vigenti in Italia, e nei progetti precedenti. Essa contiene l'elemento morale del reato, che è la intenzione di uccidere: contiene altresì l'elemento fisico che è la morte cagionata a taluno con siffatta intenzione dal colpevole; e accogliendo una regola, che omai è ricevuta universalmente, statuisce che la imputabilità dell'omicidio non muta, quando anche sia stata uccisa una persona per un'altra.

La pena dell'omicidio semplice, troppo severa nel Codice penale del 1859, che minaccia sempre per questo reato i lavori forzati a vita (art. 534), e troppo mite nel Codice penale toscano, che la limita alla casa di forza da sette a dodici anni con facoltà di discendere fino a tre quando vi sia stata provocazione (art. 310, § 1), è secondo il Progetto la prigionia da ventuno a venticinque anni. Così si applica all'omicidio una pena proporzionata per la sua severità alla gravezza del reato, e nel tempo istesso si lascia modo al legislatore di aumentarla nella durata, quando ciò sia richiesto dalle circostanze che accompagnano l'omicidio (1).

Tali circostanze sono di due categorie e si possono distinguere, nel linguaggio giuridico, in circostanze aggravanti e in circostanze qualificanti Sugli effetti penali che le une e le altre debbono produrre non v'è dissidio; imperocchè, concorrendo le prime, è vietato di applicare nel minimo la pena minacciata all'omicidio semplice (art. 321), e concorrendo le seconde, si applica all'omicida la pena suprema dell'ergastolo (art. 322). Le difficoltà si incontrano però nel determinare quali siano le circostanze che devono classificarsi nell' una piuttostochè nell'altra delle due categorie anzidette. Il Progetto, tenendo conto degli ultimi dettati della scienza, e conformandosi a quei concetti che prevalsero in alcuni dei precedenti progetti e nelle legislazioni dei popoli più civili, ritiene

(1) Il Progetto del 1868 (art. 285 § 1) statuì per l'omicidio semplice la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni. Nel progetto Vigliani si decreta per l'omicidio semplice la pena di venti anni di reclusione (art. 366), e la stessa pena si trova scritta nel Progetto senatorio, art. 373.

di avere risoluto l'arduo problema con le disposizioni contenute negli articoli suindicati.

Le circostanze che aggravano l'omicidio, secondo i numeri 1.° e 2.° dell'articolo 321, non hanno bisogno di commento.

Quanto alla circostanza indicata al numero 3.°, la quale concerne la uccisione dell'infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i cinque giorni dalla sua nascita, il Progetto ha adottato sì nel concetto, come nella forma la disposizione approvata dal Senato nel 1875. La saviezza e giustizia di tale disposizione sono legittimate specialmente dalla considerazione, che il togliere la vita ad un essere incapace ancora di difendersi, il sopprimere ogni traccia della sua esistenza civile, e la facilità di occultare il reato, sono circostanze che certamente aggravano l'ordinaria figura dell'omicidio, e richiedono quindi che sia stabilita una sanzione penale più severa.

L'omicidio aggravato compreso sotto il numero 4.° è quello commesso col mezzo di sostanze venefiche.

Presso gli antichi criminalisti ed anche in alcuni dei moderni Codici, il veneficio (1) costituisce un reato per sè stante, e punibile con l'estremo supplizio, perchè nella insidia del mezzo adoperato, che è il veleno, si ravvisò implicita la premeditazione. Ma è questo un errore al quale non partecipò il Codice penale toscano e nessuno dei nostri precedenti progetti; imperocchè, mentre sarà rarissimo un veneficio di impeto, però non è impossibile, come la giurisprudenza dimostra, che talvolta possa taluno avvelenare per moto improvviso di animo. Tuttavia, se non può ammettersi che il veneficio debba esser sempre premeditato e punibile con la pena suprema, non può disconoscersi che l'uso del veleno presenta un carattere speciale di gravità per la insidia e per la difficoltà di difendersi, e quindi con ragione l'adoperare sostanze venefiche per uccidere, si considera come circostanza aggravante dell'omicidio. Su ciò il progetto si attiene alla dottrina adottata dalla Commissione del 1876, la quale, modificando in questa parte il progetto senatorio, classificò (art. 374 n. 7) fra gli omicidii aggravati quello commesso col mezzo di sostanze venefiche.

Al numero 5.° il progetto aggrava la pena dell'omicidio,

(1) Codice penale Francese, articoli 301 e 302. — Codice penale Subalpino del 1859, articoli 524 e 531.

quando è commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove, salvo l'applicazione delle norme sul concorso dei reati e il disposto dell'articolo seguente al n° 5.

Il Codice penale del 1859 minaccia la pena estrema al colpevole di omicidio, quando lo ha commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto; e quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione (art. 533, numeri 3° e 4°). Il Codice penale toscano minaccia pure con la pena suprema l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo alla violenza carnale od al furto, o per procurare l'impunità all'uno o all'altro di questi reati (art. 309, § 3°). Ambedue queste disposizioni dei nostri Codici furono vivamente censurate; quella del Codice del 1859 perchè accresce esorbitantemente il numero dei reati puniti con la pena suprema; quella del Codice toscano, perchè comprende tra gli omicidi qualificati anche l'omicidio che servì di mezzo alla violenza carnale.

Quasi tutti i progetti precedenti pertanto limitarono l'omicidio qualificato *a quello commesso perchè servisse di mezzo al furto*, e dichiararono semplicemente aggravato l'omicidio commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove. Così il progetto del 1868 (art. 284 lett. *c*); quello del Senato (art. 374 n. 3) e così pure quello della Commissione ministeriale del 1876 (art. 374, n. 5). Alcuni per altro ritennero troppo mite la statuizione di questi progetti, e la tacciarono altresì di incoerenza sembrando ad essi che non si possa giustificare la distinzione tra il colpevole di omicidio preordinato al furto e il colpevole di omicidio preordinato a qualsiasi altro reato.

Il Progetto attuale si attiene in massima al concetto fondamentale ed alla distinzione dei precedenti progetti, ma con qualche modificazione. Si attiene a quel concetto perchè ravvisa una diversità tra l'omicidio preordinato a scopo di lucro e l'omicidio come mezzo ad altri reati; una diversità non solo nel diritto leso, ma, ciò che è più, nell'allarme sociale e nel pericolo cagionato nell'uno piuttosto che nel-

l'altro caso. È ovvio infatti, che quando l'omicidio accompagna il furto, esso assume un carattere speciale di gravità, e lo spavento è molto più grande ed esteso che quando l'omicidio accompagna altri reati, per la maggiore frequenza dei furti, e quindi per la maggiore probabilità che il colpevole, rimanendo impunito, rivolga la sua cupida violenza contro altri cittadini per spogliarli dei loro averi col mezzo dell'omicidio. Il che non può succedere così facilmente nelle altre circostanze. Il Progetto attuale però, tenendo calcolo anche degli effetti che potrebbero derivare dalla improvvisa mitezza della nuova disposizione rimpetto alla grande severità dei Codici vigenti e specialmente del Codice penale del 1859, modifica i progetti precedenti nel senso che dichiara applicabile all'omicidio aggravato per la circostanza d'aver servito di mezzo ad altro reato che non sia il furto, anche le disposizioni penali sul concorso dei reati. Col quale temperamento, ed a norma della gravità del reato che diede causa all'omicidio, la pena di questo od assorbirà la pena dell'altro se di lieve entità, o sarà maggiore dell' omicidio aggravato negli altri casi, e pressochè equivalente alla pena suprema, senza però mai cadere nell'eccesso della medesima. Per tal modo pare soddisfatta ogni ragionevole esigenza, e la nuova disposizione potrà entrare in osservanza senza pericolo per la sicurezza della società, come senza offesa della proporzione tra i reati e le pene.

Cinque sono le figure dei reati, che il progetto nell'articolo 322 classifica fra gli omicidi qualificati, e che sono punibili con la pena perpetua dell'ergastolo.

Prima fra queste figure è quella del parricidio. Anche qui potrebbero trovare luogo le considerazioni che si sono fatte rispetto al veneficio, per inferirne essere esorbitante il ritenere che il parricida debba sempre punirsi con la pena suprema, quasi non possa avvenire la uccisione di un padre commessa per dolo d'impeto; nel qual caso il vincolo del sangue, secondo le teorie di illustri penalisti e anche del Codice penale toscano, costituirebbe soltanto una circostanza aggravante; e sarebbe congrua ragione per aumentare nella sua durata la pena, ma non per elevarla sino a cambiarla in pena perpetua. Tuttavia la santa figura del padre e l'orrore che inspira sempre e in tutti il reato di un figlio, il quale tronca la vita all'autore dei suoi giorni, ha consigliato a mantenere il parricidio, ed a classificarlo il primo fra gli omicidî puniti

con la pena suprema. D'altronde se avvenga, che, non per mostruosa scelleratezza, ma sibbene per giusto dolore, per eccesso di difesa o per istraordinaria provocazione, un figlio o un discendente sia sventuratamente trascinato ad uccidere un ascendente od un genitore, soccorrono, quanto alla pena, le attenuanti, le quali, siccome sarà detto in appresso, scaturiscono dalle surriferite circostanze.

Al parricidio succede l'omicidio commesso con premeditazione. Sul quale proposito il Progetto attuale ha rigettate le svariate figure dell'omicidio insidioso, dell'omicidio con aguato, e dell'omicidio proditorio, che, per imitazione infelice del Codice penale francese, si trovano scritti sotto il titolo *dell'assassinio* nel Codice penale del 1859. E ciò per la considerazione che la insidia, l'aguato e la prodizione, se nel più dei casi possono essere, ed anzi sono maniere di premeditazione, non costituiscono però un reato, che meriti speciale qualificazione giuridica. Infatti queste diverse figure, delle quali non v'è traccia nel Codice penale toscano, meglio informato dell'altro ai principii della scienza, non furono accolte nel progetto del 1868, e furono saviamente rifiutate nel progetto del ministro Vigliani, nel progetto senatorio ed in quello della Commissione ministeriale del 1876. Ed anche la giurisprudenza italiana confortò coi suoi giudicati questo concetto, decidendo che l'aguato non suppone necessariamente la premeditazione, e che perciò non cadono in contraddizione i giurati, i quali, rispondendo ad una questione, affermano l'aguato, e rispondendo ad altre, escludono la premeditazione ed ammettono le scuse dell'ira e della provocazione.

Un'altra figura è pure esclusa nel Progetto dalla categoria degli omicidî qualificati, ed è l'omicidiio commesso per mandato, che il Codice penale del 1859 prevede nell'articolo 533, numero 1.° Intorno al mandato deve statuire e statuisce il Codice penale nel libro primo, per istabilire quale sia la rispettiva responsabilità del mandante e del mandatario di fronte alla giustizia punitiva. Ma il porre l'omicidio per mandato fra gli omicidî qualificati sarebbe un errore, perchè presupporrebbe che, dov'è mandato, vi fosse sempre premeditazione e parità nel grado del dolo fra mandante e mandatario, mentre molte volte così non è, secondo quello che la dottrina insegna e che i casi della giurisprudenza praticamente dimostrano.

Però intorno all'omicidio commesso con premeditazione

si incontra una gravissima difficoltà, la quale è se la premeditazione abbia a definirsi, e in caso affermativo quali siano i migliori termini di questa definizione affinchè essa risponda veramente ai bisogni della giustizia. Certo, se fu detto con ragione che ogni definizione è pericolosa, pericolosissima ed in ogni modo di estrema difficoltà è la definizione della premeditazione. Prescindendo dagli scrittori, basterà, per generare nell'animo di chicchessia dubbi ed incertezze intorno a questo argomento, ciò che ne dicono le leggi attualmente vigenti fra noi ed i progetti, che pur furono compilati da uomini di somma dottrina e di illuminata esperienza. Il Codice penale del 1859, imitando anche in questa parte il Codice francese, definì la premeditazione: *il disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quando anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione:* definizione censurata da tutti i più illustri penalisti, e alle cui pericolose e fatali applicazioni posero riparo con savie e larghe interpetrazioni il senno e la dottrina della Magistratura. Il progetto del 1868, disse, che v' è premeditazione: *quando il colpevole ha formato e freddamente maturato prima del fatto il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi sia indeterminata.* Nel progetto del ministro VIGLIANI (art. 365) seguito in questa parte dal progetto senatorio (art. 372), fu disposto che l'omicidio è premeditato: *quando il colpevole ha fermato, prima dell'azione, il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione;* e questa definizione, sebbene non mancasse di censure, tuttavia ebbe il plauso di molti, in ispecie per aver sostituito il verbo *fermato* al verbo *formato.* Risorse su questo punto vivissima la disputa nella Commissione ministeriale del 1876; e basta leggerne le discussioni (1) per vedere quali, quante e quanto svariate fossero le proposte che si fecero per definire la premeditazione, senzachè, in sostanza, si riuscisse a trovare una formola esatta, che fosse accettata da tutti. E la stessa varietà di avvisi e di proposte e le stesse incertezze si trovano nei pareri che le Magistrature italiane e le Facoltà giuridiche e i Consigli dell'ordine degli avvocati furono invitati ad emettere su questo punto (2).

(1) Verbale n. 12, seduta 10 novembre 1877.
(2) Sunto pag. 284.

Ora in tanta oscitanza ed in tanta antinomia di concetti è sembrato opportuno, come non pochi proposero, di omettere nel Progetto la definizione della premeditazione. Il che può farsi senza inconvenienti: sì perchè il concetto della premeditazione si ha da tutti, e sta per dir così nella pubblica coscienza, quindi deve aversi anche dai giurati che della pubblica coscienza sono i rappresentanti; e sì perchè nessuno inconveniente è accaduto nelle provincie toscane dove il Codice ivi vigente non definisce la premeditazione, e dove la giuria ha, nonostante siffatto silenzio della legge, dato i suoi verdetti senza che nulla vi sia stato da desiderare rispetto ai verdetti pronunziati nelle altre provincie dove la premeditazione è definita.

La terza figura fra gli omicidî qualificati è l'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità. La somma gravità di questo reato, che fortunatamente è raro, ma la cui possibilità risulta da una esperienza dolorosa, si intende agevolmente, dove si consideri che di fronte a siffatta forma di maleficio cessa in tutti la opinione della propria incolumità, non essendovi più alcuno che possa dirsi sicuro di fronte a chi uccide senza odio, senza cupidità di guadagno, per sola libidine di sangue.

La quarta figura dell'omicidio qualificato è quella dell'omicidio commesso per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione, od altro dei fatti preveduti nel titolo VII riguardante i reati contro l'incolumità pubblica. Basta considerare che l'omicidio consumato con i mezzi anzidetti, oltre di presentare in massimo grado i caratteri dell'insidia, può altresì avere per conseguenza l'eccidio o un gravissimo pericolo per una moltitudine di persone, perchè non occorrano altre parole a giustificare la severità della legge. Per tali figure di omicidî parve poi questa la sede più opportuna, perchè la loro oggettività giuridica è sempre la privazione della vita umana e perchè il diritto leso prevalente è sempre il diritto alla vita. Siccome però non si può disconoscere che in tali ipotesi l'omicidio ha intimo rapporto di fine coi reati che servirono di mezzo per consumarlo, il Progetto fece a suo luogo opportuno richiamo della disposizione in esame, laddove tratta dei reati di incendio, sommersione, inondazione e via dicendo. In tal guisa nel nuovo Codice è introdotta maggior chiarezza quanto all'omicidio qualificato, di quello che non sia nei Codici penali vigenti, perchè

tutte le figure che lo costituiscono trovansi indicate in un solo articolo.

L'ultima figura è quella dell'omicidio commesso per servir di mezzo ai reati contro la proprietà previsti nei capi I e II del titolo XII: cioè quando l'omicidio è consumato per fine di lucro nell'atto in cui viene eseguito il fatto delittuoso, od immediatamente dopo, per trasportare la cosa sottratta o per procurare la impunità al colpevole, ovvero per non avere il colpevole potuto raggiungere l'intento propostosi. Di questa speciale figura di omicidio qualificato, della disputa che vi si riferisce e dei motivi che appoggiano il sistema del Progetto, si è già parlato occasionalmente all'omicidio aggravato. Riferendomi quindi alle considerazioni ivi esposte, mi limito qui a notare che il Progetto non usa la frase troppo ampia e vaga di omicidio *commesso per fine di lucro*, ma precisa con tassativo riferimento ad altre disposizioni i casi nei quali si verifica la figura di reato che qui vuolsi specialmente indicare, casi che si risolvono, secondo il linguaggio forense, nel furto, nella rapina, nella estorsione e nel ricatto. È questa la figura di reato che il Codice del 1859 denomina *grassazione* ed il Codice toscano *latrocinio;* la quale figura poi si verifica anche nel concorso delle sole lesioni, come si vedrà in prosieguo (1).

(1) Il Progetto della prima Commissione aveva accolto un sistema il quale corrisponde a quello seguito dal codice toscano e dal Progetto attuale. Nel suo titolo XII, *Dei reati contro la vita e contro l'integrità personale*, erano puniti tanto l'omicidio volontario commesso allo scopo di preparare, facilitare od eseguire *un altro reato*, benchè non siasi ottenuto l'effetto, o allo scopo di celare un reato o di sopprimerne le traccie o le prove (art. 281 lett. c.), quanto l'omicidio commesso a fine di lucro (art. 282 lett. *c*). A questo — che sarebbe il latrocinio — era minacciata la pena dell'ergastolo; a quello la reclusione per 25 anni. Il furto accompagnato soltanto da lesioni personali era punito come *furto violento* nel titolo XV. *Dei reati contro la proprietà per fine di lucro* (art. 336). Il Progetto della seconda Commissione fece luogo ad un sistema diverso. In esso il primo dei reati ora accennati continuò ad essere enumerato fra quelli *contro la vita* (tit. XI) e fu punito di morte (art. 334 lett. *h*), ma il furto accompagnato sia da omicidio volontario consumato, mancato o tentato, sia da lesioni personali fu posto fra *i reati contro la proprietà commessi per fine di lucro* (tit. XIII) e qualificato *furto violento* (art. 430).

Il Progetto dell'on. Vigliani, punì il *latrocinio*, cioè «l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nell'atto in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole» (art. 363 n. 3°) nel titolo XII. *Dei reati contro le persone*, e il furto *accompagnato* da omicidio volontario mancato, tentato o preterintenzionale o da lesioni personali (art. 436) nel titolo XIII *Dei reati contro la proprietà*, Capo II. *Del furto violento, dell'estorsione e del ricatto.*

Nel Progetto senatorio questo sistema non fu mutato e in esso, agli indicati articoli del Progetto Vigliani corrispondono gli articoli 375 e 444.

In seno della Sottocomissione e della Commissione istituite dall'on. Mancini nel 1876 questa classificazione non sfuggì a censura essendosi sostenuto che quando il

Gli articoli 323 e 324 contemplano l'omicidio avvenuto non per sola conseguenza dell'operato del colpevole, ma anche pel concorso di altre cause estranee al colpevole stesso, come pure l'omicidio che i criminalisti denominano *preterintenzionale*, le quali specie di reato è giusto che siano punite con pene minori di quelle minacciate all'omicidio volontario.

La storia del diritto criminale ci dice che, fra le aberrazioni e le assurdità di qualche legislazione, vi fu pure quella di non lasciare impunito il suicidio, anche consumato. Ma la dottrina moderna è tutta concorde nell'esimere questo fatto, tuttochè semplicemente tentato, da qualsiasi sanzione penale. Però i motivi che giustificano la impunità del suicidio, non valgono per coloro, che inducono altri al suicidio o che scientemente gli prestano aiuto; per lo che il Progetto (art. 325), conformemente al Codice penale toscano (art. 314) ed ai precedenti progetti, statuisce le penalità da applicarsi a questi colpevoli, diverse tra loro, secondochè il suicidio è avvenuto o è soltanto tentato.

L'articolo 326 contiene le sanzioni penali per quella specie di omicidio che nella dottrina si denomina *omicidio colposo*, conformandosi al criterio che tale reato non ha nulla in sè stesso di intrinsecamente malvagio, e che la durata della pena dev'essere proporzionata al maggiore o minor

mezzo per commettere il furto è l'omicidio volontario tentato o mancato, il reato non sia più da classificarsi tra i furti, ma fra gli omicidii e divenga un *tentativo di latrocinio* o un *latrocinio mancato*. Fu però approvato, così com'era, il Progetto senatorio (V. *Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni*, pag. 92, e *Lavori della Commissione* pag. 189).

Dei più notevoli codici vigenti in Europa non tutti prevedono specificatamente *l'omicidio come mezzo al furto;* molti di essi fanno la ipotesi più generale e comprensiva, vale a dire che la strage abbia servito alla consumazione o facilitazione di altro reato in genere e la classificano fra i reati contro la vita. Così il codice germanico nel § 214, che figura sotto la sezione *XVI. Crimini e delitti contro la vita*, punisce « chiunque nell'intrapresa di un'*azione punibile* dolosamente uccide un uomo, sia per rimuovere un ostacolo che si oppone all'esecuzione di essa, sia per sottrarsi dall'essere sorpreso in flagrante. » Punisce poi più gravemente il *furto violento* (sezione *XX Furto violento ed estorsione)* quando nel commetterlo è stata martoriata una persona o dalla violenza usatale è stata ad essa cagionata una lesione corporale grave o la morte (§ 251), ipotesi che sarebbe quella del furto semplicemente accompagnata da omicidio o altra lesione corporale; e alla pari del furto violento punisce nella stessa Sezione colui che côlto in flagrante reato di furto esercita violenza contro una persona o adopra minacce di un pericolo attuale per il corpo o la vita onde mantenersi in possesso delle cose rubate (§ 252).

Anche il codice olandese punisce fra i *Reati diretti contro la vita* (Titolo XIX) l'omicidio seguito, accompagnato o preceduto da *un fatto punibile* commesso nell'intento di preparare o facilitare la esecuzione di questo fatto, oppure, nel caso di flagranza, quello commesso per assicurare a sè stesso o ad altri partecipi al fatto

grado della colpa, ed alla maggiore o minore gravità degli effetti dannosi cagionati.

Le lesioni personali sono distinte, coi criteri universalmente ricevuti nella dottrina e nella legislazione, in tre diverse categorie, secondo la diversità degli effetti dannosi (fisici o morali) che esse cagionano, e punite con pena più o meno grave, secondo la maggiore o minore gravità di tali effetti. Se non che sarebbe erroneo far dipendere unicamente dalle conseguenze del reato l'entità dello stesso, trascurando il rapporto giuridico che deve intercedere tra il fatto soggettivo ed il fatto oggettivo. A questo riguardo provvede l'articolo 327, statuendo come criterio complementare il calcolo della intenzione del colpevole.

Quanto all'azione penale, è stabilito che per i fatti più gravi si procede di ufficio; ma per quelli meno gravi si ritiene prudente abbandonare l'esercizio dell'azione penale all'istanza privata, applicando anche in questo punto il principio della libertà fin dove non ne venga nocumento all'interesse generale, talvolta più compromesso che favorito da procedimenti penali non chiesti dagli offesi per lesioni di poca entità (art. 327).

Anche nelle lesioni personali possono concorrere le circostanze aggravanti o qualificanti, indicate riguardo al-

sia la impunità, sia il possesso di ciò che fu ingiustamente ottenuto (art. 288). Punisce poi sotto il titolo XXII. *Furto e ladroneccio campestre*, il furto violento, cioè preceduto, accompagnato o seguito da violenza o minaccia di violenza contro persone, commesso nell'intento di preparare il furto stesso o agevolarlo, ovvero, in caso di sorpresa in flagrante, nell'intento di rendere possibile la fuga a sè medesimo o ad altri partecipi del reato o di assicurare a sè o ad altri il possesso del tolto.

Il codice francese pure non prevede in particolare l'omicidio che serve di mezzo al furto, ma punisce al titolo II. capitolo I. *Crimini e delitti contro le persone*, l'omicidio che ha preceduto, accompagnato o seguito *un altro crimine*, o che ebbe per iscopo sia di preparare, facilitare o eseguire *un delitto*, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità degli autori o complici di questo delitto (art. 304). E al capitolo II. *Crimini e delitti contro le proprietà* prevede il *furto violento*, ma non anche in ispecie l'omicidio preordinato al furto.

Neppure il codice ungherese e lo zurighese prevedono con disposizione speciale il crimine di cui è parola, cioè il latrocinio.

Per il codice, invece, di S. Marino e per le leggi penali dell'ex Regno di Napoli l'omicidio commesso per facilitare un altro reato o assicurarne l'impunità fu classificato tra i *reati contro la vita;* mentre è un furto qualificato per violenza, e perciò un reato contro la proprietà, il furto accompagnato da omicidio (Codice di S. Marino, art. 450 e 502 e Leggi penali, art. 352 e 408).

Il codice belga, invece e il codice pel Lussemburgo non prevedono specificatamente se non l'omicidio commesso per facilitare il furto o l'estorsione o per assicurarne l'impunità (art. 475); lo qualificano *meurtre* e lo annoverano fra i *crimini e delitti contro la proprietà* (Titolo XI).

l'omicidio, ed allora la pena è aumentata (art. 328); ed è diminuita quando le conseguenze del reato eccedono l'intenzione del colpevole (art. 329). Ed inoltre la pena si diminuisce qui pure quando il fatto è meramente colposo (art. 330).

Il capo III di questo titolo contiene le disposizioni comuni agli omicidi ed alle lesioni personali.

Importanti per la materia e per le loro pratiche applicazioni sono le norme contenute negli articoli 331 e 332, dove in sostanza si codifica ciò che la dottrina nei suoi ultimi dettati ha insegnato, e le moderne legislazioni hanno statuito intorno alla non imputabilità, o alle cause che diminuiscono la imputabilità degli omicidii e delle lesioni personali.

Primo caso di non imputabilità è quello della legittimità della propria difesa. La dottrina e la giurisprudenza insegnano quali e quante siano le condizioni, che debbono occorrere per la applicazione di questa disposizione legislativa, la quale naturalmente e necessariamente comprende non tanto la difesa della propria vita e del proprio pudore, quanto della vita e del pudore altrui. Imperocchè la legge di natura ed il sentimento della carità universale respingono ogni distinzione fra l'uno e l'altro caso, e vogliono, che sia dichiarato non imputabile l'agente, il quale, date le condizioni giuridiche della legittima difesa, accorre a salvare la vita e la pudicizia altrui.

Si dubitò, se la giustificazione per l'omicidio e per la lesione personale, universalmente ammessa quando si tratta di difendere la vita, la integrità delle membra o la pudicizia, dovesse ammettersi anche nel caso in cui si tratti di difendere le proprietà. Il Progetto respinge, come esorbitante, la teoria accolta da alcuni scrittori ed in qualche Codice, secondo cui si ammetterebbe che al solo fine di salvare la roba sia sempre legittima la uccisione del ladro. Ed invero è troppo sacra la vita dell'uomo, sia pure di un facinoroso, perchè possa stare in bilancio con la conservazione degli averi. Ma se l'attentato alla proprietà abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze, da presentarsi quasi inseparabile dall'attentato alla vita o alla sicurezza personale del proprietario, allora ogni riguardo deve cessare per i ladri, per gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha diritto di respingere l'aggressione con tutti i mezzi che a questo effetto sono ne-

cessari. Per tali considerazioni si estende la giustificazione della legittima difesa a chi si difende contro gli autori di violenti attentati alla proprietà, come sarebbe in caso di furto violento o di saccheggio, o quando si respingono i ladri i quali scalano o scassano la casa in tempo di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta in luoghi isolati.

Le cause poi che diminuiscono la imputabilità dell'omicidio o delle lesioni personali derivano da tutti quei fatti, i quali, commovendo gravemente l'animo dell'agente, e alterandone le condizioni psicologiche, scemano la sua libertà di elezione; e quindi, se non valgono ad esimerlo affatto da ogni responsabilità innanzi alla legge ed alla giustizia, tuttavia lo rendono meno imputabile.

Prima fra queste cause è la ingiusta provocazione, la quale fu sempre riconosciuta, come una circostanza minorante la imputazione negli omicidii e nelle lesioni; imperocchè per essa si suscitano nel provocato quegli impeti d'ira, che lo trascinano, quasi inconsideratamente, ad uccidere o a ferire.

Succede l'altra causa che è l'impeto di un giusto ed intenso dolore, a cui si fa luogo quando la offesa o la provocazione cade sopra qualche oggetto di nostra legittima affezione; nel qual caso tutti i giuristi ed i pratici riconobbero sempre una minorante negli omicidî e nelle lesioni; ma a prò dei colpevoli la valutarono quasi più della provocazione; imperocchè sia più facile il tollerare l'oltraggio ed il danno fatto a noi stessi che quello arrecato a persona carissima, come il figlio od il genitore, il coniuge, il fratello o la sorella. Ben vero che questa causa minorante non si trova nè nei Codici attualmente vigenti, nè nei progetti anteriori a quello della Commissione ministeriale del 1876. Ma fu appunto la detta Commissione, che per savie considerazioni a cui pienamente mi riferisco (1), determinò di annoverare anche la circostanza del *giusto dolore*, a cui fu aggiunta la qualità di *intenso*, traendola dall'articolo 351, numero 2.° del Codice penale parmense. E fu pure aggiunta l'espressione nell'*impeto di* . . . per escludere la minorante quando il fatto fosse premeditato, anzichè commesso improvvisamente in uno stato di concitazione di animo prodotta appunto dall'intenso dolore.

Ma, una volta ammessa la causa minorante del giusto

(1) Vedi Verbale n.° 14.

dolore, ne veniva per conseguenza che si dovesse eliminare l'indicazione casistica dei fatti che possono produrre la minorante stessa; ed è perciò che tali casi, i quali figuravano nei precedenti progetti, più non figurano nell'attuale; come era per esempio l'ipotesi che il marito uccida la moglie ed il drudo sorpresi in flagrante adulterio; ovvero che il genitore, o il fratello, o la sorella, uccida la figlia, la sorella, o il complice, o entrambi, nell'atto in cui li sorprendesse in flagrante illegittimo concubito. E così pure cessava la necessità di stabilire, come nei progetti precedenti, che la causa minorante non si verifica quando il colpevole dell'omicidio o della lesione abbia esso medesimo col fatto proprio favorita quella condizione di cose che produce il giusto dolore. Conseguentemente è rimesso alla prudente estimazione del giudice il valutare le circostanze nelle quali la detta minorante può avverarsi; circostanze che il legislatore non potrebbe completamente annoverare *a priori*. Si intende infatti agevolmente che la causa diminuente l'imputabilità non ha nè può aver luogo, quando, per esempio, i coniugi siano legalmente separati, imperocchè in questo caso ha minore gravità la offesa, che si fa dall'adultero al vincolo coniugale; o quando il marito, i genitori, o i fratelli abbiano eccitata la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella; nel qual caso la loro turpitudine li rende indegni di ogni scusa di fronte alla legge, nè vi può concorrere quel giusto ed intenso dolore che solo giustifica la mitezza della legge. In tali ipotesi è naturale, e non avvi bisogno di esprimerlo, che la imputabilità non può considerarsi diminuita. Perciò è lasciato al criterio del giudice di apprezzare le circostanze particolari in cui la detta minorante può avverarsi.

Un'altra causa minorante è concessa agli omicidi od ai feritori, quando il fatto criminoso nacque dal bisogno di difendersi, ma vi fu eccesso nella difesa, in quantochè, per le condizioni speciali del caso, l'aggredito potesse salvarsi, cagionando all'aggressore un male minore di quello che gli cagionò.

Reietta la falsa e fatale teoria, che l'infanticidio, come reato necessariamente premeditato, fosse sempre punibile con la pena suprema, e ritenuto, come oggi si ritiene, che la uccisione di un infante costituisca un omicidio o aggravato o qualificato secondochè sia commessa o nell'impeto dell'ira o per calcolo di scellerata speculazione; questo reato assume una forma speciale, riconosciuta ormai da tutte le legislazioni, nel caso in

cui la donna, illegittimamente fecondata, sia trascinata ad uccidere la prole per salvare il proprio onore. Le condizioni morali di paura e talvolta di disperazione, nelle quali in questa ipotesi è costituita la infanticida, sono tali da degradare la imputazione; ed è perciò che qui pure trova sede la relativa disposizione.

E poichè la ragione di siffatta degradante sta non solo nella madre, ma può ritrovarsi eziandio nella gravissima perturbazione di animo di un marito, di un padre, o di un fratello, che uccidono un infante, nato per illegittimo concubinato, con l'intendimento di salvare l'onore della moglie, della madre, della figlia o della sorella; così anche ad essi il progetto estende il benefizio di questa circostanza (1).

A togliere infine il pericolo che si abusi nella applicazione di tutte queste cause minoranti, e che la pena, in forza di esse, possa diventare illusoria, il Progetto stabilisce pure che nella determinazione della pena non può computarsi più di una delle suddette circostanze.

Un'altra disposizione comune agli omicidii ed alle lesioni personali riguarda il caso in cui per errore sia stata uccisa o ferita una persona diversa da quella che il colpevole aveva in animo di uccidere o ferire. L'errore nella persona dell'ucciso o del ferito nulla immuta intorno all'esistenza del reato, come è già stato disposto negli articoli 320 e 327; imperocchè la legge deve egualmente proteggere la vita e l'integrità personale di tutti i cittadini, e tiene colpevole di omicidio o di lesione chiunque dolosamente cagiona altrui la morte od una offesa personale. Ma se la persona uccisa o ferita per errore invece di un'altra, abbia qualità per le quali il reato si rende più grave, allora l'errore giova al colpevole, non all'effetto di escludere la imputazione, ma all'effetto di esonerarlo dalla responsabilità dell'aggravante. Così se taluno, volendo uccidere un estraneo, uccida per errore il padre, si punisce come omicida e non come parricida, perchè il parricidio fu un effetto che l'agente non volle. Le stesse considerazioni

(1) Tutti i Codici moderni ammettono nell'infanticidio la scusa *dell'onore*.

Fra le leggi penali attualmente vigenti nel Regno, il codice penale del 1859 (articolo 532) diminuisce da uno a tre gradi la pena a pro della madre, che uccide la prole illegittima. Il codice penale toscano (articoli 316, 317 e 318) diminuisce esso pure la pena ma la decreta sempre severa per la donna, che uccide nel tempo del parto o poco dopo di esso la prole illecitamente concepita. Il Progetto Vigliani (art. 379), il Progetto senatorio e il Progetto della Commissione del 1876 (art. 386) accettano intorno a questa forma di reato gli ultimi dettati della scienza e stabiliscono in modo conforme al Progetto attuale.

consigliano, nel caso in cui il reato per sè medesimo sia scusabile, a tener conto della scusa a prò del colpevole, quantunque la scusa non ricorra di fronte alle qualità della persona per errore uccisa. E ciò che si dice dell'omicidio, vale anche per la lesione.

Questo è appunto quanto dispone l'articolo 333, conformemente agli insegnamenti della scienza ed alle disposizioni di tutti i precedenti progetti.

Quando taluno, a cui misero le mani addosso più persone, rimanga ucciso o ferito, e possa conoscersi chi fra i più aggressori gli cagionò la ferita, per la quale l'aggredito rimase morto o leso nella persona, è chiaro che del reato deve rispondere soltanto colui che ne fu l'autore. Ma poichè può talvolta accadere, in ispecie nelle risse, che il vero autore della morte o della lesione non si conosca, allora la legge provvede applicando, secondo i diversi casi, la pena della complicità o una pena straordinaria. E intorno a questi diversi casi ed alle relative sanzioni penali statuisce il Progetto negli articoli 334 a 337, attenendosi in sostanza a ciò che su questo proposito dispongono i Codici vigenti ed i precedenti progetti.

Vengono nel capo IV le statuizioni sul duello che il Progetto attuale, adottando il sistema dei Codici vigenti e dei progetti anteriori, annovera tra i delitti contro la vita e l'integrità personale. È noto come questo sistema non sia da tutti approvato, principalmente perchè osservasi che secondo il medesimo, viene classificato tra i reati contro le persone un fatto che si punisce anche indipendentemente dai danni materiali che può produrre contro la vita o la integrità personale. Epperò non manca chi vorrebbe diversamente classificato il duello; così alcuni propongono di collocarlo fra i delitti contro la giustizia, ravvisando non altro scopo nel fatto dei duellanti che quello di sostituire la loro azione individuale a quella della pubblica giustizia; ed altri, considerando il fatto medesimo dal punto di vista del pregiudizio sociale che alimenta e della pace pubblica che perturba, propongono di comprendere il duello tra i reati contro la pubblica tranquillità. Si è maturamente ponderato se dovesse accogliersi qualcuna di queste proposte, che non mancano di essere appoggiate a serie considerazioni. Quanto alla prima, si è osservato che il duello non sempre accade per

questioni in cui la giustizia sociale può utilmente intervenire, e che non s'intende come l'esporre la vita o la integrità personale di sè e dell'avversario in combattimento equivalga ad un surrogato della giustizia. Quanto alla seconda poi è agevole rilevare come essa, più che sulla obbiettività giuridica, fondasi sopra una circostanza che il duello ha comune con quasi tutte le altre specie di reati, in quanto che può dirsi, generalmente parlando, che non vi sia fatto delittuoso che o non alimenti un pregiudizio sociale o non perturbi la pace pubblica.

Ciò posto e dacchè una diversa collocazione non avrebbe potuto sfuggire assolutamente a critica, stante la complessività dei diritti che vengono lesi mediante il duello, si è creduto più conveniente di collocare le disposizioni che lo riguardano, nella sede dei reati contro le persone la cui incolumità è più direttamente e frequentemente compromessa da questa specie di reati; e ciò tanto più in vista dell' avvertita circostanza che tutti i progetti precedenti e i Codici penali in vigore presso di noi adottarono lo stesso sistema di classificazione. In altri termini, meglio conservare la classificazione esistente, per quanto non scevra di difetti, che introdurne una nuova, essa pure inevitabilmente difettosa.

Non è chi non sappia le molte e svariatissime fasi storiche, filosofiche e giuridiche, che sì presso gli antichi popoli, come presso i popoli moderni ebbe il duello. Abbandonato l'antico sistema di perseguitarlo con pene esorbitanti, che l'esperienza dimostra sempre inefficaci e derisorie; e rigettato pure il sistema del Codice francese, di non occuparsi nè punto, nè poco del duello, per non valutarlo nè come reato a sè stante, nè come causa che scema l'imputabilità dell'omicidio e delle lesioni, il Progetto si attiene ai costanti precedenti della patria legislazione. Ritenuta però la convenienza, di costituire del duello un reato punibile indipendentemente dagli effetti dannosi che dal medesimo possono derivare alla vita o alla integrità personale dei duellanti, la legge lo colpisce con pene adeguate e ragionevoli, sia nel suo momento preparatorio, che consiste nella sfida (art. 339), sia nel momento esecutivo, che è quello del combattimento sul terreno, mediante uso delle armi ancorchè non segua alcuna lesione (art. 340), nulla importando che il duello accada nel regno o in paese straniero, semprechè il combattimento si faccia fra due cittadini, o fra un cittadino

ed uno straniero e la sfida abbia avuto luogo nello Stato (art. 345).

L'articolo 341 contiene le disposizioni relative ai fatti di omicidio e di lesione personale, accaduti in duello: disposizioni queste, che per l'evidente loro ragionevolezza non abbisognano di illustrazione.

Noterò soltanto che riguardo alle pene stabilite pei fatti anzidetti, il Progetto abbandona il sistema d'improvvida mitezza a cui è informato il Codice penale del 1859 (articoli 589 e 590), che non fu forse l'ultima causa dell'aumentata frequenza di siffatti reati; e quindi nella durata delle pene usa maggiore severità. Quanto però alla specie delle pene medesime, queste non possono, per la natura del reato, essere disonoranti, ed è in questo senso segnatamente che diversificano le sanzioni penali applicabili nei casi comuni di omicidio o di lesioni personali da quelle minacciate per gli stessi fatti quando accadono in occasione di duello. Ma i riguardi che si hanno per i duellanti e per i padrini, pei quali si è fatto del duello quasi un reato privilegiato, in considerazione non tanto del pregiudizio a cui in certe condizioni sociali è malagevole sottrarsi, quanto della nobiltà dei sentimenti che in molti casi trascinano a battersi, cessano e debbono necessariamente cessare se il combattimento non sia leale, o se vi siano state stabilite condizioni feroci che la legge non può mai tollerare, e in tutti gli altri casi, che, conformemente a quanto si trova disposto in altri codici ed in altri progetti, sono enumerati nell'articolo 346. In questa ipotesi i duellanti o il duellante sleale diventano comuni e volgari delinquenti; debbono rispondere di lesione personale o di omicidio e soggiacere alle pene ordinarie minacciate a questi reati. Ed i padrini, i quali abbiano avuta conoscenza della frode o prima o nell'atto del combattimento, sono da considerarsi come complici ordinari e da punirsi, secondo i casi con le pene proprie della complicità.

Ai portatori della sfida ed ai padrini, come partecipi ad un fatto criminoso, si applicano le stesse specie di pene, sebbene diminuite di un grado. Però i portatori della sfida vanno esenti da pena, se siansi adoperati per impedire il combattimento, e i padrini sono puniti più mitemente, non solo in questo caso, ma anche nel caso in cui abbiano contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del fatto (art. 343).

Quali specie delittuose pedisseque a quelle in esame, ven-

gono noverate gli atti di spregio o le contumelie contro coloro che ricusano il duello, e gli eccitamenti maliziosi al duello fra altri (art. 344), nonchè il turpe fatto, pur troppo non raro, dell'estorsione operata col pretesto e con la minaccia del duello (art. 349).

Sebbene il procurato aborto (di cui trattano gli articoli 350 a 354) che spegne, non una vita definitivamente acquisita, ma soltanto una speranza di vita, non possa equipararsi, nè per il grado di imputabilità nè per la specie o la quantità della pena, all'omicidio; tuttavia è certo, che deve costituire un reato; imperocchè la moderna civiltà spiega la sua protezione anche per il feto tuttora racchiuso nell'alvo materno e rigetta affatto, come inumana, l'antica dottrina, in virtù della quale la donna, procurandosi l'aborto, altro non commetteva che un atto di libera disposizione del suo corpo, e l'estraneo che la faceva abortire, senza che ella vi acconsentisse o quando anche vi reluttasse, di altro non doveva rispondere che di una offesa verso di lei.

Tre ipotesi possono farsi intorno a questo reato; vale a dire: o che l'aborto sia procurato dalla sola madre; o che sia procurato da un terzo senzachè la madre lo sappia o anche contro la sua volontà; o che sia procurato d'accordo tra la madre e l'estraneo.

Quando il procurato aborto è un fatto volontario ed esclusivamente della madre, essa sola ne deve rispondere, ed è punita con pena non disonorante per un riguardo suggerito sia dalla considerazione del grave pericolo, che la donna abortendo forzatamente corre nella propria salute; sia perchè, di fronte al grande amore che ordinariamente si accende subito nelle madri per il feto chiuso nelle loro viscere, è da presumersi che gravi perturbazioni morali l'abbiano indotta a distruggerlo anticipatamente. L'estraneo è punito sempre (e con ragione) assai più severamente della donna; e la severità della pena è minore o maggiore, secondochè la donna fu consenziente all'aborto, o ne fu inconsapevole o riluttante, e secondo la maggiore o minor gravità dei risultati dannosi. Il reato si aggrava quando il colpevole è il marito, ovvero quando siavi criminoso abuso della professione, come se i mezzi adoperati per l'aborto siano stati dolosamente indicati, somministrati o adoperati da medici, chirurghi, levatrici o farmacisti. Dove però il procurare l'a-

borto, anche con la certezza della uccisione del feto, sia, a giudizio degli uomini competenti, necessario per salvare la vita messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto; in questo caso è ritenuto nel Progetto, in conformità alla dottrina, che il sacrifizio del feto sia giustificato dalla necessità di conservare la vita della madre. Infine, così nel procurato aborto come nell'infanticidio, è causa attenuante l'aver commesso il reato per salvare l'onore proprio o della famiglia.

Se l'abbandono di un fanciullo o di un'altra persona incapace di provvedere a sè medesima, per parte di chi è obbligato ad averne la custodia o la cura, avvenga con l'intendimento di procurare la morte od un male qualunque all'abbandonato, provvedono al caso le sanzioni penali stabilite per l'omicidio, o per la lesione o per il tentativo di questi reati. Ma se l'abbandono sia fatto, non col fine di nuocere, ma per liberarsi dagli oneri o dai pensieri della cura o della custodia, il fatto è sempre punibile, anche indipendentemente dal danno che ne risenta la persona abbandonata; e ciò per il pericolo a cui in ogni caso la medesima rimane esposta pel semplice fatto dell'abbandono. Questo reato, previsto dal Progetto negli articoli 355 e 356, può essere aggravato da varie circostanze: ed a ciò pure si provvede mediante proporzionato aumento di pena.

L'articolo 357 poi contempla il reato di chi, trovato un fanciullo minore d'anni sette od altra persona incapace di provvedere a sè stessa, che siano abbandonati o smarriti, non ne dà subito avviso ad un pubblico ufficiale. In questo fatto si verifica una vera e propria figura delittuosa, perchè con esso si lede quel diritto della mutua assistenza che ogni cittadino possiede nella società a cui appartiene. Siffatta considerazione suggerì pure di accogliere nello stesso articolo quell'altra figura di reato, già preveduta in alcuni Codici, che nella dottrina si denomina *indolenza colpevole*. Per essa è punito colui che, trovata una persona ferita od altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette di darne immediato avviso ad un pubblico ufficiale, o di prestare l'assistenza che occorresse, quando lo possa senza suo pericolo o danno personale. Anche qui è leso il diritto della mutua assistenza, che corrisponde ad uno dei più sacri doveri che l'uomo contrae verso i suoi simili e verso la società da cui riceve tanti benefici. L'uomo che, potendo

aiutare un suo simile ferito o pericolante senza incorrere dal canto suo in alcuno rischio o danno, non lo fa, non solo è un ingrato ma è un colpevole, e come tale merita una pena. E la sanzione penale che lo colpisce deve essere collocata in questa sede, come quella in cui trovano posto tutte le azioni punibili la cui conseguenza è di compromettere la vita o la integrità personale dell'uomo. Così anche in questa parte il legislatore dimostra la sua sollecitudine di secondare quei sentimenti di fraterna solidarietà, sui quali il consorzio civile deve fare sommo assegnamento, e che costituiscono un postulato dell'odierno progresso (1).

Gli articoli 358 e 359 trattano dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia. Coloro che hanno il carico di educare ed istruire debbono avere, tra gli altri mezzi necessari per riuscire in siffatto intento, anche quello di una modica correzione sulle persone degli alunni e dei dipendenti. Ma, se l'uso di questo mezzo trascende in abuso pel quale si cagioni danno o pericolo alla salute delle dette persone, allora la legge penale non può rimanere indifferente a siffatte crudezze, alle quali ripugna la pubblica coscienza, e deve reprimerle con severe sanzioni.

(1) I Progetti precedenti all'attuale differiscono da esso in ciò che non fanno obbligo di assistere la persona pericolante ma soltanto di denunciarne il pericolo all'autorità, e che ravvisano nella omissione di questa denuncia una contravvenzione. Infatti, per l'art. 23 del *Codice di polizia punitiva*, formulato dalle due prime Commissioni, e per l'art. 489 del Progetto Vigliani, che divenne il 497 del Progetto senatorio, è punito chiunque, trovato un infante minore di anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, che conosce essere abbandonati o smarriti, omette di darne immediatamente avviso ad un pubblico ufficiale; e « chi omette di denunziare immediatamente ad un pubblico uffiziale il ritrovamento di un cadavere o di corpo umano che sembri inanimato o di una persona ferita od altrimenti in pericolo. »

Anche il *Regolamento di polizia punitiva* toscano e il codice olandese ne fanno una trasgressione, ma l'estendono pure al negato soccorso diretto.

Regolamento toscano, Art. 97. Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi che sieno stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale; postochè non li soccorra, o non li raccomandi all'assistenza di altri, o non li denunzi al più presto possibile, è punito con una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 98. Chiunque si avviene in un corpo umano che sia o sembri inanimato, dee, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, incontanente denunziarlo.

Codice olandese. Art. 450. Chiunque, testimonio dell'istantaneo pericolo di vita in cui un altro versa, omette di prestargli o procurargli il soccorso che può prestargli o procurargli senza avere ragionevolmente a temere pericolo per sè medesimo o per altri, è punito, se ne segue la morte della persona bisognosa del soccorso con la detenzione non maggiore di tre mesi o la multa non maggiore di trecento fiorini.

Più grave poi è il reato, e più grave quindi è la pena, per colui che, senza scopo di correzione o di disciplina, usa sevizie, privazione di alimenti, od altri maltrattamenti in famiglia verso fanciulli minori di anni nove, come pur troppo frequentemente accade. E più grave ancora è il caso dei discendenti, i quali, facendo tacere la carità del sangue ed immemori di tanti benefizi, maltrattino gli ascendenti.

TITOLO XI.

DELITTI CONTRO L'ONORE E LA TRANQUILLITÀ PRIVATA.

L'onore è parte nobilissima del patrimonio dell'uomo, e debbono qualificarsi e punirsi come reati le ingiuste offese contro il medesimo. Laonde tutti i Codici hanno una categoria di reati contro l'onore; ed appunto intorno a questa categoria statuisce il capo I del presente titolo (1).

(1) Su questa vitale questione della prova della verità del convicio le legislazioni moderne seguono concetti diversi. Alcune, partendo dalla nozione che la diffamazione consista nella calunnia (in senso lato) ammettono la prova quasi in tutti i casi: altre invece, seguendo l'avviso che la diffamazione possa consistere anche nella imputazione di un fatto vero, congiunta all'elemento intenzionale del reato, l'accordano soltanto in via di eccezione. Tutte queste seconde poi, o quasi tutte, si accordano in sostanza nelle eccezioni che sono fatte anche nel presente Progetto.

Pel codice penale francese del 1810 l'imputazione pubblica di fatti che se esistessero esporrebbero colui contro il quale sono articolati a un procedimento criminale o correzionale o anche solamente al disprezzo o all'odio dei cittadini era qualificata *calunnia* (art. 367). La imputazione si reputava falsa quando non si offriva una *prova legale* (art. 367). Nessun altro genere di prova era ammesso. Non era poi considerata prova legale se non quella che risultava da una sentenza o da altro atto autentico (art. 370). Le disposizioni del codice vennero abrogate dalle leggi posteriori, le quali accolsero un sistema totalmente diverso. La legge 17 maggio 1819 non adopra più nel suo articolo 13 la parola *calunnia* del codice, bensì la parola *diffamazione*. Per essa la imputazione di un fatto legalmente vero fu una diffamazione, non meno che la imputazione di un fatto provato falso. La prova legale non potè più servire di scusa. L'art. 20 però, dopo proibita la prova della verità dell'imputazione eccepisce il caso che questa sia diretta contro i depositari o agenti dell'autorità o contro qualunque altra persona che abbia agito con un carattere pubblico e l'imputazione si riferisca alla funzione. La prova potè farsi in tal caso con qualsivoglia mezzo. In ciò le leggi del 1819 si mostrarono più liberali del codice del 1810, quantunque in apparenza possa sembrare il contrario. Infatti, per il codice non poteva addursi altra prova che non fosse legale anche contro i pubblici funzionari, mentre la legge del 1819 non limitò in modo alcuno il genere di prova.

È noto come questa legge abbia avuto in Francia l'omaggio di quasi tutte le legislazioni che si seguirono in quel paese e il concetto della diffamazione in essa accolto vi rimase non alterato. La legge stessa del 29 luglio 1881 sulla libertà della stampa, che regola questa materia anche per ciò che riguarda le diffamazioni e le ingiurie verbali, definisce la diffamazione: — *toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé* — e l'ingiuria: — *toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait* (art. 29).

Tutti i maleficî di che trattasi si comprendòno sotto tre diverse forme, che nella scienza si intitolano *diffamazione*, *libello famoso*, *ed ingiuria o contumelia*, le quali in sostanza possono anche ridursi a due, come le riduce il Progetto; imperocchè il libello famoso altro non è che una diffamazione qualificata dal modo.

La prova della verità del fatto diffamatorio è ammessa soltanto nelle imputazioni contro i corpi costituiti, le armate di terra e di mare, le pubbliche amministrazioni, i membri del Ministero o delle Camere, i funzionari pubblici, i depositarî e gli agenti della pubblica autorità, i ministri dei culti pagati dallo Stato, i cittadini incaricati d'un servizio o di un mandato pubblico temporaneo o permanente, i giurati e i testimoni quando l'imputazione è relativa alle funzioni o alla deposizione (art. 35 comb. art. 31). È ancora ammessa la prova della verità delle imputazioni diffamanti o ingiuriose contro i direttori o amministratori di impresa industriale, commerciale o finanziaria che faccia pubblico appello al risparmio o al credito (art. 35). La prova contraria è riservata. Provato il fatto, il prevenuto è assolto. In tutti gli altri casi e contro qualunque altra persona non qualificata, se il fatto forma oggetto di procedimento, dietro richiesta del pubblico ministero o di querela per parte del prevenuto, il procedimento sulla diffamazione è sospeso durante l'istruzione di quello.

Il codice belga distingue fra i reati contro l'onore la *calunnia* e la *diffamazione*. Secondo l'art. 443 chiunque ha malignamente imputato a una persona un fatto preciso che sia di natura da attaccarne l'onore o da esporla al disprezzo pubblico, del qual fatto non sia fornita la prova legale, è colpevole di *calunnia*, quando la legge ammette la prova del fatto imputato, e di *diffamazione* quando la legge non ammette questa prova. È ammessa la prova se si tratta di imputazioni dirette, in ragione delle funzioni, contro i depositari o agenti dell'autorità o contro ogni persona che abbia carattere pubblico o contro corpi costituiti. In tal caso può prodursi qualunque genere di prova. Se, invece, si tratta di un fatto della vita privata l'imputato non può fornire altra prova che non risulti da una sentenza o da un atto autentico (art. 447). Nel caso però in cui al momento del delitto esiste una prova legale dei fatti imputati, se è stabilito che l'autore ha agito senza alcun motivo di interesse pubblico o privato e nell'unico sco o di nuocere esso è punito come colpevole di *divulgazione maligna*. La calunnia e la diffamazione sono punite colla stessa pena, la divulgazione con pena minore.

Il codice spagnuolo del 1870 ammette l'accusato a provare la verità delle imputazioni soltanto quando esse siano state dirette contro pubblici impiegati per fatti concernenti l'esercizio del loro impiego.

Pure per il codice di S. Marino (1865) vi è diffamazione anche nella imputazione di un fatto vero, ma la facoltà della prova è notevolmente ristretta. Infatti, per l'art. 489 il reo d'ingiuria, di diffamazione o di libello famoso è ammesso alla prova unicamente nei seguenti due casi: — quando la stessa persona colpita dalla ingiuria, dalla diffamazione o dal libello famoso faccia espressa istanza perchè il processo da istruirsi o istruito contro l'incolpato si estenda anche a chiarire la verità o falsità delle attribuzioni; — quando in seguito alle attribuzioni il Fisco proceda contro la persona ingiuriata o diffamata. Questo codice non accorda perciò la prova nemmeno nel caso in cui essa è accordata da tutte le altre legislazioni, vale a dire di fronte alle imputazioni contro funzionari ed assimilati relativamente alle loro funzioni.

Un concetto diverso da queste legislazioni seguono la pratica inglese e parecchi fra i codici tedeschi. Per essi: o la diffamazione presuppone la falsità dell'addebito oppure è, in via generale, ammessa la prova tutte le volte che l'imputato possa dimostrare di aver agito a scopo di pubblico interesse o persino anche per un legittimo interesse privato.

In Inghilterra le ingiurie verbali danno luogo soltanto ad un' azione civile, mentre le ingiurie scritte o stampate si possono perseguitare sia con azione civile sia con azione penale, essendo ritenute come offensive della pace pubblica. Anche

L'articolo 360 contiene la nozione della diffamazione e del libello famoso modellandosi in gran parte sulla formola felice del Codice penale toscano (art. 368), alla quale, tranne qualche modificazione, che la migliorò, si attennero pure i precedenti progetti. Ritenuto, che nei reati contro l'onore deve esservi sempre il dolo, *l'animus injuriandi*, estremo che sta scritto nella dottrina universale, e che la legge

l'ingiuria verbale però dà luogo ad un' azione penale quando sia diretta contro un pari, un giudice, un giurato o un grande ufficiale dello Stato (*scandalum magnatum*). Le due azioni sono diverse affatto e lo erano ancor più. Mentre in giudizio civile la prova della verità è sempre conceduta; in giudizio penale, trovava severa applicazione la massima: *the more the truth the more the libel.* Questo assioma però ha perduto oggidì molto del suo rigore e il giurì assolve se l'imputato fornisce la prova della imputazione da esso diretta contro un pubblico funzionario in ragione delle sue funzioni e, in genere, quando l'imputazione anche contro il privato non è stata fatta per solo spirito di animosità e con intenzione di nuocere.

Il progetto di codice penale inglese del 1878 (*Criminal code-indictable offence-bill*), si uniforma appunto a questo stadio in cui oggi trovasi la pratica. Per esso non è perseguitabile in via penale (non commette cioè una *indictable offence*) chi abbia pubblicato fatti diffamatorii che sieno veri se può provare che la pubblicazione ebbe uno scopo di pubblica utilità (sezione 179) e qualora i fatti sieno falsi, se può provare di averli ragionevolmente creduti veri e se le relazioni fra il diffamatore e il diffamato sono tali che il primo fosse nel dovere legale, morale o sociale di pubblicare quel fatto, oppure se vi fu costretto per difendersi da altre pubblicazioni fatte dalla persona diffamata o se la pubblicazione venne da esso eseguita allo scopo di ottenere dal diffamato la riparazione di un'ingiuria patita o che ragionevolmente credette di aver patito, o per ottenere altro fine somigliante; purchè in tutti questi casi la pubblicazione non ecceda, così per la sua estensione come per il suo contenuto, ciò che era sufficiente allo scopo (sezione 180). Il progetto poi dichiara che non sono punibili le pubblicazioni di cose diffamatorie consistenti in commenti su persone le quali espongono sè stesse alla pubblica critica oppure su cose che alla pubblica critica sono sottoposte dai loro autori o proprietari; purchè questi commenti sieno fatti in modo urbano (*fair*). E fra queste persone enumera coloro che prendono parte a pubblici affari (per ciò che riguarda la loro condotta nei medesimi), gli autori di produzioni letterarie, di opere d'arte, di comunicazioni al pubblico ecc. per ciò che riflette queste produzioni o comunicazioni.

Un sistema affine a questo del progetto inglese è seguito anche dal codice olandese del 1881 e dall'ungherese del 1878. Per il primo di essi la diffamazione consiste nella imputazione di un fatto offensivo ma è esclusa quando l'autore abbia evidentemente agito nell'interesse generale o per necessaria difesa (art. 261). La prova poi è ammessa, oltre che per dimostrare questa intenzione (e lo ammetterla è in tal caso nella facoltà del giudice) anche ogni qualvolta la imputazione sia diretta contro un pubblico ufficiale e si riferisca all'esercizio delle sue funzioni (art. 263). La prova però è negata se il fatto imputato non è perseguibile che a querela di parte e questa non sia stata prodotta (art. 263).

Per il codice ungherese la falsità della imputazione non è elemento del reato di diffamazione (§ 258) e quindi la prova della verità non è, di regola, ammessa, ma lo è in via di eccezione nei seguenti casi: 1° se l'offeso è un pubblico funzionario o investito di un' autorità e l'affermazione o l'espressione si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2° se al momento dell'asserzione era già in corso un procedimento penale per il fatto asserito; 3° se il fatto imputato era stato dichiarato vero da una sentenza passata in giudicato; 4° se l'offeso stesso chiede che sia ammessa la prova della verità, 5° *se l'accusato prova che lo scopo della sua asserzione era l'accertamento o la difesa di pubblici interessi o di legittimi interessi privati* (§ 253). La prova però non è mai ammessa: 1° se la diffamazione o l'ingiuria è

presuppone, sono due gli elementi che concorrono a costituire la essenza della diffamazione e del libello famoso. Primo elemento è che si obbietti un fatto determinato, criminoso od immorale, il quale, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro l'offeso, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico. Le imputazioni generiche di qualità criminose o viziose, le espressioni generiche di oltraggio o di disprezzo possono essere subietto di ingiuria

stata fatta contro un sovrano od inviato estero; 2° se si riferisce ad un' azione per la quale si può procedere soltanto in seguito a querele dell'offeso e chi è autorizzato a produrla non la produsse o la rivocò; 3° se pel fatto asserito intervenne una sentenza assolutoria passata in giudicato oppure fu emanata una decisione di desistenza; 4° se l'asserzione o l'espressione riguarda rapporti della vita famigliare o attacca l'onore di una donna (§ 264). Nei casi in cui la prova della verità è ammessa, se questa prova riesce ne segue senz'altro l'impunità (§ 263 ult. capov).

Pei codici germanico, zurighese e austriaco la falsità della imputazione è elemento del reato contro l'onore.

Per il primo di essi (sez. XIV, § 185 e seg.) la imputazione di un fatto vero non è punibile. È quindi ammessa sempre la prova della verità, ma quella prova non esclude la punizione quando la ingiuria risulti dalla forma dell' affermazione o propagazione o dalle circostanze nelle quali avvenne (art. 192). Nelle ingiurie punibili la legge poi fa una distinzione fra il caso in cui il fatto non sia provato vero e l'imputato conoscesse la falsità della sua asserzione (§ 187) e il caso in cui vi sia soltanto la prova della non verità del fatto (§ 188): chiama quella, semplicemente, *ingiuria* (*Beleidigung*); questa *ingiuria calunniosa o calunnia* (*verleumderische Beleidigung* o *Verleumdung*). Se il fatto affermato o propagato costituisce un' azione punibile, si considera come addotta la prova della verità, quando l'ingiuriato è stato condannato per tale azione con sentenza passata in cosa giudicata. Al contrario, la prova della verità non è ammessa quando l'ingiuriato prima dell'affermazione o propagazione è stato assoluto per questo fatto con sentenza passata in cosa giudicata (§ 190) Se per l'azione punibile è stata fatta una denunzia presso l'autorità allo scopo di provocare un procedimento penale, restano sospesi il procedimento e la sentenza relativi alla ingiuria finchè non sia deciso che l'apertura dell'istruzione non abbia luogo o fino al termine dell'istruzione cominciata (§ 191).

Il codice zurighese del 1871 (§ 149 e seg.) distingue la *diffamazione* e *l'oltraggio*. La *diffamazione* è l'affermazione o diffusione di fatti che la legge punisce come crimini o delitti o che possono screditare nella pubblica opinione od esporre al disprezzo o all'odio e che il colpevole sa non esser veri (§ 149). L'*oltraggio* è la affermazione di fatti veri allo scopo di produrre un danno o esporre al ridicolo o al disprezzo. L'oltraggio è punito meno della diffamazione. È anche oltraggio qualunque altra offesa all'onore e la stessa manifestazione di fatti non veri che sarebbero puniti come crimini o delitti purchè non sia scientemente menzognera, sibbene come divulgazione indiscreta di falsa novella (§ 152, lett. *a*).

Secondo il codice austriaco del 1852 (§ 487 e seg.) nelle imputazioni di un reato o di un fatto disonorante è ammessa la prova della verità o anche semplicemente della ragionevole credenza; ma se si tratta di offesa in opere stampate, scritti o disegni diffusi non è ammessa la prova allorquando l'incolpazione si riferisca ad un reato per il quale non si possa procedere in via penale che sopra domanda di un terzo, oppure sia di fatti della vita privata o famigliare e l'autore non vi sia stato costretto da circostanze particolari. Quanto alla ingiuria, se l'autore, per dare appoggio alla ingiuria commessa, si richiama nel processo penale ad azioni disonorevoli dell'ingiuriato, egli va immune qualora provi la verità della sua asserzione Finalmente, la legge punisce chi nella intenzione di ingiuriare taluno e finchè questi si diporta onestamente, gli rinfaccia una pena già da lui scontata o condonatagli, ovvero una procedura giudiziaria in esito alla quale non fosse stato dichiarato colpevole.

o di contumelia e come tali imputate, ma non sono diffamazioni e libelli famosi. L'altro elemento si desume dal modo col quale si imputa dal colpevole il fatto determinato criminoso ed immorale, e che ha da essere *la dolosa divulgazione* del medesimo. La quale, se avviene comunicando con più persone riunite o anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia (1), si ha il reato di diffamazione; e se si fa in un documento pubblico, o con scritture o disegni divulgati od esposti al pubblico o con altro mezzo di pubblicità, si ha il libello famoso. In tutti gli altri casi, nei quali senza il concorso dei due surriferiti estremi, in qualsiasi modo si faccia contumelia ad una persona, si ha il reato di ingiuria.

È chiaro poi, che l'ingiuria non può mai confondersi con l'oltraggio previsto nel capo VII del titolo III, essendo caratteristiche essenziali del reato d'oltraggio: 1° che la persona offesa rivesta la qualità di pubblico ufficiale; 2° che il colpevole commetta il reato quando l'offeso è nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Quanto alla diffamazione, essa può, a norma delle circostanze, vestire o no i caratteri dell'oltraggio, secondo che nel reato concorrono o no le due caratteristiche suindicate. Consegue da ciò che un fatto, il quale nei casi ordinari costituisce la diffamazione (art. 360), qualora si commetta contro un pubblico ufficiale, alla sua presenza, nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni o per causa di esse, assuma i caratteri dell'oltraggio e non della diffamazione. Importa rilevare esattamente queste differenze per gli effetti che ne derivano, come si vedrà fra breve.

Quanto alle pene per questi reati, la storia ci narra ogni maniera di aberrazioni: dalla multa dei venticinque assi scritta nella legge decemvirale, che dava modo all'opulento Nerazio di schiaffeggiare i cittadini romani, facendo loro pagare da un servo la detta somma, fino alla pena di morte, minacciata per certi casi di libello famoso dagli Imperatori Valentiniano e Valente. La moderna civiltà esclude l'uno e l'altro eccesso. Senza cadere in un rigore eccessivo di penalità che renda i giudici troppo restii a farne applicazione, e senza conculcare il principio fondamentale della

(1) L'inciso « *in modo che si diffonda la notizia* » è una delle savie aggiunte fatta alla formula toscana, suggerita dall'Ufficio centrale del Senato ed adottata tanto nel Progetto senatorio, quanto nel Progetto della Commissione ministeriale del 1876.

proporzione fra il reato e la pena, il Progetto non minaccia pene quasi illusorie per la loro mitezza; ed anzi per la diffamazione rende più severe le pene sancite dalla vigente legislazione, evitando anche lo sconcio di valutare a soli contanti la offesa ad un diritto, che la coscienza universale degli onesti tiene giustamente in tanta altezza. Ispirandosi il Progetto a questi criteri, giova sperare che nel nuovo Codice troveranno un freno quei malvagi che sono oggidì così facili a diffamare atrocemente anche i più onesti e rispettabili cittadini, perchè sono certi, se non della impunità assoluta, di esporsi, nel peggiore evento, a penalità così irrilevanti da costituire quasi un'altra offesa aggiunta alla diffamazione, ed un eccitamento pel diffamato a farsi ragione da sè piuttosto che a ricorrere all'azione regolare, ma inefficace, della pubblica giustizia.

Vi sono però casi nei quali le pene debbono essere diminuite, ed altri nei quali l'ingiuriatore o deve o può andare esente da pena. Si fa luogo alla diminuzione se per parte dell'ingiuriato vi fu provocazione a parole; se poi vi fu provocazione con vie di fatto, l'ingiuriatore deve anandare impune, non consentendo nè la giustizia nè la equità che a chi è percosso, od in qualsiasi modo violentato nella persona, possa farsi addebito se proruppe in ingiurie contro il percussore. Il caso, in cui la esenzione dalla pena non è di diritto ma dipende dal prudente arbitrio del magistrato, ha luogo quando si tratta di ingiurie scambiatesi fra due contendenti nel calore di una altercazione. In questa ipotesi può il giudice decretare la compensazione, esimendo dalla pena ambedue le parti, o anche esimendone una sola di esse. Il Progetto in questo punto codifica ciò che la giurisprudenza comune aveva omai ritenuto costantemente, movendosi dal principio romano *paria delicta mutua compensatione tolluntur*.

Trattandosi di reati contro l'onore, è noto come una delle questioni più antiche e più gravi sia quella concernente la influenza che può esercitare *la verità del convicio* sulla imputabilità della ingiuria.

Sul quale proposito vi furono, secondo i diversi tempi, e più secondo i diversi ordinamenti politici, opinioni e sistemi diversi nella dottrina e nella legislazione. Alcuni tennero la regola severa che in nessun caso la verità del con-

vicio potesse giovare all'ingiuriatore nemmeno come scusa (1), altri invece furono di avviso che la verità del convicio dovesse valutarsi o come circostanza dirimente o almeno come circostanza attenuante; quasichè, dove non è nella ingiuria falsità di imputazione, non possa ammettersi animo di ingiuriare o almeno debba usarsi particolare indulgenza per chi ingiuriò, rendendo per altro omaggio al vero.

Oggi la teorica sulla verità del convicio è stata riordinata secondo i bisogni dei tempi; ed il Progetto la ritenne quale in sostanza venne codificata nel Codice penale del 1859 (2), quale fu proposta nel progetto del 1868 (3) e nel progetto del ministro VIGLIANI (4); quale fu deliberata, dopo dotte discussioni, dal Senato (5) ed accolta poi dalla Commissione del 1876. In questa teorica, che il Progetto riproduce nell'articolo 362, si pone per regola, che l'imputato di diffamazione o di ingiuria non ha diritto di provare a sua discolpa la verità, e neppure la notorietá dei fatti o delle qualitá attribuite alla persona offesa. Di siffatta regola si intende agevolmente la ragione; imperocchè, altrimenti, sarebbe lecito schernire crudelmente un uomo pei suoi vizi corporei, o screditarlo col divulgare malignamente vizi di animo che non offendono le leggi; o rinfacciargli perpetuamente reati pei quali avesse già pagato il debito alla società, scontando la pena. Però a questa regola si fanno tre eccezioni.

La prima eccezione, che riguarda il caso in cui l'offeso sia pubblico ufficiale, vien naturale e necessaria nelle legislazioni di quei popoli, che si reggono a libertà. Sotto le signorie assolute non si ammette che i pubblici funzionari siano sindacati dai privati cittadini. Ma dove sono ordini liberi, e dove in conseguenza vale il principio che i poteri e gli ufficî pubblici si esercitano, non a benefizio dei funzionarî, ma a servizio del paese, è inevitabile il pubblico e libero sindacato di chiunque sui pubblici officiali in ciò che attiene all'esercizio

(1) Tale è il sistema del Codice penale toscano; tale la pratica e la legislazione inglese. Tale fu pure la dottrina del Carmignani, *Elementa* § 119, dell'*Arabia*, *Principî di diritto penale* P. III, pag. 184, e prima di loro del *Voet*, del *Bohemero*, dell'*Anton Mattei* e del *Renazzi*.

(2) Articoli 576, 577 a 585.

(3) Articoli 340 § 1 e 341.

(4) Art. 411.

(5) Art. 419.

delle loro funzioni, ritornando in vigore l'aforisma di Roma libera: *peccata nocentium nota esse oportet*; ed essendo di grande interesse sociale che sia fatta piena luce e dileguato ogni sospetto contro la onestà di chi serve alla cosa pubblica. In questi casi pertanto, provata la verità dei fatti obiettati, l'autore della imputazione va esente da pena. Ciò non vale però quando la diffamazione riveste il carattere dell'oltraggio, secondo che si avvertì poc'anzi; perocchè nell'oltraggio, trattandosi di un reato il quale offende, piuttostochè l'individuo, la maestà della legge ed il decoro della pubblica amministrazione, non si può in niuna guisa ammettere il colpevole a provare la verità del convicio, come è stabilito nell'articolo 178.

L'altro caso, nel quale parimenti il diffamatore o l'ingiuriatore va per eccezione esente da pena provando la verità dei fatti obiettati, ha luogo quando pei fatti stessi è tuttora aperto o viene iniziato un procedimento penale contro la persona offesa. Invero manca nell'interesse sociale ogni ragione di punire colui che, provando la verità dei fatti obiettati, od agevola la prova di un reato intorno al quale pendeva un procedimento penale, o dà modo al pubblico ministero di procedere per un reato che altrimenti sarebbe rimasto ignoto od impunito.

Viene finalmente la terza eccezione, ed è quella in cui il diffamato o l'ingiuriato, quantunque non astretto a subire per legge le sequele giuridiche della verità della imputazione, tuttavia, non standosene contento al solo castigo del colpevole, ma volendo provvedere ad un tempo al suo decoro e mantenere integra la sua riputazione, dimandi egli stesso che si faccia la luce, e che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite. La legge non può non far diritto a questa domanda; ma se il diffamatore, in seguito di essa e quando pel volere istesso del querelante è in questi termini contestata la lite nel giudizio penale, riesca a provare la verità della imputazione, è conseguenza necessaria che il diffamatore sia esente da pena, come dispone il Progetto nell'articolo 362.

Però la utilità del vero, in considerazione della quale si concede la impunità al diffamatore, non deve assicurare in ogni caso il trionfo di brutali vendette; e perciò il Progetto, conformemente al savio concetto dell'articolo 585 del Codice penale del

1859, accolto dalla Commissione del 1876 nel § 3 aggiunto all'articolo 419 del progetto senatorio, dispone che la esenzione dalla pena non ha luogo per le offese che non dipendono da la data imputazione, e che per la forma non presentano altro fine se non quello maligno di ingiuriare (art. 362) (1).

La libertà della difesa esige che i patroni delle cause non possano essere tratti in giudizio penale per le diffamazioni o ingiurie contenute nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate alla autorità giudiziaria; imperocchè per regola l'*animus defendendi* esclude l'animo di ingiuriare, ed in ogni modo il solo giudice avanti il quale pende la causa dove i patroni adoperano parole o scritture ingiuriose, è quegli il quale può conoscere *quid poscat utilitas litis* e se vi fu eccesso nella difesa. A questi concetti è appunto informata la disposizione contenuta nell'articolo 363.

Quanto all'esercizio dell'azione penale pei reati contro l'onore, si è ritenuto che la persecuzione dei medesimi abbia sempre da lasciarsi in balìa della persona offesa, sì perchè in questi reati è ben piccolo l'interesse della società, sì perchè apparisce giusto od almeno opportuno che si lasci all'ingiuriato libera facoltà di giudicare se al suo decoro ed alla sua quiete meglio convengano la dissimulazione e il perdono dell'ingiuria, o piuttosto il clamore di un pubblico giudizio. In coerenza a questo principio universalmente ricevuto il Progetto dispone che pei reati contro l'onore si procede soltanto a querela di parte. A questa disposizione, che costituisce la regola generale, si fa una eccezione per le diffamazioni che offendono corpi politici, giudiziari od amministrativi; nel qual caso il sistema prescelto dal Progetto è che l'azione penale è promossa di ufficio, ma non può essere proseguita senza autorizzazione del corpo offeso. A giustificare il quale sistema valgono le stesse considerazioni altrove esposte (capo VII tit. III) circa i reati di oltraggio per cui vige uguale norma.

Della punibilità delle ingiurie contro i defunti non si può dubitare, e poichè, prescindendo da tutte le sottigliezze che si incontrano negli scrittori, è manifesto che l'oltraggio fatto alla memoria di un defunto diventa oltraggio per la sua famiglia e pei suoi legittimi rappresentanti, così il Progetto dispone (art. 365) che se la parte offesa muore prima di aver

(1) Questa aggiunta fu proposta nella Commissione del 1876, dal Senatore *De Falco*.

fatto querela, o se la diffamazione avvenne contro la memoria di un defunto, possono presentare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

La lieve importanza che assumono i processi per diffamazione e per ingiurie quando è decorso un certo tempo dal giorno del commesso reato, ed anche il bisogno di non prolungare soverchiamente le nimistà fra gli individui o fra le famiglie col tenere aperta la via all' esercizio dell'azione penale, consigliano di stabilire un termine brevissimo di prescrizione per l'esercizio della detta azione. Ed invero, secondo il Codice penale del 1859 l'azione penale per le ingiurie verbali, (art. 141) si prescrive in sei mesi, ed anche in un mese, secondochè esse sono punibili con pene correzionali o con pene di polizia. Secondo il progetto del 1868 e quello del ministro VIGLIANI fu ridotto ad un anno il termine di prescrizione per la diffamazione ed il libello famoso, ed a sei mesi il termine di prescrizione per le ingiurie. Come il Senato e la Commissione del 1876, mantenendo la prescrizione annuale per la diffamazione ed il libello famoso, ridussero ancora più, restringendolo a tre mesi, il termine di prescrizione per le ingiurie; così il Progetto attuale distingue il caso della diffamazione da quello delle ingiurie, e stabilisce pel primo la prescrizione di un anno, e quella di tre [illegible] l'altro. Ciò fu suggerito dalla considerazione della grave diversità che intercede tra l'una e l'altra ipotesi poichè la diffamazione è ordinariamente reato assai più clamoroso, più funesto agli offesi e più meditato che non siano le offese d'altra specie. Quindi è naturale che per le diffamazioni occorra un termine più lungo di prescrizione, e si tenga un trattamento più severo.

La violazione del segreto epistolare e la violazione del segreto officiale o professionale sono il subietto delle ultime disposizioni di questo titolo, (articoli, 367, 368 e 369), le quali non presentano alcun che di specialmente notevole, e sono del resto conformi a quanto statuiscono quasi tutte le legislazioni.

TITOLO XII.

DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ.

Questo titolo comprende i reati che attentano alla proprietà. Rigorosamente parlando non tutti i fatti che offen-

dono il diritto di proprietà sono qui contemplati, poichè altre azioni che pure ledono lo stesso diritto, trovano collocamento in altri titoli, e ciò perchè esse sono intimamente legate con fatti i quali interessano altre relazioni giuridiche in modo più diretto che non sia l'attacco alla proprietà. Così, per esempio, le devastazioni ed i saccheggi a scopo politico ledono anch'essi il diritto di proprietà; ma siccome il carattere prevalente di tali reati è l'offesa alla costituzione dello Stato, così sono classificati nel titolo I che tratta dei delitti contro la sicurezza dello Stato. E per la stessa ragione, il peculato e la concussione sono posti nel titolo III riguardante i delitti contro la pubblica amministrazione.

I reati previsti in questo titolo sono distribuiti in sei capi: i primi cinque contengono le disposizioni a tutela precipua della proprietà mobiliare (*furto*, *rapina*, *estorsione*, *ricatto*, *truffa*, *appro[illegible]indebita*, e *ricettazione)*; il sesto, le disposizioni che tutelano principalmente la proprietà immobiliare (*usurpazione* e *danneggiamento*).

Sebbene a primo aspetto possa apparire facile e di volgare intelligenza la nozione del furto, tuttavia intorno ad alcuno degli estremi che ne costituiscono la essenza si agitano diverse e sottili questioni, che il Progetto cerca di risolvere con la formola adottata nell'articolo 370 (1). Infatti, con la medesima si è risoluta la controversia intorno al *momento consumativo* di questo reato. Come è noto, secondo alcuni, il furto è consumato appena che il ladro siasi impossessato della cosa mobile altrui, removendola dal luogo in cui si trovava; mentre altri non ammettono la consumazione del furto, se non quando il ladro sia riuscito a porla in salvo o almeno a portarla nel luogo *quo destinaverat*, siccome suol intendersi dalla giurisprudenza francese. Il Progetto, seguendo le orme del Codice toscano (art. 374) e degli anteriori progetti, si attiene alla prima dottrina, che si radica nel diritto romano ed è la più comunemente ricevuta; e a togliere ogni dubbiezza d'interpretazione, sostituisce alla parola *luogo*, d'incerto e discusso significato, la parola *posto*, mercè la quale è fatto intendere il senso più rigoroso e preciso della *contrectatio*.

Gli estremi del furto appariscono evidenti nel fatto del

(1) È questa la definizione del Progetto del 1868 (art. 347), del Progetto Vigliani (art. 414), del Progetto senatorio (art. 407) e del Progetto della Commissione del 1876 (art. 427).

comproprietario, del socio o del coerede, il quale, non essendo detentore della cosa comune, se ne impossessa e se l'appropria per fine di lucro. Tuttavia, nel determinare il valore della cosa rubata, giustizia vuole che se ne diffalchi la parte spettante al colpevole. E, dacchè è prevalso nelle moderne legislazioni il principio che il possesso della eredità trapassa, per virtù di legge e per modo di non interrotta continuazione, dal defunto nell'erede, se ne è inferito che si renda colpevole di furto anche chi si impossessa fraudolentemente delle cose di una eredità quantunque non ancora accettata; e si è così abbandonata la denominazione di *espilata eredità*, che venne accolta un tempo nella comune giurisprudenza, e che si inspirava alle teorie del diritto romano (1). Questi due concetti giuridici si trovano codificati nel secondo capoverso dell'art. 370.

Il furto non rare volte è accompagnato da circostanze che lo aggravano; ma tali circostanze non hanno tutte la stessa entità, poichè alcune presentano minore gravezza delle altre. Nel punire pertanto i colpevoli di furto accompagnato dalle circostanze meno gravi, il Progetto statuisce che la pena non possa essere applicata nel minimo, mentre, concorrendo le circostanze più gravi, la pena è aumentata di un grado.

La prima serie di aggravanti (art. 371) comprende le circostanze che si riferiscono al luogo ove il furto si commette, alla qualità, destinazione o appartenenza delle cose sottratte. Non è mestieri spiegare come tali circostanze, le quali, salvo poche modificazioni, riproducono il disposto della legislazione vigente e dei progetti anteriori, aumentino l'entità del furto o per l'offesa alla maestà della giustizia, alla cosa pubblica od al culto religioso o dei defunti, o per la difficoltà di tutela immediata che si attiene agli oggetti sottratti, esposti, per destinazione, più o meno alla fede pubblica.

La seconda serie di aggravanti (art. 372) è determinata, ora dalla quantità del danno materiale che si cagiona al derubato, come avviene nel caso in cui venga tolta una somma ingente; ora dal tradimento della fiducia, come nel furto commesso dal domestico, ospite etc.; ora dall'allarme che si produce nei cittadini, quando il ladro vince solidi mezzi di custodia, o adopera, per rubare, lo scalamento, il travestimento

(1) Ulpiano in L. 2, D. *Expil. haered.*

e simili; ora dal pericolo maggiore a cui i proprietarî si trovano esposti quando più persone si riuniscono per rubare; ora dalla qualità di certe cose che meritano speciale difesa e protezione, e simili.

Le circostanze contemplate nell'articolo 372 possono anche concorrere nello stesso fatto in modo da costituire una sola aggravante, ciò che accadrebbe quando le circostanze stesse siano tutte prevedute in uno solo dei vari numeri in cui si divide l'articolo. In tal caso è naturale e logico che risolvendosi in più modalità dell'identica aggravante, le dette circostanze non possano influire che a variare la pena nei limiti del grado aumentato, e non possano essere calcolate per aumentare la pena di tanti gradi quanto è il numero di esse. Se invece le varie aggravanti che concorrono nel fatto sono previ[illegible] in diversi numeri dell'articolo, allora dovrebbe aver lu[illegible], giusta l'articolo 28, l'aumento di tanti gradi quanto è il numero delle medesime. Peraltro con questo sistema, rigorosamente applicato, la pena potrebbe accrescersi oltre misura, fino a punire il furto più severamente della rapina o di altri reati molto più gravi. E però, ad evitare questo eccesso, il Progetto provvede statuendo che, ove concorrano insieme più di due aggravanti diverse, la pena non possa oltrepassare dieci anni di prigionia.

Per considerazione di giustizia e nell'interesse stesso dei derubati, la dottrina ammise sempre al beneficio di una diminuzione di pena i colpevoli di furto (semplice o aggravato, purchè non violento), i quali restituissero il tolto, o in altro modo interamente indennizzassero il derubato; beneficio maggiore o minore, secondo lo stadio del procedimento in cui la restituzione o la indennità hanno luogo. Questo beneficio viene concesso nel Progetto all'articolo 373, il quale dispone altresì che la pena sia diminuita quando il valore del furto è di lieve entità.

Viene dal diritto romano e fu accolto in tutti i Codici moderni con maggiore o minore larghezza, il principio, in virtù del quale l'azione penale per furto non può esercitarsi nelle sottrazioni commesse tra i coniugi o tra i congiunti in certi determinati gradi di parentela o di affinità. A questo principio, del quale s'intende agevolmente la convenienza nell'interesse della quiete e del decoro delle famiglie, fa omaggio l'articolo 374.

Una discordanza per altro si trova su tal punto rispetto

ai nipoti ed agli zii ; imperocchè nessun favore ad essi concede il Codice penale del 1859 (art. 635), mentre il Codice penale toscano li equipara ai fratelli (art. 412). Al primo si attenne il progetto del 1868 (art. 362), mentre il progetto del ministro VIGLIANI (art. 432) e quello del Senato (art. 440), conforme in ciò al progetto della Commissione del 1876, seguirono un sistema intermedio, statuendo, come fa il Progetto attuale, che fra gli zii ed i nipoti non sia vietato l'esercizio della azione penale per furto; ma che, se convivano insieme, per un giusto riguardo a questa domestica comunione, il reato non possa perseguitarsi se non a querela della parte offesa. Come però le ragioni del beneficio dipendono da qualità personali del colpevole, le quali, secondo le più sane teorie della scienza, non si comunicano nè in danno, nè in favore dei partecipanti che non si trovano nella stessa condizione giuridica; così è disposto che il beneficio stesso non giovi a coloro, che cooperarono al furto senza avere le qualità personali suindicate.

Nella categoria dei furti sono certamente gravissimi e meritevoli delle più severe sanzioni della legge penale quelli nei quali si esercita una violenza fisica o morale sulla persona del proprietario o di chi detiene la cosa della quale il malvagio vuole per fine di lucro impossessarsi. Ed intorno a questi reati, che nella dottrina e nella legislazione vengono sotto il nome di *rapina*, di *estorsione* e di *ricatto* statuisce il capo II.

La nozione della rapina (art. 375) comprende non solo la ipotesi del ladro che adopera la violenza per rubare, ma ancora quella del ladro che dopo avere rubato senza violenza, l'adopera per consumare il furto, o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato (1). La pena ordinaria è della prigionia, di maggiore o minore durata, secondo la gravità delle circostanze che lo accompagnano. Nè importa avvertire che, quando le vie di fatto abbiano degenerato in omicidio o in lesioni personali, alla rapina subentra quella figura di reato che nella scienza suol dirsi *latrocinio*, contemplata e punita

(1) Questa dottrina venne accolta dal Codice penale del 1859 (art. 600); dal Codice penale toscano (art. 389, lett. a b); dal Progetto del 1868 (art. 365, lett. a b), dal Progetto Vigliani (art. 435, n. 1 e 2); dal Progetto senatorio e della Commissione ministeriale del 1876 (art. 443, n. 1 e 2).

nel titolo X, per ragione del diritto prevalente leso in tale reato complesso.

Gli articoli 376 e 377 prevedono il reato che nel linguaggio della scienza, ed anche in quello di alcuni Codici e dei nostri progetti, ha il nome di *estorsione*. Questo reato presenta due figure: la prima consiste nel costringere taluno, con violenza o con minaccia, a consegnare, sopprimere o distruggere un documento (art. 376); la seconda nell'incutere timore per costringere taluno a mettere denaro o altra roba a disposizione del colpevole (art. 377).

Succede quella figura paurosa di reato che suolsi comunemente indicare col nome di *ricatto*, che sparge la costernazione in alcune delle nostre provincie; e per esso sono stabilite le severe sanzioni penali scritte nell' articolo 378 (1). Ad alcuni parve che, dove è disposto sulla rapina, fosse inutile una disposizione speciale pel ricatto, sulla considerazione che questo in sostanza altro non è se non una rapina commessa mediante sequestro della persona. Ma la ragione di una speciale disposizione è che il ricatto, a differenza della rapina e della estorsione, si consuma mediante il sequestro, e tuttochè il colpevole non sia riuscito a raggiungere l'intento criminoso; perchè il mezzo adoperato viola un diritto più importante (il diritto della libertà) di quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà), dove si fosse conseguito il fine. Inoltre una disposizione speciale era anche consigliata dalla convenienza di distinguere nettamente questo reato dall'altro affine, previsto nell'articolo 132, numero 2.° del secondo capoverso.

I reati contemplati nei capi III e IV coi nomi di truffa e di appropriazione indebita hanno per precipuo carattere quello di manomettere la proprietà altrui per animo di lucro, ma senza violarne il possesso. I romani li equiparavano al furto: in alcune scuole moderne gli stessi reati vennero classificati fra i furti improprii, e ritenuti meritevoli di pene più miti, per la considerazione che vi manca uno degli estremi essenziali costitutivi del vero e proprio furto, quello cioè del violato possesso.

(1) Fra i codici italiani il ricatto era contemplato soltanto dal codice napoletano del 1819 (art. 408, n. 1). Non lo contemplarono nè il codice penale del 1859 nè il codice penale toscano, nè il Progetto del 1868. Ma i Progetti successivi stabilirono sanzioni penali anche per questa specie di reato.

Se si guarda al nome di questi due reati, molte sono le differenze che si incontrano nelle scuole, nei Codici e nei progetti (1). Tuttavia le une e gli altri sono tutti concordi sulla nozione e sugli estremi che costituiscono le due azioni criminose.

V'è truffa, quando la cosa che si vuole usurpare a vantaggio proprio o di altri, si ottenne dal padrone consenziente, ma in seguito di artificii o di raggiri, che lo ingannarono, che sorpresero la sua buona fede, che insomma viziarono ed estorsero il consenso (art. 380). E v'è appropriazione indebita quando, senza inganni ed artificî, e quindi per libera volontà del proprietario, la cosa viene consegnata a taluno per un titolo qualunque che importi l'obbligo di riconsegnarla; e questi invece, abusando della fiducia in lui riposta, dolosamente la converte in profitto proprio o di un terzo (art. 385).

Sotto il titolo della truffa i moderni Codici, alcuni fra i progetti antecedenti, ed anche il Progetto attuale agli articoli 381, 382 e 383, contemplano tre speciali figure, che per la loro indole e per il loro fine hanno il carattere della frode criminosa. Fra di esse è notevole, e specialmente oggidì interessante nel nostro paese, la terza, quella che si riferisce alla iniqua speculazione di coloro, che per fine di guadagno, e adducendo fatti falsi e accendendo infondate lusinghe, inducono i cittadini ad emigrare; lacrimevoli inganni per cui tanti infelici trovano patimenti e anche la morte là dove si auguravano di trovare lavoro e pane per la famiglia.

L'appropriazione indebita, essendo reato men grave della truffa, è punita con pena più mite (art. 385). E qui giova notare che fra le circostanze aggravanti dell'appropriazione

(1) Le due figure di reato, che si contemplano in questi due capi, nella dottrina criminale che si inspirava nel diritto romano e nella comune giurisprudenza, ebbero nome la prima di *stellionato* e la seconda di *truffa (offucia)*: C. RMIGNANI, *Elementa juris criminalis*, § 1040. Il codice penale del 1859 chiamò *truffa* il primo reato, e *appropriazione indebita* il secondo (articoli 626 e 631). Il codice penale toscano applicò invece al primo reato il titolo di *frode* e al secondo quello di *truffa* (articoli 396 e 404); e questa nomenclatura fu adottata dal Progetto del 1868 (articoli 369 e 374). Il Progetto Vigliani tenne per il primo reato il nome di *truffa* e preferì pel secondo il titolo di *abuso di confidenza* (articoli 445 e 450); ed i nomi del Progetto Vigliani furono mantenuti nel Progetto Senatorio (articoli 453 e 458). La Commissione ministeriale del 1876 ripristinò i titoli di *truffa* e di *frode*, che erano stati adottati nel codice penale toscano e nel Progetto del 1868. In tanta discrepanza però, che tiene soltanto al nome e non alla sostanza della cosa, si è creduto opportuno di preferire la nomenclatura del codice penale del 1859, siccome quella che meglio corrisponde al senso più comune delle parole, e che fu sin qui ricevuta nella più gran parte delle provincie italiane.

indebita, il Progetto amovera anche quella d'essere il fatto commesso da persone a cui la legge attribuisce pubblica fede. Questi reati erano, in alcuni dei precedenti progetti, classificati nel peculato; ma, ben considerando, si scorge che in essi fa difetto l'estremo proprio del peculato, che cioè il danaro o le cose convertite a proprio illegittimo profitto siano di pertinenza pubblica.

Anche nell' abuso di un foglio firmato in bianco concorrono gli estremi della appropriazione indebita; e come tale appunto si considera e si punisce nel Progetto (art. 386) (1), semprechè per altro il fatto non presenti gli estremi del falso: nel qual caso soggiace alle sanzioni penali minacciate per questo reato.

Se dall'inventore di una cosa smarrita o di un tesoro nascosto non sono osservate le prescrizioni delle leggi civili, o se egli si prende tutto intero il tesoro trovato e così anche la quota che per legge deve esser data al proprietario del fondo, egli commette un reato di indebita appropriazione di cosa smarrita o di tesoro nascosto, che è appunto l'ultima figura criminosa contemplata nel capo IV.

Quanto all' esercizio dell' azione penale, si ritenne un tempo nella dottrina e nella legislazione (2) che la truffa dovesse perseguitarsi d'ufficio; e che perseguitabile a querela di parte fosse il reato di appropriazione indebita, tranne il caso in cui vi concorressero le circostanze indicate nell' articolo 387 del Progetto (3). Andarono in diversa via il progetto del ministro Vigliani (art. 450) e il progetto Senatorio (art. 459), statuendo che ambedue i reati dovessero perseguitarsi a querela di parte, per la considerazione che, se dai medesimi non veniva lesione ai privati interessi, poco o nulla ne rimaneva perturbato l'ordine pubblico. In questa discrepanza di sistemi il Progetto pone per regola che la semplice truffa e la semplice appropriazione indebita siano punibili soltanto ad istanza della parte danneggiata. Prescrive invece il procedimento penale d'ufficio, quando sì l'una che l'altra siano accompagnate da circostanze aggravanti, per le quali pare opportuno di non mettere impedimento all'azione pronta e severa della giustizia punitiva. Quanto poi al modo di va-

(1) Tale lo considerano il codice penale del 1859 nell'art. 628, e tale lo considerano i precedenti Progetti.

(2) Codice penale toscano (art. 404) Progetto del 1868 (art. 375).

(3) Cod. pen. toscano (art. 396). A questo concetto si ispira anche il codice zurighese nel suo § 197.

lutare il danno prodotto dal reato; ai benefici concessi al colpevole il quale restituisce od indennizza; ed ai riguardi, che nell'esercizio dell'azione penale si debbono avere a certi vincoli di famiglia, il Progetto applica alle truffe ed alla indebita appropriazione le regole statuite pel furto (articoli 384 e 389).

Il capo V contiene le sanzioni penali per il pessimo genere di quei ricettatori i quali non appartengono alla categoria dei complici. La nozione che dà il Progetto della ricettazione (art. 390) è conforme in sostanza a quella che ne dettero i progetti precedenti. Una sola discordanza si trova in questi; se cioè sia ed abbia o no ad indicarsi come estremo necessario della ricettazione il fine di lucro per parte del ricettatore. Ma questo estremo non è apparso necessario, perchè la essenza di siffatto reato non sta nel profitto che il ricettatore ricava o spera di ricavare dall'acquisto o dal nascondimento di denari o cose provenienti da un reato, ma sibbene nella scienza, che egli ha di siffatta provenienza (1).

Vengono infine i reati che interessano precipuamente la proprietà immobiliare.

Invadere ed occupare per fine di lucro i fondi altrui; turbare violentemente l'altrui pacifico possesso; rimuovere od alterare i termini per appropriarsi il terreno del confinante e deviare a propria utilità, senza diritto od oltre diritto, acque di pubblica o di privata ragione, sono altrettanti fatti che la dottrina riconosce come criminosi e punibili, e che in tutte le legislazioni vengono classificati tra i reati contro la proprietà. Ed a questi appunto provvede l'articolo 392; le cui sanzioni penali sono aumentate di misura, quando cresce la quantità politica del reato per circostanze che lo aggravino, quali sono, ad esempio, il numero delle persone che invadono ed usurpano o l'uso di violenze o minacce alle persone dei possessori. Se poi i colpevoli, nel commettere questi reati, arrecano lesioni personali od uccidono, le pene si applicano

(1) Il Progetto del 1868 (art. 382) pose per estremo della ricettazione il fine nel ricettatore di *trarre profitto*; e il Progetto della Commissione del 1876 nel l'art. 466, vi pose il *fine del lucro*. Invece il codice penale toscano (art. 417 e 418), il codice penale del 1859 (art. 639) e il Progetto Senatorio (art. 466), statuirono che la scienza della viziosa provenienza della cosa bastasse a costituire il reato.

nella misura e coi criteri stabiliti nella parte prima del primo libro intorno ai reati concorrenti.

I reati contro l'altrui proprietà non sempre si commettono per cupidità di guadagno, ma talvolta per odio, per vendetta o per fare ingiuria alla persona di cui si guastano, si distruggono, od in qualsivoglia modo si deteriorano i beni. Questa forma di malefizio, che gli antichi chiamavano *damnum injuria datum*, è il subietto delle disposizioni contenute negli articoli 393, 394 e 395.

Nella nozione data dall'articolo 393 si comprende non solo il guasto arrecato agli *immobili*, secondo che opinavano ed insegnavano un tempo i criminalisti, ma eziandio il guasto recato ai *mobili*, conformemente alle teorie moderne, ridotte già in precetto legislativo dal Codice penale toscano (art. 448). Il reato si perseguita per regola a querela di parte; ma la querela non si esige, e si aggrava per qualità la pena, se concorrono circostanze che ne aumentino il danno o l'allarme: le quali possono derivare, secondo che è indicato nel capoverso dell'articolo 393 e nell'articolo 394, o dalla causa per la quale il danneggiamento fu commesso, o dal mezzo che si adoperò per commetterlo, o dal numero delle persone che si radunarono a danneggiare, o dalla natura delle cose danneggiate, o quando il guasto sia tale e tanto che trapassi in saccheggio o devastazione.

L'ultima disposizione (art. 396), riproduce, con formola più sintetica e generale, quelle che sono argomento degli articoli 297 e seguenti del Codice toscano, 687 del Codice del 1859, 577 e 595 del progetto senatorio, ove si contemplano reati che solo per la lieve entità del fatto e del pregiudizio si potevano noverare fra le contravvenzioni, ma che più esattamente ora si richiamano alla categoria dei delitti per l'indole loro direttamente lesiva.

LIBRO SECONDO

Polizia punitiva.

Riferendomi a quanto fu già osservato precedentemente intorno al sistema seguito dal Progetto nel disciplinare la materia riguardante la polizia punitiva, passerò senz'altro a parlare delle regole comuni ad ogni specie di contravvenzioni, le quali regole costituiscono l'oggetto del libro II.

Nelle disposizioni generali che precedono il libro I. (art. 1.) è detto che si chiamano contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia.

Il progetto approvato dal Senato conteneva l'identica disposizione nell'articolo 1, § 3; ed elevava la pena dell'arresto sino ai sei mesi, e dell'ammenda sino a lire duecento. Ma la Commissione ministeriale del 1876, avendo proposto di mantenere le pene di polizia nei limiti fissati dal Codice penale del 1859, fu nella necessità di modificare la formola del progetto senatorio in guisa che potessero essere compresi fra le contravvenzioni anche quei reati i quali, non avendo una vera e propria essenza criminosa, dovevano però, per la loro importanza, essere puniti con pene superiori alle pene di polizia. Quindi la detta Commissione, conformemente alla disposizione accolta poi nel progetto approvato dalla Camera, propose che si dichiarassero contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia e quelli che per la loro essenza la legge annovera tra le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori a quelle di polizia. Per tal modo, mentre, in ossequio ai principii scientifici, non si mutava la natura giuridica dei varii reati, si provvedeva al bisogno di colpire le più gravi contravvenzioni con pene correzionali, e si mantenevano le pene di polizia nei limiti della legislazione vigente.

Il Progetto attuale peraltro ampliò, come già si avvertì nella prima parte di questa Relazione, i limiti delle pene di polizia, in guisa che tutti i reati, i quali per la loro essenza devono essere classificati fra le contravvenzioni, possano essere colpiti con pene di polizia; e non sorga mai la necessità di fare passaggio alle pene stabilite pei delitti, la cui applicazione sarebbe in manifesta opposizione col sistema fondamentale del Progetto: di distinguere cioè i reati secondo la loro natura intrinseca, e conseguentemente di non confondere mai le contravvenzioni con i delitti.

Da ciò la necessità di ritormare, quanto al concetto giuridico delle contravvenzioni, alla formola adottata nel progetto senatorio, dichiarando che si chiamano contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia.

Potrebbe forse obbiettarsi che con questo sistema non si dà modo di risolvere il dubbio se i molti reati previsti da leggi speciali e da esse puniti con pene superiori a quelle di polizia, costituiscano o no contravvenzioni. Ma, ben considerando, questa obbiezione non poteva essere di ostacolo ad accettare la disposizione che leggesi nell'articolo in esame; sia perchè un codice penale deve possibilmente tralasciare ogni definizione dottrinale ed attenersi invece a formole pratiche e non suscettibili di opposti apprezzamenti, sia perchè, affermato il principio che si chiamino contravvenzioni i reati puniti con pene di polizia, le leggi speciali da promulgarsi in avvenire dovranno necessariamente uniformarsi al sistema penale del nuovo Codice e classificare tra i reati punibili con pene di polizia quelli soltanto che hanno vero carattere di contravvenzione; e sia infine perchè, quanto alle leggi speciali già promulgate, non era conveniente che il codice penale il cui sommo pregio è la stabilità, contenesse norme che per potersi adattare alle statuizioni di leggi speciali essenzialmente mutabili, avrebbero esse stesse assunto il carattere della instabilità e temporaneità.

Quindi si ritenne opportuno di dare le norme delle contravvenzioni secondo il sistema adottato per i delitti, lasciando alle disposizioni transitorie che dovranno accompagnare la promulgazione del nuovo Codice, di coordinare alle norme nel medesimo contenute le sanzioni penali portate dalle leggi speciali esistenti al tempo della sua promulgazione.

Quanto alla scala delle pene di polizia, il progetto (art. 397) mantiene quella stessa che già era stabilita nel progetto approvato dalla Camera dei deputati, vale a dire: 1.° l'arresto; 2.° l'ammenda; 3.° la sospensione dall'esercizio d'un ufficio, d'una professione o di un arte per la quale si richiegga una licenza dell'autorità. Il Progetto attuale per altro, in coerenza a ciò che fu già avvertito, eleva il massimo dell'arresto e dell'ammenda (articoli 398 e 400), estendendo la la durata del primo a due anni, e l' ammontare della seconda a lire mille, ed avendosi per tal modo sufficiente latitudine di pena per le contravvenzioni più gravi. Dovendosi,

per esempio, comprendere fra le contravvenzioni i reati relativi alla fabbricazione, al porto e alla ritenzione delle armi che a norma degli articoli 456 e seguenti del codice penale, modificato dalla legge 6 luglio 1871, n.° 294, possono essere puniti col carcere sino a due anni, è evidente la necessità di estendere sino a tal limite la pena degli arresti; senza di che sarebbesi dovuto stabilire pei reati anzidetti pene più lievi. In tale necessità non si trovò il progetto approvato dal Senato nel 1875 (articoli 267 e seguenti), perchè i reati suddetti erano compresi non fra le contravvenzioni, ma fra i delitti; e tuttavia il progetto stesso elevò, come si disse, la pena dell'arresto sino ai sei mesi.

Le pene dell'arresto e dell'ammenda sono ordinate in modo che l'arresto costituisca la regola, e l'ammenda l'eccezione. Con ciò è meglio provveduto alle esigenze della giustizia punitiva. Infatti, la pena restrittiva della libertà personale meglio risponde al principio della uguaglianza fra i cittadini, come quella che nei suoi rapporti materiali colpisce tutti nello stesso modo; mentre la pena pecuniaria, che nelle contravvenzioni va applicata per lo più in lieve misura, non è sentita che in ragione dello stato economico del condannato, e può quindi riuscire soverchiamente oppressiva pel povero, ed indifferente per il ricco. Ma se devesi in via ordinaria applicare l'arresto, non si può d'altro lato disconoscere che la rigorosa applicazione di questi principî porterebbe talvolta a conseguenze ripugnanti, segnatamente perchè lo stato attuale dei nostri stabilimenti carcerari non sempre nè dovunque consente che la pena dell'arresto venga espiata in luoghi separati da quelli in cui sono custoditi i rei di gravi reati.

Ciò spiega la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 398, secondo cui è data facoltà al giudice di ordinare che la pena dell'arresto, invece di scontarsi nei luoghi ordinarii a ciò destinati, venga dal condannato scontata in casa propria.

Questa facoltà è però subordinata a certe condizioni. La prima consiste nella valutazione delle particolari circostanze del fatto, come sarebbero quelle derivanti o dall'indole della contravvenzione, o dal modo con cui fu commessa. La seconda consiste nel non essere l'imputato recidivo. Entrambe tali condizioni sono suggerite da ragioni così evidenti che sarebbe superfluo soffermarvisi; ed è appunto il

loro concorso che chiarisce l'opportunità e l'equità del surrogato. È naturale che, nel valersi di simile facoltà, il giudice non debba considerarla come un trattamento quasi privilegiato in pro delle classi sociali più favorite per censo o per natali; chè altrimenti il provvedimento degenererebbe in una misura aristocratica ed odiosa. Dell'arresto in casa, affinchè esso corrisponda allo spirito che l'ha dettato, deve poter fruire anche il cittadino il più modesto. Così potrà esplicarsi altro de'pregi essenziali dell'istituto, cioè di evitare più che sia possibile, pur mantenendo il tipo della pena restrittiva della libertà personale, che i cittadini per lievissimi trascorsi vengano assoggettati ai danni e all'onta della carcerazione ordinaria, e accostumandosi alla vita ed alla triste società della prigione, perdano quella specie di pudore civico e quella naturale ripugnanza alla pena, che sono altrettanti potenti freni al malfare.

Ed applicando ulteriormente il principio che ha suggerito la facoltà di far scontare in casa la pena dell'arresto, il Progetto introduce con l'articolo 399 un'altra forma di surrogato alla pena stessa, che consiste nel destinare il condannato a scontare la pena in uno stabilimento di lavoro od anche con l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

A primo aspetto questo surrogato può sembrare troppo grave in materia di polizia punitiva. Ma è chiaro come esso non costituisca che uno svolgimento della massima già stabilita nel primo libro del progetto approvato dal Senato nel 1875 (art. 54, § 3) ed in quello pure approvato dalla Camera dei deputati nel 1877 (art. 45, § 4); secondo la quale si ammette la conversione della stessa pena pecuniaria nella prestazione di un'opera determinata a pubblico servizio. Se non che, trattandosi qui di pena restrittiva della libertà personale, era necessario indicare il modo più opportuno di attuare il surrogato della prestazione di opere; ed esso consiste, secondo il Progetto, nel destinare il colpevole ad uno stabilimento di lavoro, anzichè rinchiuderlo in un luogo di detenzione e lasciarvelo per un tempo relativamente non breve senza occupazione, come avverrebbe stante la maggiore estensione data nel Progetto stesso alla pena dell'arresto e la difficoltà di organizzare il lavoro nelle case ad essa assegnate. Queste disposizioni di complemento sul modo di scontare la pena dell'arresto corrispondono ai voti della scienza, e sono poi specialmente adatte per reprimere con razionali sanzioni certi

fatti classificati tra le contravvenzioni, come sarebbero l'oziosità ed il vagabondaggio, pei quali, già da tempo e da ogni parte, si reclama l'obbligo del lavoro, provvedimento sempre proficuo, salutare e moralizzatore.

L'applicazione di questo surrogato dell'arresto richiede necessariamente il concorso della volontà del condannato; il quale, è ovvio, non può essere fisicamente costretto a lavorare quando vi si rifiuti. Ma il costringimento, se non può essere fisico, può essere morale, e l'inadempimento delle prescrizioni fatte con la sentenza deve essere seguito da opportuna sanzione. A ciò provvede il capoverso del citato articolo 399, secondo il quale, non presentandosi il condannato per espiare la pena, ovvero, presentandosi, ricusa di prestare l'opera propria, subentra l'esecuzione ordinaria dell'arresto, ma scontato in modo più severo, cioè con la detenzione in camera separata dagli altri detenuti fino a che non si presti ad espiare la pena nei modi indicati nella sentenza.

L'articolo 401 riproduce, riguardo all'ammenda, la disposizione contenuta nell'articolo 41 (art. 45 del progetto approvato dalla Camera) relativamente alla multa; prevedendo tuttavia il caso che l'ammenda sia inferiore alle lire venticinque, e richiamando le disposizioni comuni applicabili nell'argomento.

Fissato il massimo ed il minimo delle pene di polizia, e vietato il passaggio dalle medesime alle pene pei delitti, sorse la necessità di stabilire norme particolari per provvedere al caso che occorra aumentare la pena oltre il limite massimo della sua estensione; eventualità la quale più facilmente può verificarsi ora che la materia delle contravvenzioni dovrà comprendere anche fatti precedentente annoverati fra i delitti. Perciò il Progetto, nell'articolo 402, statuisce che se la pena dell'arresto deve essere aumentata di uno o più gradi, e l'aumento non possa farsi perchè esauriti i gradi della pena medesima, i gradi della pena che ancora rimane da applicarsi sono surrogati dall'ammenda a cominciare però dal terzo grado di quest'ultima. Non sembrò conveniente, trattandosi di pena restrittiva della libertà personale e di semplici contravvenzioni, oltrepassare il limite di due anni e si ritenne più consentaneo ad equità convertire sussidiariamente nell'ammenda l'arresto che avrebbe dovuto applicarsi per il tempo superiore ai due anni.

Quanto poi all'ammenda, non concorrevano le stesse considerazioni, e quindi si lasciò che l'aumento della medesima oltre il suo massimo si facesse con la stessa specie di pena, a ricominciare però dal suo quarto grado.

Come ha regolato l'aggravamento della pena dopo esaurito il suo massimo, così il Progetto nell' articolo 403 regola del pari il caso in cui, esaurita nel suo minimo, la pena debba essere ulteriormente diminuita.

Non essendo possibile, per la pochissima entità delle pene a cui si giunge applicando il minimo delle pene di polizia, di discendere ancora al disotto del minimo stesso, si ravvisò opportuno supplire all'eventuale bisogno di siffatta diminuzione mediante un istituto che non è nuovo nei Codici penali vigenti in Italia: mediante cioè l'ammonizione. Spogliata la medesima di ogni carattere politico e ridotta ai suoi termini veri e naturali, l'ammonizione è un provvedimento che può efficacemente tener luogo della penalità vera e propria, ogniqualvolta, per la esiguità dei fatti o pel grado lievissimo di responsabilità, importa di esercitare piuttosto un ufficio di salutare prevenzione, che di più o meno severa, ma inesorabile repressione.

In base a tale considerazione, il Progetto stabilisce che, esauriti i gradi della pena, se la medesima deve essere ancora diminuita, si applica l'ammonizione. Questa poi è fatta dal giudice, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto, con esortazione al contravventore di riflettere ai precetti della legge trasgredita ed alle conseguenze della contravvenzione. Da questo solenne avvertimento verrà alla causa dell'ordine più vantaggio, ed al cittadino maggiore stimolo di bene comportarsi, che non da un giorno di arresto o da poche lire di ammenda.

Nell'intento poi di nulla omettere che possa giovare come efficace freno ai fatti nocivi alla pubblica tranquillità, parve utilissimo complemento dell'ammonizione la facoltà accordata al giudice di disporre che l'ammonito si obblighi in concorso di uno o più idonei fideiussori a pagare una determinata somma a titolo di ammenda, se entro un termine, da prefiggersi nella sentenza, fosse per ricadere nella medesima contravvenzione, oltre l'applicazione delle pene ordinarie stabilite dalla legge. Neanche questo istituto può dirsi sconosciuto nelle leggi e nelle tradizioni nazionali. Della cauzione con malleveria si trovano vestigia non solamente negli

statuti dei nostri gloriosi Comuni del medio-evo; ma eziandio in legislazioni più recenti, come sarebbe nell'abolita legislazione napolitana; ed essa non era affatto sconosciuta neppure nelle antiche provincie del Regno. È poi noto come in Inghilterra la malleveria sia largamente ed efficacemente praticata quale surrogato penale ed anche quale provvedimento di polizia e di procedura.

Non può revocarsi in dubbio l'efficacia massima di un provvedimento il quale, senza recare il menomo pregiudizio economico, ha in pari tempo il pregio di giovarsi del naturale attaccamento dell'uomo ai beni materiali, per infrenare la mala condotta e correggere i costumi. Nè meno pregevole è lo stesso istituto per un'altra considerazione; vale a dire che esso si fonda sullo spirito di associazione e sul dovere della scambievole assistenza fra i cittadini, mentre poi, interessando anche i privati in pro della cosa pubblica, li rende in certo modo solidali coi pubblici funzionari pel mantenimento dell'ordine.

A siffatti intenti risponde l'articolo 404. La cauzione verrebbe prestata, secondo il sistema inglese, con una semplice cedola firmata dal reo e da uno o più fideiussori, con scadenza a termine fisso, perchè l'obbligazione abbia modo giuridico di risolversi, e con la comminatoria della perdita della somma obbligata nel caso di ricaduta nella contravvenzione. E per provvedere al caso in cui il reo non volesse ottemperare all'obbligo impostogli di prestar cauzione, il giudice deve ordinare con la stessa sentenza che, verificandosi tale evenienza, all'ammonizione rimanga senz'altro sostituita la pena ordinaria della contravvenzione. E poichè applicandosi la pena nel primo suo grado, quale sarebbe dovuta o per legge o per la valutazione delle circostanze concorrenti, mancherebbe la proporzione tra la pena stessa e l'onere a cui il colpevole volontariamente sfuggirebbe, sembrò necessario statuire che la sanzione penale da applicarsi alla contravvenzione non possa mai essere decretata nel minimo; il che apparisce tanto più equo e ragionevole ove si consideri che il colpevole, quando si ricusa di dare la cauzione, suscita una certa diffidenza sul proprio conto e fa sorgere nella società il dovere ed il diritto i premunirsi mediante una certa severità a suo riguardo. È naturale inoltre, e richiesto anche dalla economia delle funzioni, che il giudizio sulla idoneità dei fideiussori, come dispone l'ultimo capoverso del-

l'articolo succitato, appartenga a quel magistrato che pronuncia la sentenza. Nel quale giudizio dovrà il magistrato tenere debito conto, non solo delle condizioni economiche del colpevole, ma altresì delle qualità morali e della reputazione sociale dei fideiussori.

S'intende infine da sè che il giudice nel valersi della facoltà consentitagli dalla legge, dovrà, applicando la cauzione, conformarsi a quei criterii che hanno determinato il legislatore ad accordare la facoltà medesima, come sarebbero a cagion d'esempio, il pericolo prossimo e verosimile della ricaduta nella contravvenzione, e tutte le circostanze, anche transitorie, di tempo, di luogo, di costume o di persona, che possono non essere previste dal legislatore, e che modificano praticamente l'entità o le conseguenze del fatto costituente la contravvenzione.

L'articolo 405 contiene la nozione della pena della sospensione, e le norme per graduarla ed applicarla. Il primo capoverso riproduce l'articolo 23 del progetto approvato dalla Camera dei deputati, con due sole varianti che non ne alterano la sostanza. La prima consiste nell'aggiunta delle parole: *per la quale si richiede una licenza dell'autorità*, frase questa che corrisponde ad uno degli estremi della pena e ne completa la denominazione, in conformità all'articolo 397, numero 3, del presente Progetto ed all'articolo 11, § 3 n. 3, del progetto approvato dalla Camera. La seconda riguarda l'estensione della pena, che nell'articolo 23 succitato era fissata nel massimo di tre anni, mentre nel successivo articolo 28, § 2 non era poi graduata che fino ai sei mesi: massimo che, trattandosi di contravvenzioni, parve opportuno di non sorpassare, e viene perciò mantenuto nell'articolo 405. Il secondo capoverso dello stesso articolo rende applicabili alla sospensione dall'esercizio di un'arte, ufficio o professione, le norme contenute nell'articolo 40 del Progetto (art. 44 del progetto approvato dalla Camera) relativamente all'interdizione ed alla sospensione dai pubblici uffici. L'ultimo capoverso del citato articolo, riproduce la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 34 (art. 37 del progetto approvato dalla Camera). Ma disponendo che nelle contravvenzioni commesse con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte possa il giudice aggiungere alla pena principale la sospensione, parve conveniente stabilire un criterio logico e proporzionale per circoscrivere in giusti termini la facoltà del giudice. Si è quindi pre-

scritto che la pena accessoria della sospensione debba applicarsi nel grado corrispondente a quello con cui è inflitta la pena principale.

Il progetto approvato dal Senato conteneva nel suo articolo 596 una disposizione secondo la quale le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale ad ai provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sarebbero punibili con le pene di polizia nella misura determinata dai detti regolamenti o provvedimenti speciali, purchè non si eccedesse la durata di giorni quindici per gli arresti, di un mese per la sospensione e la somma di lire cento per l'ammenda. Tale disposizione venne suggerita dal razionale concetto di porre un limite alla facoltà che hanno le pubbliche autorità di confortare con sanzioni penali i loro provvedimenti e regolamenti; limite tanto più necessario per la maggior estensione che in quel progetto era data alle pene di polizia. E siccome anche il Progetto attuale aggrava le pene di polizia, così, per identità di ragione, riproduce nell'art. 406 la succitata disposizione.

Il successivo articolo 407 determina, conformemente all'art. 94, § 3 del progetto approvato dalla Camera dei deputati, il termine in cui si prescrivono le pene per le contravvenzioni.

E perchè il primo libro del presente codice il quale contiene altre disposizioni non applicabili alle contravvenzioni, si occupa soltanto dei delitti era necessario per ragione di economia, richiamare nel secondo libro le disposizioni applicabili ad entrambe le categorie di reati. A ciò provvede l'articolo 408.

Infine l'articolo 409, che è l'ultimo del capo, riproduce, riguardo alle contravvenzioni, un principio già stabilito nell'articolo 35 relativamente ai delitti, e cioè che anche quando non vi sia condanna le cose che costituiscono l'oggetto della contravvenzione sono confiscate, come pure quelle che hanno servito di mezzo a commetterla quando ne sia vietato l'uso, il porto o la ritenzione.

Lo stabilire in che consista l'elemento morale nella contravvenzione è oggetto di grave controversia nella dottrina e nella giurisprudenza. Da molti si afferma che, in questa specie di reati, il solo fatto materiale basta a rendere responsabile l'autore, e che tutto l'elemento morale risiede

nella volontarietà del fatto stesso, senza preoccuparsi dell'intenzione specifica dell'agente nel rapporto del fatto con le sue conseguenze giuridiche. È ciò che in sostanza dispone l'articolo 2 del regolamento toscano di polizia punitiva, riprodotto nell'articolo 487 del progetto approvato dal Senato. Ma al sentimento giuridico ripugna chiamar responsabile di un reato chi può aver commesso il fatto con le mire più lecite ed oneste. Quindi la pratica, in omaggio a tale sentimento ed al principio che senza intenzione non si dà reato imputabile e punibile, fu tratta a mitigare talvolta l'eccessivo rigore della massima espressa nell'articolo 2 del regolamento toscano, nel caso che l'imputato possa ammettersi a provare la sua buona fede rispetto all'azione commessa; d'onde il paragrafo 2 aggiunto al suddetto articolo 487 del progetto senatorio della Commissione ministeriale del 1876, sull'esempio di quella del 1868 e dell'articolo 410 del Progetto attuale.

Fra le disposizioni generali del libro I che sembravano richiedere qualche modificazione per meglio adattarle alla materia delle contravvenzioni, vi erano quelle relative all'età come causa che esclude o diminuisce l'imputabilità. E ciò fu conseguito: 1.° elevando il limite dell'infanzia irresponsabile, poichè trattasi di fatti che richiedono particolare ponderazione di mente e certa pratica del vivere civile; 2.° semplificando l'ordine dei periodi in cui si divide lo stadio intermedio tra l'assoluta irresponsabilità e la piena imputabilità. Tali sono i concetti che informano l'articolo 411, il quale dichiara non imputabile il minore di anni dodici, e diminuisce la pena da due a tre gradi pel maggiore di anni dodici e minore di diciotto, di un grado pel maggiore di anni diciotto e minore di ventuno.

L'articolo 412 non esige spiegazioni, essendo norma universalmente ammessa che nelle contravvenzioni non possa punirsi il tentativo (1).

Come in qualsiasi reato, anche nelle contravvenzioni, tutti coloro che vi hanno preso parte devono risponderne secondo il grado della loro partecipazione. Non vi è ragione per escludere in massima la responsabilità del complice nei reati di polizia; chè anzi, talora, secondo le nozioni che ne dà il Progetto nella parte prima del libro I (art. 60), può il complice meritarsi

(1) Regol. toscano, art. 12, § 1; Progetto Senatorio, art. 490; Leggi penali delle due Sicilie, art. 71; Codice Olandese, art. 46.

trattamento pari a quello dell'autore principale. In casi speciali per altro potrà farsi eccezione alla regola, in vista degli elementi delle circostanze proprie di una determinata contravvenzione; quindi parve opportuno, per togliere ogni dubbiezza, richiamare con l'articolo 413, così la regola, come l' eventuale eccezione.

Una forma particolare di corresponsabilità sorge nel caso in cui il fatto della contravvenzione sia commesso per opera di persona sottoposta all'altrui autorità, direzione o sorveglianza, in materia nella quale la persona sovrastante era tenuta a invigilare sulla persona subordinata, ed invece nell'atto pratico non la invigilò, e contribuì quindi con la sua negligenza a che il fatto si compisse. È una forma di partecipazione negativa, ma che evidentemente, in ragione di colpa, deve coinvolgere la persona sovrastante nell' imputazione e nella pena della contravvenzione commessa dal subordinato.

L'autorità, la direzione o la sorveglianza possono derivare tanto da rapporti famigliari, quanto da rapporti di educazione, d'istruzione, di custodia o di lavoro; tanto da disposizioni di leggi o di regolamenti, quanto da altre norme o precetti non muniti di legale sanzione. La corresponsabilità della persona sovrastante, agli effetti penali, è sempre egualmente e giuridicamente fondata; come d' altro canto, la colpa della persona preposta non può escludere la responsabilità della persona sottoposta, che per proprio conto, di propria iniziativa, commise il fatto in ispregio della legge. Non vi sarebbe ragione di escludere la responsabilità di quest'ultima persona se non quando essa avesse agito in obbedienza all'ordine ricevuto da colui dal quale essa dipende, applicandosi la norma comune della coazione impropria. Ma anche qui devono farsi due riserve. La prima, che la legge, specialmente trattandosi di contravvenzioni, non può far luogo alla scusa dell'obbedienza gerarchica se non quando il titolo e la ragione d'essa provengano dalla legge medesima. La seconda, che la scusa, basata sulla presunzione che l'ordine legittimo dispensi il subordinato dal valutare la natura dell'atto comandato, non può militare in favore di colui il quale prima di mandarlo ad esecuzione fu diffidato, od anche soltanto avvertito dall'autorità pubblica di non commettere il fatto in contravvenzione alla legge.

Questi principii si trovano espressi nell'articolo 414, il

quale riproduce nella loro sostanza, ma in modo più semplice, le disposizioni analoghe del regolamento toscano (articoli 16 e 17) e del progetto approvato dal Senato (art. 492).

L'articolo 416, che tratta del concorso di più contravvenzioni, si attiene sostanzialmente alle norme contenute negli articoli 72, 73 e 74 del progetto approvato dalla Camera dei deputati, con due sole varianti relative al caso in cui, esaurito il massimo della pena, occorre di aggravarla; ma di ciò fu già accennato nelle osservazioni fatte intorno al capo I.

L'articolo 417 dispone intorno alla recidiva nelle contravvenzioni, prendendo norma dall'articolo 491 del progetto senatorio in armonia con quanto trovasi stabilito nell'articolo 70 dell'attuale Progetto.

L'articolo 418 stabilisce il principio che l'azione penale per le contravvenzioni si esercita d'ufficio. A questo proposito però il Progetto introduce una notevole innovazione, dichiarando che ogni cittadino giudizialmente incensurato può esercitare l'azione medesima. Lasciando che il tempo e il perfezionamento dei nostri ordini giudiziari risolvano il problema dell'accusa pubblica e popolare, non parve inopportuno fare intanto un primo appello al concorso diretto dei cittadini nell'esercizio dell'azione penale riguardo alle contravvenzioni. Ciò contribuirà efficacemente ad agevolare la repressione di fatti sui quali molte volte è sommamente difficile l'azione dei pubblici funzionarî, e ad eccitare nei cittadini quell'interessamento e quello zelo per la cosa pubblica, che costituiscono un carattere pregevolissimo dei popoli civili e liberi, e recano un potente ed indispensabile sussidio al retto andamento della giustizia. Oltre di che nell'attuale ordinamento della giustizia pretoria, e fino a quando non verranno introdotte opportune riforme, il concorso civico nell'esercizio dell'azione penale recherà certo un vantaggio non lieve, rimovendo in gran parte gli inconvenienti che ora si deplorano, e rialzando a maggiore importanza quei minori giudizî, ai quali si attribuisce oggidì poco o niuno interesse; mentre, in generale, uguali sono le difficoltà giuridiche, e per giunta unico è il magistrato che attende a quei giudizî, ed è più facile che in essi siano coinvolti cittadini che appartengono alle classi più elevate e più influenti.

Circa la prescrizione dell'azione penale, l'articolo 419 contiene le stesse norme sancite nell'articolo 83 del progetto approvato dalla Camera in ordine alle contravvenzioni, prevedendo nel capoverso il caso che la contravvenzione consista in un fatto permanente contrario alla legge, in conformità a quanto statuiva l'articolo 493 del progetto senatorio.

A completare infine le disposizioni generali sulle contravvenzioni e quelle particolari sulla prescrizione, l'articolo 420 determina che, salvo quanto è da altre leggi diversamente disposto, nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda che non ecceda la somma di lire cento, possano i contravventori far cessare il corso dell'azione penale mediante la prova, prodotta prima che sia cominciato il dibattimento, dell' eseguito pagamento volontario di una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la commessa contravvenzione. Elevando a norma comune, nei limiti e sotto le condizioni predette, un istituto già in vigore per diverse materie, specialmente d'indole finanziaria o municipale, si credette corrispondere ad un voto già espresso in Parlamento, e che, sebbene avesse incontrato il suffragio della Commissione incaricata di esaminarne l'analoga proposta, non potè allora trovare soddisfazione per essere la proposta medesima isolata e poco armonizzante con le leggi penali in vigore (1). Del resto, l'istituto di che trattasi, intrinsecamente considerato, è consentaneo a quell'economia dei giudizii che il legislatore non deve mai trascurare, segnatamente in materie nelle quali la giustizia è paga quando, anche senza le formalità del giudizio, è tradotta in atto, mercè un equipollente, la sanzione penale stabilita dalla legge. Che poi la somma offerta pel componimento debba equivalere al massimo fissato per la contravvenzione, è giustificato da ciò che in questo modo restano conciliate tutte le esigenze legittime: quelle cioè della giustizia penale, mediante l'applicazione della pena nella misura più elevata, e quelle del contravventore, che viene ad essere sottratto alle molestie, alle spese, e ai danni sempre inerenti ad un pubblico giudizio.

---

(1) Vedasi il Progetto presentato dall'on. deputato CAMICI, preso in considerazione nella tornata dell'11 maggio 1878, e relazione della Commissione parlamentare (Camera dei Deputati — Sessione del 1878, documenti, n.i 46 e 46 *A*).

LEGGI SPECIALI

Nella Relazione sulla parte prima del Libro I si è già accennato come il sistema adottato dal Progetto portava alla conseguenza di lasciare *ex lege* non pochi reati che secondo i Codici penali vigenti costituiscono contravvenzioni, e come, per colmare questa lacuna, fosse mestieri di promulgare, contemporaneamente al nuovo Codice penale, alcune leggi particolari. Queste costituiscono l'oggetto dei disegni di legge che si presentano insieme al progetto del Codice penale medesimo.

Due categorie di fatti vennero tenute presenti nel compilare le dette leggi particolari, e cioè: 1.° quelli preveduti dal Codice penale del 1859 e dal Regolamento toscano di polizia punitiva, i quali fatti, cessando di aver vigore il Codice ed il Regolamento anzidetti, rimarrebbero impuniti se con la nuova legislazione non se ne tenesse il debito conto; 2.° quelli che nei Codici vigenti, e nel progetto approvato dal Senato, erano compresi fra i delitti, ma che, in conformità al nuovo sistema di classificazione dei fatti punibili, trovano invece sede più opportuna fra le contravvenzioni.

Nel procedere quindi alla disamina delle disposizioni contenute nei Codici e Regolamenti in vigore e nel progetto senatorio, che dovevano costituire la materia delle leggi suddette, è naturale che si omettessero quelle che o fanno già parte di altre leggi particolari vigenti in tutto il Regno (per esempio le leggi sulla pubblica sicurezza, sulla stampa, ecc.); o trovansi già collocate nella parte seconda del Libro I perchè aventi carattere di delitto (per esempio le minaccie, ingiurie, disobbedienze alla pubblica autorità ecc.); o, sebbene comprese nel progetto senatorio, non hanno però riscontro nella legislazione vigente, e fu trovato quindi più opportuno di riservarle a successive elaborazioni legislative, le quali per alcune sono anzi già avviate, come sarebbero le disposizioni sulla sanità pubblica. Ciò non tolse per altro che a questi criterii si facesse qualche eccezione, quando parve consigliata dalla convenienza di completare la trattazione e lo sviluppo di determinati argomenti, per esempio in materia di illecita mendicanza, di armi, ecc.

E qui giova avvertire come un concetto fondamentale che servì di guida nell' enumerare i fatti classificati fra le contravvenzioni, fosse quello, da una parte di non attribuire alla legge penale uffici di tutela che eccedono le naturali e razionali sue competenze, e dall'altra di non esigere dai cittadini un concorso di assistenze che esorbitano dalla sfera dei doveri civici, e recano indebite restrizioni di libertà. Così vennero eliminati dalle contravvenzioni quei fatti che importerebbero una soverchia ingerenza della legge nelle relazioni private, come ad esempio la bestemmia, la ciurmeria, ecc.; o venne completata la nozione della contravvenzione in quei fatti che solo in concorso di date circostanze possono interessare l'ordine pubblico, come, per esempio, in materia di indolenza colpevole, di giuochi d'azzardo, di animali vaganti, ecc.; o vennero esclusi quei fatti che costituiscono niente altro che una molestia ai privati e affievoliscono la pubblica vigilanza, per esempio, certi obblighi eccessivi di registrazioni e denuncie imposti ad esercenti o conduttori di mezzi di trasporto, e così dicendo.

Inoltre, al pari che pei delitti, anche per le contravvenzioni si è posto cura speciale ad ovviare al lamentato vizio della casistica, come pure a quella lunga e complicata enumerazione di contravvenzioni in uno stesso articolo, che si deplora come un'altra imperfezione delle leggi penali vigenti, e che aveva per conseguenza di accomunare sotto una identica sanzione penale, e di punire in eguale misura, fatti fra loro disparati per indole e gravità intrinseca.

Infine, per quanto riguarda la penalità, si è cercato di adattarla alle varie contingenze, secondo la specie ed entità rispettive; a questo fine giovando validamente la maggiore estensione e varietà propria alla nuova scala e graduazione delle pene.

Coordinate con questi criteri le varie contravvenzioni che devono formare oggetto di speciali provvedimenti legislativi da promulgarsi insieme al nuovo Codice penale, e tenuto conto della analogia ed affinità tra le medesime esistenti, si è trovato opportuno di riunirle in quattro leggi distinte, cioè:

I. disposizioni per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza;

II. disposizioni sulle armi;

III. disposizioni a tutela della pubblica morale;

IV. disposizioni a tutela della sicurezza personale e della proprietà pubblica e privata.

I.

Conforme a quanto già trovasi statuito nel progetto senatorio, le disposizioni riguardanti l'oziosità, il vagabondaggio e l'illecita mendicanza, erroneamente comprese fra i delitti dal Codice penale del 1859, vengono, per l'evidente loro carattere, collocate fra le contravvenzioni.

In massima, il sistema qui adottato è identico a quello della legge vigente; il sistema, cioè, secondo cui la contravvenzione risulta bensì dallo stato di fatto che vuolsi colpire, ma essa è punibile sol quando sia accompagnata da analoga diffida giudiziale, la quale costituisce condizione indispensabile ad integrarne la figura giuridica. Se non che, con la guida dell'esperienza, si è ravvisato opportuno di modificare i criteri giusta i quali si devono valutare gli effetti della diffida e far scontare le pene.

Lasciando impregiudicato ciò che dalle leggi vigenti o dai progetti di riforma è disposto intorno all'istituto dell'ammonizione, il Progetto attuale si limita a determinare i rapporti dell'ammonizione stessa coi fatti contravvenzionali in esso considerati e regolati. Perciò è conservato il provvedimento della diffida nei fatti suddetti, provvedimento che, a prescindere dalle modalità che possono denaturarlo, è da ritenersi consentaneo, non pure alla ragione ed alla giustizia in reati che solo indirettamente interessano l'ordine pubblico, ma anche ai principî di civiltà e di libertà, che consigliano di non omettere sollecitudini atte a distogliere i cittadini dal violare la legge prima di colpirli con sanzioni penali, ed a renderli edotti di queste ultime col ministero del giudice. Ma si è stabilito un termine a decorrere dall'ammonizione, entro cui il contravventore è tenuto ad un duplice obbligo: di ottemperare all' ammonizione stessa, e di farne constare all'autorità. Il termine è necessario per lasciare al diffidato un tempo sufficiente ad emendare il suo costume. L'avere poi preveduti e tenuti nettamente distinti i due obblighi succenati, rimuove le incertezze in cui oggidì versa la giurisprudenza, e risponde al bisogno di munire della debita sanzione la diffida fatta dal magistrato e di assicurarne l'osservanza.

Quanto alla pena, giustamente è censurato il metodo della legge vigente di applicare agli oziosi e ai vagabondi la pena detentiva pura e semplice, la quale non solo riesce

inutile, ma è altresì assurda e dannosa, poichè costringe i contravventori a mantenersi forzatamente in quell'ozio, contro cui il legislatore deve appunto rivolgere la sua azione più preventiva che repressiva. E a tale intento non si può meglio corrispondere che applicando la disposizione dell'articolo 399 del nuovo Codice penale, della quale furono già esposti i pregi ed i vantaggi.

A questi concetti s'informano gli articoli 1 e 2, nei quali sono riunite le disposizioni riguardanti le due contravvenzioni dell'oziosità e del vagabondaggio. Il vagabondaggio è sostanzialmente una forma della oziosità, e quindi ben s'addice ad entrambe identica penalità; la quale, meno estesa dell'attuale nella sua durata, è, in compenso, più severa, e, come tale, riuscirà più efficace e più giusta. Al modo di scontare la pena nei sensi dell'articolo 399 del Codice penale provvede poi l'articolo 5 di questa legge, la cui disposizione però è meramente facoltativa, stante le anormali condizioni dei nostri stabilimenti di pena.

Anche la mendicanza ha molti punti di affinità con l'oziosità ed il vagabondaggio. Egli è perciò che venne compresa essa pure in questa legge e sottoposta alle medesime discipline, subordinandone di conseguenza la repressione alla previa diffida del giudice. È ciò che costituisce l'oggetto dell'articolo 3, nel quale poi si distingue il mendicante autorizzato dal non autorizzato, per usare maggiore severità verso il secondo, e si prescinde dall'esigere la previa ammonizione per punire entrambi, quando la mendicanza è accompagnata da circostanze tali che aumentano il pericolo del fatto ed esigono pronto provvedimento; quali sarebbero, a mo' d'esempio, il mendicare armati, od in più persone riunite, od in tempo di notte, o introducendosi nell'interno delle abitazioni, o simulando infermità, miserie ecc. od in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito. Fu anche preveduto il caso che l'illecita mendicanza sia mascherata con l'offerta di servizi o con l'esercizio di qualche minuto commercio; sotterfugio troppo frequente, con cui suolsi eludere la legge ed aggiungere al pericolo inerente alla mendicanza anche la molestia ai cittadini.

L'applicazione della pena non deve dispensare il contravventore dall'obbligo di correggere la propria condotta dopo scontata la pena medesima. A questo provvedono le disposizioni dell'articolo 4.

La condizione dei minorenni oziosi, vagabondi e mendicanti, esige norme speciali. Queste diversificano dalle ordinarie per la necessità, da una parte, di elevare il limite dell'età irresponsabile, e dall'altra, di usare particolare severità verso i genitori o tutori, dalla trascuranza dei quali suole per lo più dipendere la mala condotta dei minorenni. Verso questi la legge non può e non deve direttamente agire, se non quando i provvedimenti adottati verso i loro genitori o tutori siano riusciti inefficaci, ovvero quando i minorenni sieno privi di genitori o tutori. In tali casi è assoluta, per quanto dura, necessità di collocare il minorenne in uno stabilimento di educazione o di lavoro, ed anche meglio, potendolo, in una colonia agricola, per rimanervi non oltre l'età dei diciotto anni, ed apprendervi una professione od un mestiere. L'articolo 6 corrisponde a questi concetti.

Le altre disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 sono di sì evidente ragionevolezza che non richiedono dilucidazioni.

II.

Comprendendo fra le contravvenzioni le disposizioni sulle armi in conformità alla loro vera e naturale essenza, il Progetto, per ovvii motivi, non ha creduto opportuno di alterare il limite delle pene che si trova stabilito nella legislazione attuale per quelle contravvenzioni che esso si propone di mantenere; ed anzi, completando la materia, punisce alcuni fatti non preveduti dalle leggi vigenti.

In questo argomento si ebbe specialmente per guida un criterio fondamentale suggerito dalla ragione e dalla esperienza, cioè il bisogno di tutelare la società di fronte ad un costume così pericoloso quale è l'abuso delle armi, e di escogitare perciò tutti i mezzi più confacenti affinchè sia esercitata la più efficace prevenzione, in modo però che, mentre si provvede, per così dire, a sopprimere gli strumenti più temibili del delitto, non si privino i cittadini onesti di una legittima difesa contro le aggressioni dei malvagi.

Sotto tale aspetto, nel fine di energicamente reagire contro il mal vezzo del porto abusivo delle armi, che costituisce la preoccupazione precipua del legislatore, il Progetto non si limita a stabilire penalità contro il porto medesimo; ma lo colpisce nelle sue sorgenti primitive. Quindi, dopo aver disposto nell'articolo 1 intorno alla fabbricazione illecita e

clandestina delle armi insidiose, e nell'articolo 2, parte prima, intorno all'illecito smercio delle armi proprie, occorreva premunirsi anche contro la vendita di esse, fatta bensì da persone autorizzate a tale commercio, ma fatta però a persone delle quali la società ha ragione di diffidare quando siano armate. E però all'articolo 2, primo capoverso, è punito il venditore, anche autorizzato, che vende armi o materie esplodenti a persona la quale non esibisca la licenza per il porto o la ritenzione delle armi. Se anche in tale disposizione il commercio delle armi dovesse trovare qualche impaccio al suo libero svolgimento, è troppo ovvio che questo non potrebbe mai costituire un ostacolo al proposto provvedimento, perchè senza di esso riuscirebbe affatto illusorio il sistema preventivo contro le armi, tanto generalmente reclamato. Per questa stessa ragione la libertà del commercio non impedì punto al legislatore di vincolare a rigorose cautele lo smercio dei veleni, sebbene affidato a persone esperte e che per esercitare la loro professione hanno dovuto offrire garanzie di onestà e di intelligenza.

Così per lo smercio, come per il porto abusivo delle armi previsto nell'articolo 3, la pena è aggravata quando le armi portate o vendute siano insidiose, ritenuta in tal caso come pena l'arresto. Altre aggravanti per il porto abusivo si fanno naturalmente consistere nel tempo di notte e nel luogo di adunanza o concorso di gente, e sono previste nell'articolo 3, ultimo capoverso. Infine, aggrava pure tanto il porto abusivo di armi proprie, quanto la detenzione di armi insidiose, preveduta questa dall'articolo 4, la circostanza personale della condanna precedente per oziosità, vagabondaggio o mendicanza, o per altri determinati reati (art. 5).

Nè sarà superfluo avvertire che, rispetto al porto abusivo delle armi proprie non insidiose di cui tratta l'articolo 3, prima parte, fu preveduto il caso speciale che l'arma sia un fucile da caccia portato per uso di caccia. Tale specie di contravvenzione, per la tenuità è punita con l'ammenda non eccedente le lire cento.

L'articolo 6 contiene disposizioni di evidente utilità e di complemento. L'articolo 7 infine spiega quali debbano considerarsi armi proprie ed improprie e quali armi insidiose. A tal uopo è bene avvertire come le nozioni date nelle leggi vigenti e nei progetti anteriori siansi modificate nel senso di comprendere fra le armi proprie anche le esplodenti, le quali

assunsero oggidì una speciale importanza per le nuove invenzioni e per i nuovi congegni con cui sono costruite; e come, per considerazioni analoghe, siansi comprese fra le armi improprie anche le materie infiammabili; mentre poi un esame accurato dell'argomento portò a stabilire, che il carattere insidioso delle armi deve ravvisarsi, non solo in quelle proprie ma anche nelle improprie, tuttavolta che esse presentino le condizioni da cui risulta l'indole insidiosa, che in parte si trovò opportuno di esemplificare nell'ultimo capoverso dell'articolo precitato.

III.

Le disposizioni a tutela della pubblica morale si riferiscono a due argomenti principali: all'ubbriachezza ed ai giuochi d'azzardo, cui fanno seguito alcune altre statuizioni che per la loro indole attengono alla stessa specie di contravvenzioni. Non importa notare che in questo progetto non s'intende comprendere tutto quanto in materia di polizia può interessare la pubblica morale; essendosi già avvertito, come le quattro leggi speciali si limitino alle trasgressioni in generale previste nei Codici penali che vanno a cessare, e nel progetto approvato dal Senato.

L'ubbriachezza per sè medesima, e in generale considerata, non può costituire oggetto di azione repressiva, inquantochè essa rientra nel novero di quelle viziose abitudini che devono essere combattute più nel campo morale che nel campo giuridico. Nè può bastare, a farne materia punibile, la circostanza che l'ubbriachezza porge frequente occasione ed alimento alla delinquenza, poichè l'esperienza in qualsiasi paese, e specialmente in Italia, lascia ancor dubbio quale e quanto influsso esserciti sulla criminalità.

Tuttavia, quando concorrono determinate circostanze che imprimono al fatto un carattere che interessa l'ordine pubblico, allora sorgono gli estremi di una vera e propria contravvenzione che il legislatore non può fare a meno di colpire con sanzioni penali. Tali circostanze consistono: 1.° nella pubblicità del fatto; 2.° nella maliziosa provocazione dell'ubbriachezza altrui; 3.° nella delinquenza commessa in istato di ubbriachezza.

Invero, colui che si espone al pubblico in istato di piena e manifesta ebrietà, non solo si rende particolarmente pe-

ricoloso, ma provoca altresì il pubblico scandalo, e quindi dev'essere, mitemente bensì, ma pure assoggettato a pena. Questa poi vuol essere aggravata, allorchè il fatto riveste carattere di abitualità; nel qual caso torna opportuna, ed è consigliata da considerazioni di prevenzione e di pubblica igiene, l'applicazione facoltativa del provvedimento indicato nell'articolo 1, primo capoverso, che contempla la specie in esame.

Quanto poi alle cause che potrebbero, in determinate circostanze, scusare il fatto della ubbriachezza, non sembrò opportuno di formolare apposita disposizione, giacchè al caso provvederebbe sufficientemente il capoverso dell'articolo 410 del Codice penale, secondo cui l'imputato di una contravvenzione può essere ammesso a provare la sua buona fede rispetto al fatto che costituisce la contravvenzione stessa.

L'articolo 2 riproduce, rispetto all'ubbriachezza, ciò che dispone l'articolo 6 del progetto di legge per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza, limitatamente però alla prima parte; rimanendo quindi escluso che, per la sola circostanza dell'ubbriachezza, possa applicarsi il provvedimento indicato nel primo capoverso del detto articolo, che l'esperienza consiglia di risparmiare quando non lo imponga la necessità.

Non è mestieri giustificare come colui che in luogo pubblico cagiona maliziosamente l'ubbriachezza d'altri, o che somministra bevande od altre sostanze inebbrianti a persona già ebbra, meriti una particolare punizione, che deve essere a sua volta aggravata quando la persona anzidetta sia manifestamente o minore di anni sedici, o in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente. Ciò è argomento dell'articolo 3; e l'articolo 4, infine, stabilisce una sanzione nell'intento di punire anche l'accusato o l'imputato che venne dichiarato penalmente irresponsabile di un delitto commesso in istato di ubbriachezza, condizione per sè medesima sempre altamente riprovevole.

A raggiungere più efficacemente i fini delle anzidette disposizioni è diretta la prescrizione dell'articolo 5, secondo la quale una copia degli articoli di legge relativi all'ubbriachezza deve essere tenuta affissa nell'atrio di ogni casa comunale e nella camera principale di ogni esercizio pubblico ove si smerciano al minuto bevande od altre sostanze inebbrianti. Questa prescrizione, che trova riscontro nelle legislazioni più recenti

di altri Stati (1), sembra efficacissima per agevolare ai cittadini la conoscenza della legge a tale riguardo e ricordare ad essi l'indole sempre riprovevole dell'ubbriachezza, non che le conseguenze penali a cui si espongono coloro che vi si abbandonino. Il capoverso dell'articolo stesso contiene le sanzioni penali dirette ad assicurare l'immanchevole osservanza ed il costante rispetto del provvedimento preaccennato.

Affine alla materia della ubbriacchezza è quella che riguarda i giuochi d'azzardo; i quali pure, se non sono accompagnati dalla condizione della pubblicità, e quindi dello scandalo e dagli adescamenti più pericolosi, sfuggono all'azione penale, per quanto siano censurabili nell'ordine morale.

Dato questo estremo della pubblicità, la legge deve anzitutto colpire coloro che tengono i detti giuochi, perchè essi ne sono il fomite più potente; aggravando la pena se il fatto è abituale o se il colpevole è un pubblico esercente. Per altro anche colui che semplicemente partecipa al giuoco d'azzardo, pur non essendo complice con quello che lo tiene, deve sottostare ad una pena quando sia stato colto nell'atto di giuocare. Ad entrambe queste contravvenzioni provvedono gli articoli 6 e 7.

L'articolo 8 ordina la confisca del denaro e degli oggetti inservienti al giuoco; e il successivo articolo spiega il concetto legale del giuoco d' azzardo e della sua pubblicità.

Due soli articoli costituiscono il capo terzo ed ultimo di questo progetto di legge, dei quali il primo (art. 10) contiene le sanzioni penali contro coloro che mostrano in pubblico nudità invereconde, o in altro modo offendono la pubblica morale. Il secondo, ossia l'articolo 11, riproduce integralmente, nella prima parte, la disposizione del progetto senatorio (art. 567), secondo cui è usata una giusta severità contro il biasimevole e barbaro costume, pur troppo deplorato anche tra noi, di maltrattare pubblicamente gli animali. Il capoverso poi dello stesso articolo non fa che appagare un bisogno vivamente sentito, e che consiste nel coordinare alle esigenze della civiltà ed alla mitezza dei costumi e sentimenti odierni, l'uso di un mezzo di cui si vale la scienza nell' interesse delle sue indagini e dei suoi perfezionamenti.

(1) Legge francese 23 gennaio 1873, art. 12 e legge austriaca 19 luglio 1877, §. 8.

In quest'ultima legge si comprendono le contravvenzioni relative a fatti i quali, senza essere direttamente lesivi di alcun diritto, presentano tuttavia un pericolo più o meno prossimo alle persone o alla proprietà pubblica o privata. Distribuiti in ordine di importanza i fatti che si devono prevedere nelle due parti in cui naturalmente si divide la legge, il capo I comprende le contravvenzioni relative alla custodia e cura degli alienati di mente (art. 1); alla polizia edilizia e stradale (articoli 2, 3 e 4); alla custodia degli animali (art. 5 e 6); al gettito ed all'esposizione di cose che possono nuocere alle persone (art. 7).

Fra queste disposizioni, che sostanzialmente riproducono quelle analoghe del Codice penale del 1859, del Regolamento toscano e del progetto senatorio, una sola vi è stata aggiunta, ed è quella indicata nel secondo capoverso dell'articolo 1. Tale aggiunta fu consigliata dall' intento di completare le disposizioni intorno agli alienati di mente, in attesa di una legge speciale che regoli i modi di ammissione e di rilascio di quegli infelici. L'esperienza ha consigliato di riparare nel frattempo e in qualche modo, con una disposizione generale, agli inconvenienti che pur troppo si sono verificati a siffatto riguardo, mentre è vivamente lamentata fuori delle provincie toscane, ove sonvi norme particolari, la lacuna che in proposito esiste.

Formano oggetto del capo II le sanzioni penali stabilite a tutela della proprietà pubblica e privata. Esse riguardano, in primo luogo, l'acquisto o la pignorazione, ecc. di oggetti che possono verosimilmente provenire da un reato (art. 8), o di cui, essendone successivamente conosciuta la provenienza, non è fatta denunzia immediata all'autorità (art. 9); o che, essendo cose preziose od usate, da chi attende al commercio od alla pignorazione di esse non sono notate in apposito registro, o questo non è esibito all'autorità che ne fa richiesta (art 10). In secondo luogo, le suddette sanzioni si riferiscono al possesso, allo smercio od all'uso di strumenti atti ad aprire o forzare ripari posti a tutela della proprietà, ed ai travestimenti non giustificati, fatti che richiedono poi una speciale severità, se commessi da persone pregiudicate (articoli 11, 12, 13 e 14).

Nel formulare le cennate disposizioni, che non richiedono speciale esame, si è posto accurato studio nel fine di dare valido presidio alle proprietà, nella polizia del minuto commercio, senza perciò angustiarlo fuor di misura, nè creargli soverchi impacci.

Finalmente, laddove le previsioni speciali del legislatore non possono giungere, supplisce la disposizione generale e complementare contenuta nell'articolo 15, secondo la quale può essere colpito ogni fatto, non previsto negli articoli precedenti risultante da atto di qualsivoglia natura, che faccia sorgere il pericolo di danni alle persone od alla proprietà pubblica o privata. La pena è in tali casi fissata alternativamente nell'arresto o nell'ammenda, affinchè il giudice, secondo la varietà delle circostanze, possa applicare quella sanzione che meglio conviene. Con tale prescrizione suppletiva fu possibile evitare la necessità di una lunga enumerazione di fatti speciali preveduti nella legislazione vigente; come ad esempio quella dell'articolo 685, n.° 4 del Codice penale del 1859, e che riprodotta in questa legge, non avrebbe forse trovato sede opportuna. Così una ulteriore opera legislativa avrà modo di svolgere più ampiamente le relative materie speciali; mentre ad esse provvede intanto la detta disposizione. Il capoverso dell'articolo poi eleva la pena di un grado, se il fatto preveduto nella prima parte costituisce pure infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commercio od industria, quando la legge non disponga altrimenti; e ciò evidentemente pel maggiore pericolo che dal fatto suole in tali evenienze derivare.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

Tavola dimostrativa della commisurazione delle pene ai singoli delitti secondo il Progetto.[1]

(1) Le pene accessorie sono indicate fra parentesi in corsivo.
L'aggiunta al nome del reato di una qualche circostanza dimostra, per regola, che questa non è costitutiva, ma aggravante o diminuente e che la figura semplice del reato trovasi collocata altrove.
Gioverà riportare a questo luogo la seguente disposizione nel Progetto:
« Art. 31. Quando un delitto punito con la prigionia fu l'effetto d'un impulso non pravo, « il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla prigionia la detenzione. »

N. d'ord.	Articoli del Prog.	Ergastolo
1	93	Attentato contro l'unità o l'indipendenza dello Stato.
2	95	Provocazione ad ostilità contro lo Stato, seguita da effetto.
3	102	Attentato contro il Re, il Principe ereditario o il Reggente.
4	105	Idem col mezzo della guerra civile.
5	322	Omicidio qualificato.

Prigionia

da 21 a 25 anni

6	320	Omicidio (*se aggravato, la pena non può applicarsi nel minimo*).
7	323	Omicidio per cause concomitanti, qualificato.

maggiore di 16 anni

8	191	Calunnia che ebbe per effetto condanna a pena maggiore della prigionia.

da 16 a 25 anni

9	94	Portar le armi contro la Patria *(vig. spec. fino a 3 anni)*.

da 16 a 20 anni

10	105	Guerra civile *(vig. spec. fino a 3 anni)*.
11	131	Riduzione in servitù.
12	218	Falsa moneta, per valore sup. a 20,000 lire *(vig. spec.)*
13	323	Omicidio per cause concomitanti (*se aggravato, la pena non può applicarsi nel minimo)*.
14	352	Procurato aborto, dissenziente la donna, da cui derivò la morte.

da 11 a 25 anni

15	105	Attentato ad impedire al Re l'esercizio della sovranità, a mutare violentemente la Costituzione, a impedire al Senato o alla Camera l'esercizio delle loro funzioni, commesso col mezzo della guerra civile *(vig. spec. fino a 3 anni)*.

da 11 a 20 anni

16	95	Provocaione ad ostilità contro lo Stato, non seguita da effetto *(vig. spec. fino a 3 anni)*.
17	192	Falsa testimonianza che ebbe per effetto condanna magg. della prigionia.
18	194	Subornazione di testimonio *(la pena non può essere applicata nel minimo)*.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	Detenzione

da 21 a 25 anni

1	104	Eccitamento alla insurrezione, se questa è avvenuta (*vig. spec. fino a 3 anni*).
2	105	Idem col mezzo della guerra civile (*idem*).

da 16 a 25 anni

3	100	Arruolamenti o atti ostili da cui derivò guerra contro lo Stato (*vig. spec. fino a 3 anni*).

da 16 a 20 anni

4	120	Cospirazione contro l'unità o l'indip. dello Stato (*vig. spec. fino a 3 anni*).
5	120	Idem all'attentato contro il Re o il Principe ered. o il Reggente *(idem)*.

da 11 a 25 anni

6	103	Attentato ad impedire al Re l'esercizio della sovranità, a mutare violentemente la costituzione, a impedire al Senato o alla Camera l'esercizio delle loro funzioni (*vig. spec. fino a 3 anni*).

da 11 a 20 anni

7	104	Eccitamento alla insurrezione, non avvenuta *(vig. spec. fino a 3 anni)*.
8	105	Idem col mezzo della guerra civile (*idem*).
9	117	Formazione di bande armate per commettere uno dei reati preveduti negli art. 93, 102, 103, 104, 105 (*idem*).

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
19	255	Incendio aggravato dalla qualità della cosa e del tempo.
20	256	Esplosione di mina, idem.
21	272	Disastro su ferrovie con pericolo di persone, commesso di notte o in tempo di calamità.
		da 11 a 15 anni
22	105	Attentato alla guerra civile *(vig. fino a 3 anni).*
23	133	Arresto arbitrario o sequestro di persona con falso nome, per vendetta o lucro o con consegna in paese estero per servizio militare, aggravato dalla qualità della persona.
24	144	Peculato, aggravato.
25	204	Connivenza del pubb. uff. in evasione commessa con violenza alle persone o con rottura, armata mano o in più persone.
26	218	Falsa moneta per valore da 5000 a 20,000 l. *(vig. spec.).*
27	219	Spendizione di falsa moneta per val. sup. a 20,000 *(idem).*
28	255	Incendio aggravato dal tempo, ma non dalla qualità della cosa.
29	256	Esplosione di mina.
30	257	Inondazione con pericolo di persone.
31	259	Sommersione, idem.
32	272	Disastro su ferrovie, di notte o in tempo di calamità.
33	292	Violenza carnale aggravata per la persona o per le offese derivate *(aumento di due gradi se ne seguì la morte).*
34	328	Lesione personale gravissima qualificata.
35	356	Abbandono di fanciullo o di persona incapace, da cui derivò la morte, qualificato pel luogo o per la persona.
36	375	Rapina aggravata.
		da 6 a 20 anni
37	324	Omicidio preterintenzionale (*se qualificato, si aumenta di un grado*).
		da 6 a 15 anni
38	96	Comunicazione di segreti di Stato a Stato nemico, commessa da chi ne era ufficialm. istruito (*multa magg. di* 5000 e *vig. fino a 3 anni*).
39	167	Violenze o minacce contro un pubb. uff. o un corpo legittimamente deliberante, commesse da più persone in seguito a concerto.
40	167	Radunate per intimidire la pubblica autorità nelle suddette circostanze.
41	237	Falso documentale commesso dal pubb. uff.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*
		da 6 a 15 anni
10	104	Insurrezione (*vig. fino a 3 anni*).
11	105	Idem, col mezzo della guerra civile (*idem*).
12	114	Attentato contro sovrano estero (*idem*).

N. d'ord.	Articoli del Prog.	Prigionia.	N. d'ord.	Articoli del Prog.	Detenzione.
42	240	Falso in docum. pubb., che fa fede fino a querela di falso, commessa da chi non è pubb. ufficiale.			
43	255	Incendio aggravato dalla qualità della cosa, ma non dal tempo, oppure dal tempo, ma di danno non eccedente L. 500.			
44	256	Esplosione di mine, idem.			
45	267	Disastro su ferrovie, con pericolo alla vita o alla salute.			
46	378	Ricatto.			
		da 6 a 10 anni			**da 6 a 10 anni**
47	97	Negoziazione infedele di affari di Stato (*vig. fino a 3 anni*).	13	106	Usurpazione di comando di truppe, piazze, fortezze, ecc. (*vig. fino a 3 anni*).
48	100	Arruolamenti o atti ostili che hanno esposto lo Stato al pericolo di guerra (*vig. fino a 3 anni*).	14	117	Partecipazione a bande armate per uno degli scopi indicati agli art. 93, 102, 103, 104, 105 (*vig. fino a 3 anni*).
49	132	Arresto arbitrario o sequestro di persona con falso nome, per vendetta o lucro o consegna in paese estero per servizio militare.	15	313	Bigamia, inducendo altrui in errore.
50	133	Idem. con mali trattamenti e protratto per più di un mese, aggr. dalla qual. delle persone.	16	355	Suicidio (eccitamento o complicità al).
51	144	Peculato (*multa non precisata*).	17	341	Omicidio in duello (*multa maggiore di* 5000, *e interdizione da 31 mesi a 5 anni*).
52	145	Sottrazione di documenti commessa dal pubb. ufficiale (*multa* 51-3000).			
53	147	Concussione (costringendo).			
54	197	Prevaricazione, a danno di imp. o acc. di delitto punib. con più di 5 anni (*int. temp.*).			
55	198	Concussione del patrocinatore, aggravata (*multa* 1251-5000).			
56	203	Connivenza del pubb. uff. in evasione violenta.			
57	210	Associazione per delinquere, aggravata.			
58	214	Formazione di bande armate.			
59	218	Falsa moneta per valore da 500 a 5000 lire (*vigil. spec*).			
60	219	Spendizione di falsa moneta per valore da 5000-20,000 (*vigil. spec.*).			
61	226	Contraffazione od uso del sigillo dello Stato.			
62	230	Contraffazione di carta bollata, francobolli ecc. per più di 5000 lire (*multa* 1250-3000).			
63	244	Uso di documento pubblico falso.			
64	255	Incendio non aggravato nè dalla qualità della cosa nè dal tempo, oppure aggravato dal tempo ma di danno non eccedente lire 500.			
65	256	Esplosione di mine, idem. idem.			
66	257	Inondazione.			
67	265	Idem., se vi fu pericolo alle persone, ma il danno non eccedette a l. 500.			
68	259	Sommersione.			
69	265	Idem., come al n. 67.			

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
70	261	Distruzione di opere di comunicaz. con pericolo delle persone.
71	267	Disastro su ferrovie.
72	272	Danneggiamento a strade ferrate, di notte o in tempo di calamità.
73	272	Gettito di corpi contundenti o esplosione di proiettili contro convogli in corso, di notte o in tempo di calamità.
74	274	Corrompimento di sostanze alimentari con pericolo alla vita o alla salute.
75	290	Violenza carnale.
76	292	Atti violenti di libidine, aggravati per la qualità delle persone o per le offese derivate (*aum. di due gradi se derivò la morte*).
77	304	Prostituzione violenta della moglie, della figlia ecc.
78	317	Occultazione o supposizione d'infante.
79	318	Soppressione dello stato legittimo d'un infante commessa dall'ascendente.
80	327	Lesione personale gravissima.
81	335	Omicidio in rissa.
82	351	Procurato aborto, consenziente la donna, da cui derivò la morte.
83	352	Procurato aborto, dissenziente la donna.
84	355	Abbandono di fanciullo o di persona incapace, da cui derivò la morte.
85	356	Idem., da cui derivò grave danno corporale, qualificato dal luogo o dalla persona.
86	375	Rapina
87	377	Estorsione.
		da 31 mesi a 10 anni
88	96	Comunicazione di segreti di Stato a Stato nemico fatta da chi non ne era ufficialmente. istruito (*multa sup. a* 3000 *l.* e *vig. sino a 3 anni, se la prig. eccede 5 anni).*
89	150	Corruzione del pubb., uff. aggravata *(multa* 1251-7500*).*
90	191	Calunnia, aggravata.
91	169	Resistenza contro la pubb. Aut. commessa da più persone.
92	120	Cospirazione contro un Capo di governo estero *(vig. fino a 3 anni, se la prig. eccede 5 anni).*
93	204	Procurata evasione, armata mano, in più persone con violenza alle persone o con rottura.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*
		da 31 mesi a 15 anni
18	120	Cospirazione per impedire al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità o per mutare viol. la Costituzione, o per impedire al Senato o alla Camera il libero esercizio delle loro funzioni (*vig. fino a 3 anni, se la detenzione eccede cinque anni).*
		da 31 mesi a 10 anni
19	164	Violazione di sigilli commessa da pubbl. uff.
20	107	Offesa pubblica contro il Re o in sua presenza *multa* 1251-7500 *(se la detenzione eccede cinque anni: vig. fino a 3 anni).*
21	120	Cospirazione all'insurrezione (*vig. idem.*):
22	272	Disastro colposo su ferrovie, di notte o in tempo di calamità (*multa* 501-3000) *(la pena può aumentarsi di un altro grado).*

N. d'ord.	Articoli del Prog.	Prigionia.
94	204	Connivenza del pubb. uff. in evasione commessa armata mano o in più persone *(int. temp.)*.
95	239	Simulazione o alteraz. di copia di documento pubblico, commessa dal pubb. ufficiale.
96	240	Falso in copia di docum. pubb., che fa fede fino a querela di falso, commesso da chi non è pubb. uff. *(può diminuirsi un altro grado)*.
97	245	Soppressione di documento pubb., che fa prova fino a querela di falso.
98	265	Incendio aggravato dalla qualità della cosa, ma di danno non eccedente L. 500.
99	272	Pericolo di disastro su ferrovie, di notte o in tempo di calamità.
100	298	Ratto di donna minore di anni 12.
101	328	Lesione personale grave, qualificata.

da 31 mesi a 5 anni

102	99	Arruolamenti a servizio di Stato estero.
103	120	Cospirazione alla guerra civile.
104	132	Arresto arbitrario o sequestro di persona con maltrattamenti o per più di un mese.
105	139	Violenza o minaccia per costringere taluno a fare o non fare qualche cosa, con armi o con intimidazioni *(è facoltativa la sopposiz. alla vig. della P. S.)*.
106	142	Violazione di domicilio, armata mano o di notte.
107	175	Oltraggio contro un corpo giud. o amm., commesso con violenze o minacce.
108	143	Violazione di domicilio, commessa dal pubb. uff. e aggravata *(la pena può essere aumentata di un altro grado)*.
109	192	Falsa testimonianza aggravata *(interdiz. temp. dai pubb. uff.)*.
110	194	Subornazione aggravata *(idem)*.
111	198	Concussione del patrocinatore *(multa* 1250-5000 *e int. temp.)*.
112	204	Procurata evasione armata mano o in più persone.
113	210	Associazione per delinquere.
114	214	Partecipazione a bande armate.
115	218	Falsa moneta, per valore inf. a lire 500 *(può diminuirsi un altro grado) (vig. spec. e se la prig. eccede 30 mesi sospens. p. u.)*.
116	219	Spendizione di falsa moneta *(idem)*.
117	229	Contraffazione della impronta del bollo dello Stato con mezzo non atto alla riproduzione *(può diminuirsi un altro grado)*.
118	230	Contraffazione di carta bollata, francob. ecc. per non più di 5000 lire.
119	240	Falso in documento pubb., che non fa fede fino a querela di falso, commessa da chi non è pubb. ufficiale.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	Detenzione.

da 31 mesi a 5 anni

23	100	Atti ostili che esposero a rappresaglie *(multa 51-5000)*.
24	125	Violazione del libero esercizio di un dir. politico commessa da pubb. uffic. (*multa* 501-3000 e *interd. dai pubb. uff.*).
25	313	Bigamia.
26	325	Suicidio (eccitamento o complicità in suicidio tentato).
27	326	Omicidio colposo di più persone (*multa* 51-5000).

da 13 mesi a 5 anni

28	107	Offesa contro il Re *(multa* 501-5000).
30	118	Assistenza a bande armate aventi per iscopo uno dei reati puniti negli art. 92, 102, 103, 104, 105.
29	107	Offesa pubblica contro il Principe ered. o il Reggente o in loro presenza (*multa fino a* 3000).
31	264	Incendio colposo con pericolo alle persone (*multa* 51-300).
32	264	Esplosione di mine, idem (*idem.*).
33	264	Inondazione, idem (*idem*).
34	264	Sommersione, idem *(idem)*.
35	270	Disastro colposo su ferrovie (*multa* 501-3000). (*può aumentarsi un altro grado*).
36	272	Pericolo di disastro colposo su ferrovie, di notte o in tempo di calamità *(multa* 501-3000).
37	283	Sciopero violento in seguito a concerto.
38	284	False notizie per influire sul prezzo delle sostanze alim. o sparse da mediatori (*multa* 1251-3000).
39	308	Adulterio e fuga dalla casa coniugale.
40	314	Matrimonio violento con inganno o cui osta un impedimento.

N. d'ord.	Articoli del Preg.	
120	244	Uso di falso docum. pubb. per procurare la prova di un fatto vero.
121	260	Pericolo di naufragio.
122	262	Sottraz. o distruz. di apparecchi per impedire l'estinzione di un incendio ecc.
123	265	Incendio non aggravato dalla qualità della cosa, e di danno non eccedente lire 500.
124	265	Inondazione, se il danno non eccede L. 500.
125	265	Sommersione, idem.
126	268	Danneggiamento a strade ferrate.
127	269	Gettito di corpi contundenti o esplosione di proiettili contro convogli in corso.
128	283	Istigazione a sciopero violento in seguito a concerto.
129	291	Atti violenti di libidine.
130	304	Prostituzione della moglie, figlia ecc. con insidie o inganni.
131	306	Eccitamento alla corruzione di minore di anni 15 per servire alla propria libidine, aggravato per la persona o pei mezzi adoprati *(multa* 51-1250*)*.
132	315	Partecipazione dell'uff. dello stato civile al reato di bigamia.
133	329	Lesione personale gravissima preterintenzionale.
134	351	Procurato aborto, consenziente la donna.
135	352	Tentato aborto, dissenziente la donna.
136	355	Abbandono di fanciullo o di persona incapace da cui derivò grave danno corporale.
137		Rapina, se il valore non supera L. 50.
138	377	Estorsione, idem.
139	379	Messaggio di ricatto.
140	383	Eccitamento all'emigrazione *(multa* 1251-5000*)*.

da 13 mesi a 5 anni

141	96	Rivelazione di segreti di Stato a Stato estero *(multa magg. di L.* 1250*)*
142	203	Connivenza di pubb. uff. in evasione *(interdiz. temp.)*.
143	222	Possesso di strumenti destinati a fabbricare moneta *(vig. spec. e se la prig. eccede trenta mesi sosp. dai pubb. uff.)*.
144	150	Violazione dei doveri d'ufficio per corruzione *(multa* 501 - 5000*)*.
145	166	Sottrazione di cose sequestrate *(multa* 1251-3000*)*.
146	167	Violenze o minacce contro un pubb. uff. o un corpo legittimamente deliberante, armata mano.
147	168	Radunate per intimidire la pubb. Autorità.
148	179	Millantato credito *(multa* 51-1250*)*.
149	183	Mancata fornitura dell'esercito o dell'armata *(multa magg. di* 500*)*.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
150	191	Calunnia *(interdiz. temp. dai pubb. uff.)*
151	202	Procurata evasione con mezzi violenti.
152	234	Uso illecito dei veri sigilli dello Stato o di altra Autorità o di bolli o marchi veri, se il danno eccede lire 1000.
153	238	Falsità intellettuale in certificato idoneo a pregiudicare altrui, commessa da pubb. ufficiale.
154	244	Uso di documento privato falso o di copie di docum. falsi.
155	249	Falsità in passaporti ecc. commessa da pubb. uff.
156	251	Falso attestato rilasciato da uff. di sanità per corruzione *(stessa pena pel corruttore)*.
157	258	Rottura d'argini con pericolo d'inondazione.
158	261	Distruzione di opere di comunicazione.
159	265	Idem. idem. con pericolo alle persone, se il danno non eccedette lire 500.
160	265	Sottrazione o distruz. di apparecchi destinati a spegnere un incendio e simile, se il danno non eccede lire 500.
161	267	Pericolo di disastro su ferrovie.
162	276	Vendita di sostanze alimentari o di merci falsif. pericolose alla salute, commessa da un droghiere ecc. *(multa* 1251-7500*)*.
163	295	Incesto *(interdiz. dai pubb. uffici)*.
164	298	Ratto di donna maggiore di anni 12, ma non maggiore di età, nè emancipata oppure coniugata.
165	302	Eccitamento alla corruzione, aggravato per la persona o pei mezzi adoperati *(multa* 501-7500*)*. *(può aumentarsi un altro grado)*.
166	318	Soppressione dello stato legittimo d'un infante.
167	327	Lesione personale grave.
168	356	Abbandono di fanciullo o di persona incapace, qualificato per il luogo o per la persona.
169	360	Diffamazione qualificata pel mezzo.
170	372	Furto qualificato.
171	380	Truffa qualificata *(multa* 1251-5000*)*.
172	382	Abuso dell'inesperienza di un minore, interd. ecc., qualificato pel valore *(multa* 1251-5000*)*.
173	387	Abuso di foglio in bianco qualificato per la persona *(multa* 501-3000*)*.
174	390	Ricettazione aggravata.
175	392	Usurpazione qualificata *(multa* 1251-5000*)*.

da 13 a 30 mesi.

176	143	Violazione di domicilio commessa da pubb. uff.
177	174	Oltraggio contro un corpo giudiziario o amministrativo.
178	175	Oltraggio contro un pubb. uff. con violenza o minaccia.
179	219	Spendizione di falsa moneta per valore inf. a lire 500 *(vigil. spec.)* *(può diminuirsi di un altro grado)*.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*

da 13 a 30 mesi

41	99	Arruolamenti non autorizzati.
42	110	Impugnare l'inviolabilità del Re, l'ordine di successione al trono, l'autorità costituz. del Re o delle Camere (*multa* 1251-3000).
43	121	Istigazione a commettere uno dei delitti puniti negli art. 93, 102, 103 (*multa* 1251-3000).
44	162	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni armata mano o con lesioni personali (*multa* 51-500).

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
180	240	Falsità in copia di docum. pubb., che non fa fede fino a querela di falso, commessa da chi non è pubb. uff.
181	242	Falsità in documento privato.
182	245	Soppressione di docum. pubb., che non fa piena prova.
183	275	Vendita di sostanze alim. o di merci pericolose alla salute, commessa da un droghiere ecc. *(multa* 1251-5000*).*
184	283	Istigazione a sciopero violento.
185	289	Turbata libertà degli incanti commessa dal pubb. uff. *(multa* 501-7500*).*
186	382	Abuso dell'inesperienza di un minore, interdetto ecc. *(multa* 51-3000*).*
		da 4 mesi a 5 anni
187	154	Lucri illeciti in pubb. concessioni per parte di pubb. uff. *(multa* 51-3000*).*
188	197	Prevaricazione a danno di imp. o accusato di delitto punib. con pena non eccedente 5 anni o con altra pena *(interdiz. temp.).*
189	202	Procurata evasione di un condannato all'ergastolo o a più di 5 anni di prig. o di detenz.
190	204	Aiuto ad evasione non avvenuta, armata mano o in più persone, con violenza o rottura.
191		Contraffazione o uso di punzoni, bolli ecc. *(multa* 51-3000).
192	228	Esposizione in vendita di oggetti falsamente bollati *(multa* 51-3000).
193	251	Falso attestato rilasciato per favore da un uff. di sanità, se per suo effetto taluno fu ammesso o trattenuto in manicomio.
194	271	Danneggiamento a telegrafi.
		da 4 a 30 mesi
195	130	Violato sepolcro.
196	142	Violazione di domicilio.
197	167	Violenze o minacce contro un pubb. uff. o un corpo legittimamente deliberante.
198	168	Radunate per intimidire la pubb. Autorità.
199	169	Resistenza contro la pubblica Autorità, armata mano.
200	192	Falsa testimonianza *(interdiz. temp. dai pubb. uff.).*
201	194	Subornazione di testimonio *(idem).*
202	196	Prevaricazione: 1.° deliberato pregiudizio del cliente in causa civile; 2.° assistenza di parti contrarie (*interdiz. temp. e multa* 51-3000*).*
203	202	Procurata evasione.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*
45	204	Evasione violenta, armata mano o da più persone.
46	213	Associazione per fare l'apologia di reati, eccitare al disprezzo o alla disubb. delle leggi o all'odio fra le classi sociali.
47	326	Omicidio colposo.
48	341	Lesione grave o gravissima in duello (*multa* 3001-5000 e *interd. da* 13 *a* 30 *mesi*).
49	393	Danneggiamento, se il danno supera l. 5000 (*multa*).
		da 4 mesi a 5 anni
50	277	Corrompimento colposo di acque potabili o di sostanze alimentari con pericolo alla vita o alla salute.
		da 4 a 30 mesi
51	107	Offesa contro il Principe ered. o il Reggente (*multa fino a l.* 1250).
52	112	Vilipendio contro le leggi o le istituzioni (*multa* 51-1250).
53	115	Offesa contro Capo di Governo estero (*multa sino a l.* 1250) (*facoltativa la diminuz. di un grado*).
54	125	Violazione del libero esercizio di un diritto politico (*multa* 51-1250).
55	126	Impedimento o turbamento di funzioni religiose con violenze, minacce o contumelie (*multa* 1250).
56	128	Vilipendio di cose destinate al culto e oltraggio contro i ministri dei culti (*multa* 51-1250).

N. d'ord.	Articoli del Prog.	
204	208	Istigazione a delinquere, se il delitto istigato è punito con più di 5 anni (*multa* 51-1250).
205	227	Contraffaz. o uso del sigillo di una pubb. Autorità.
206	232	Uso o vendita di carta bollata o francobolli contraffatti, per più di lire 100.
207	233	Possesso di stromenti atti a contraffare i sigilli, la carta bollata ecc.
208	234	Uso dei veri sigilli dello Stato o di altra Autorità o di bolli o marchi veri, se il danno non eccede lire 1000.
209	235	Contraff. di biglietti di trasporto falsi o loro uso.
210	239	Simulazione o alterazione di copia di un certif. atto a pregiudicare altrui, commessa da pubb. uff.
211	243	Falsità in documento pubblico, per procurare la prova di un fatto vero.
212	244	Uso di falso documento privato o di copia, per procurare la prova di un fatto vero.
213	247	Falsificazione o alterazione di passaporti e simili o uso di passaporti ecc. falsi.
214	265	Rottura d'argini, se il danno non eccede L. 500 (*può diminuirsi un altro gr.*)
215	265	Distruzione di opere di comunicazione, se il danno non eccede L. 500 (*idem*).
216	276	Vendita di sostanze alimentari o merci falsificate pericolose alla salute (*multa* 501-5000).
217	287	Contraffazione di opere dell'ingegno o di marchi e vendita o importazione di tali cose con[illegible]aff. (*multa* 51-5000).
218	2[illegible]	[illegible]raggio al pudore con atti impudici od osceni eccitando pubblico scandalo.
219	298	Ratto.
220	302	Eccitamento alla prostituzione (*multa* 51-3000).
221	303	Favorita prostituzione (*multa* 51-3000).
222	315	Partecipazione dell'ufficiale di stato civile a un matrimonio violento o insidioso o cui osta un impedimento.
223	329	Lesione personale grave preterintenzionale.
224	355	Abbandono di fanciullo o di persona incapace.
225	360	Diffamazione.
226	370	Furto.
227	373	Idem. qualificato, ma di valore non superiore a lire 50.
228	380	Truffa (*multa* 51-3000).
229	386	Abuso di foglio in bianco (*multa* 51-1250). (*Se il valore supera le lire* 1000 *la prigionia non può essere applicata nel minimo e la multa è aumentata di un grado*).

da 4 mesi a 1 anno

230	129	Deturpazione o mutilazione di sepolcri.
231	140	Minaccia qualificata.
232	166	Sottrazione di cose sequestrate commessa dal proprietario (*multa* 501-1250).

N. d'ord.	Articoli del Prog.	
57	164	Violazione di sigilli.
58	180	Eccitamento a disconoscere gli ordini civili o politici, commesso da un min. del culto (*multa* 51-1250).
59	215	Ammasso d'armi.
60	216	Pubblica intimidazione (*è facoltativa la vig. speciale*) (*se in tempo di pubb. calamità, la detenz. può estend. a 5 anni*).
61	264	Incendio colposo (*multa* 51-500).
62	264	Esplosione, idem. } stessa pena se vi fu pericolo di persone, ma il danno non ecc. l. 500.
63	264	Inondazione, idem. }
64	264	Sommersione, idem. }
65	270	Pericolo di disastro su ferrovie, colposo (*multa* 51-1250).
66	285	Sciopero violento.
67	284	False notizie (*multa* 501-1250).
68	308	Adulterio.
69	309	Concubinato (*pena pel marito*).
70	313	Bigamia (*pena di chi, essendo libero, contrae matrimonio con persona coniugata*).
71	338	Sparo d'arma in rissa.
72	368	Apertura o soppressione di lettere o telegrammi commessa dall'impiegato postale (*interdiz. temp. dai pubb. uff.; e se vi fu nocumento, è aggiunta la multa da* 51-3000).

da 4 mesi a 1 anno

73	200	Evasione di arrestato.
74	203	Negligenza del pubb. uff. per cui seguì l'evasione (*int. temp.*).
75	209	Apologia di reati; eccitam. al disprezzo o alla

233 174 Oltraggio contro un pubblico ufficiale.
234 195 Spergiuro *(multa* 51-1250).
235 207 Inosservanza della vigil. spec. di polizia.
236 241 Falsa indicazione di rapporti personali in pubb. documento.
237 241 Falsa indicazione della propria o altrui persona in effetto di commercio.
238 243 Falsità in documento privato, per procurare la prova di un fatto vero.
239 245 Soppressione di documento privato.
240 248 False indicazioni in passaporti e simili.
241 253 Falsificazione di certificati commessa da chi non è pubb. uff.
242 254 Presentazione all'Autorità di un docum. o certificato vero attribuendolo falsamente a sè o ad altri.
243 274 Vendita di sostanze alimentari o di merci pericolose alla pubbl. salute *(multa* 501-3000).
244 286 Inganno sul titolo dei metalli preziosi (*multa* 51-1250).
245 289 Turbata libertà degli incanti (*multa* 51-5000).
246 361 Ingiuria qualificata pel mezzo o per la presenza dell'offeso.
247 393 Danneggiamento, aggravato dal fine o dai mezzi (*multa*) (*può aumentarsi un altro grado*).

da 6 giorni a 30 mesi

248 202 Aiuto con mezzi violenti ad evasione tentata.
249 205 Illegale permesso di allontanarsi dato ad un arr. o cond. se ne seguì l'evasione (*int. temp.*).
250 229 Contraffazione delle impronte dei punzoni, bolli ecc. con mezzo non atto alla riproduzione (*può diminuirsi un altro gr.*)

da 6 giorni a 1 anno

251 169 Resistenza contro la pubb. Autorità.
252 196 Prevaricazione (patrocinio successivo) (*interdiz. temp. e multa* 5-1250) (*può dim. un altro grado).*
253 229 Contraffazione della impronta del sigillo di una pubb. Autorità con mezzo non atto alla riproduzione *(può diminuirsi un altro grado).*
254 232 Uso o vendita di carta bollata o francobolli contraff., per meno di 100 lire.
255 265 Incendio colposo, se il danno non eccede lire 500 (*multa* 5-50).
256 265 Esplosione, idem.
257 265 Inondazione, idem.
258 265 Sommersione, idem.
259 373 Furto semplice, se il valore non supera lire 50 *(può dimin. un altro gr.).*

disobb. delle leggi, o all'odio fra le classi sociali.
76 341 Lesione leggera in duello *(multa* 1250-3000 e *interd. da 7 mesi a 1 anno).*
77 344 Ingiuria per rifiutato duello *(multa* 51-1250).
78 367 Apertura di lettere o telegrammi da cui derivò nocumento a taluno *(multa* 51-3000).
79 367 Soppressione di lettere o pieghi *(multa* 51-3000) *(se derivò nocumento, la pena non può applicarsi nel minimo).*
80 393 Danneggiamento, se il danno supera le l. 1000 ma non le 5000 (*multa).*

da 6 giorni a 1 anno

81 100 Turbamento delle relazioni amichevoli dello Stato *(multa fino a L.* 1250).
82 309 Concubinato *(pena per la concubina).*

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
260	298	Ratto di donna maggiore di 12 anni soggetta a potestà patria o tutoria, senza violenza minaccia o inganno.

da 6 giorni a 3 mesi

261	250	Falsa indicazione in registri d'albergo.
262	297	Offesa al pudore con discorsi ecc.
263	361	Ingiuria *(multa fino a lire 500)*.

sino a 5 anni

264	148	Concussione (inducendo).
265	217	Favoreggiamento *(purchè non si ecceda la metà della pena stabilita pel delitto favorito)*.
266	359	Maltrattamenti in famiglia, qualificati per la persona.
267	387	Appropriazione indebita, qualificata per la persona *(multa* 501-3000*)*.
268	390	Ricettazione abituale *(può aumentarsi un altro gr.)*

sino a 30 mesi

269	132	Arresto arbitrario o sequestro di persona.
270	359	Maltrattamenti in famiglia.
271	385	Appropriazione indebita *(multa* 51–1250*)* (*se il valore supera L.* 1000, *la prig. non può applicarsi nel minimo e la multa è aumentata di un gr.)*.
272	390	Ricettazione.

sino ad 1 anno

273	134	Ratto di minore degli anni 15 consenziente.
274	139	Violenza o minaccia per costringere taluno a fare o non fare *(multa* 51-1250*)*.
275	149	Corruzione *(pena per il pubb. uff.) (multa* 51-3000*)*.
276	205	Permesso illegale di allontanarsi dato ad un arr. o cond. *(int. temp.)*.
277	303	Favorita prostituzione abituale o per lucro *(multa* 51-1250*)*.
278	306	Eccitamento alla corruzione di minore di anni 15, per servire alla libidine propria.
279	327	Lesione personale leggiera.
280	388	Appropriazione di cose smarrite o di tesoro.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*

da 6 giorni a tre mesi

83	130	Sottrazione di cadavere.
84	170	Disobbedienza all'ordine di separarsi da una riunione o assembramento *(multa* 501-1250*)*.
85	181	Esercizio illegale di atti di culto esterno *(multa* 51-3000*)*.
86	282	Insolvenza colpevole *(multa* 51-1250*)*.
87	393	Danneggiamento *(multa)*.

sino a 30 mesi

88	108	Vilipendio contro il Senato o la Camera *(multa* 51-1250*)*.
89	155	Violazione di segreto d'ufficio.
90	158	Rifiuto per parte di militare o di agente della pubb. forza di eseguire un ordine dell'aut. giud. o amministrativa.
91	190	Simulazione di reato.
92	207	Inosservanza della interd. dai pubb. uff. *(multa* 51-500*)*.
93	319	Supposizione o soppressione d'infante a cagion d'onore.

sino ad 1 anno

94	111	Far risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti di Governo *(multa* 51-1250*)*
95	127	Offese pubbliche contro il culto *(multa* 51-1250*)*.
96	329	Lesione personale colposa grave o gravissima.
97	136	Carcerazione illegale.
98	153	Atti arbitrarii commessi da pubb. uff. *(*abuso di autorità*)*.
99	162	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia *(multa* 51–500*)*.
100	189	Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
101	277	Vendita colposa di sostanze alimentari pericolose alla salute.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Prigionia.*
281	392	Usurpazione *(multa* 51-3000*)*.

sino a 6 mesi

282	135	Perquisizione illegale.

sino a 3 mesi

283	140	Minaccia.
284	197	Prevaricazione a danno di imp. di contravv. *(int. temp.)*.
285	236	Cancellazione dai francobolli, marche ecc. dei segni di annullamento.
286	285	Uso di pesi o misure false *(multa* 51-500*)*.

N. d'ord.	Articoli del Prog.	*Detenzione.*
102	279	Incetta di sostanze alimentari *(multa* 51-3000*)*.
103	280	Violazione degli ordini presi contro un'epidemia *(multa* 51-1250*)*.
104	358	Abuso dei mezzi di correzione.

sino a 3 mesi

105	126	Impedim. o turbam. dell'esercizio di funzioni religiose non accompagnato da violenza, minaccia o contumelia (*multa* 51-500).
106	160	Usurpazione di pubbliche funzioni.
107	280	Violazione degli ordini presi contro una epizoozia (*multa fino a lire* 5).
108	330	Lesione personale colposa.
109	339	Sfida a duello (*multa* 51-1250).
110	340	Duello (*multa* 51-5000 e *interdiz. da 31 mesi a 5 anni*).
111	396	Danno o sfregio all'altrui cosa immob., che non costituisca il reato di danneggiam., aggravato dal fine o dal mezzo.

sino a 5 giorni

112	170	Disobbedienza ad un ordine scritto dell'Autorità (*multa fino a lire* 500).
113	170	Notificazione di falsi connotati (*multa fino a lire* 50).

Interdizione dai pubblici uffici[1]

N. d'ord.	Articoli del Prog.	
		sino a 30 mesi
—	159	Rifiuto di procedere per un reato.

Multa[2]

da 501 a 3000 lire

1	157	Abbandono d'ufficio.

da 51-3000 lire

2	156	Omissione di un dovere d'ufficio in seguito a concerto.
3	369	Rivelazione di segreti *(interdiz. dai pubb. uff. da 2 a 6 mesi, e se vi fu danno da 7 a 30 mesi).*

da 51 a 1250 lire

4	156	Omissione di un atto di ufficio.
5	164	Negligenza del pubb. uff., in seguito alla quale fu commessa una violazione di sigilli.
6	199	Patto quotalizio *(interd. temp.).*
7	208	Istigazione a delinquere.
8	252	Attestazione di circostanze false atte a procacciare la beneficenza, o l' altrui fiducia commessa in certif. da pubb. uff.
9	339	Accettazione di sfida a duello, per parte del provocatore.
10	367	Apertura di lettere o telegrammi.

da 51 a 500 lire

11	162	Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
12	251	Falso attestato rilasciato per favore da ufficiale di sanità.
13	285	Possesso di pesi o misure false.
14	357	Omessa notifica di fanciullo abbandonato o smarrito.
15	357	Omessa assistenza a persona in pericolo.
16	396	Danno o sfregio ad immobile altrui, che non costituisca il reato di danneggiamento.

da 5 a 50 lire

17	223	Indebito rifiuto di moneta legale.

sino a 1250 lire

18	138	Omissione per parte del pubb. uff. di far cessare un arresto illegale.

sino a 500 lire

19	161	Usurpazione di titoli od onori.
20	172	Ricusa di aiuto legalmente richiesto in caso di pubbliche calamità.
21	339	Sfida a duello (per parte del provocato).

sino a 50 lire

22	140	Minaccia leggiera.

(1-2) Come pena principale.

PROGETTO
DI
CODICE PENALE
(ZANARDELLI)

DISPOSIZIONI
per l'approvazione del Codice penale pel regno d'Italia.

Art. 1.

Il Codice penale pel regno d'Italia annesso alla presente legge e le leggi al medesimo allegate sono approvate, ed entreranno in osservanza tre mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

Art. 2.

Un esemplare di detto Codice, stampato nella regia tipografia, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3.

Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice, sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondano; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione

provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo.

Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle Sezioni degli appelli correzionali.

Art. 4.

Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Con leggi speciali sarà stabilito il modo di provvedere alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo Codice prescritti.

Art. 5.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel regno.

Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie.

Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo Codice penale.

CODICE PENALE

PEL REGNO D'ITALIA

Disposizioni preliminari

1. È reato l'azione od omissione punita per espressa disposizione della legge penale.

I reati puniti a norma delle disposizioni contenute nel libro I del presente Codice si chiamano *delitti;* quelli puniti a norma delle disposizioni contenute nel libro II si chiamano *contravvenzioni.*

2. Nessun reato può punirsi con pene non pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge non novera tra i reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza.

La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi.

3. I reati commessi nel territorio del regno, da cittadini o da stranieri, sono puniti secondo le leggi del regno.

Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Lo straniero che è stato giudicato all'estero può essere giudicato nel regno.

Nei casi preveduti dai due capoversi precedenti si tiene conto della pena già scontata.

4. I reati commessi fuori del territorio del regno da un cittadino, o da uno straniero, non sono

puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati.

5. È giudicato e punito secondo le leggi del regno il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di falsificazione di moneta avente corso legale nel regno, o di contraffazione del sigillo, o dei titoli di debito pubblico dello Stato, o di carte di pubblico credito, quando il delitto è punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni.

In questi casi il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il delitto; e si tiene conto della pena già scontata.

6. Il cittadino italiano che, fuori dei casi menzionati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto punibile, tanto dalle leggi del regno che da quelle dello Stato ove è commesso, con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, qualora entri in qualsiasi modo nel regno, vi è giudicato con l'applicazione della più mite tra le due legislazioni.

È ugualmente giudicato per ogni altro delitto, commesso all'estero, quando vi sia querela della parte offesa, o richiamo del Governo estero.

7. I delitti commessi in territorio estero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, da uno straniero a danno di un cittadino o a danno dello Stato italiano, punibili con la pena indicata in detto articolo tanto dalle leggi del regno quanto da quelle dello Stato ove furono commessi, allorchè i colpevoli entrino in qualsiasi modo nel territorio dello Stato, sono giudicati e puniti dai tribunali del regno con l'applicazione della legge più mite. Lo stesso ha luogo per gli altri delitti, quando vi sia querela della parte offesa.

I delitti commessi in territorio estero da stranieri a danno di stranieri, punibili con la pena indicata nello stesso articolo 5 così dalle leggi del regno come da quelle dello Stato ove furono com-

messi, qualora i colpevoli si trovino nel regno, possono essere giudicati e puniti con l'applicazione della legge più mite, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.° che venga prima offerta e non accettata la estradizione dei colpevoli al Governo del luogo ove il delitto fu commesso od a quello della loro patria;

2.° che il delitto sia tra quelli, rispetto ai quali esiste convenzione di estradizione, o sia tra quelli contro il diritto delle genti, contro le persone o le proprietà dei privati, o contro la fede pubblica, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta, od offesa al pubblico costume.

Non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalle leggi; ed anche quando sia stato giudicato e condannato, può espellerlo dopo l'esecuzione della pena.

8. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

1.° quando, secondo l'una o l'altra legge, l'azione penale è estinta;

2.° quando si tratta di delitti dei quali, giusta il primo capoverso dell'articolo 9, non è ammessa l'estradizione;

3.° quando l'imputato giudicato in paese estero è stato assoluto, o, se condannato, ha scontato la pena, o questa è estinta. Se non ha scontato interamente la pena, può rinnovarsi il giudizio dai tribunali del regno, e si tiene conto della parte di pena già scontata.

Nei casi espressi negli articoli 6 e 7, e nel numero 3.° del presente articolo, dovendosi applicare la pena più mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non fosse ammessa dalla legge del regno, il giudice surroga una delle pene ammesse che non sia più grave, e che a quella più si avvicini.

9. È vietata l'estradizione del cittadino italiano ad un Governo estero.

L'estradizione dello straniero non è mai am-

messa per delitti politici, nè per delitti connessi coi medesimi.

Essa non può essere nè offerta nè consentita, se non per ordine del Governo del Re, ed in seguito a sentenza conforme della Sezione d'accusa della Corte d'appello nel cui distretto lo straniero dimora. La sentenza è pronunciata dopo che, a cura del Pubblico Ministero, sono state notificate allo straniero le imputazioni per le quali si chiede la sua estradizione, accordandogli un termine non minore di giorni dieci, entro il quale può presentare memorie e documenti per dimostrare la domanda inammissibile. Tuttavia, sopra una domanda di estradizione, può ordinarsi in via provvisoria l'arresto dello straniero.

LIBRO PRIMO.

DEI DELITTI E DELLE PENE

PARTE PRIMA.

Dei delitti e delle loro pene in generale.

TITOLO I.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

1O. Le pene stabilite pei delitti sono:

1.° l'ergastolo;
2.° la prigionia;
3.° la detenzione;
4.° la interdizione dai pubblici uffici;
5.° la multa.

Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale sono quelle indicate nei primi tre numeri.

11. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro.

Il condannato all'ergastolo, il quale ha dato prove di emendamento, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua ed anche prima se il suo stato fisico o morale la rende intollerabile, al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio.

12. La prigionia si sconta negli stabilimenti penitenziarii, con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare per un primo periodo che non può eccedere il quarto dell' intera durata della pena, nè essere minore di tre mesi.

Il condannato è quindi ammesso al lavoro in comune, con l'obbligo del silenzio.

Se la pena della prigionia inflitta o che rimane da scontarsi non eccede i tre mesi, può essere scontata, a termini dei regolamenti, nelle carceri del circondario.

13. La detenzione si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro durante il giorno e con segregazione durante la notte.

Il condannato può scegliere tra le specie di lavoro, ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; salvo i casi in cui può essere autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

Si applica anche per la detenzione il disposto del secondo capoverso dell' articolo precedente, quando la sua durata non eccede i tre mesi.

14. La legge determina i casi nei quali le pene della prigionia e della detenzione possono essere scontate in case di custodia.

15. I condannati alle pene della prigionia o della detenzione, per tempo eccedente cinque anni, i quali, durante metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, od anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre, dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso si avrà cura che rimangano separati dagli operai liberi.

16. I condannati alle pene della prigionia o della detenzione, i quali abbiano date prove di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, se si tratta degli am-

messi a colonia agricola o di due terzi se si tratta di altri condannati per tempo non minore di trenta mesi, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile.

La liberazione condizionale e revocabile non può concedersi ai condannati pei delitti previsti dagli artiicoli 210, 211, 213, 375, 376, 377, 378, 379, ai recidivi nei delitti previsti dagli articoli 320, 321, 322, 323, 324, 372, nè ai recidivi per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, nè agli stranieri.

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

17. L' ammissione e la liberazione, di cui nei due articoli precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti.

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

18. Le norme per il passaggio da un periodo all' altro della pena, e per il trattamento dei condannati all' ergastolo, alla prigionia ed alla detenzione, e degli ammessi a una colonia penale agricola o industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena, giusta gli articoli 15 e 16, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla sua mercede, sono determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sulla proposta dei ministri della giustizia e dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sono altresì stabilite dai regolamenti le condizioni educative delle case di custodia pei minorenni, e le condizioni sanitarie e disciplinari delle case di custodia da destinarsi ai detenuti

infermi di malattie mentali.

19. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1.° del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2.° di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune;

3.° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4.° di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2.° e 3°, e del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito;

5.° dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6.° della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffizi, delle qualità o distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea consiste nell'incapacità del condannato di esercitare od acquistare, per un tempo non maggiore di cinque anni, i diritti, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione il precedente capoverso.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

20. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di cinque lire, nè maggiore di diecimila.

CAPO II.

Della misura e della graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.

21. Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge.

22. Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena.

23. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da un giorno a venticinque anni, e si dividono in nove gradi:

1.° da uno a cinque giorni;
2.° da sei giorni a tre mesi;
3.° da quattro a dodici mesi;
4.° da tredici a trenta mesi;
5.° da trentun mesi a cinque anni;
6.° da sei a dieci anni;
7.° da undici a quindici anni;
8.° da sedici a venti anni;
9.° da ventuno a venticinque anni.

Queste pene, nei primi due gradi, si applicano a giorni; nei gradi 3.°, 4.° e 5.° a mesi; negli altri gradi ad anni.

24. Il giudice, valutando le circostanze del fatto e la condizione dell'imputato, può surrogare alla detenzione per tempo non maggiore di un anno e per una eguale durata, il confino del condannato in un comune da designarsi dalla sentenza, o il suo allontanamento di venti chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato.

25. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici si estende da due mesi a cinque anni, si applica a mesi e si divide in quattro gradi:

1.° da due a sei mesi;
2.° da sette a dodici mesi;
3.° da tredici a trenta mesi;

4.° da trentun mesi a cinque anni.

26. La multa si applica a lire, e si divide in sette gradi:

1.° da cinque a cinquanta lire;

2.° da cinquantuna a cinquecento;

3.° da cinquecentuna a milleduecentocinquanta;

4.° da milleduecentocinquantuna a tremila;

5.° da tremila ed una a cinquemila;

6.° da cinquemila ed una a settemila e cinquecento;

7.° da settemila cinquecento una a diecimila.

27. Quando la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, se l'aumento o la diminuzione non può effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo.

28. Quando la legge non dispone altrimenti, concorrendo più circostanze per le quali è prescritto di aumentare o diminuire la pena di un grado, il giudice aumenta o diminuisce la pena di tanti gradi quante sono le circostanze che concorrono.

29. Il passaggio da una pena superiore ad una pena inferiore ha luogo come segue:

1.° dall'ergastolo alla prigionia;

2.° dall'interdizione perpetua all' interdizione temporanea dai pubblici uffici;

3.° dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici alla multa.

30. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1.° dall'interdizione temporanea all' interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2.° dalla prigionia all'ergastolo.

31. Quando un delitto punito con la prigionia

fu l'effetto d'un impulso non pravo, il giudice sostituisce, nello stesso grado, alla prigionia la detenzione.

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

32. La condanna alle pene dell'ergastolo e della prigionia per tempo eccedente trenta mesi, produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici; la quale è perpetua se si tratta dell'ergastolo o della prigionia per tempo eccedente cinque anni.

La condanna all'ergastolo priva inoltre il condannato della potestà patria, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna.

La privazione della potestà patria e della autorità maritale può essere applicata anche nelle condanne alla pena della prigionia per tempo eccedente cinque anni.

33. Il condannato all'ergastolo od alla prigionia per tempo eccedente cinque anni è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

34. La legge determina i casi nei quali si applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Pei delitti commessi con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte, è sempre aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, che si estende anche all'esercizio della professione od arte.

Il giudice ne determina la durata entro i limiti stabiliti dalla legge.

35. La condanna produce di diritto la confisca del corpo del delitto o delle cose proprie del condannato che hanno servito o furono destinate a servire come istrumento per commetterlo.

Quando si tratta di cose delle quali è dalla legge vietato l'uso e la ritenzione, la loro confisca ha sempre luogo, ancorchè non vi sia condanna, e le cose non appartengano al colpevole od all'imputato.

La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

36. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può il giudice, sull'istanza della parte offesa, pronunciare una riparazione pecuniaria in somma determinata pei delitti che offendono l'onore delle persone o delle famiglie, ancorchè non abbiano cagionato danno materiale nella persona o nelle sostanze.

37. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

I condannati per uno stesso delitto sono tenuti in solido alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio, e, dove sia il caso, anche alle riparazioni.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono tenuti in solido alle sole spese degli atti che riguardano i delitti per cui furono condannati.

38. Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune.

39. In qualsiasi pena, compresa la multa od i surrogati alla medesima, si computa il tempo della carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

40. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo per le sentenze proferite in contumacia il disposto del codice di procedura penale.

Quando ad una pena restrittiva della libertà personale per tempo non eccedente cinque anni è aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici, la medesima ha luogo di diritto durante la pena, e dal

giorno in cui questa è espiata incomincia la durata stabilita nella sentenza.

41. La multa si converte di diritto nella detenzione col ragguaglio di un giorno per ogni venticinque lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia pagato l'ammontare della multa entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto di pagamento, e consti della sua insolvibilità.

La multa inferiore a venticinque lire, o la frazione di multa inferiore a questa somma, si converte in un giorno di detenzione.

Il condannato può sempre far cessare la pena surrogata pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite nella prima parte del presente articolo.

Alla detenzione può anche essere surrogata, sull'istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della provincia, del comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro per ogni giorno di detenzione.

42. Se il condannato deve scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine progressivo stabilito nella classificazione delle pene; e, terminata quella, comincia la esecuzione della pena meno grave.

Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione di pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata.

43. Le sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo sono stampate per estratto ed affisse nel comune dove sono state pronunziate ed in quello dove il delitto fu commesso.

44. Nelle sentenze di condanna alla prigionia, per tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia, dopo scontata la pena, per non più di tre anni.

La sentenza può limitare gli effetti della vigi-

lanza, determinando i soli obblighi e le restrizioni che possono imporsi durante la medesima.

La sottoposizione del condannato alla vigilanza, quando le condizioni e la condotta del medesimo lo permettono, può sempre venir rivocata, o maggiormente limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione dei giudicati penali.

TITOLO II.

DEI DELITTI.

—

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

45. L'ignoranza della legge non esclude nè scema la imputabilità.

L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente.

Se l'ignoranza è imputabile, egli risponde di delitto colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa.

46. Non è imputabile colui che nel momento dell'azione era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che tolga la coscienza di commettere un delitto, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non potè resistere.

47. Quando alcuna delle cause di cui nell'articolo precedente è tale che senza escludere al tutto l'imputabilità, la diminuisce grandemente, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia.

48. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono applicabili anche a colui che, nel momento in cui

commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei citati articoli per effetto di ubbriachezza.

Nel caso previsto dall'articolo 47, se l'ubbriachezza era abituale, la pena pel delitto è diminuita soltanto di un grado; e non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza fu contratta per facilitare l'esecuzione del delitto, o per procurarsi una scusa.

49. Il fanciullo minore di anni nove compiuti non è imputabile.

50. Colui che ha compiuto gli anni nove e non ancora i quattordici, è imputabile, purchè abbia agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e, se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia.

Se non risulta che l' imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in un istituto di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè veglino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa sino a cinquecento lire.

51. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del delitto commesso diminuita da due a tre gradi.

L' interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 19 e 32 primo capoverso, non si applica ai condannati minori di anni diciotto.

52. Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno è punito con la pena del delitto commesso diminuita di un grado.

53. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni, non è imputabile.

Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purchè abbia agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 50, se è minore degli anni diciotto; dell'articolo 51, se è maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno;

dell'articolo 52, se ha compiuto gli anni ventuno.

Se non risulta che il sordo-muto abbia agito con discernimento, gli si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 50; e in tal caso la durata della restrizione in una casa di educazione o correzione non può eccedere i dodici anni, se il sordo-muto è maggiore degli anni ventuno.

54. Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO II.

Del delitto tentato e del delitto mancato.

55. Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un delitto con atti esteriori idonei che costituiscono il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti gli atti necessari a consumarlo, è punito con la pena del delitto consumato diminuita di due a tre gradi.

56. Chiunque, con la intenzione di commettere un delitto, ha compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione, ove questa non sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà e dal suo modo di operare, è punito con la pena del delitto consumato diminuita di un grado.

57. Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora questo costituisca un delitto.

58. Quando non è provato a quale fra più delitti fossero diretti gli atti di esecuzione, si presume che fossero diretti a commettere il delitto meno grave.

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso delitto.

59. Quando più persone concorrono nella e-

secuzione di un delitto, ciascuno degli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce, è punito con la pena stabilita dalla legge pel delitto commesso.

60. Con la stessa pena stabilita pel delitto commesso sono puniti coloro che per mezzo di mandato, di ricompense, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o di artifizi colpevoli, hanno determinato altri a commetterlo; e se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, la pena può essere diminuita di un grado.

La pena è diminuita da uno a due gradi per coloro che hanno:

1.° istigato o dato istruzioni o direzione a far commettere il delitto, o facilitato o rafforzato in altri la risoluzione di commetterlo;

2.° procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del delitto;

3.° prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono, facilitarono, o consumarono il delitto.

La diminuzione di pena per le persone indicate nel capoverso del presente articolo non ha luogo, se il delitto senza il loro concorso non sarebbe stato commesso.

61. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno fra coloro che hanno concorso a commettere il delitto, non si estendono agli altri; ma a questi non è mai applicato il minimo della pena, se profittarono della circostanza o qualità personale altrui che ha servito a facilitare la esecuzione del delitto.

62. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un delitto si imputano soltanto a coloro che ne avevano la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della reità.

Quando le circostanze materiali mutano la natura del delitto o formano per sè medesime un delitto diverso, si imputano soltanto a coloro che hanno concorso a commettere il fatto che le costituisce.

CAPO IV.

Del concorso di delitti e di pene.

63. Nel concorso di più delitti pei quali la legge stabilisce pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, se uno di essi è punito con l'ergastolo, si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune.

64. Nel concorso di due delitti pei quali la legge stabilisce pene temporanee eccedenti tre mesi, si applica la pena più grave, in misura superiore al minimo, e tenuto conto del delitto concorrente.

Se la pena più grave deve applicarsi nel massimo, ovvero concorrono più delitti punibili nel modo indicato nella prima parte di questo articolo, la pena può essere aumentata di un grado; ed esauriti i gradi di essa, può aumentarsi fino a due anni, ed anche fino a cinque se si tratta di delitti puniti con pene eccedenti i cinque anni.

65. Nel concorso di delitti che la legge punisce con pene non eccedenti tre mesi, sia fra di loro, sia con delitti puniti nel modo indicato nei precedenti articoli, le dette pene non eccedenti tre mesi, sono applicate separatamente, purchè in complesso la pena non ecceda la durata di cinque anni.

66. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun delitto, sono tutte applicate.

Sono del pari applicate le multe per ciascun delitto, purchè non si ecceda la somma di lire diecimila.

67. Le norme contenute nei precedenti articoli di questo capo si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un

delitto, si debba giudicare la stessa persona per un altro delitto commesso prima della condanna.

68. Il colpevole di un'azione, la quale costituisce più titoli di delitto, soggiace alla pena stabilita pel delitto più grave.

69. Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, od anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato.

CAPO V.

Della recidiva.

70. Chiunque scontata la pena per un delitto, commette, entro cinque anni, se trattasi della detenzione o della multa, ed entro dieci anni, negli altri casi, un nuovo delitto ond'è violata la stessa disposizione di legge penale, o che è determinato da un intento della medesima natura, soggiace alla pena stabilita pel nuovo delitto, che non si applica nel minimo e può essere aumentata di un grado.

71. Chiunque scontate, entro i termini rispettivamente indicati nell'articolo precedente, tre o più pene della stessa specie restrittive della libertà personale maggiori di tre mesi, commette entro i termini medesimi un nuovo delitto punibile con la stessa specie di pena, soggiace alla pena del nuovo delitto aumentata da uno a tre gradi.

72. Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano:

1.° fra delitti politici e delitti comuni;

2.° fra delitti colposi e delitti dolosi;

3.° fra delitti esclusivamente militari e delitti comuni.

Non possono parimenti valutarsi per gli effetti della recidiva le condanne proferite da tribunali stranieri.

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE.

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

73. L'azione penale si estingue:

1.° con la morte del reo;

2.° con l'amnistia;

3.° con la remissione della parte offesa;

4.° con la prescrizione.

74. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale per i delitti perseguibili ad istanza privata.

La remissione a favore di uno degli imputati giova agli altri, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.

75. L'estinzione dell'azione penale per la morte del reo o per l'amnistia non pregiudica l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno recato.

La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile, quando la parte offesa non ne abbia fatto espressa riserva.

76. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge altrimenti dispone, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il delitto è punibile con la pena dell'ergastolo;

in quindici anni, se il delitto è punibile con la pena della prigionia eccedente venti anni;

in dieci anni, se il delitto è punibile con la prigionia maggiore di sei e non eccedente venti anni, con la detenzione eccedente cinque anni o con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

in cinque anni, se il delitto è punibile con altre pene.

77. La prescrizione comincia pei delitti con-

sumati dal giorno della consumazione; nei delitti tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei delitti continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta un altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita.

78. Il corso della prescrizione dell' azione penale è interrotto dalla pronuncia della condanna in contraddittorio o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsiasi rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di comparizione o di cattura, il decreto di citazione dell'imputato e l'atto d'accusa, purchè siano notificati legalmente all'imputato per cura del pubblico ministero; ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 76.

Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 77, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione.

79. Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio risulta punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

80. L'azione civile, sia pel risarcimento dei

danni, sia per la restituzione o la rivendicazione del corpo del delitto, o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.

CAPO II.

Dell'estinzione delle pene.

81. La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, la grazia e la riabilitazione.

82. La morte del condannato estingue la pena; ma non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti morali o materiali pronunciati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

83. L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna.

84. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la interdizione temporanea dai pubblici uffici, se vi è espressamente contemplata; ma non fa mai cessare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di espressa enunciazione nel decreto d'indulto o di grazia.

Le incapacità stabilite nei capoversi dell'articolo 32 pei condannati alla pena dell'ergastolo e della prigionia cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sono congiunte per legge alla pena surrogata.

La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge.

85. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle multe già soddisfatte all'erario; e non pregiudicano al diritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunciati nella sentenza.

L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnis.

86. La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

Le pene della prigionia e della detenzione, eccedenti cinque anni, si prescrivono in venti anni.

Le altre pene si prescrivono in dieci anni.

87. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

Qualunque atto dell'autorità giudiziaria per la esecuzione della pena, nonchè, in caso di pena restrittiva della libertà personale, l'arresto del condannato, interrompono la prescrizione.

La prescrizione della pena è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un delitto della stessa specie.

88. Quando la pena è prescritta, ovvero condonata o commutata per decreto d'indulto o di grazia che non abbia altrimenti disposto, i condannati all'ergastolo od alla prigionia eccedente cinque anni, sono di diritto sottoposti per tre anni alla vigilanza speciale della polizia.

89. La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

90. Le condanne civili pronunciate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

91. La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo le disposizioni di leggi speciali.

La riabilitazione può essere domandata dal condannato che ha dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena, a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.

I condannati alla sola interdizione perpetua non possono essere riabilitati, se non dopo cinque

anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

Il termine prescritto per poter domandare la riabilitazione è doppio pei condannati recidivi.

La riabilitazione è concessa per decreto reale sul parere conforme dell'autorità giudiziaria, nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente.

CAPO III.

Disposizione comune alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.

92. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e delle pene si computa a norma dell'articolo 38.

La prescrizione dell'azione penale e delle pene è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare.

PARTE SECONDA.

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE IN ISPECIE

TITOLO I.

Dei delitti contro la sicurezza dello Stato.

CAPO I.

Dei delitti contro la Patria.

93. Chiunque commette azioni dirette a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero, o ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo.

94. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la prigionia da sedici a venticinque anni.

La stessa disposizione si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza; ma la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

95. Chiunque tiene intelligenze con un Governo estero o con gli agenti di esso, o commette altre azioni dirette a promovere ostilità o la guerra contro lo Stato, ovvero a favorire le operazioni militari di uno Stato nemico in guerra con lo Stato, è punito con la prigionia da undici a venti anni; e, se ha raggiunto l'intento, con l'ergastolo.

96. Chiunque, anche indirettamente, palesa segreti politici o relativi ad operazioni militari, o comunica piani di dette operazioni o documenti segreti, che interessano la conservazione o la sicurezza dello Stato ad uno Stato estero od agli agenti di esso; ovvero agevola in qualsiasi modo ad uno Stato estero od ai suoi agenti la cognizione di tali segreti, operazioni o documenti, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado, se i segreti furono palesati od i piani od altri documenti comunicati ad uno Stato nemico, o se il fatto contribuì a turbare le relazioni amichevoli dello Stato con qualche Governo estero.

La pena è aumentata di due gradi se il colpevole era ufficialmente istruito dei segreti od in possesso dei piani o dei documenti, ovvero ne venne a cognizione od in possesso con mezzi artificiosi o violenti.

97. Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con uno Governo estero un affare di Stato, si rende infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all' interesse pubblico, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

98. Le pene stabilite negli articoli 95 e seguenti si applicano anche se i delitti sono commessi a danno di uno Stato estero alleato dello Stato per fine di guerra.

99. Chiunque, senza autorizzazione del Governo, ingaggia, arruola, od arma cittadini nello Stato, per militare a servizio di uno Stato estero, è punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 95, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

Per ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini, diretto ad uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo, il colpevole è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

100. Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la detenzione da sei a dieci anni; e se la guerra ne è seguita, con la stessa pena da sedici a venticinque anni.

Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole è punito con la detenzione da sei giorni

ad un anno e con multa sino a lire milleduecentocinquanta; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a cinquemila lire.

101. Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato nemico, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

CAPO II.

Dei delitti contro la costituzione dello Stato.

102. Chiunque commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena se le azioni sono dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza.

103. È punito con la detenzione da undici a venticinque anni chiunque commette azioni dirette:

1.° ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranità;

2.° a mutare violentemente la costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

3.° ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni.

104. Chiunque commette azioni dirette ad indurre gli abitanti del Regno ad insorgere e impugnare le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la detenzione da undici a venti anni.

Se la insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o diretta, è punito con la detenzione da ventuno a venticinque anni.

Chi vi ha solamente partecipato è punito con la stessa pena da sei a quindici anni.

105. Chiunque commette azioni dirette a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o

la strage in uno o più comuni, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la prigionia da undici a quindici anni.

La pena è aumentata di un grado se il colpevole ha raggiunto, anche in parte, l'intento.

Quando le azioni prevedute nel presente articolo sono dirette ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 93, 102, 103 e 104 si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla detenzione, di cui nell'articolo 103, è sostituita la prigionia per la stessa durata.

106. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 93, 102, 103, 104 e 105, è punito con la detenzione da sei a dieci anni.

107. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 102, con parole od atti, offende il Re, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da lire cinquecentuna a cinquemila.

Se l'offesa è fatta alle altre persone indicate nell'articolo 102, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se l'offesa è commessa pubblicamente;

2.° se l'offesa è commessa in presenza dell'offeso.

108. Chiunque con parole od atti pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati, è punito con la detenzione sino a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

La pena è aumentata di un grado se l'offesa è commessa nel tempo delle legittime adunanze ed al cospetto del Senato o della Camera.

109. L'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti è promossa d'ufficio, ma

non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia nei casi indicati nell'articolo 107, e senza l'autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati nei casi preveduti nell'articolo 108.

110. Chiunque pubblicamente impugna l'inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, o l'autorità costituzionale del Re o delle Camere, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

111. Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

112. Chiunque pubblicamente vilipende la legge o le istituzioni da essa stabilite, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

113. Per ogni delitto commesso contro le persone della Famiglia Reale non menzionate nell'articolo 102, la pena ordinaria è aumentata di un grado.

Ove si tratti di offesa, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

Dei delitti contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici.

114. Chiunque nel territorio dello Stato commette azioni dirette contro la vita, la integrità o la libertà personale di un principe regnante o di un Capo di uno Stato estero, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da sei a quindici anni.

115. Chiunque pubblicamente con parole od atti offende un principe regnante o un Capo di uno Stato estero, è punito con le pene stabilite nell'articolo 107, 1° capoverso, che possono essere diminuite di un grado.

L'azione penale può essere promossa d'ufficio, ma non è proseguita che in seguito a richiesta del Governo dello Stato estero.

116. Pei delitti commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati od agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro i pubblici ufficiali dello Stato, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Per le offese l'azione penale non è esercitata che in seguito alla querela della persona offesa.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai precedenti capi.

117. Chiunque, per commettere uno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102, 103, 104 e 105, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la detenzione da undici a venti anni.

Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la detenzione da sei a dieci anni.

118. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, presta ricovero, mezzi od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni.

119. Sono immuni da pena:

1.° le persone indicate nell'articolo 117 ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, od hanno impedito che le bande commettessero i delitti per cui erano state formate;

2.° coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione od al comando delle bande, prima della detta intimazione, od immediatamente

dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

L'immunità non si estende a coloro che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, hanno commesso delitti contro le persone o le proprietà, od un reato qualunque non preveduto nel presente titolo.

120. Chiunque ha concorso alla risoluzione concertata fra più persone di commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102, 103, 104, 105 e 114, è punito con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi.

Va immune da pena colui che recede dalla risoluzione, facendone consapevoli i compartecipi prima che l'esecuzione del reato sia stata cominciata e che l'autorità ne abbia notizia, o si adopera affinchè l'esecuzione stessa non abbia compimento.

121. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 60, pubblicamente eccita a commettere uno dei delitti preveduti negli articoli 93, 102 e 103, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la detenzione da tredici a trenta mesi e con multa da lire milleduecentocinquantuna a tremila.

122. Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo commette altri delitti punibili con pene restrittive della libertà personale eccedenti cinque anni, è punito secondo le disposizioni stabilite nel capo IV, titolo II, parte prima di questo libro, aumentata la pena di un grado.

123. La disposizione dell'articolo precedente è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i delitti preveduti in questo titolo, hanno invaso edifici pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da luoghi di vendita o di deposito, armi, munizioni o viveri.

124. Alle pene della prigionia e della detenzione eccedenti cinque anni, stabilite in questo titolo, si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia sino a tre anni.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LE LIBERTÀ.

CAPO I.

Dei delitti contro le libertà politiche.

125. Chiunque, con violenza, minaccia o tumulto, toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecento cinquanta lire.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, che ha commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la pena è aumentata di un grado ed è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Restano ferme le pene maggiori in caso di delitto più grave, e le speciali disposizioni delle leggi sulle elezioni.

CAPO II.

Dei delitti contro la libertà dei culti.

126. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, impedisce o turba l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Se il fatto è accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille duecentocinquanta.

127. Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, proferisce pubbliche contumelie contro il medesimo od in altro modo pubblicamente lo vilipende, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a mille duecentocinquanta lire.

128. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti legittimamente professati nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a mille duecento cinquanta lire.

Per ogni altro delitto più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, la pena non può essere applicata nel minimo.

129. Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

130. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, ovvero per fine d'ingiuria, di superstizione o per qualsiasi illecito scopo, lo sottrae per intero od in parte, o lo diseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, quando il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero od in parte, o, senza autorizzazione, diseppellisce un cadavere umano, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale.

131. Chiunque riduce una persona in servitù o in altra condizione equiparabile, è punito con la prigionia da sedici a venti anni.

132. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalla legge, arresta, ritiene, sequestra, od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la prigionia sino a trenta mesi.

Il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni:

1.° se il delitto è stato commesso con minaccia di gravi danni nella persona o con sevizie, mali trattamenti o privazioni;

2.° se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di un mese.

Il colpevole è punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.° se ha commesso il delitto con falso nome,

o con falsa divisa o falso ordine, o sotto pretesto religioso;

2.° se ha commesso il delitto per esercitare una vendetta contro altre persone o per valersi della persona a fine di lucro, salvo il disposto dell'articolo 378;

3.° se ha consegnata la persona per un servizio militare in paese estero.

133. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se il delitto è commesso:

1.° contro un ascendente o contro il coniuge;

2°. contro un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero contro un arbitro, un notaio, testimone, perito od interprete, nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3°. da un pubblico ufficiale o da altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, con abuso delle sue funzioni o senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge.

Le stesse pene sono diminuite di un grado se, nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza aver conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituita spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

134. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di ricatto, ritiene, rapisce o sottrae col consenso di essa, una persona minore di quindici anni, ai genitori o tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito con la prigionia sino ad un anno.

Se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona rapita, sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non aveva compiuto gli anni dodici, sono applicate le disposizioni e le pene stabilite dagli articoli precedenti.

135. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o formalità pre-

scritte dalla legge, ordina od eseguisce una perquisizione personale, è punito con la prigionia sino a sei mesi.

136. I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un'autorità competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione dalla medesima rilasciato, sono puniti con la detenzione sino ad un anno.

137. Il pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di procedere per farla cessare, o di riferirne all'autorità che deve provvedere, è punito con multa sino a lire milleduecentocinquanta.

138. I pubblici ufficiali, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri o del trasporto di una persona arrestata, ed i loro dipendenti, come pure ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla persona medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro a trenta mesi.

139. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

Se il colpevole ha usata la violenza o la minaccia valendosi di armi o della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni, a cui può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e, se ha raggiunto l'intento, la pena non può essere applicata nel minimo.

140. Chiunque, al solo fine d'incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a tre mesi.

Se la minaccia è stata fatta a mano armata od in modo simbolico o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti od immaginarie, si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno e può aggiungersi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Per ogni altra minaccia fatta con armi in qualsiasi altro modo, e per ogni altra violenza personale che non costituisce delitto più grave, la pena è della multa sino a cinquanta lire.

141. Nei casi preveduti dagli articoli 136 e 138, se il colpevole ha agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

CAPO IV.

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

142. Chiunque, senza legittimo motivo, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze contro il divieto di chi vi dimora, ovvero in modo insidioso o clandestino, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se il delitto è commesso da un' ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in modo violento, o da persona palesemente armata, la pena è aumentata di un grado.

143. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio o senza le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, s' introduce nel domicilio altrui, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Se il fatto è accompagnato da perquisizione o da altro atto arbitrario, la pena è aumentata da uno a due gradi.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE E L' AUTORITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Del peculato e delle sottrazioni e soppressioni di titoli, atti o documenti.

144. Il pubblico ufficiale che sottrae o trafuga danaro, derrate, merci, carte di credito, valori od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l' amministrazione, l' esazione o la custodia, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Se nel delitto concorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 3°, 5°, 6°, 7° e 9° dell'articolo 372, la pena è aumentata di un grado.

Se il valore non supera cinquecento lire, la pena è diminuita da uno a tre gradi.

Si applicano in ogni caso l' interdizione dai pubblici uffici e la multa.

145. Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragione del suo ufficio, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

146. Se il colpevole od altri per lui, prima che sia rilasciato il mandato di comparizione o di cattura, ha spontaneamente risarcito l' intero danno civile cagionato dai delitti preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di due gradi.

Se il risarcimento del danno ha luogo dopo il rilascio del mandato di comparizione o di cat-

tura, e prima del dibattimento, la detta pena è diminuita di un grado.

Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate in questo articolo quando il colpevole, per eseguire od occultare il fatto, fa uso di un mezzo che costituisca per sè stesso delitto.

CAPO II.

Della concussione.

147. Il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Se la somma od altra cosa indebitamente data o promessa non eccede lire cinquecento, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

148. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, ciò che non è dovuto, o a tal fine si giova dell'errore altrui, è punito con la prigionia sino a cinque anni e si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III.

Della corruzione.

149. Il pubblico ufficiale che, per un atto del suo ufficio, riceve in danaro od in altra utilità qualunque, data o promessa, per sè o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire.

150. Il pubblico ufficiale, che per danaro o altra utilità qualunque, data o promessa, a sè o ad altri, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio, è punito con

la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da cinquecentuna a cinquemila lire.

La pena restrittiva della libertà personale è aumentata di un grado se il fatto:

1.° ebbe per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni od onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione;

2.° ebbe per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato od accusato in causa penale;

3.° ebbe per effetto una sentenza penale di condanna.

La pena stabilita nei numeri 2.° e 3.° del capoverso precedente è rispettivamente aumentata da uno a tre gradi, se il fatto ebbe per oggetto il favore o il danno di un imputato od accusato per un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, ovvero ebbe per effetto la condanna ad una pena della detta specie e durata.

151. Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 149 e 150 è punito con le pene in essi stabilite, diminuite da uno a due gradi; e se non vi è riuscito, con le stesse pene diminuite da due a tre gradi.

152. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data sono confiscate.

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

153. Il pubblico ufficiale che, con abuso del suo ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto da una speciale disposizione del presente codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; e se il colpevole ha agito per un fine

privato, alla detenzione è sostituita la prigionia.

154. Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in concessioni, aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dare ordini o consulti, deliberare, liquidare conti, regolare o fare pagamenti od esercitare uffici di direzione, di sindacato, o di qualsiasi altra natura, è punito con la prigionia maggiore di quattro mesi e non eccedente cinque anni, e con multa da cinquantuna a tremila lire.

155. Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per ragione di pubblico ufficio, attuale o cessato, i quali dovevano rimanere segreti, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione sino a trenta mesi.

156. Il pubblico ufficiale che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del suo ufficio, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

Se il delitto è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, si applica la multa da cinquantuna a tremila lire.

Se il pubblico ufficiale appartiene all'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile.

157. Sono puniti con la multa da lire cinquecentuna a tremila e con la sospensione dall'ufficio:

1.° i pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente il proprio ufficio;

2.° il pubblico ufficiale che abbandona il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare, o per recare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio.

158. Il militare o l'agente della forza pubblica, che rifiuta o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

159. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato in materia attinente al suo ufficio, pel quale si procede senza bisogno di querela, omette o ritarda di farne rapporto all'autorità, è punito, salvo il disposto degli articoli 137, 149 e 150, con la interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi.

Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena può essere aumentata di un grado.

CAPO V.

Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori.

160. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche, civili o militari, è punito con la detenzione sino a tre mesi, salvo le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

La sentenza è pubblicata per estratto nel giornale degli annunzi ufficiali, a spese del condannato, nella provincia in cui egli commise il delitto e in quella in cui ha il domicilio.

161. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l'uniforme o i distintivi d'una carica, di un corpo o di un ufficio, o si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa sino a cinquecento lire; e il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

CAPO VI.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

162. Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere alla pubblica autorità, si fa ragione da sè medesimo, è punito con la multa da cinquantuna a cinquecento, lire, tenuto conto del danno cagionato dal delitto.

Se il colpevole ha fatto uso di violenza o minaccia contro le persone, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Se la violenza ha avuto luogo a mano armata, od ha prodotto lesioni personali, il colpevole è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da tredici a trenta mesi.

Se le lesioni personali costituiscono per sè stesse un delitto che importa pena più grave, si applica questa sola pena aumentata di un grado.

Alla detenzione è sempre aggiunta la multa di cui nella prima parte del presente articolo.

Tranne il caso di violenza o minaccia, non si procede che a querela di parte.

163. Quando il colpevole del reato preveduto nel precedente articolo prova la sussistenza del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado.

CAPO VII.

Della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito.

164. Chiunque infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine della pubblica autorità, a fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa da cinquantuna a tremila lire, se il colpevole è l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi.

Il pubblico ufficiale, o il custode, per negligenza del quale è stato commesso il delitto, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

165 Chiunque sottrae, sopprime, distrugge od altera corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie, od in altri luoghi di pubblico deposito, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

166. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di un terzo cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e affidate alla sua custodia, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da milleduecentocinquantuna a tremila lire.

La pena è diminuita di un grado se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario.

Se il valore della cosa non supera mille lire, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO VIII.

Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità.

167. Chiunque, fuori dei casi preveduti nel numero 3.° dell'articolo 103, usa violenza o minaccia ad un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, ovvero ad un arbitro, perito, interprete o testimone, nell'esercizio o per causa delle sue funzioni, attuali o cessate, o per odio contro l'autorità, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito chiunque usa violenza o minaccia alle persone, o commette violenza sulle cose per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni, salvo il caso preveduto nell'articolo 103, n. 3°.

Se il delitto è commesso con armi si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni; e se è commesso da più di cinque persone armate, o da più di dieci anche non armate, ed in seguito a concerto, si applica la prigionia da sei a quindici anni.

Il delitto si reputa commesso con armi, quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono era palesemente armato.

168. Con le stesse pene stabilite nell'articolo precedente sono puniti coloro che fanno parte di radunate di dieci o più persone, tendenti con un contegno atto ad incutere timore, ad impedire la esecuzione di una legge o di un provvedimento della pubblica autorità, o ad imporne la rivocazione, od a fare altrimenti pressione sulle deliberazioni dell'autorità stessa, ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffici o istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

Se all'intimazione dell'autorità la radunata si scioglie, le persone che ne facevano parte sono esenti da pena.

169. Chiunque, con violenza o minaccia, si oppone ad un ufficiale pubblico mentre adempie i doveri del suo ufficio, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 167, ma la pena è diminuita di un grado.

La pena è diminuita di due gradi, quando, essendo il delitto commesso senz'armi e senza concerto, il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, gli ascendenti o discendenti, gli zii o nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi.

170. Chiunque non obbedisce ad una ingiun-

zione data in iscritto dall'autorità competente, per ragioni d'ordine pubblico o di giustizia, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione sino a cinque giorni e con multa sino a cinquecento lire.

Con le stesse pene aumentate di un grado è punito chiunque non obbedisce all'intimazione legalmente fatta dall'autorità competente di separarsi da una riunione o da un assembramento.

171. Chiunque ricusa d'indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altre qualità personali, è punito con la detenzione sino a cinque giorni e con multa sino a lire cinquanta.

172. Chiunque, in occasione di tumulti, reati o calamità, o mentre si mandano ad esecuzione provvedimenti dell'autorità od atti giudiziari, ricusa senza giusta causa di prestare l'aiuto od il servizio o di dare le informazioni od indicazioni che gli sono richieste da un pubblico ufficiale, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la multa sino a lire cinquecento.

173. Quando nei delitti preveduti dagli articoli 167 e seguenti, vi sono capi o promotori, la pena per questi non è mai applicata nel minimo.

CAPO IX.

Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di pubblica autorità.

174. È punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la rettitudine o il decoro di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, notaio, perito, interprete o testimone, in

loro presenza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, attuali o cessate.

Se il delitto è commesso contro un corpo giudiziario, politico od amministrativo nel tempo delle legittime sue adunanze ed al cospetto di esso, il colpevole è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi, salvo il disposto dell'articolo 108.

175. Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado se il delitto è commesso con violenza o minaccia, non costituenti delitto più grave.

176. In tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto contro una delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 174 nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate, è punito con la pena del delitto commesso aumentata di un grado.

177. Pei delitti preveduti nel presente capo l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i corpi giudiziari, politici od amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del corpo offeso.

178. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

CAPO X.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

179. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, riceve o fa promettere o dare a sè o ad altri, danaro od altre cose come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a milleduecento cinquanta lire.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene si aggiunge in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

CAPO XI.

Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle loro funzioni.

180. Il ministro di un culto che, abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere gli ordini politici e civili dello Stato, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la Patria, o turba la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

181. Il ministro di un culto che esercita atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi e con multa da cinquantuna a tremila lire.

182. Il ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, commette qualsiasi altro reato non preveduto da una disposizione speciale del presente codice, è punito con la pena stabilita per il reato medesimo, aumentata di un grado.

CAPO XII.

Dei delitti dei fornitori di pubblici approvigionamenti.

183. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate all'esercito od all' armata, le fa mancare, quando il fatto non è soggetto a speciali sanzioni dei codici penali militari, o non costituisce delitto più grave, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa maggiore di lire cinquecento.

Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi od altri stabilimenti pubblici.

184. Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose destinate alla

fornitura dell'esercito o dell'armata, è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel capo III del titolo XII, aumentate di un grado.

CAPO XIII.

Disposizioni generali.

185. Per gli effetti delle leggi penali sono reputati pubblici ufficiali:

1.° coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite nell'amministrazione dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune;

2.° gli agenti della forza pubblica.

186. Se taluno, per commettere un delitto, si vale delle facoltà o dei mezzi inerenti al suo pubblico ufficio, la pena del delitto commesso è aumentata di un grado, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

187. Non è imputabile il pubblico ufficiale che giustifica di avere operato in esecuzione di ordine del suo superiore in materia per la quale gli doveva obbedienza gerarchica; e in tal caso la pena si applica al superiore.

188. Se per eseguire od occultare alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo, il colpevole fa uso di un mezzo che costituisce per sè stesso un delitto, è punito con la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

189. Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di

presentarsi od ottiene di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino ad un anno.

Questa disposizione si applica anche ai giurati, quando ottengono l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

CAPO II.

Della simulazione di reato.

190. Chiunque denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che sa non essere avvenuto, ovvero ne simula le tracce, per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisce il delitto preveduto nel capo seguente, con la detenzione sino a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria dichiara falsamente di aver commesso o concorso a commettere un reato al quale fu estraneo, eccetto che la falsa dichiarazione sia diretta a salvare uno dei parenti o degli affini menzionati nell'articolo 169.

CAPO III.

Della calunnia.

191. Chiunque, con denuncia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico avente obbligo per legge di farne rapporto all'autorità competente, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato; ovvero ne simula a carico di lui le tracce o gli indizi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se il reato falsamente attribuito era puni-

bile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni; ovvero

2.° se in conseguenza della falsa incolpazione seguì condanna irrevocabile ad una pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena maggiore della prigionia, il colpevole è punito con la pena della prigionia maggiore di sedici anni.

Se il colpevole si ritratta spontaneamente prima che sia pronunciata sentenza, o verdetto dei giurati sul fatto falsamente attribuito, la pena è diminuita da uno a due gradi, avuto riguardo al tempo in cui è fatta la ritrattazione ed al pregiudizio recato; ed è diminuita da due a tre gradi se si ritratta prima di qualsiasi atto di procedimento.

CAPO IV.

Della falsità in giudizio.

192. Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi autorità giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La pena è aumentata di un grado se il fatto:

1.° è commesso nel dibattimento orale in un processo per delitto; ovvero

2.° è commesso a danno di un imputato od accusato; ovvero

3.° ebbe per effetto una sentenza penale di condanna ingiusta e irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale.

Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena maggiore della prigionia, il colpevole è punito con la pena della prigionia da undici a venti anni.

La pena è diminuita di un grado se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

La pena è diminuita di due gradi se il testimone ritratta il falso e manifesta il vero prima

che sia pronunciata sentenza o verdetto dei giurati nella causa in cui depose il falso; ma se dalla falsa deposizione è derivato l'arresto di qualche persona od altro grave pregiudizio alla medesima, la pena è diminuita di un solo grado.

Il testimone va esente da pena quando, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sè medesimo, o taluno dei parenti od affini menzionati nell'articolo 169, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

193. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità avanti l'autorità giudiziaria, danno pareri, informazioni, o interpretazioni mendaci; e pei periti si aggiunge la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

194. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti od alle circostanze su cui è chiamato a deporre, quando la falsa testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo, è punito con le pene ed a norma dell'articolo 192; ma le dette pene non possono essere applicate nel minimo del grado.

Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicati nell'articolo 192, la pena è diminuita di un grado.

Se il subornatore è l'imputato, od una delle persone indicate nell'articolo 169, la pena è diminuita da uno a due gradi, purchè non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna.

Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato.

195. Chiunque presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, con multa da cinquantuna a mille duecento cin-

quanta lire e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se il colpevole si è ritrattato prima della definizione della controversia, la pena è diminuita da uno a due gradi.

CAPO V.

Della prevaricazione.

196. Il patrocinatore che, colludendo con la parte avversaria, od in altro modo, deliberatamente pregiudica la causa affidatagli, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione, e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Con le stesse pene è punito il patrocinatore che nella medesima causa assiste parti contrarie.

Con le stesse pene diminuite da uno a due gradi, è punito il patrocinatore che, dopo aver difesa una parte, assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa, la difesa della parte contraria.

197. Il patrocinatore in una causa penale, che deliberatamente pregiudica il suo difeso, è punito:

1.° con la prigionia da sei a dieci anni, se il suo difeso è imputato o accusato di un delitto punibile con pena eccedente la durata di cinque anni;

2.° con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, se il suo difeso è imputato o accusato di altro delitto;

3.° con la prigionia sino a tre mesi se il suo difeso è imputato di contravvenzione.

Alla prigionia è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

198. Il patrocinatore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti, o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia da trentun

mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

Se, per ottenere la consegna, il colpevole si è valso del pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del pubblico ministero che deve conchiudere, del magistrato o giurato che deve decidere nella causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila; e all'interdizione dai pubblici uffici, inerente alla prigionia maggiore di cinque anni, è aggiunta l'interdizione dall'esercizio della professione.

199. Il patrocinatore che pattuisce pel suo ufficio, un premio qualsiasi dipendente dall'esito del giudizio, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione.

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena.

200. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, quando il fatto non costituisce delitto più grave.

201. Il condannato che evade in uno dei modi preveduti nell'articolo precedente, è punito:

1.° con un aumento sino a due anni della segregazione indicata nell'articolo 11, se scontava la pena dell'argastolo;

2.° con un prolungamento di pena sino a due anni, se scontava la pena della prigionia o della detenzione cceedente cinque anni;

3.° con un prolungamento di pena sino ad un anno negli altri casi.

Le dette pene si applicano ai condannati ammessi, giusta l'articolo 15, a lavorare fuori delle case di pena pel solo fatto dell'evasione o della fuga dai luoghi ove attendevano al lavoro.

202. Chiunque procura o facilita in qualsiasi modo l'evasione di un arrestato o condannato, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi; e se il condannato scontava la pena dell'ergastolo, ovvero della prigionia o della detenzione eccedente cinque anni, la prigionia può estendersi a cinque anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione il colpevole usa alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 200, è punito, quando l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da sei giorni a trenta mesi; e quando l'evasione è avvenuta, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

La pena è diminuita da uno a due gradi se il colpevole è una delle persone indicate nell'articolo 169.

203. Gli ufficiali pubblici, di qualunque grado, incaricati della custodia delle carceri, e i loro dipendenti, ed ogni altro pubblico ufficiale incaricato di custodire od accompagnare un arrestato od un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nell'evasione di esso, sono puniti con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando l'evasione è avvenuta con uno dei mezzi indicati nell'articolo 200, con la prigionia da sei a dieci anni.

Se per procurare o facilitare l'evasione, il colpevole ha cooperato alle violenze, o alle rotture, ovvero ha somministrato le armi o gli strumenti o non ne ha impedita la somministrazione, è punito con le dette pene, ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza delle persone suddette, le medesime sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un

anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

204. Quando le violenze prevedute negli articoli precedenti sono commesse con armi, o i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi articoli stabilite sono aumentate di un grado; e se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, la segregazione indicata nell'articolo 11 è aumentata sino a tre anni.

205. Le persone indicate nell'articolo 203 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia sino ad un anno e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena della prigionia è aumentata di un grado.

206. Se l'evaso si costituisce spontaneamente in arresto, la pena stabilita nell'articolo 200 è diminuita di un grado; quella stabilita nei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 201 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel numero 1.° del detto articolo 201, l'evaso non va soggetto a pena.

Nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 203 e nel capoverso dell'articolo 205, le persone colpevoli dei delitti ivi preveduti, non vanno soggette a pena, se entro quattro mesi dalla evasione, hanno procurato l'arresto dei fuggitivi o la presentazione di essi alla pubblica autorità.

207. Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, il condannato che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

1.° se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o da un'arte o da un ufficio, con la detenzione sino a trenta mesi, o con la multa da cinquantuna a cinquecento lire, ferma la durata della pena;

2.° se si tratta della vigilanza speciale della polizia, con la prigionia da quattro mesi ad un anno, nel qual caso il corso della vigilanza rimane sospeso durante la prigionia;

3.° se si tratta del confino, o dell'allontanamento indicato nell'articolo 24, con la detenzione per la durata del residuo delle pene medesime, ridotta però ad una metà pei condannati al confino, e ad un terzo pei condannati all'allontanamento.

TITOLO V.

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ

CAPO I.

Della istigazione a delinquere.

208. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 60 e 121, pubblicamente eccita a commettere delitti, è punito, pel solo fatto della istigazione, con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

Il colpevole è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleducentocinquanta, lire, se il delitto a cui era diretta l'istigazione è punito con pena eccedente la durata di cinque anni.

209. Chiunque pubblicamente fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale, ovvero eccita al disprezzo e alla disobbedienza delle leggi, o all'odio tra le varie classi sociali, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

CAPO II.

Della associazione per delinquere.

210. Chiunque prende parte ad una associazione di cinque o più persone diretta a commettere delitti benchè di specie non ancora de-

terminata, è punito, pel solo fatto dell' associazione, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se essi, od anche uno solo di essi, portano armi o le tengono in luogo di deposito, i colpevoli sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni.

Se vi sono promotori, direttori o capi dell'associazione, i medesimi sono puniti con le dette pene, aumentate di un grado.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la vigilanza speciale della polizia.

211. Chiunque somministra armi, munizioni, notizie od aiuti di ogni maniera agli associati od a taluno di essi, è punito con le pene stabilite nell'articolo 60 primo capoverso.

Con le stesse pene, diminuite di un grado, è punito chiunque somministra viveri o ricovero agli associati od a taluno di essi.

La disposizione di questo articolo non si applica a colui che ha somministrato vitto o ricovero all'ascendente, al discendente, al coniuge, al fratello o alla sorella.

212. Ai delitti commessi dagli associati, o da taluno di essi, nel tempo o per occasione del l'associazione sono applicate le disposizioni stabilite nel capo IV, titolo II parte prima di questo libro, aumentata la pena di un grado.

213. Chiunque prende parte ad una associazione diretta a commettere uno dei delitti indicati nell' articolo 209, è punito con le pene ivi stabilite aumentate di un grado.

CAPO III.

Delle bande armate, dell'ammasso d'armi e della pubblica intimidazione.

214. Chiunque, senza averne per legge la facoltà, e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo 117, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione

speciale, quando il fatto non costituisce delitto più grave, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Tutti gli altri che hanno fatto parte di dette bande, sono puniti con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 118, 119 e 123, e nel caso dell' articolo 118 si applica la prigionia da quattro a trentun mesi.

215. Chiunque, clandestinamente, o contro il divieto dell'autorità, ritiene in casa od in altro luogo un ammasso d'armi, ovvero materie esplodenti od infiammabili pericolose per la loro qualità o quantità, ovvero uno o più pezzi d'artiglieria, od altre consimili macchine, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi; e se le armi sono insidiose, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

216. Chiunque, nel solo scopo di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o disastri, la dedetenzione può estendersi sino a cinque anni.

Alla detenzione può sempre essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

CAPO IV.

Del favoreggiamento

217. Chiunque, in seguito ad un delitto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, ad eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche della medesima, o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qual-

siasi modo disperde od altera le traccie o gli indizi di un delitto, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia sino a cinque anni, purchè non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge pel delitto stesso.

La pena non si applica se l'aiuto era diretto a procurare la impunità o a diminuire l'imputabilità di taluna delle persone indicate nell'articolo 169.

TITOLO VI.

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I.

Della falsità in monete od in carte di pubblico credito.

218. È punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.° chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia uguale o superiore a quello della moneta vera;

2.° chiunque altera in qualsiasi modo monete della specie suindicata, sia diminuendone l'intrinseco valore, sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

3.° chiunque, di concerto con coloro che hanno eseguito o concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete, le mette in circolazione o le spende o le introduce nello Stato, ovvero le procura o le consegna ad altri con lo scopo di metterle in circolazione o spenderle.

La pena è aumentata di un grado se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta, supera lire cinquemila, e di due gradi se supera lire ventimila; ed è diminuita da uno a due gradi se il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta od alterata è inferiore a lire cinquecento.

219. Chiunque, senza concerto con coloro che hanno eseguito o concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione, mette in circolazione o spende false monete o false carte di pubblico credito, è punito con le pene stabilite nell'articolo 218, diminuite di un grado.

Se il colpevole aveva ricevuto in buona fede le monete o carte false, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

220. Quando la falsità delle monete o carte è facilmente riconoscibile, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

Se il valore delle monete false è uguale o superiore a quello delle monete genuine, le pene sono diminuite di due gradi.

221. Per gli effetti delle leggi penali sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito.

Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte sia nominative, sia al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati.

222. Chiunque fabbrica o ritiene conî, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

223. Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nello Stato, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso o legale come monete, è punito con la multa da cinque a cinquanta lire.

224. Quando pei delitti preveduti negli articoli precedenti si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e se la pena inflitta è della prigionia eccedente trenta mesi si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici.

225. Sono immuni da pena coloro che hanno eseguito o concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di monete o carte di pubblico credito, i quali, prima che l'autorità ne abbia notizia, sono riusciti ad impedirne la circolazione.

CAPO II.
Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

226. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

227. Chiunque contraffà il sigillo di un'autorità dello Stato, di una provincia, di un comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

228. Chiunque contraffà in qualsiasi modo i bolli, punzoni, marchi od altri strumenti destinati per disposizione delle leggi o del Governo ad una pubblica certificazione, ovvero fa uso di tali strumenti, anche se da altri contraffatti, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Con le stesse pene è punito chi, senza avere partecipato alla contraffazione, espone in vendita oggetti sui quali si fece uso di detti strumenti contraffatti.

229. Chiunque contraffà le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

230. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche

da bollo del Governo, sebbene non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia da sei a dieci anni e con multa da mille duecentocinquantuna a tremila lire.

La pena è diminuita di un grado, se il valore complessivo rappresentato dagli oggetti contraffatti non eccede lire cinquemila.

231. Chiunque contraffà i bolli per la carta bollata, pei francobolli o per le marche da bollo, o la carta filigranata per l'applicazione di detti bolli, ancorchè non ne abbia fatto uso, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

232. Chiunque fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, o li espone in vendita o mette in circolazione, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire cento, la pena è diminuita di un grado.

233. Chiunque, fuori dei casi in cui abbia partecipato ad uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, ritiene i sigilli o i bolli contraffatti, i conî o gli strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, le piastre o i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

234. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli o marchi indicati nel presente capo, e ne ha fatto uso a danno altrui, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Se il danno derivato allo Stato od ai privati non eccede lire mille, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli o marchi, che non ha legittima facoltà di usarne, è punito con le dette pene, e con la interdizione dall'ufficio.

235. Chiunque contraffà biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, o fa uso dei biglietti contraffatti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

236. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone, è punito con la prigionia sino a tre mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

CAPO III.

Della falsità in documenti.

237. Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la prigionia da sei a quindici anni.

La pena non può essere applicata nel minimo, se il documento falsificato od alterato fa fede per legge sino a querela di falso.

Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo di originale mancante.

238. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o scrivendo nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta, come veri e seguiti alla sua presenza, fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, è punito con le pene stabilite nell'articolo precedente.

Se il documento che attesta fatti non veri è un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

239. Il pubblico ufficiale che, supponendo un documento pubblico non esistente, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un documento pubblico diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato

o soppresso, è punito con le pene stabilite nell'articolo 237, diminuite di un grado.

240. Ogni altra persona che commette una falsità in documento pubblico nei modi indicati nell'articolo 237, è punita con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con la stessa pena da sei a quindici anni se il documento falsificato od alterato fa fede per legge fino a querela di falso.

La pena è diminuita da uno a due gradi, se la falsità è commessa nella copia di un documento pubblico, sia supponendone l'originale, sia rilasciandola diversa dal vero, sia alterando una copia vera.

241. Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altre circostanze di fatto, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Con la stessa pena è punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identità della propria o dell'altrui persona.

242. Chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso od altera un documento privato vero in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi.

243. Quando il colpevole ha commesso uno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi se trattasi di documento pubblico, e con la prigionia da quattro mesi a un anno se trattasi di documento privato.

244. Chiunque fa uso o in qualsiasi modo profitta di un documento falso, è punito, se non ha partecipato alla falsità:

1.° con la prigionia da sei a dieci anni, se trattasi di documenti pubblici;

2.° con la prigionia da tredici mesi a cin-

que anni, se trattasi di qualsiasi altro documento o copia.

La pena è diminuita di un grado quando si è fatto uso del documento per lo scopo indicato nel precedente articolo.

245. Chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, un documento originale o una copia del medesimo, che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante, è punito con le pene stabilite per la falsità, diminuite di un grado.

246. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono investiti di un ufficio, a cui la legge attribuisce pubblica fede; e ai documenti pubblici, le cambiali e tutti i titoli di credito all'ordine trasmissibili per girata od al portatore.

CAPO IV.

Della falsità in passaporti, licenze, certificati od in altri atti.

247. È punito con la prigionia da quattro a trenta mesi:

1.° chiunque falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2.° chiunque nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente commette una alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3.° chiunque, non avendo partecipato al delitto preveduto nei numeri 1° e 2,° fa uso di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno falsi o alterati, o li rimette ad altri affinchè ne faccia uso.

248. Chiunque, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attri-

buisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità, o concorre a farne attestazione all'autorità che li rilascia, è punito con la prigionia da quattro mesi a un anno.

249. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei delitti preveduti negli articoli precedenti di questo Capo, od in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

250. L'albergatore o il locandiere che scrive o lascia scrivere sui registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, con designazioni che egli sa essere false o supposte, le persone alloggiate, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi.

251. Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanità che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso una pubblica autorità, è punito con la multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente è stata ammessa o trattenuta in un manicomio, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

Se il delitto è stato commesso mediante corruzione, il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Con la stessa pena indicata nel precedente capoverso è punito il corruttore.

252. Il pubblico ufficiale e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in essi nominata la beneficenza o la fiducia pubblica o privata, od il conseguimento di uffici o impieghi pubblici o di favori o di benefizi di legge, o l'esenzione da funzioni, servigi od oneri pubblici, è punito con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

253. Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 251 e 252, o ne altera uno vero, o fa uso

di tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi a un anno.

254. Chiunque, per trarre in errore una pubblica autorità, le presenta un documento o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altri, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

TITOLO VII.

DEI DELITTI CONTRO L' INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di pericolo comune.

255. Chiunque appicca un incendio è punito:

1.°con la prigionia da sei a dieci anni se si tratta di edifici altrui, di navi anche in costruzione, di opifici industriali, di ponti di uso pubblico, di depositi di merci, di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili, di piantate di alberi o di arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo, ovvero d'ammassi di prodotti campestri staccati dal suolo raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel numero 2° di questo articolo;

2.° con la prigionia da sei a quindici anni se si tratta di edifici altrui abitati o destinati all'abitazione, all'esercizio di un culto o a pubbliche riunioni durante le medesime, di edifici pubblici, o destinati ad uso pubblico, o dove risiedano pubbliche amministrazioni, biblioteche, collezioni od altre istituzioni di pubblico interesse, ovvero di officine o magazzini di materie infiammabili od esplosive, ovvero di arsenali, di navi da guerra o da trasporti militari, anche quando non contengano persone, ovvero di altre navi, chiatte, mulini, bagni, od altri edifici e stabilimenti natanti, o veicoli di strade ferrate quando contengano persone o materie infiammabili ed esplosive.

La pena è aumentata di un grado se l'incendio è appiccato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in

tempo di pericolo comune, di pubbliche calamità o commozioni.

256. Con le stesse pene indicate nell'articolo precedente è punito chiunque colloca o fa esplodere mine, torpedini od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a distruggere in tutto od in parte edifici o cose, ed adoperate a tale scopo.

257. Chiunque cagiona una inondazione è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

258. Chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortuni, è punito, se ha fatto sorgere il pericolo di una inondazione o di altro disastro, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se del fatto è seguita l'inondazione od altro disastro, si applica il disposto dell'articolo precedente.

259. Chiunque cagiona la sommersione di navi o edificî natanti di qualsiasi genere, è punito con la prigionia de sei a dieci anni.

La pena è aumentata di un grado se ne è derivato pericolo per la vita delle persone.

260. Chiunque, distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

Se dal fatto è seguito il naufragio si applica il disposto dell'articolo precedente.

261. Chiunque distrugge in tutto od in parte o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Il colpevole è punito colla prigionia da sei a

dieci anni se ne è derivato pericolo, anche meramente possibile, per la vita delle persone.

262. Chiunque, nel fine di impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

263. È punito secondo le norme e con le pene stabilite negli articoli 255, 256, 257 e 259 anche colui che, commettendo su edifici o cose di sua proprietà uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, ha danneggiato o esposto a pericolo, persone o edifici o cose altrui della specie indicata nei detti articoli ed egli abbia potuto prevederlo.

264. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona un incendio od una esplosione, una inondazione, una sommersione od altro disastro di pericolo comune, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Il colpevole è punito colla detenzione da tredici mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a tremila lire, se vi fu pericolo per la vita delle persone.

265. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se il colpevole è una persona incaricata di dirigere, vigilare o custodire gli apparecchi, strumenti, materiali, od i lavori destinati a tutelare le persone o le proprietà da taluno dei disastri suindicati.

Le stesse pene sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato o che poteva derivare dal disastro non eccede lire cinquecento.

Le pene sono diminuite da due a tre gradi, se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato ad impedire il disastro o a diminuirne le con-

seguenze, in modo che il danno sia riuscito inferiore a lire cento.

266. Se dall'incendio, dall'esplosione, inondazione o sommersione, o da altro disastro di pericolo comune, è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano anche le pene pei delitti concorrenti, secondo le norme del capo IV, titolo II, parte prima di questo libro, aumentata la pena di un grado; salvo il disposto degli articoli 322 e 328.

CAPO II.

Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico.

267. Chiunque, ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binarii, o facendo segnali falsi, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni.

Se il disastro è avvenuto, il colpevole è punito colla prigionia da sei a dieci anni.

È punito colla prigionia da sei a quindici anni se il fatto ha esposto a pericolo, anche meramente possibile, la vita o la salute delle persone.

268. Chiunque danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

269. Chiunque lancia od esplode contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

270. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti,

ordini o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro sulle strade ferrate, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna milleduecentocinquanta lire.

Se il disastro è avvenuto, la pena è aumentata da uno a due gradi.

271. Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi od i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro qualsiasi modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

272. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se i delitti ivi preveduti sono commessi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pubbliche calamità o commozioni.

273. Ai delitti preveduti nel presente capo sono applicabili le disposizioni degli articoli 265 e 266.

CAPO III.

Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica.

274. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune, o cose destinate alla pubblica alimentazione, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

275. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate pericolose alla salute, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquecentuna a tremila lire.

Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole è un farmacista o un droghiere, od un fabbricante di prodotti chimici, od un commerciante di sostanze alimentari.

276. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate

falsificate od alterate in modo pericoloso alla salute, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquecentuna a cinquemila lire.

Ai casi preveduti nel presente articolo è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

277. Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli è stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole è punito:

1.° con la detenzione da quattro mesi a cinque anni nel caso dell'articolo 274;

2.° con la detenzione sino ad un anno negli altri casi.

278. Ai delitti preveduti negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 265 e 266.

Le sostanze, merci o derrate falsificate od alterate, sono confiscate anche se non vi è stata condanna, od appartengono ad un terzo; e può anche esserne ordinata la distruzione.

279. Chiunque, mediante incetta o altri mezzi consimili, produce la deficienza od il rincarimento fittizio delle sostanze alimentari, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire.

280. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con la detenzione sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di epizoozia.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA.

CAPO I.

Della bancarotta e della insolvenza colpevole.

281. Il commerciante colpevole di bancarotta in alcuno dei modi indicati dal codice di commercio, è punito giusta le norme speciali nel codice stesso stabilite.

282. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si riduce nella incapacità di pagare i propri debiti, per effetto di dissipazioni, cessioni a titolo gratuito, speculazioni temerarie o non confacenti al proprio stato; ovvero occulta, dissimula o distrae in tutto od in parte la sua sostanza ponendo i proprii creditori nella impossibilità di essere soddisfatti, è punito con la detenzione da sei giorni a tre mesi e con multa da cinquantuna a mille duecento cinquanta lire.

L'azione penale non è esercitata che in seguito a querela di parte, la quale è ammessa soltanto nel caso in cui l'insolvenza risulta da atti di esecuzione in via civile riusciti infruttuosi; e dalla querela non si può desistere.

CAPO II.

Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

283. È punito con la detenzione da quattro a trenta mesi:

1.° chiunque, per mezzo di violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà del lavoro o del commercio;

2.° chiunque, con violenza, minaccia o raggiri fraudolenti, produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro nel fine di imporre, a danno di operai o di padroni o di imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli stabiliti.

Gli istigatori del delitto sono puniti con la prigionia da tredici a trenta mesi.

Se il delitto è commesso in seguito di concerto, sia di operai a danno di padroni od imprenditori, sia di questi a danno di quelli, la pena è aumentata di un grado.

284. É punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquecentuna a milleduecentocinquanta, chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato, o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salari, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

La pena è aumentata di un grado:

1.° se le false notizie o i mezzi fraudolenti sono diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità;

2.° se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, pei quali è inoltre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

285. Il pubblico esercente che fa uso di misure o di pesi falsi od in qualunque modo alterati, o diversi da quelli stabiliti dalle leggi, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia sina a tre mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Per la semplice ritenzione di falsi pesi o false misure, il colpevole è punito colla multa da cinquantuna a cinquecento lire.

286. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulle qualità delle pietre preziose, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro a dodici mesi e con multa da cinquantuna a mille duecentocinquanta lire.

287. Chiunque contraffà i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze di animali, dei fabbricatori, spe-

ditori o imprenditori di commercio od industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a cinquemila lire.

Il giudice può ordinare che la sentenza di condanna sia inserita a spese del condannato in un giornale da lui designato.

288. Chiunque introduce dall'estero per farne commercio, od espone in vendita opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, è punito giusta le disposizioni stabilite nell'articolo precedente.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà degli incanti.

289. Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artificii, turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro a dodici mesi e con multa da cinquantuna a cinquemila lire.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale preposto agli incanti, la prigionia è aumentata da uno a due gradi.

Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito colui che, per qualsiasi utilità data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore.

290. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

Con la stessa pena è punito chiunque si congiunge carnalmente con una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale nel momento del fatto:

1.° non ha compiuti gli anni dodici, ovvero gli anni quindici se il colpevole ne è l'ascendente o il tutore; ovvero

2.° non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, o per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

291. Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute nell'articolo precedente, commette con persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non costituiscano tentativo del delitto in detto articolo indicato, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

292. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il delitto è commesso con abuso di autorità, di fiducia o di relazioni familiari, domestiche e simili, tranne che l'abuso non sia una circostanza già preveduta dalla legge come condizione costitutiva del delitto.

Le stesse pene sono pure aumentate di un grado se dal fatto è derivato alla persona offesa un grave pregiudizio nella salute, e di due gradi se ne è derivata la morte, purchè non siano applicabili pene più gravi.

Se il delitto è commesso sulla persona di una pubblica meretrice, le pene sono diminuite da uno a due gradi.

293. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

Non è necessaria la querela quando il fatto:

1.° ha prodotto la morte della persona offesa, o è stato accompagnato da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2.° è stato commesso sulla persona di un discendente, di un figlio adottivo, di un fratello, di una sorella o di un affine in linea retta; ov-

vero sulla persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea, ovvero sopra un minore non soggetto alla patria potestà, nè provvisto di tutore o di curatore;

3.° è stato commesso da un ministro di un culto mediante abuso del suo ministero, o da un medico o chirurgo od altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

4.° è stato commesso in modo da eccitare pubblico scandalo.

294. Il colpevole dei delitti preveduti negli articoli precedenti non soggiace a pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al delitto.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

295. Chiunque, in modo da eccitare pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente od ascendente, anche illegittimo, ovvero con una sorella od un fratello, sia germano, consanguineo, od uterino, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e, per gli ascendenti, anche con la perdita della patria potestà.

Se il colpevole è minore di diciotto anni, la pena è diminuita da uno a due gradi.

296. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore od al buon costume, con atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

297. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa da cinquantuna a cinquecento lire.

CAPO II.

Del ratto.

298. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene una donna per fine di libidine, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se la rapita aveva compiuti i dodici anni, ma non era ancora maggiore di età, nè emancipata, oppure se era coniugata; e di due gradi se la rapita era minore di anni dodici, anche quando il colpevole non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno.

La pena è diminuita di un grado, se essendo la rapita maggiore di anni dodici compiuti, ma tuttora soggetta a patria podestà o tutela, il colpevole non fece uso di violenza, minaccia od inganno.

Se il delitto è commesso per fine di matrimonio, alla prigionia è surrogata la detenzione.

Se il delitto è accompagnato o susseguito da taluno dei fatti preveduti negli articoli 290 e 291, si applica la pena del delitto più grave, aumentata di un grado.

299. Le pene stabilite nel precedente articolo sono diminuite da uno a due gradi, e vi può essere surrogato per una eguale durata il confino o l'allontanamento di cui nell'articolo 24, se il colpevole, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

La diminuzione da uno a due gradi si applica pure se il delitto è commesso sulla persona di una pubblica meretrice.

300. Pel delitto preveduto negli articoli precedenti si procede solamente a querela di parte; eccetto che sia stato commesso sopra una minorenne non soggetta alla patria potestà, nè provvista di tutore o curatore, o sia accompagnato

da altri reati per i quali si deve procedere d' ufficio.

301. Salva, ove ne sia il caso, la pena per gli altri delitti, il rapitore non è punito se, prima che sia pronunciata condanna, contrae matrimonio con la rapita; ed in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al delitto.

Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima.

CAPO III.

Del lenocinio e dell'eccitamento alla corruzione.

302. Chiunque, per servire all' altrui libidine, eccita la prostituzione di persona che non ha compiuto gli anni ventuno, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Le pene sono aumentate da uno a due gradi, se il delitto è commesso:

1.° su persona che non ha compiuti gli anni dodici;

2.° col mezzo d' insidie o d' inganno;

3.° da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale, da genitori adottivi o dal marito;

4.° da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia, anche temporanea.

303. Chiunque, senza eccitare la prostituzione, la favorisce od agevola nei modi e nei casi indicati nel capoverso dell' articolo precedente, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Se non concorrono le condizioni ivi prevedute, ma il fatto è abituale o commesso per privato interesse, ancorchè si tratti di maggiorenni, il colpevole è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

304. Gli ascendenti, gli affini in linea retta

ascendentale, il marito, il tutore, che con violenza o minaccia costringono a prostituirsi i discendenti o la moglie, ancorchè maggiorenni, od i minori sottoposti alla loro tutela, sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni; e se hanno fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

305. Quando il colpevole di taluno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è il marito, si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la potestà patria o tutoria.

306. Chiunque, per servire alla propria libidine, eccita con effetto la corruzione di persona minore di anni quindici, è punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

Concorrendo alcuna delle circostanze prevedute nel capoverso dell' articolo 302, il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con multa da cinquantuna a tremila lire.

307. Oltre alle pene stabilite nei precedenti articoli, gli ascendenti sono privati di ogni diritto che, in forza della patria potestà, è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei discendenti prostituiti o corrotti; ed i tutori sono privati della tutela e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

CAPO IV.

Dell' adulterio e del concubinato.

308. La moglie adultera è punita con la detenzione da quattro a trenta mesi; e la pena è aumentata di un grado se è fuggita con l'adultero dalla casa coniugale.

Con la stessa pena è punito l'adultero.

309. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da quattro a trenta mesi e con la interdizione dalla podestà maritale.

Con la stessa pena della detenzione, diminuita di un grado, è punita la concubina.

310. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole dei delitti ivi preveduti era legalmente separato dall'altro coniuge.

311. L'azione penale non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto all'adultero ed alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.

312. L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:

1.° se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio, e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2.° se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

3.° se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.

La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adultero ed alla concubina; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti.

CAPO V.

Della bigamia e di altri illeciti connubii.

313. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è punito con la detenzione da trentun mesi a cinque anni, e da sei a dieci anni se indusse in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio.

Con la detenzione da quattro a trenta mesi è punito colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

314. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, contrae un matrimonio usando violenza o un inganno per cui possa esserne dichiarata la nullità, ovvero non curandosi di qualche impedimento che lo rende nullo, è punito con la detenzione da tredici mesi a cinque anni.

315. L'ufficiale dello stato civile che partecipa come tale ad alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito, nel caso dell'articolo 313, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni, e nel caso dell'articolo 314, con la stessa pena da quattro a trenta mesi.

316. La prescrizione dell'azione penale per i delitti preveduti negli articoli precedenti di questo capo, decorre dal giorno in cui uno dei due matrimoni, o il matrimonio nel caso dell' articolo 314, è stato sciolto o dichiarato nullo.

CAPO VI.

Della supposizione e della soppressione d'infante.

317. Chiunque occulta o cambia un infante, col fine di sopprimerne o alterarne lo stato civile, od altrimenti lo suppone per farlo figurare come esistente nei registri dello stato civile, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

318. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo, è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, e con la prigionia da sei a dieci anni se il colpevole è un ascendente.

319. Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione sino a trenta mesi.

TITOLO X

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE.

CAPO I

Dell'omicidio.

320. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un' altra, è punito con la prigionia da ventuno a venticinque anni.

321. La pena stabilita nell'articolo precedente non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso:

1.° sulla persona del coniuge, del discendente legittimo, o del figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta;

2.° sulla persona di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, notaio, perito interprete o testimone, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate;

3.° sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita;

4.° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con gravi sevizie;

5.° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove, salvo il disposto nel n.° 5.° dell'articolo seguente e l'applicazione delle norme sul concorso di reati e di pene.

322. Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

1.° sulla persona dell' ascendente legittimo o del genitore naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente riconosciuta o dichiarata;

2.° con premeditazione;

3.° per solo impulso di brutale malvagità;

4.° per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione od altro dei fatti preveduti nel titolo VII di questo Codice;

5.° per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi I e II del titolo XII, nell'atto in cui viene commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi.

323. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte di alcuno, non per sola conseguenza del suo operato, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuite di un grado.

324. Chiunque, con l'intenzione di cagionare un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a tre gradi.

325. Chiunque induce altri al suicidio, o gli presta aiuto, è punito con la detenzione da sei a dieci anni, quando il suicidio è avvenuto; e se il suicidio è soltanto tentato, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

326. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado, ed è aggiunta la multa da cinquantuna a cinquemila lire, se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola, quando in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nell'articolo 327 capoverso.

CAPO II

Delle lesioni personali.

327. Chiunque, senza intenzione di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ancorchè abbia offesa una persona per un'altra, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino ad un anno.

Si procede d'ufficio, e si applica:

1.° la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il fatto ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deformazione dell'aspetto, o se ha prodotto pericolo di vita, od una malattia di mente o di corpo durata quindici o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

2.° la prigionia da sei a dieci anni, se il fatto ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

328. Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente è accompagnato da taluna delle circostanze indicate nell'articolo 321, ovvero è cagionata con armi proprie, la pena non può essere applicata nel minimo.

Se è accompagnato da taluna delle circostanze indicate nell'articolo 322, la pena è aumentata da uno a due gradi.

329. Chiunque cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, che eccede nelle conseguenze la sua intenzione, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

330. Chiunque, per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o

professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito con la detenzione sino ad un anno nei casi preveduti nel capoverso dell'articolo 327; e con la detenzione sino a tre mesi, a querela di parte, negli altri casi.

La pena è aumentata di un grado se sono rimaste offese più persone.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

331. I delitti preveduti nei capi precedenti non sono imputabili se commessi:

1.° nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d'altri, od anche del proprio o dell'altrui pudore;

2.° nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti nell'articolo 375, ovvero di saccheggio;

3.° nell'atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio d'abitazione od alle loro dipendenze, quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o avvenendo in altre ore, quando la casa od altro edificio d'abitazione o le loro dipendenze siano in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova;

4.° per disposizione della legge o per ordine della legittima autorità.

332. La pena è diminuita da uno a tre gradi, se i delitti preveduti nei due capi precedenti sono commessi:

1.° nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o alle altre persone indicate nell'articolo 169;

2.° nell'impeto di giusto ed intenso dolore;

3.° per eccesso della legittima difesa, o dell'uso legittimo della forza pubblica.

La stessa diminuzione di pena si applica nel caso di morte cagionata ad un infante per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella.

Nell'applicazione della pena per uno stesso delitto non può computarsi più di una delle circostanze suindicate.

333. Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte o un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

334. Quando più persone sono concorse nella esecuzione di uno dei delitti preveduti negli articoli 320 e 327, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi stabilite, diminuite da uno a due gradi.

335. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite negli articoli 320 e seguenti.

Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni.

336. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno ha riportato danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, ciascuno di coloro che hanno preso parte alla rissa od al fatto, è punito per la lesione che ha cagionata.

Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate nell'articolo 327 sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso sono puniti con le pene stabilite nell'articolo medesimo, diminuite da uno a due gradi.

337. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, al provocatore della rissa la pena non può essere applicata nel minimo.

338. Chiunque, in una rissa spara un'arma, senza offendere alcuno, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

CAPO IV

Del duello.

339. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da cinquantuna a mille duecento cinquanta lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; e se fu provocato, il colpevole è punito colla multa sino a cinquecento lire.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da cinquantuna a mille duecento cinquanta lire.

340. Lo sfidante e lo sfidato che fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione sino a tre mesi, con multa da cinquantuna a cinquemila lire e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

341. Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da sei a dieci anni, con multa maggiore di lire cinquemila ed una e colla interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 327, il colpevole è punito con la de-

tenzione da tredici a trenta mesi, con multa da lire tremila ed una a cinquemila e con la interdizione dai pubblici uffici da tredici a trenta mesi.

Negli altri casi di lesione personale, si applicano le pene stabilite nel primo capoverso del presente articolo, diminuite di un grado.

342. Al duellante che fu provocato si applicano le pene della detenzione e della multa stabilite nei due precedenti articoli diminuite di un grado, e di due gradi se fu anche sfidato.

Al provocato, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la interdizione dai pubblici uffici.

343. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come l'autore della sfida; e, se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 340 e 341, diminuite da uno a due gradi.

Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 340 e 341 diminuite di un grado.

I padrini o secondi sono puniti con le dette pene, diminuite da uno a due gradi se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, e da due a tre gradi, se si sono adoperati per impedire il combattimento.

344. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire; e chiunque, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

345. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato, indipendentemente dalle condi-

zioni stabilite pei delitti commessi in territorio estero.

346. Alle pene indicate nell'articolo 341 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1.° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, o il combattimento non seguì alla loro presenza;

2.° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi;

3.° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

4.° se è stato espresso il patto, ovvero dalla specie del duello o dalla distanza dei combattenti, o dalle altre condizioni pattuite o regolate, risulta il proposito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, sono puniti i portatori della sfida e i padrini o secondi.

La frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate nella scelta delle armi o nel combattimento, è a carico non solo dell'autore di essa, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

347. Le pene indicate nell'articolo 346 non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; e se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la detenzione o con la prigionia non eccedente cinque anni, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della interdizione temporanea dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti coll'aumento di un grado.

348. Qualora i duellanti o uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e

si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 340 e 341 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto con le persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 169. Nei casi dell'articolo 346 le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti due articoli 340 e 341, aumentate di due gradi.

349. Chiunque provoca o sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di carpire denaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 378 per il ricatto.

CAPO V.

Del procurato aborto.

350. La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

351. Chiunque procura l'aborto alla donna col consenso di lei, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

La pena è aumentata di un grado se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna; ed è aumentata di due gradi, se la morte derivò per aver adoperato mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

352. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza il consenso o contro la volontà della donna, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni; e se l'aborto è avvenuto, la pena è aumentata di un grado.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la prigionia da sedici a venti anni.

353. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il colpevole è il marito.

Lo stesso aumento si applica ai medici, chirurghi, levatrici, farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e per i fabbricanti o venditori di prodotti chimici, che hanno indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuta la morte.

Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustificano di aver agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

354. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della famiglia, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi; ed alla prigionia è sostituita la detenzione.

CAPO VI.

Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse, ovvero in pericolo.

355. Chiunque abbandona un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, e della quale aveva la custodia o doveva aver cura, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata un grave danno nel corpo o nella salute, il colpevole è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni; e, se ne è derivata la morte, con la prigionia da sei a dieci anni.

356. Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un grado:

1.° se l'abbandono avviene in luogo solitario;

2.° se il delitto è commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi.

L'aumento di pena indicato nel numero 2.° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella; ed alla pena della prigionia, stabilita nel precedente articolo, è sostituita la detenzione.

357. Chiunque, trovato un fanciullo minore di anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, abbandonati o smarriti, omette di darne immediatamente avviso ad un pubblico ufficiale, è punito con la multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Con la stessa pena è punito chiunque, trovata una persona ferita od altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette di darne immediato avviso ad un pubblico ufficiale, o di prestare l'assistenza occorrente, quando lo possa senza suo pericolo o danno personale.

CAPO VII.

Dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

358. Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione o d'istruzione, di cura, di vigilanza, custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione sino ad un anno.

359. Chiunque, senza scopo di correzione o di disciplina, usa altri maltrattamenti in famiglia o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia sino a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti.

TITOLO XI.

DEI DELITTI CONTRO L'ONORE E LA TRANQUILLITÀ PRIVATA.

CAPO I.

Della diffamazione e della ingiuria.

360. Chiunque, comunicando con più persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce ad una persona qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di essa od esporla al disprezzo od all'odio pubblico, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa maggiore di cinquecento lire.

La pena è aumentata di un grado se il reato è commesso in documento pubblico o con scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità.

361. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, con parole, od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine od il decoro di una persona, è punito con la prigionia da sei giorni a tre mesi e con multa sino a cinquecento lire.

La pena è aumentata di un grado, se l'offesa è fatta con taluno dei mezzi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, ovvero alla presenza dell'offeso.

La pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'offeso; e se le offese sono state reciproche nel calore di una altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

Non vi è luogo a pena per l'offesa provocata da violenze personali.

362. L'imputato dei reati preveduti negli

articoli precedenti non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite alla persona offesa.

La prova della verità è però ammessa:

1.° quando la persona offesa è un pubblico ufficiale, ed i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui, salvo il disposto degli articoli 171 e 178;

2.° quando per i fatti attribuiti è tuttora aperto o viene iniziato un procedimento penale contro la persona offesa;

3.° quando il querelante ha formalmente domandato che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite.

Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, l'autore della imputazione va esente da pena, salvo per le offese non dipendenti dalla imputazione medesima.

363. Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici, pronunciando nel merito, ordinano la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture offensive.

364. Alla condanna pei delitti preveduti nel presente capo, è aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni od altri mezzi di pubblicità, con cui il delitto è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

La sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in numero non maggiore di tre.

365. Pei delitti preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

Se la parte offesa muore prima di avere fatto querela, o se i detti delitti sono stati commessi contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

Nel caso di offesa verso i corpi giudiziari, politici o amministrativi, l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del corpo offeso.

366. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi dell'articolo 360, e in tre mesi nei casi dell'articolo 361.

CAPO II.

Dell' apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti.

367. Chiunque apre arbitrariamente lettere, telegrammi o pieghi sigillati od altrimenti chiusi che non gli sono diretti, od arbitrariamente s'impossessa di una lettera altrui non sigillata nè altrimenti chiusa, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con la multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Con la stessa pena della detenzione da quattro mesi ad un anno e della multa da cinquantuna a tremila lire, è punito chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo.

368. L'impiegato delle poste o dei telegrafi, il quale s'impossessa di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, nè altrimenti chiusi, esistenti negli uffici a cui appartiene, od a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati o altrimenti chiusi, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa dal destinatario, è punito con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Con le stesse pene è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera, od un telegramma presentato per la trasmissione, o ricevuto per la consegna al destinatario, o conosciuto durante la trasmissione.

Se i fatti indicati nel presente articolo hanno nociuto a taluno, alle dette pene si aggiunge la multa da cinquantuna a tremila lire.

369. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri, fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con la multa da cinquantuna a tremila lire e con la interdizione dai pubblici uffici da due a sei mesi; e, se ha arrecato danno, la interdizione è da sette a trenta mesi.

Se la rivelazione del segreto costituisce alcuno dei delitti preveduti nel precedente capo, il colpevole è punito con le pene ivi stabilite, aumentate di un grado.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'articolo 155; salve, quanto alla durata della detenzione, le disposizioni del precedente capoverso nei casi ivi preveduti.

TITOLO XII.

DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ.

CAPO I.

Del furto.

370. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal posto dove si trova, senza il consenso di colui al quale appartiene, è punito con la prigionia da quattro a trenta mesi.

Il delitto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o dell'eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole.

371. La pena indicata nell'articolo precedente non può essere applicata nel minimo, se il delitto è commesso:

1.° nelle sale di udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia;

2.° in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici sopra cose in essi custodite;

3.° in luogo riservato al culto, sopra cose non destinate esclusivamente al culto;

4.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri;

5.° sopra oggetti che rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede;

6.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'imprese di pubblici trasporti;

7.° sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

8.° su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie;

9.° sopra legne nelle tagliate dei boschi, sopra piante nei vivai e sopra animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

372. La pena indicata nell'articolo 370 è aumentata di un grado:

1.° se il valore della cosa rubata eccede lire mille;

2.° se il delitto è commesso mediante abuso della fiducia e della comodità derivante dai rapporti reciproci di servizio domestico, di ospitalità, alloggio, convitto, trasporto per terra o per acqua ovvero da altri consimili rapporti, anche momentanei ed accidentali, del colpevole col derubato;

3.° se il colpevole ha commesso il delitto valendosi della facilità derivante da grave disastro o calamità pubblica o particolare al derubato;

4.° se, non convivendo col derubato, il colpevole ha commesso il delitto da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, in un edificio abitato o destinato all'abitazione, o nelle sue immediate dipendenze, od in una nave;

5.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, ha distrutto, demolito, rotto o scassinato con qualsiasi mezzo ripari di solida materia posti a tutela delle persone o della proprietà, benchè non sia seguita rottura nel luogo del fatto;

6.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, ha aperto serrature valendosi di chiavi false o di altri strumenti, ed anche della chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta;

7.° se il colpevole, per commettere il delitto o per trasportare la cosa rubata, salì od entrò nell'edificio o recinto, ovvero discese od uscì dal medesimo per vie diverse da quelle destinate la transito ordinario delle persone;

8.° se il delitto è commesso con violazione di sigilli apposti da un notaio o da un pubblico ufficiale per uno scopo preveduto dalla legge, o per ordine di un'autorità competente;

9.° se il delitto è commesso da persona mascherata o altrimenti travisata; ovvero prendendo il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale;

10.° se il delitto è commesso da due o più persone riunite a fine di rubare;

11.° se la cosa sottratta appartiene allo Stato, ed il delitto è commesso da chi non ignorava tale qualità;

12.° se la cosa sottratta è nel novero delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni;

13.° se la cosa sottratta era esclusivamente destinata al culto in luoghi riservati all'esercizio di esso, o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirla.

Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento in cui fu sottratta, senza riguardo al profitto che ne ha ricavato il colpevole.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze suindicate e prevedute sotto uno stesso numero la pena stabilita in questo articolo non può essere applicata nel minimo.

Concorrendo insieme più di una delle circostanze prevedute sotto numeri diversi si applica il disposto dell'articolo 28, ma la pena non può eccedere la durata di dieci anni.

373. La pena è diminuita da uno a due gradi, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

La pena è diminuita di un grado, se il ladro volontariamente restituisce il tolto, o se, essendo impossibile la restituzione, indennizza intieramente il derubato prima del dibattimento; e di due gradi se la volontaria restituzione o indennizzazione avviene prima che sia rilasciato il mandato di cattura o di comparizione.

374. Non ha luogo azione penale per i fatti preveduti nel presente capo, quando sono commessi:

1.° tra coniugi non legalmente separati;

2.° tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

3.° tra fratelli e sorelle conviventi in famiglia.

Se i fatti sono commessi tra coniugi legal-

mente separati, o tra fratelli e sorelle non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti ed affini in secondo grado, conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al reato.

CAPO II.

Della rapina, della estorsione e del ricatto.

375. È punito con la prigionia da sei a dieci anni:

1.° chiunque con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi;

2.° chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate od accorse sul luogo del delitto, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altre persone che hanno preso parte al delitto.

La pena è aumentata di un grado se il delitto è commesso con minaccia nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola palesemente armata; o se è commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle circostanze prevedute nell'articolo 372, numeri 1° e 10°; salve le pene più gravi stabilite nel titolo X quando il delitto è commesso con omicidio o con lesioni personali.

La pena è diminuita di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta.

376. Con le stesse pene e norme stabilite

nel precedente articolo è punito chiunque, con violenza o con minaccia, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione o liberazione.

377. Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, al suo onore, od agli averi, costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, o roba, è punito con la prigionia da sei a dieci anni.

La pena è diminuita di un grado, se il danno non supera lire cinquanta.

378. Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, denaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento, è punito con la prigionia da sei a quindici anni; salve le pene più gravi stabilite nel titolo X, in caso di omicidio o di lesioni personali.

379. Coloro che, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, portano corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far raggiungere l'intento del delitto, di cui nell'articolo precedente, sono puniti, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

CAPO III.

Della truffa.

380. Chiunque, con artificii o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da mille duecentocinquantuna a cinquemila lire, e si procede d'ufficio:

1.° se il valore carpito eccede lire duemila;

2.° se il delitto è commesso da notai, avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

3.° se il delitto è commesso a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

4.° se il delitto è commesso per fare esonerare taluno dal servizio militare.

Se per commettere il delitto di cui nel presente articolo si è adoperato un mezzo che costituisce un delitto di falso, si applica la pena di questo aumentata di un grado.

381. Con le norme e le pene stabilite nell'articolo precedente è punito anche colui che, nel fine di procurare un guadagno illegittimo a sè o ad altri, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie, qualora il fatto non costituisca il reato preveduto nell'articolo 263.

382. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui, è punito con la prigionia da tredici a trenta mesi e con multa da cinquantuna a tremila lire.

Se il valore carpito supera lire duemila il colpevole è punito colla prigionia da tredici mesi a cinque anni e con multa da milleduecentocinquantuna a cinquemila lire.

383. Chiunque, a fine di lucro, induce un cittadino ad emigrare ingannandolo con l'addurre fatti falsi o col dare notizie insussistenti, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni e con multa da lire milleduecentocinquantuna a cinquemila.

384. All' esercizio dell' azione penale ed alla determinazione della pena, nei delitti preveduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 373 e 374.

CAPO IV.

Dell'appropriazione indebita.

385. Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte, con la prigionia sino a trenta mesi, e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

386. Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di riconsegnarlo o farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro a trenta mesi e con multa da cinquantuna a milleduecentocinquanta lire.

Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso.

387. In entrambi i casi preveduti dagli articoli precedenti la prigionia non può essere applicata nel minimo e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa o dell'obbligazione supera lire mille.

Si procede d'ufficio, e la pena è aumentata di un grado, quando il delitto è commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio:

1°. da chi è investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

2.° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

3.° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

4.° da coloro che esercitano una pubblica

impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

5.° dai depositari di deposito necessario;

6.° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblico ufficiale, quando non si tratti di reato preveduto dal capo I titolo III, parte seconda di questo libro.

7.° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

8.° da domestici, operai o servi di campagna.

388. È punito, a querela di parte, con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a cinquecento lire:

1.° chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2.° chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente, in tutto od in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3.° chiunque si appropria cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

La pena è aumentata di un grado, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa smarrita.

389. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nei delitti preveduti dal presente capo, si applicano le disposizioni degli articoli 373 e 374.

CAPO V.

Della ricettazione.

390. Chiunque, senza aver preso parte al delitto e fuori del caso preveduto nell'articolo 217, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti dal delitto medesimo, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, è punito con la prigionia sino a

trenta mesi, purchè la pena non superi la metà di quella stabilita dalla legge per l'autore del delitto da cui le cose provengono.

Il colpevole è punito con la prigionia da tredici mesi a cinque anni, se il danaro o le cose provenivano da un delitto punibile con le pene della prigionia o della detenzione eccedenti cinque anni.

Se il fatto è abituale, la pena è aumentata da uno a due gradi.

391. All'esercizio dell'azione penale ed alla determinazione della pena, nel delitto preveduto dal precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 373 e 374.

CAPO VI.

Della usurpazione e del danneggiamento.

392. È punito con la prigionia sino ad un anno e con multa da cinquantuna a tremila lire:

1.° chiunque occupa l'altrui proprietà immobile senza il consenso del possessore, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela, in tutta od in parte, o per trarne profitto;

2.° chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito profitto, devia acque pubbliche o private;

3.° chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, quando il fatto non costituisce il reato previsto dall'articolo 162.

Si applica la prigionia da tredici mesi a cinque anni e la multa da milleduecentocinquantuna a cinquemila lire, se il delitto è commesso con violenza o minaccia contro le persone o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone ancorchè non armate; salve le pene per gli omicidii e le lesioni personali, secondo le norme stabilite pel concorso di delitti e di pene.

393. Chiunque guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili o immobili altrui, è punito, quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la detenzione da sei giorni a tre mesi.

La pena è aumentata di un grado se il danno eccede lire mille, e di due gradi se eccede lire cinquemila.

La pena è aumentata da uno a due gradi, e alla detenzione è sostituita la prigionia, se il danno è recato:

1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale, arbitro, testimone o perito per causa delle loro funzioni;

2.° con violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o con alcuno dei mezzi indicati nei numeri 5° e 6° dell'articolo 372;

3.° a edifizi o cose della specie indicata nel n.° 2.° prima parte, dell'articolo 255, o ad argini, difese o altre opere destinate a pubblico riparo da infortunii, o a monumenti pubblici o cimiteri, o loro dipendenze, in quanto il fatto non costituisce delitto più grave;

4.° a canali, chiaviche od altre opere destinate alla irrigazione.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la multa.

Nei casi in cui la pena è della detenzione, non si procede che a querela di parte.

394. Chiunque arreca danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, è punito con le pene e secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

Nei casi in cui la pena è della detenzione non eccedente cinque anni, non si procede che a querela di parte.

395. Se i fatti preveduti nel presente capo sono commessi con saccheggio, distruzione, devastazione, od in occasione di violenza o di resistenza alla pubblica autorità, od in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso

parte al delitto sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate di un grado.

396. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, arreca danno, o sfregio ai beni immobili altrui, è punito, a querela di parte quando il fatto non costituisce deiitto più grave, con la multa da cinquantuna a cinquecento lire.

Se concorre taluna delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 393, è aggiunta la detenzione sino a tre mesi.

LIBRO SECONDO

Polizia punitiva

TITOLO UNICO

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE

CAPO I.

Disposizioni intorno alle pene.

397. Le pene di polizia sono:

1.° l'arresto;

2.° l'ammenda;

3.° la sospensione dall'esercizio di un ufficio, d'una professione o di un'arte per la quale si richiede una licenza dell'autorità.

L'arresto è compreso fra le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale.

398. L'arresto si sconta in case a ciò destinate nel capoluogo della pretura, salvo il disposto del secondo capoverso del presente articolo.

L'arresto si estende da un giorno a tre mesi, e si divide in cinque gradi:

1.° da un giorno a cinque;

2.° da sei giorni a quindici;

3.° da sedici giorni ad un mese;

4.° da un mese e un giorno a due mesi;

5.° da due mesi ed un giorno a tre mesi;

6.° da tre mesi ed un giorno a cinque mesi;

7.° da cinque mesi ed un giorno a otto mesi;

8.° da otto mesi ed un giorno ad un anno;

9.° da un anno e un giorno a diciassette mesi;

10.° da diciassette mesi e un giorno a due anni.

Se la pena dell'arresto è inflitta per una durata non eccedente tre mesi, il giudice, secondo le circostanze del fatto, può disporre che il con-

dannato non recidivo sconti la pena in casa propria.

399. La legge stabilisce i casi in cui la pena dell'arresto può essere scontata in un pubblico stabilimento di lavoro, od anche con l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Se il condannato non si presenta per scontare la pena, ovvero si ricusa di prestare l'opera propria, l'arresto è scontato nei modi ordinarî, ma con segregazione dagli altri condannati, fino a che non ottemperi alle prescrizioni della sentenza.

400. L'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di una lira, e non maggiore di lire mille.

L'ammenda si applica a lire, e si divide in cinque gradi:

1.° da lire una a venticinque;
2.° da lire ventisei a cento;
3.° da lire centouna a duecentocinquanta;
4.° da lire duecentocinquantuna a cinquecento;
5.° da lire cinquecentouna a mille.

401. L'ammenda si converte di diritto nell'arresto col ragguaglio di un giorno ogni venticinque lire della somma non pagata, quando il condannato non ne abbia soddisfatto l'ammontare entro un mese dal giorno della intimazione del precetto di pagamento, e consti della sua insolvibilità.

L'ammenda inferiore a venticinque lire, o la frazione dell'ammenda inferiore a detta somma, si converte in un giorno di arresto.

Le disposizioni relative ai surrogati della multa stabilite negli ultimi due capoversi dell'articolo 41, sono pure applicabili nei riguardi dell'ammenda.

402. Quando la pena dell'arresto deve essere aumentata di uno o più gradi, e l'aumento non possa farsi essendo esauriti i gradi della pena medesima, si aggiunge l'ammenda a cominciare dal suo terzo grado.

Se la pena da aumentarsi oltre il massimo è

l'ammenda, questa si aumenta a ricominciare dal suo quarto grado.

403. Quando la pena deve essere diminuita di uno o più gradi, se la diminuzione non possa effettuarsi perchè esauriti i gradi della pena medesima, il giudice, non applica la detta pena e fa al contravventore in pubblica udienza una severa ammonizione, adatta alle particolari circostanze della persona e del fatto, sui precetti della legge trasgredita e sulle conseguenze della contravvenzione.

404. Il giudice può ordinare che l'ammonito si obblighi, in concorso di uno o più idonei fideiussori, di pagare una determinata somma, a titolo di ammenda, se, entro un termine, da prefiggersi nella sentenza, fosse per ricadere nella medesima contravvenzione, salva l'applicazione delle pene ordinarie stabilite dalla legge.

Nel caso suindicato il giudice ordina nella sentenza, che se l'ammonito si ricusa di assumere l'obbligo suddetto, o di presentare fideiussori idonei, all'ammonizione rimane sostituita di diritto la specie di pena ordinaria stabilita per la contravvenzione commessa, che non può essere applicata nel minimo.

Spetta al giudice decidere intorno all'idoneità dei fideiussori.

405. La sospensione dall'esercizio di un ufficio, d'una professione o di un'arte per cui si richiede una licenza dell'autorità, consiste nel divieto al condannato di esercitare per un tempo non maggiore di sei mesi, l'ufficio, la professione o l'arte.

La sospensione si applica a giorni e si divide in quattro gradi:

1.° da quindici giorni ad un mese;
2.° da un mese e un giorno a due mesi;
3.° da due mesi e un giorno a quattro mesi;
4.° da quattro mesi e un giorno a sei mesi.

Alla pena della sospensione sono applicabili le norme nell'articolo 40.

La detta pena può essere aggiunta, alle con-

danne per contravvenzioni commesse con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte.

406. Le contravvenzioni ai regolamenti od ai provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sono punite con pene di polizia, nella misura che sarà determinata nei detti regolamenti o provvedimenti speciali, purchè non si ecceda la durata di giorni quindici se si tratta dell'arresto, di un mese se si tratta della sospensione, e la somma di lire cento se si tratta dell'ammenda.

407. Le pene inflitte per contravvenzioni si prescrivono in due anni, giusta le norme dell'articolo 86.

408. Quando la legge non dispone altrimenti, sono applicabili anche alle contravvenzioni le disposizioni degli articoli 21, 22, 28, 35 ultimo capoverso, 37, 38, 39 (estensivamente anche all'ammenda), 42, 82, 83, 84 ultimo capoverso, 85 (estensivamente anche all'ammenda), 90 e 92.

L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la sospensione dall'esercizio di un ufficio, di una professione o di un'arte, se vi è espressamente contemplata.

409. Ancorchè non vi sia condanna, sono confiscate le cose che costituiscono l'oggetto della contravvenzione; come pure quelle che hanno servito di mezzo a commetterla, quando ne è vietato l'uso, il porto o la ritenzione.

CAPO II.

Della imputabilità.

410. Le contravvenzioni sono punite ancorchè non si provi nell'imputato l'animo di violare la legge, salvo che da questa sia altrimenti disposto.

L'imputato può essere ammesso a provare la sua buona fede che non dipenda da ignoranza di legge.

411. Chi non ha compiuti gli anni dodici

non è imputabile di contravvenzione, salvo, quanto ai terzi, il disposto dell'articolo 414.

Chi ha compiuti gli anni dodici e non ancora i diciotto, è punito con la pena della contravvenzione commessa, diminuita da uno a due gradi.

Chi ha compiuti gli anni diciotto e non ancora i ventuno, è punito con la pena della contravvenzione commessa, diminuita di un grado.

412. Le contravvenzioni non sono punite che allorquando sono consumate.

413. Quando la legge non dispone altrimenti, coloro che hanno preso parte ad una medesima contravvenzione sono puniti secondo il grado della loro partecipazione.

414. Quando una contravvenzione è commessa da persona subordinata all'altrui autorità, direzione, o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si applicano le norme seguenti:

1.° la pena è applicabile soltanto alla persona rivestita della autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione fu commessa per suo ordine, e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, di far osservare;

2.° la pena è anche applicabile alla persona subordinata, se questa commise la contravvenzione nel caso espresso al numero 1°, non ostante la diffida o l'avvertimento della pubblica autorità;

3.° la pena, oltre alla persona subordinata, è applicabile altresì alla persona rivestita della autorità, direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta di far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento, qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.

415. Quando la legge non dispone altrimenti, sono applicabili anche alle contravvenzioni le disposizioni degli articoli 45, 46, 59, 60, 61, 62, 68 e 69.

CAPO III.

Del concorso di contravvenzioni e di pene, e della recidiva.

416. Al colpevole di più contravvenzioni si applicano tutte le pene e confische nelle quali è incorso, salve le disposizioni seguenti.

Se più contravvenzioni sono punite con l'arresto, esaurito il massimo di esso, la pena che rimane da applicarsi è surrogata dall' ammenda secondo le norme indicate nell'articolo 402.

Il cumulo delle ammende non può eccedere la somma di lire cinquemila.

Nel concorso di contravvenzioni con delitti, si applicano le norme degli articoli 65 e 66.

417. Quando la legge non dispone altrimenti, e salvo il disposto dell'art. 404, a colui che entro un anno dal giorno in cui ha scontata la pena di una contravvenzione, o da quello in cui la pena è rimasta estinta, commette una nuova contravvenzione prevista in una legge riguardante la stessa materia, la pena non può essere applicata nel minimo.

CAPO IV.

Dell' azione penale.

418. Quando la legge non dispone altrimenti, le contravvenzioni si perseguono d'ufficio.

Ogni cittadino giudizialmente incensurato può esercitare l'azione penale per contravvenzioni nei modi determinati dalla legge.

419. L'azione penale per contravvenzioni si prescrive in un anno.

Quando la contravvenzione consiste in un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui il medesimo è cessato; e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore.

420. Salvo quanto è da altre leggi diversamente disposto, nelle contravvenzioni punite con

la sola ammenda non eccedente le lire cento, i contravventori possono far cessare il corso dell'azione penale mediante la prova, prodotta prima che sia cominciato il dibattimento, dell'effettuato pagamento volontario di una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la commessa contravvenzione.

421. Quando la legge non dispone altrimenti, sono applicabili anche per le contravvenzioni gli articoli 75 prima parte, 78, 79, 80, e 92.

I.

LEGGE per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell'illecita mendicanza.

ART. 1.

Chiunque, privo di mezzi di sussistenza, e dopo essere stato sottoposto quale ozioso o vagabondo all'ammonizione, non si è dato nel termine di quindici giorni dalla medesima a stabile lavoro, o rispettivamente non ha fissato il proprio domicilio, è punito con l'arresto da trentun giorni a tre mesi; e in caso di recidiva, la pena è aumentata di un grado.

ART. 2.

L'ammonito che nel termine di un mese dall'ammonizione non ha fatto constare all'autorità competente di avervi ottemperato, è punito, per questa sola inosservanza, con l'ammenda sino a lire venticinque.

ART. 3.

Chiunque, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti, vien colto a mendicare entro un anno dall' ammonizione giudiziale inflittagli per lo stesso fatto, è punito con l'arresto sino ad un mese.

La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autorizzati, sono colti a mendicare in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito per circostanze di tempo, di luogo, di mezzi o di persone.

Se nella condizione indicata nel capoverso precedente, viene colto un mendicante non autorizzato, la pena non può essere applicata nel minimo; e se esso è anche stato ammonito per illecita mendicanza, la pena è aumentata di un grado.

La illecita mendicanza non è esclusa dal fatto che l'imputato la eserciti sotto il pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti.

ART. 4.

Nel pronunciare la pena di che nelle precedenti disposizioni, il giudice fa o rinnova al condannato l'ammonizione giusta l'articolo 403 del codice penale e gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge; e i termini indicati in questi ultimi articoli decorrono dal giorno in cui la pena è scontata o rimane estinta.

ART. 5.

Il giudice, tenuto conto delle circostanze locali, può ordinare che la pena dell'arresto, stabilita nelle prece-

denti disposizioni, sia scontata in uno dei modi previsti nell'articolo 399 del codice penale.

ART. 6.

L' ozioso, il vagabondo o il mendicante, che non ha compiuto gli anni sedici, non è soggetto a pena, ma il giudice ordina che egli sia consegnato ai genitori o al tutore, e fa ad essi l'ammonizione di provvedere alla educazione ed invigilare alla condotta del medesimo sotto comminatoria, in caso di inosservanza, dell'arresto sino a tre mesi.

Se il minore persiste nell'oziosità, nel vagabondaggio o nell' illecita mendicanza, od è privo di genitori o tutori, o questi sono nella impossibilità di ottemperare alla detta ammonizione, il giudice ordina che il minore sia collocato in uno stabilimento di educazione o di lavoro, od in una colonia agricola, per rimanervi non oltre l'età dei diciotto anni, ed apprendervi una professione od un mestiere.

ART. 7.

I genitori o tutori e le altre persone che avendo alla propria dipendenza un fanciullo minore di anni sedici permettono che vada a mendicare, o che altri se ne valga per mendicare, sono puniti con l'arresto fino ad un mese.

ART. 8.

Quando il colpevole delle contravenzioni prevedute negli articoli precedenti è uno straniero, alle pene ivi stabilite è aggiunta l'espulsione dal regno.

II.

Legge sulle armi.

ART. 1.

Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato armi insidiose, è punito con l'arresto da cinque mesi ed un giorno a due anni e con la sospensione dall'esercizio dell'arte.

ART. 2.

Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, smercia od espone in vendita armi proprie, è punito con l'arresto sino ad un mese, e con l'ammenda sino a duecentocinquanta lire.

Il venditore, che sebbene munito di licenza, smercia armi o materie esplodenti a persona che non esibisce la licenza per il porto o la ritenzione delle armi, è punito con l'arresto sino a quindici giorni, e con ammenda sino a cento lire.

Se le armi esposte o vendute sono insidiose, si applicano le pene stabilite nell'articolo 1.

ART. 3.

Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle dipendenze di essa, porta armi proprie non insidiose, è punito con l'ammenda sino a duecentocinquanta lire; e se l'arma è un fucile da caccia, portato per uso di caccia, l'ammenda non può eccedere lire cento.

Se le armi sono insidiose, il colpevole è punito con l'arresto da tre mesi ed un giorno ad un anno.

Le pene indicate nel presente articolo sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate di notte, o in luogo dove vi è adunanza o concorso di gente.

ART. 4.

Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, tiene in casa o in altro luogo armi insidiose, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

ART. 5.

Le pene stabilite negli articoli 3 e 4 sono aumentate di un grado, se il colpevole è stato condannato per oziosità, vagabondaggio o illecita mendicanza, o per reati di violenza o resistenza alla pubblica autorità, o per reati contro la pubblica tranquillità, ovvero per reati contro le persone, accompagnati da violenza, o contro la proprietà.

ART. 6.

Chiunque, sebbene provveduto della licenza di porto d'armi da sparo anche per uso di caccia, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano o possano usare con discernimento, o non le custodisce in modo che dette persone o fanciulli non abbiano facilmente ad impossessarsene, ovvero porta fucili carichi nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture pubbliche, è punito con l'ammenda sino a cento lire.

Con la stessa pena è punito, quando il fatto non costituisce un reato più grave, chiunque, senza legittimo motivo, esplode un'arma da fuoco nell'interno dell'abitato, ovvero lungo o contro le vie pubbliche, sebbene fuori dell'abitato.

ART. 7.

Sono *armi proprie* quelle da fuoco od esplodenti, e le altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono armi *improprie* gli stromenti, utensili o corpi incidenti, perforanti, contundenti, esplodenti od infiammabili, che non hanno la destinazione anzidetta, qualora se ne faccia uso nello scopo di offendere o minacciare.

Sono armi *insidiose*:

1.° gli stili, stiletti o pugnali di qualsiasi forma, ed i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente è inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente;

3.° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze;

4.° ogni altra arma, propria od impropria, atta ad uso insidioso.

LXI.

LEGGE per disposizioni a tutela della pubblica morale.

CAPO I.

Dell'ubbriachezza.

ART. 1.

Chiunque viene colto in istato di piena e manifesta ubbriachezza, in luogo pubblico, è punito con l'ammenda sino a venticinque lire.

Quando l'ubbriachezza risulta abituale, il colpevole è punito con l'arresto da uno a quindici giorni.

Nel caso previsto dal precedente capoverso, il giudice può applicare il disposto dell'articolo 399 del codice penale.

ART. 2.

Quando un minore degli anni sedici si trova nello stato previsto dall'articolo precedente, il giudice chiama a sè i genitori o tutori, e li ammonisce ad invigilare sulla sua condotta sotto comminatoria, in caso d'inosservanza, dell'arresto sino a quindici giorni.

ART. 3.

Chiunque, in luogo pubblico, maliziosamente cagiona l'ubbriachezza altrui, ovvero somministra bevande od altre sostanze inebbrianti a persone già ebbre, è punito con l'arresto sino a cinque giorni.

La pena è aumentata di un grado, se il fatto è commesso verso un minore di anni sedici, o verso persona che trovasi manifestamente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Quando il contravventore è l'esercente che smercia le dette bevande o sostanze inebbrianti, è aggiunta la sospensione dall'esercizio a sensi dell'articolo 405 del codice penale.

ART. 4.

Quando taluno è dichiarato non imputabile di un delitto per averlo commesso in istato di ubbriachezza, è sottoposto, pel solo fatto della ubbriachezza, all'arresto fino a tre mesi ed all'ammenda; purchè la pena della contravvenzione non ecceda, nella durata o nell'ammontare, quella che sarebbe stata applicabile pel delitto medesimo.

ART. 5.

Una copia stampata del testo degli articoli contenuti in questo capo è affissa nell'atrio di ogni casa comunale del regno. È pure affissa in modo visibile a chiunque, nella camera principale di ogni esercizio pubblico, ove si smerciano al minuto bevande od altre sostanze inebbrianti.

L'esercente presso il quale la detta copia non

si trova affissa, come pure chiunque distrugge o lacera la medesima, è punito con l'ammenda sino a venticinque lire, e condannato alla spesa per la rinnovazione dell'affisso.

CAPO II.
Dei giuochi d'azzardo.

Art. 6.

Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque in luoghi pubblici tiene giuochi d'azzardo, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire e con l'arresto sino ad un mese, estendibile a due mesi in caso di recidiva.

Le suddette pene sono aumentate di un grado:

1.° se il fatto è abituale;

2.° se il colpevole è conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione fu commessa; nel qual caso è aggiunta la sospensione dall'esercizio medesimo a sensi dell'articolo 405 del codice penale.

Art. 7.

Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione di che nell'articolo precedente, è côlto mentre prende parte ai giuochi d'azzardo ivi menzionati, è punito con l'ammenda sino a cento lire.

Art. 8.

In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo, il denaro esposto al giuoco e gli arnesi od oggetti impiegati o destinati al giuoco medesimo sono confiscati.

Art. 9.

Si considerano *giuochi d'azzardo* quelli in cui la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipende interamente o quasi interamente dalla sorte.

Per le contravvenzioni prevedute negli articoli 5 e 6, si considerano pubblici anche i luoghi privati dove si fa pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dà accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco.

CAPO III.
Degli oltraggi alla pubblica morale e dei maltrattamenti verso animali.

Art. 10.

Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, o, col mezzo di discorsi, atti o canti osceni, reca oltraggio alla pubblica morale, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con l'arresto sino ad un mese.

ART. 11.

Chiunque, in luogo pubblico, incrudelisce, o, senza necessità, usa maltrattamenti verso animali o li costringe a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda sino a cento lire.

Con la stessa pena è punito chiunque, anche per solo scopo scientifico o didattico, sottopone animali ad esperimenti dolorosi in pubblico o altrimenti in modo da eccitare il pubblico ribrezzo.

IV

LEGGE per disposizioni a tutela delle persone e della proprietà.

CAPO I.

Disposizioni a tutela delle persone.

ART. 1.

Chiunque omette di denunciare all' autorità persone che dànno segni di alienazione mentale, soggette alla sua potestà, custodia, o vigilanza, è punito con l'ammenda sino a cento lire.

Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o non ne fa immediata denuncia all' autorità quando essi si sono sottratti alla custodia medesima, è punito con l'ammenda sino a duecentocinquanta lire.

Chiunque riceve in custodia o licenzia persone consegnategli come affette da alienazione mentale, senza darne immediata denunzia all'autorità, ovvero, quando ciò sia prescritto, senza l'autorizzazione di questa, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento, e può essere aggiunto l'arresto sino a quindici giorni.

Alle dette pene è aggiunta, se vi ha luogo, la sospensione giusta l'articolo 405 del codice penale.

ART. 2.

Coloro che hanno concorso al disegno o alla costruzione di un edificio, se questo è rovinato per loro colpa od imperizia, sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire, e, se vi ha luogo, con la sospensione giusta l'articolo 405 del codice penale.

La disposizione del presento articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche o simili.

ART. 3.

Chiunque, essendo obbligato alla conservazione od al ristauro di un edificio, che, a giudizio dei periti delegati dall' autorità municipale, è pericoloso per l'altrui sicurezza, non provvede, in seguito all'intimazione dell'autorità medesima, a far cessare il pericolo nei modi dovuti, è punito con l'ammenda da ventisei a duecentocinquanta lire.

Se i provvedimenti non sono stati eseguiti, e perciò è accaduta la rovina dell'edificio, la pena per questo solo fatto è dell'arresto sino ad un mese.

L' autorità giudiziaria può ordinare che le riparazioni siano eseguite a cura dell' autorità municipale, ed a spese del contravventore.

ART. 4.

Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico passaggio, o, senza legittimo incarico, spegne i fanali della pubblica illuminazione o rimuove i segnali suddetti, è punito con l'arresto sino a quindici giorni, a cui può essere aggiunta anche l'ammenda.

ART. 5.

Chiunque lascia liberi o non custodisce a norma dei regolamenti, animali feroci o altrimenti pericolosi che gli appartengono, o sono affidati alla sua custodia, e, in caso di animali sospetti di idrofobia, non li denuncia all'autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese.

ART. 6.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, lascia senza custodia od altrimenti abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti od attaccati; ovvero li dirige senza esserne capace, o li affida a persone inesperte; ovvero per il modo di attaccarli, guidarli o spingerli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza personale, è punito con l'arresto sino a quindici giorni.

Se il contravventore è cocchiere o conduttore, vincolato a licenza, è aggiunta la sospensione giusta l'articolo 405 del codice penale.

ART. 7.

Chiunque getta o versa in luogo di pubblico passaggio, od anche in un recinto privato, comune a più famiglie di abitatori, cose atte ad offendere od imbrattare le persone, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire cento.

Chiunque colloca, espone od appende a finestre, tetti, terrazzi od altri luoghi consimili, cose non assicurate, che cadendo possono offendere o imbrattare le persone, è punito coll'ammenda sino a venticinque lire.

Se l'autore del fatto non è conosciuto, il conduttore o possessore dell'edificio, ove fu commesso il fatto della contravvenzione, è responsabile colla contravvenzione stessa.

CAPO II.

Disposizioni a tutela della proprietà.

ART. 8.

Chiunque, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pe-

gno, pagamento o deposito, oggetti, che, per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da un reato, è punito con l'ammenda; e se il contravventore è una delle persone indicate nell' articolo 11, secondo capoverso, anche con l'arresto sino ad un mese.

ART. 9.

Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da reato, viene a conoscere la loro illecita provenienza, è punito, qualora non ne faccia immediata denuncia all'autorità, con l'ammenda maggiore di venticinque lire, a cui può essere aggiunto l'arresto sino a quindici giorni.

ART. 10.

Chiunque attende, al commercio o ad operazioni di pegno, di cose preziose o di cose usate, ed omette di tenere un registro nel quale sia fatta nota esatta e particolareggiata delle cose e delle persone da cui le riceve, indicandovi il luogo di abitazione delle persone medesime, è punito con l'ammenda sino a lire cento; a cui, in caso di recidiva, si aggiunge l' arresto sino ad un mese e la sospensione giusta l'articolo 405 del codice penale.

Se l'esercente suindicato omette di presentare all'autorità, a richiesta della medesima, nei termini da essa fissati o in qualunque tempo, il registro suddetto o un estratto di esso; ovvero non ottempera alla prescrizione fattagli di non alterare od alienare per un dato tempo l'oggetto di cui è detentore, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Le disposizioni del presente articolo non si riferiscono agli oggetti che le persone ivi menzionate comprano dai fondachieri o dai fabbricanti o all'asta pubblica.

ART. 11.

Chiunque è sorpreso in possesso non giustificato di strumenti atti ad aprire artificiosamente o forzare porte, serrature od altri ripari posti a tutela della proprietà, ovvero di oggetti qualsiasi di travestimento, è punito con l'arresto sino a due mesi e sino a tre mesi se il fatto è avvenuto di notte.

Le pene si aumentano di un grado, se il contravventore è stato condannato per oziosità, vagabondaggio, illecita mendicanza o per reati contro la proprietà, ovvero è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Gli oggetti sono sempre confiscati.

ART. 12.

Se i condannati per oziosità, vagabondaggio, illecita mendicanza o per reati contro la proprietà, e coloro che sono sottoposto alla vigilanza speciale della pulizia, sono sorpresi con travestimento o in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non sappiano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con l'arresto sino ad un mese, e sino a due mesi se il fatto è avvenuto di notte.

Gli oggetti sono sempre confiscati.

ART. 13.

I fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici che vendono o consegnano a chicchessia grimaldelli, o fabbricano per chicchessia, fuorchè pel proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o pel suo rappresentante, da loro conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o di altri stampi o modelli, sono puniti con l'arresto sino a due mesi.

ART. 14.

I fabbri-ferrai, chiavaiuoli od oltri artefici, i quali aprono, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, senza prima assicurarsi che il richiedente sia il proprietario o il suo rappresentante, sono puniti con l'arresto sino a quindici giorni.

CAPO III.

Disposizione comune ai capi precedenti.

ART. 15.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, e quando il fatto non costituisce reato più grave, con atti di qualsiasi natura fa sorgere il pericolo di danni alle persone od alla proprietà pubblica o privata è punito con l'ammenda sino a cento lire o con l'arresto sino a quindici giorni, secondo le circostanze.

Quando la legge non dispone altrimenti, la pena è aumentata di un grado, se il fatto costituisce in pari tempo infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commerci od industrie.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA BIBLIOTECA

INDICE

DEL

CODICE PENALE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI . . . . . *pag.* 3

LIBRO PRIMO.

DEI DELITTI E DELLE PENE

PARTE PRIMA

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE IN GENERALE

TITOLO I. Delle pene . . . . . *pag.* 7
CAPO I. Delle diverse specie di pene . . » *ivi*
CAPO II. Della misura e della graduazione delle pene, e del passaggio da una pena ad un'altra . . . » 11
CAPO III. Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali . . . . . » 13
TITOLO II. Dei delitti . . . . . » 16
CAPO I. Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità . . . . » *ivi*
CAPO II. Del delitto tentato e del delitto mancato . . . . . » 18
CAPO III. Del concorso di più persone in uno stesso delitto . . . . . » *ivi*
CAPO IV. Del concorso di delitti e di pene . » 20
CAPO V. Della recidiva . . . . . » 21
TITOLO III. Della estinzione dell'azione penale e delle pene . . . » 22
CAPO I. Dell'estinzione dell'azione penale . » *ivi*
CAPO II. Dell'estinzione delle pene . . . » 24
CAPO III. Disposizione comune alla prescrizione dell'azione penale e delle pene. » 26

PARTE SECONDA

DEI DELITTI E DELLE LORO PENE IN ISPECIE.

TITOLO I. Dei delitti contro la sicurezza dello Stato. . . . . *pag.* 27

CAPO I. Dei delitti contro la Patria . . . » *ivi*

CAPO II. Dei delitti contro la costituzione dello Stato . . . . . *pag.* 29

CAPO III. Dei delitti contro i Capi di Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici . . . . . » 31

CAPO IV. Disposizioni comuni ai precedenti capi . . . . . » 32

TITOLO II. Dei delitti contro le libertà . » 34

CAPO I. Dei delitti contro le libertà politiche » *ivi*

CAPO II. Dei delitti contro la libertà dei culti » *ivi*

CAPO III. Dei delitti contro la libertà individuale » 35

CAPO IV. Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio . . . . . » 38

TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica » 39

CAPO I. Del peculato, sottrazioni e soppressioni di titoli, atti e documenti » *ivi*

CAPO II. Della concussione . . . . . » 40

CAPO III. Della corruzione. . . . . » *ivi*

CAPO IV. Dell'abuso di autorità, e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio . . . . . » 41

CAPO V. Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori . . . » 43

CAPO VI. Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni . . . . . » 44

CAPO VII. Della violazione di sigilli e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito . . . . . » *ivi*

CAPO VIII. Della violenza e della resistenza alla pubblica autorità . . . . » 45

CAPO IX. Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di pubblica autorità . . . . . » 47

CAPO X. Del millantato credito presso pubblici ufficiali . . . . . » 48

CAPO XI. Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni. » 49

CAPO XII. Dei delitti dei fornitori di pubblici approvigionamenti . . . . » *ivi*

CAPO XIII. Disposizioni generali . . . . » 50

TITOLO IV. Dei delitti contro la pubblica giustizia . . . . . » *ivi*
CAPO I. Del rifiuto di uffici legalmente dovuti » *ivi*
CAPO II. Della simulazione di reato . . » 51
CAPO III. Della calunnia . . . . . » *ivi*
CAPO IV. Della falsità in giudizio . . . » 52
CAPO V. Della prevaricazione . . . . . » 54
CAPO VI. Della evasione degli arrestati e della inosservanza di pena . . . » 55
TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità *pag.* 58
CAPO I. Della istigazione a delinquere . . » *ivi*
CAPO II. Dell'associazione per delinquere. . » *ivi*
CAPO III. Delle bande armate, dell'ammasso d'armi, e della pubblica intimidazione . . . . . » 59
CAPO IV. Del favoreggiamento . . . . . » 60
TITOLO VI. Dei delitti contro la fede pubblica. » 61
CAPO I. Della falsità in monete od in carte di pubblico credito . . . . » *ivi*
CAPO II. Della falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte . . . . . » 63
CAPO III. Della falsità in documenti . . . » 65
CAPO IV. Della falsità in passaporti, licenze, certificati, ed in altri atti . . » 67
TITOLO VII. Dei delitti contro l'incolumità pubblica. . . . . » 69
CAPO I. Dell'incendio, della inondazione della sommersione e di altri delitti di pericolo comune . . . . . » *ivi*
CAPO II. Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico. » 72
CAPO III. Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica . . . » 73
TITOLO VIII. Dei delitti contro l'economia pubblica. . . . . » 74
CAPO I. Della bancarotta e della insolvenza colpevole . . . . . » *ivi*
CAPO II. Della violenza e delle frodi nei commerci e nelle industrie . . . » 75
CAPO III. Dei delitti contro la libertà degli incanti . . . . . » 77
TITOLO IX. Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . » *ivi*
CAPO I. Della violenza carnale e dell'oltraggio al pudore. . . . . » *ivi*
CAPO II. Del ratto . . . . . » 80

Capo	III.	Del lenocinio, e dell'eccitamento alla corruzione	»	81
Capo	IV.	Dell'adulterio e del concubinato .	»	82
Capo	V.	Della bigamia e di altri illeciti connubi	»	83
Capo	VI.	Della supposizione e della soppressione d'infante	»	84
TITOLO	X.	Dei delitti contro la vita e la integrità personale. . . .	»	85
Capo	I.	Dell'omicidio	»	*ivi*
Capo	II.	Delle lesioni personali	»	87
Capo	III.	Disposizioni comuni ai capi precedenti	»	88
Capo	IV.	Del duello.	*pag.*	90
Capo	V.	Del procurato aborto	»	93
Capo	VI.	Dell'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse, ovvero in pericolo.	»	94
Capo	VII.	Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia	»	95
TITOLO	XI.	Dei delitti contro l'onore e la tranquillità privata . . .	»	96
Capo	I.	Della diffamazione e della ingiuria.	»	*ivi*
Capo	II.	Dell'apertura e della soppressione di lettere o telegrammi, e della rivelazione di segreti	»	98
TITOLO	XII.	Dei delitti contro la proprietà	»	100
Capo	I.	Del furto	»	*ivi*
Capo	II.	Della rapina, della estorsione e del ricatto.	»	103
Capo	III.	Della truffa	»	104
Capo	IV.	Dell'appropriazione indebita . .	»	106
Capo	V.	Della ricettazione	»	107
Capo	VI.	Della usurpazione e del danneggiamento.	»	108

LIBRO SECONDO

POLIZIA PUNITIVA.

TITOLO UNICO.		Delle contravvenzioni e delle loro pene	*pag.*	111
Capo	I.	Disposizioni intorno alle pene . .	»	*ivi*
Capo	II.	Della imputabilità	»	114
Capo	III.	Del concorso di contravvenzioni e di pene, e della recidiva. . .	»	116
Capo	IV.	Dell'azione penale.	»	*ivi*

I.

Legge per la repressione dell'oziosità, del vagabondaggio e dell' illecita mendicanza . . . . . » 118

II.

Legge sulle armi . . . . . » 120

III.

Legge per disposizioni a tutela della pubblica morale. . . . . . » 122

CAPO I. Dell'ubbriachezza . . . . . » *ivi*

CAPO II. Dei giuochi d'azzardo . . . . . » 123

CAPO III. Degli oltraggi alla pubblica morale e di maltrattamenti verso animali. » *ivi*

IV.

Legge per disposizioni a tutela delle persone e della proprietà . . . . . » 125

CAPO I. Disposizioni a tutela delle persone . » *ivi*

CAPO II. Disposizioni a tutela della proprietà . » 126

CAPO III. Disposizione comune ai capi precedenti » 128

